

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 aprile 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 13

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2026.

**Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio,
sesto aggiornamento.**



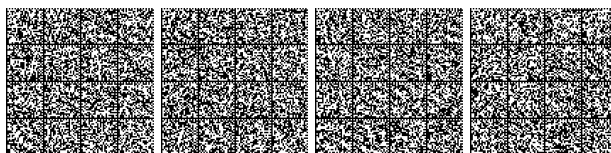


S O M M A R I O

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2026.

<i>Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, sesto aggiornamento.</i> (26A01604). . .	<i>Pag.</i>	1
ALLEGATO	»	3





DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2026.

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, sesto aggiornamento.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come da ultimo modificato dalla legge 5 marzo del 2024, n. 21, («legge capitali») recante interventi a sostegno della competitività dei capitali;

Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 4-*quinquies*, comma 7; 4-*quinquies*.1, comma 7; 4-*quinquies*.2, comma 5; 6, comma 1; 33, comma 5; 34, comma 3; 35-*bis*, comma 2; 35-*undecies*; 36, comma 2; 37, comma 5; 38; 40, comma 2; 40-*bis*, comma 4; 40-*ter*, comma 4; 41, comma 2; 41-*bis*, comma 5; 41-*ter*, comma 3; 47; 48, comma 4;

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Visti i regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativi ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF);

Visto il decreto del 5 marzo 2015, n. 30, del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'art. 39 TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani;

Visto il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine;

Visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari;

Visto il regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale;

Visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo;

Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR);

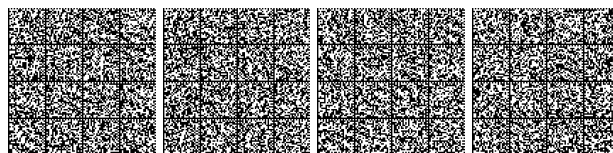
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);

Visto il regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine e il novero delle attività di investimento ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio e l'assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/910 della Commissione del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITSD) per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere di OICVM e di società di gestione di OICVM e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliere, e che modifica il regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2024/911 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2009/65/CE (UCITSD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere delle società di gestione e degli OICVM;



Visto il regolamento delegato (UE) 2024/912 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2011/61/UE (AIFMD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/913 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera;

Visto il regolamento delegato (UE) 2024/2759 della Commissione del 19 luglio 2024 che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i casi in cui i derivati saranno utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), i requisiti per la politica di rimborso e gli strumenti di gestione della liquidità dell'ELTIF, le circostanze per l'abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni dell'ELTIF, taluni criteri per la liquidazione delle attività dell'ELTIF e taluni elementi dell'informativa sui costi;

Visto l'art. 16 della legge 5 marzo del 2024, n. 21, («legge capitali»), che ha semplificato il regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite;

Tenuto conto della *Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law* (SSM/2017/0140) della Banca centrale europea del 31 marzo 2017, in particolare Annex 2, Fiche VII;

Tenuto conto degli orientamenti di vigilanza in materia di Società di investimento semplice (SiS) di Banca d'Italia e Consob del 6 luglio 2021;

Tenuto conto degli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) del 21 agosto 2024 sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di *governance* o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi;

Tenuto conto degli esiti della consultazione ristretta effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019 recante la disciplina degli atti di natura normativa o di contenuto generale;

Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio contenuta nel regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato, all'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale;

Considerata l'esigenza di coordinare la disciplina contenuta nel regolamento sulla gestione collettiva del risparmio con la disciplina europea in materia di gestori di fondi EuVECA ed EuSEF, contenuta nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 come modificati dal regolamento (UE) 2017/1991, con la disciplina europea sui gestori di fondi ELTIF, contenuta nel regolamento (UE) 2015/760 come modificato dal regolamento (UE) 2023/606, con la disciplina europea sui fondi comuni mo-

netari, contenuta nel regolamento (UE) 2017/1131, e con la disciplina europea dei depositari di PEPP, contenuta nel regolamento (UE) 2019/1238;

Considerata l'esigenza di aggiornare e riordinare, per ragioni di fruibilità da parte degli interessati, semplificazione, adeguamento agli sviluppi del mercato la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), come successivamente modificato e integrato;

Sentita la Consob;

EMANA:

Il presente provvedimento che modifica il «Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio» del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato.

1. Le modifiche riguardano le seguenti disposizioni:

Titolo I;

Titolo II;

Titolo III;

Titolo IV;

Titolo V, ad eccezione dei Capitoli IV e VII;

Titolo VI;

Titolo VII;

Titolo VIII;

allegati II.5.1; IV.4.1; IV.4.2; IV.6.1; IV.6.2; IV.6.3; IV.6.3bis; IV.6.4; V.1.1; V.3.1; V.3.2; V.3.3; V.6.

Gli allegati IV.1.1; IV.2.1; VI.5.1 sono abrogati.

2. Con il presente provvedimento sono introdotti nuovi procedimenti amministrativi e sono apportate le opportune modifiche ai procedimenti amministrativi già previsti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 per l'adeguamento alle disposizioni di legge. Gli interventi sono riflessi negli elenchi dei procedimenti amministrativi di vigilanza pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia, i quali sono aggiornati in coerenza e forniscono indicazioni circa l'unità organizzativa responsabile di ciascun procedimento.

3. Le nuove disposizioni, allegate di seguito al presente provvedimento, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano dalla data di entrata in vigore.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i gestori di OICR apportano le modifiche necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni, come modificate dal presente provvedimento.

5. Ai sensi del Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, del regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, le modifiche dei regolamenti di gestione o degli statuti degli OICR sono approvate in via generale dalla Banca d'Italia quando necessarie per allineare i regolamenti e gli statuti degli OICR alle nuove previsioni del regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della Banca d'Italia.

Roma, 23 marzo 2026

Il Governatore: PANETTA



INDICE

TITOLO I DEFINIZIONI E RISERVA DI ATTIVITA'

TITOLO I - CAPITOLO I: DEFINIZIONI

1. Definizioni

TITOLO I - CAPITOLO II: RISERVA DI ATTIVITA'*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa.....
2. Fonti normative

SEZIONE II GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

1. Ambito di applicazione della riserva

TITOLO II SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

TITOLO II - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DELLE SGR*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa.....
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II CAPITALE INIZIALE

1. Capitale sociale minimo iniziale

SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Contenuto del documento.....
2. Valutazioni della Banca d'Italia



*SEZIONE IV REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI**SEZIONE V CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR**SEZIONE VI PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE*

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
3. Iscrizione all'albo

SEZIONE VII SGR SOTTO SOGLIA

1. SGR sotto soglia
2. Superamento delle soglie e modifiche dell'operatività di SGR sotto soglia

SEZIONE VIII MODIFICHE DELL'OPERATIVITÀ

1. Modifiche dell'operatività relative alla prestazione di nuovi servizi
2. Modifiche dell'operatività relative alla gestione di nuove tipologie di OICR

SEZIONE IX DECADENZA E RINUNCIA

1. Decadenza
2. Revoca per rinuncia

TITOLO II - CAPITOLO II: PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

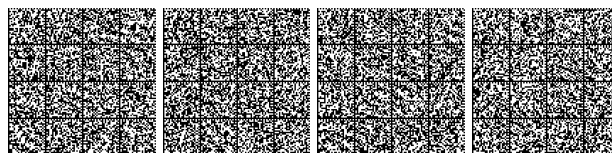
1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI

1. Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni
2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
3. Informativa alla Banca d'Italia

TITOLO II - CAPITOLO III: ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR

1. Fonti normative
2. Amministrazione degli OICR
3. Commercializzazione degli OICR
4. Attività connesse
5. Attività strumentali
6. Servizi accessori
7. Altre attività esercitabili dalle SGR



TITOLO II - CAPITOLO IV: OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa.....
2. Fonti normative.....
3. Procedimenti amministrativi.....

SEZIONE II DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR

1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare.....
2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare.....
3. Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione.....
4. Adempimenti successivi.....

*SEZIONE III MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI.....***TITOLO II - CAPITOLO V: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO***SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Fonti normative.....
2. Procedimenti amministrativi.....

*SEZIONE II ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR.....**SEZIONE III REQUISITI PATRIMONIALI*

1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale.....
2. Copertura patrimoniale a fronte degli "altri rischi".....
3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale.....
4. Copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale.....

SEZIONE IV GESTIONE DI FIA CHIUSI

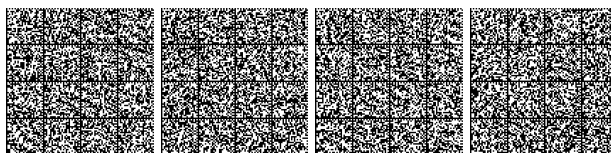
1. (omissis).....

SEZIONE V PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa.....
2. Patrimonio di vigilanza.....

TITOLO II - CAPITOLO VI: BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Fonti normative.....



TITOLO III
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) E
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

**TITOLO III - CAPITOLO I: DISCIPLINA DELLE SICAV E SICAF IN GESTIONE
 INTERNA E IN GESTIONE ESTERNA**

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi.....

SEZIONE II AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF IN GESTIONE INTERNA

1. Capitale sociale minimo iniziale.....
2. Caratteristiche e movimentazione del conto indisponibile
3. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto
4. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa
5. Requisiti degli esponenti aziendali
6. Controlli sull'assetto proprietario della SICAV e delle SICAF in gestione interna
7. Procedura di autorizzazione.....
 - 7.1 Domanda di autorizzazione.....
 - 7.2 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....
 - 7.3 Costituzione della società e iscrizione all'albo.....
8. Decadenza e rinuncia.....
 - 8.1 Decadenza.....
 - 8.2 Rinuncia
9. Trasformazione di SICAV e SICAF in gestione interna in società in gestione esterna

SEZIONE III SICAV E SICAF IN GESTIONE INTERNA SOTTO SOGLIA

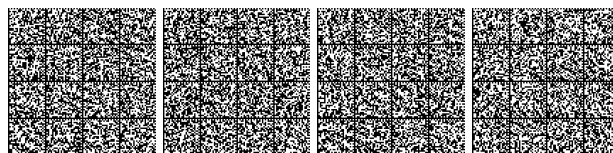
1. SICAV e SICAF in gestione interna sotto soglia
2. Superamento delle soglie.....

SEZIONE III BIS SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE (SIS)

1. Premessa
2. Superamento delle soglie.....
 - 2.1 Richiesta di autorizzazione a operare come SICAF in gestione interna ..
 - 2.2 Autorizzazione come SICAF in gestione interna sotto soglia.....
3. Modifiche dell'operatività
4. Trasformazione della SIS in SICAF in gestione esterna

*SEZIONE IV APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLE SICAV E SICAF IN GESTIONE ESTERNA NON
 RISERVATE A INVESTITORI PROFESSIONALI*

1. Disposizioni applicabili



2. Presentazione della domanda.....
3. Istruttoria, procedure e termini di approvazione.....
4. Inizio dell'operatività della SICAV o SICAF in gestione esterna
5. Decadenza

**TITOLO III - CAPITOLO II: ATTIVITÀ ESERCITABILI E REQUISITI PRUDENZIALI
DELLE SICAV E SICAF IN GESTIONE INTERNA**

1. Fonti normative
2. Attività esercitabili
3. Requisiti prudenziali

**TITOLO III - CAPITOLO III: MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV E DELLE SICAF,
IN GESTIONE ESTERNA E IN GESTIONE INTERNA, NON
RISERVATE**

1. Fonti normative
2. Procedimenti amministrativi
3. Avvio del procedimento, istanza e documentazione
4. Istruttoria e termini.....
5. Trasmissione documenti.....
6. SICAV e SICAF in gestione esterna

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR, ALLE SICAV E ALLE SICAF**

TITOLO IV - CAPITOLO I: PARTECIPANTI IN SGR, SICAV E SICAF

(Omissis)

**TITOLO IV - CAPITOLO II: ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR E DELLE SICAV E
SICAF IN GESTIONE INTERNA**

1. Premessa.....
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi
4. Verifica dei requisiti.....
5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive.....

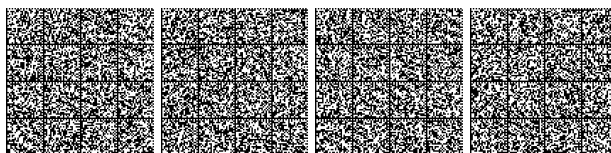
TITOLO IV - CAPITOLO III: VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa.....
2. Fonti normative

SEZIONE II COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Operazioni rilevanti.....
- 1.1 Procedura
2. Invio di documentazione amministrativa



*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio**INDICE*

2.1	SGR	
2.2	SICAV e SICAF	
3.	Modificazione del modello di amministrazione e controllo di SGR, SICAV e SICAF	
4.	Documentazione contabile	
4.1	SGR	
4.2	SICAV e SICAF in gestione interna	
5.	Esponenti aziendali di SGR, SICAV e SICAF in gestione interna	
6.	Gruppo di appartenenza	
7.	(Omissis)	
8.	Relazioni delle funzioni di controllo	
9.	Comunicazioni dell'organo di controllo	
10.	Adempimenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti	
11.	Relazione sulla struttura organizzativa	
12.	Violazione di limiti o divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni, delle SICAV e delle SICAF	
13.	Errata valorizzazione delle quote	
14.	Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR	
15.	Regolamenti e statuti non soggetti all'approvazione della Banca d'Italia	
16.	Fusione o scissione di OICR. Creazione di strutture master-feeder	
17.	Prove di stress di liquidità	

SEZIONE III *SEGNALAZIONI DI VIGILANZA*

1.	Segnalazioni delle SGR e degli OICR	

SEZIONE IV *NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE*

1.	Premessa	
2.	Notifiche alla Banca d'Italia	
2.1	Assetti organizzativi e conformità al SECR	
2.2	Tempistiche e modalità della notifica	
2.3	Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione	
2.4	Informazioni da fornire su base continuativa	
2.5	Notifica delle operazioni multi-originator	
3.	Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati	
3.1	Informazioni che la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio referente della Banca d'Italia deve ricevere dal soggetto non vigilato IV.3.13	
3.2	Delega al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d'Italia	

TITOLO IV - CAPITOLO IV: VIGILANZA ISPETTIVA*SEZIONE I* *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

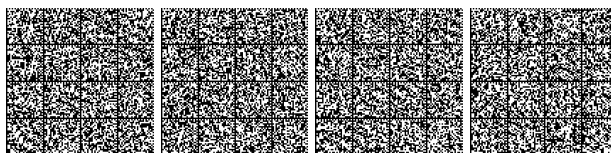
1.	Premessa	
2.	Fonti normative	

SEZIONE II *DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI*

1.	Svolgimento degli accertamenti	
2.	Consegna del rapporto ispettivo	

TITOLO IV - CAPITOLO V: PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR

1.	Premessa	



2. Fonti normative.....
3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti
4. Indicazione degli importi

TITOLO V

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

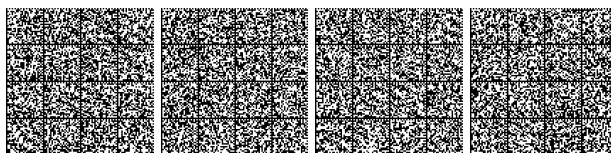
TITOLO V - CAPITOLO I: CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa.....
2. Fonti normative.....
3. Criteri generali per la redazione del regolamento

SEZIONE II CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE

1. Struttura del regolamento
2. Parte A. Scheda identificativa
- 2.1 Denominazione e tipologia del fondo
- 2.2 Durata del fondo
- 2.3 Società di gestione del risparmio, società di gestione UE o GEFIA UE
- 2.4 Soggetto garante
- 2.5 Depositario
- 2.6 Calcolo del valore della quota.....
- 2.7 Comparti/classi di quote
- 2.8 Quotazione
3. Parte B. Caratteristiche del prodotto
- 3.1 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche.....
- 3.1.1 Oggetto
- 3.1.2 Politica di investimento e altre caratteristiche.....
- 3.1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate.....
- 3.2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione
- 3.3 Regime delle spese
- 3.3.1 Spese a carico del fondo
- 3.3.1.1 Compenso della SGR.....
- 3.3.1.2 Provvigione unica.....
- 3.3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti
- 3.3.3 Spese a carico della SGR.....
4. Parte C. Modalità di funzionamento.....
- 4.1 Soggetti
- 4.1.1 Sostituzione del gestore
- 4.1.2 Depositario
- 4.2 Partecipazione al fondo
- 4.2.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di OICVM e FIA aperti
- 4.2.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di FIA chiusi
- 4.3 Certificati di partecipazione
- 4.4 Modifiche del regolamento
- 4.5 Liquidazione del fondo.....
- 4.6 Valore della quota
- 4.7 Prospetti contabili
- 4.8 FIA chiusi: informativa al pubblico.....



TITOLO V - CAPITOLO II: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi.....

SEZIONE II APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Presentazione della domanda.....
2. Procedure e termini di approvazione
3. Inizio operatività del fondo comune
4. Trasmissione documentazione.....
5. Decadenza

SEZIONE III MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Avvio del procedimento
2. Istanza e documentazione.....
3. Istruttoria e termini
4. Trasmissione documenti

TITOLO V - CAPITOLO III: ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi.....
5. Rispetto dei limiti e dei divieti
4. Sistema di gestione dei rischi degli OICR

SEZIONE II OICVM

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio.....
2. Divieti di carattere generale.....
3. Limiti alla concentrazione dei rischi.....
 - 3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente
 - 3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari.....
 - 3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC e all'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio.....
 - 3.4 Limiti complessivi agli investimenti
 - 3.5 Fondi indice
 - 3.6 Deroghe per gli OICVM neocostituiti
 - 3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati
4. Investimenti in parti di OICR aperti
5. Strumenti finanziari derivati
6. Altre regole prudenziali.....
 - 6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto.....
 - 6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto
 - 6.3 Strumenti finanziari strutturati



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioINDICE

- 6.4 Assunzione di prestiti
- 6.5 Tecniche di gestione efficiente del portafoglio
- 6.6 Strumenti finanziari non quotati
- 6.7 Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni.....

SEZIONE III FIA APERTI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI

- 1. Disciplina dei FIA aperti non riservati a investitori professionali.....

*SEZIONE IV OICR DI MERCATO MONETARIO**(Omissis)**SEZIONE V FIA CHIUSI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI*

- 1. Composizione complessiva del portafoglio.....
- 2. Divieti di carattere generale
- 3. Limiti alla concentrazione dei rischi
- 3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari.....
- 3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari.....
- 3.3 Società immobiliari.....
- 3.4 Altri beni
- 4. Strumenti finanziari derivati.....
- 5. Investimenti in crediti.....
- 6. Altre regole prudenziali.....
- 6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto.....
- 6.2 Assunzione di prestiti
- 6.2.1 FIA immobiliari
- 6.2.2 Altri FIA chiusi
- 6.3 Fondi che investono in crediti.....
- 6.4 Titoli strutturati
- 6.5 Investimenti in OICR
- 7. Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni.....
- 8. Verifica del rispetto dei limiti prudenziali attraverso il metodo del *look-through*
- 9. FIA immobiliari ex art. 14-*bis* della L. 25.1.1994, n. 86.....
- 10. Deroghe per i FIA neo-costituiti

SEZIONE VI FIA RISERVATI

- 1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio
- 2. Garanzie rilasciate

TITOLO V - CAPITOLO IV: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1. Fonti normative
- 2. Procedimento.....

SEZIONE II CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO



1.	Principi generali.....	
1.1	Processo di valutazione dei beni del fondo	
1.2	Affidamento del calcolo del valore della quota di un OICVM al depositario ...	
1.3	Delega a terzi della valutazione dei beni e del calcolo del valore delle quote	
1.4	Valore complessivo netto del fondo	
1.5	Periodicità della valutazione	
2.	Criteri di valutazione	
2.1	Strumenti finanziari quotati	
2.2	Strumenti finanziari non quotati	
2.2.1	Strumenti finanziari derivati "OTC"	
2.2.2	Titoli "strutturati"	
2.3	Parti di OICR	
2.4	Partecipazioni di FIA chiusi in società non quotate	
2.4.1	Principi generali	
2.4.2	Criterio generale di valutazione	
2.4.3	Partecipazioni in imprese non immobiliari	
2.4.4	Partecipazioni non di controllo in società immobiliari	
2.4.5	Partecipazioni di controllo in società immobiliari	
2.4.6	Disposizioni comuni.....	
2.5	Beni immobili	
2.6	Crediti	
2.7	Altri beni	
2.8	Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli	
2.9	Altre componenti patrimoniali	
3.	Valutazione dei FIA chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima.....	
4.	Esperti indipendenti.....	

SEZIONE III VALORE DELLA QUOTA

1.	Valore unitario della quota

TITOLO V - CAPITOLO V: FUSIONE E SCISSIONE DI OICR

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Premessa
2.	Fonti normative
3.	Procedimenti amministrativi.....

SEZIONE II FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALE TRA FONDI COMUNI

1.	Autorizzazione.....
2.	Progetto di fusione e di scissione
3.	Controllo della legittimità dell'operazione da parte di soggetti terzi
4.	Informativa ai partecipanti.....
5.	Diritti dei partecipanti ai fondi
6.	Data di efficacia e costi dell'operazione.....
7.	Deroghe alla disciplina delle attività di investimento per il fondo ricevente.....
8.	Pubblicità dell'operazione di fusione o di scissione
9.	Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR

SEZIONE III FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALI TRA SICAV, TRA SICAF, TRA SICAV E SICAF, TRA SICAV O SICAF E FONDI COMUNI

1.	Disposizioni applicabili



SEZIONE IV FUSIONI COMUNITARIE DI OICVM

1. Disposizioni applicabili alle fusioni comunitarie di OICVM.....
2. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR oggetto di fusione italiano.....
3. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR ricevente italiano

TITOLO V - CAPITOLO VI: STRUTTURE MASTER-FEEDER**SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa.....
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI

1. OICR *feeder*
2. OICR *master*

SEZIONE III STRUTTURE MASTER-FEEDER DI OICVM

1. Autorizzazione
2. Disposizioni relative ai gestori dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*
- 2.1 *Obblighi del gestore dell'OICR feeder*
- 2.2 *Obblighi del gestore dell'OICR master*
- 2.3 *Scambio di informazioni tra i gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master*.....
3. Disposizioni relative ai depositari dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*
- 3.1 *Scambio di informazioni*
- 3.2 *Obblighi informativi*
4. Disposizioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*
- 4.1 *Scambio di informazioni*
- 4.2 *Obblighi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti*
5. Disposizioni specifiche per gli OICR operativi che chiedono l'autorizzazione a divenire OICR *feeder* o a investire in un altro OICR *master*
6. Sospensione dell'emissione e del rimborso delle parti, fusione o scissione e liquidazione dell'OICR *master*
- 6.1 *Sospensione dell'emissione o del rimborso delle parti dell'OICR master* ...
- 6.2 *Liquidazione dell'OICR master*
- 6.3 *Fusione o scissione dell'OICR master*.....

SEZIONE IV STRUTTURE MASTER- FEEDER DI FIA.....**TITOLO V - CAPITOLO VII: CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI**

1. Fonti normative e disposizioni di carattere generale
2. Certificati nominativi e al portatore
3. Certificati cumulativi.....
4. Fondi distinti in diverse "classi" di quote.....



TITOLO VI OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

TITOLO VI - CAPITOLO I: **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi.....

TITOLO VI - CAPITOLO II: **OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SGR ITALIANE**

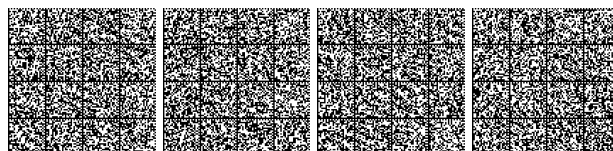
1. Stabilimento di succursali in Stati UE
 - 1.1 Primo insediamento di una succursale
 - 1.2 Modifica delle informazioni comunicate.....
 - 1.2.1 SGR che gestiscono OICVM
 - 1.2.2 SGR che gestiscono FIA
 - 1.3 Disposizioni nazionali applicabili.....
2. Libera prestazione di servizi in Stati UE
 - 2.1 Comunicazione preventiva
 - 2.2 Modifica delle informazioni comunicate.....
 - 2.2.1 SGR che gestiscono OICVM
 - 2.2.2 SGR che gestiscono FIA
 - 2.3 Disposizioni nazionali applicabili.....
3. Stabilimento di succursali in Stati non UE.....
 - 3.1 Richiesta di autorizzazione
 - 3.2 Modifica delle informazioni comunicate.....
4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE.....
 - 4.1 Richiesta di autorizzazione
 - 4.2 Modifica delle informazioni comunicate.....
5. Svolgimento in uno Stato UE di attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD.....
 - 5.1 Comunicazione.....
6. Uffici di rappresentanza all'estero.....

TITOLO VI - CAPITOLO III: **OFFERTA ALL'ESTERO DI OICR ITALIANI**

1. Offerta di OICVM in Stati UE
 - 1.1 Notifica
 - 1.2 Modifica delle informazioni comunicate
 - 1.3 Ritiro della notifica
2. Offerta di parti di OICR in Stati non UE.....

TITOLO VI - CAPITOLO IV: **OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE UE E DEI GEFIA UE**

1. Stabilimento di succursali.....
 - 1.1 Primo insediamento
 - 1.2 Modifica delle informazioni comunicate.....
 - 1.3 Attività esercitabili e disposizioni applicabili
 - 1.4 Controlli della Banca d'Italia
2. Prestazione di servizi senza stabilimento.....
 - 2.1 Comunicazione preventiva
 - 2.2 Modifica delle informazioni comunicate



- 3. Gestione in Italia di OICVM
 - 3.1 Istanza.....
 - 3.2 Accordo con il depositario.....
 - 3.3 Disposizioni nazionali applicabili
- 4. Gestione in Italia di FIA.....
 - 4.1 Comunicazione
 - 4.2 Accordo con il depositario.....
 - 4.3 Disposizioni nazionali applicabili
- 5. Uffici di rappresentanza

TITOLO VI - CAPITOLO V: OICR DI CREDITO: FIA UE IN ITALIA

- 1. Disposizioni generali.....
 - 1.1 Premessa.....
- 2. Condizioni per operare in Italia.....
 - 2.1 Condizioni.....
 - 2.2 Procedura
- 3. Disposizioni applicabili e modifica delle informazioni comunicate
- 3.1 Vigilanza informativa
- 3.2 Modifica delle informazioni comunicate.....

TITOLO VII

GESTORI DI SPECIFICHE CATEGORIE DI OICR ARMONIZZATI

TITOLO VII - CAPITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO VII - CAPITOLO II: GESTORI DI EUVECA ED EUSEF

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

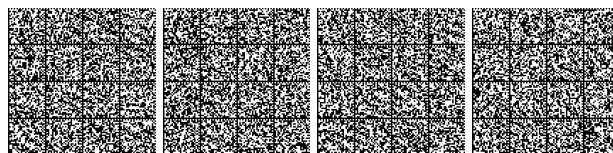
- 1. Premessa.....
- 2. Fonti normative
- 3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II DISPOSIZIONI PER I GESTORI SOTTO SOGLIA CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE EUVECA ED EUSEF

- 1. Procedura di registrazione del gestore sotto soglia
- 1.1 Procedura di registrazione della SGR sotto soglia
- 1.2 Procedura di registrazione della SICAF in gestione interna sotto soglia
- 2. Modifiche delle informazioni per la registrazione
- 3. Superamento non temporaneo della soglia e *opt in*
- 4. Adeguatezza patrimoniale
- 5. Altre disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio applicabili

SEZIONE III DISPOSIZIONI PER I GESTORI DIVERSI DAI SOTTO SOGLIA CHE GESTISCONO EUVECA ED EUSEF

- 1. Registrazione di EuVECA ed EuSEF gestiti da GEFIA italiani
- 2. Gestione di EuVECA ed EuSEF italiani da parte di GEFIA UE.....



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioINDICE

3. Altre disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio applicabili

TITOLO VII - CAPITOLO III: GESTORI DI ELTIF*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi.....

SEZIONE II PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

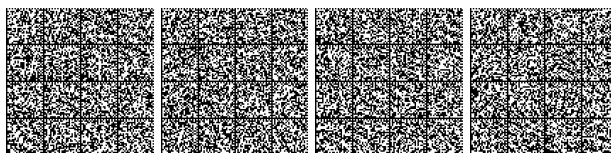
1. Domanda di autorizzazione
2. Gestione di ELTIF da parte di GEFIA UE

*SEZIONE III DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO APPLICABILI***TITOLO VII - CAPITOLO IV: FONDI COMUNI MONETARI***SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi.....

SEZIONE II AUTORIZZAZIONE DI OICR COME FCM

1. Autorizzazione di OICVM come FCM
2. Autorizzazione di un FIA come FCM
3. Gestione di FCM italiani da parte di società di gestione UE e di GEFIA UE ..

*SEZIONE III DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO APPLICABILI***TITOLO VIII****DEPOSITARIO DI OICR, DI FONDI PENSIONE E DI PEPP****TITOLO VIII - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DEL DEPOSITARIO DI OICR, DI FONDI PENSIONE E DI PEPP**

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa.....
2. Destinatari della disciplina
3. Fonti normative
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI OICR

1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della funzione di depositario
2. Autorizzazione
- 2.1 *Decisione dell'intermediario di svolgere le funzioni di depositario*
- 2.2 *Domanda di autorizzazione*
- 2.3 *Variatione o estensione delle categorie di OICR*
- 2.4 *Elenco dei soggetti autorizzati*

SEZIONE III FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI FONDI PENSIONE E DI PEPP*SEZIONE IV PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEL DEPOSITARIO E REVOCA***TITOLO VIII - CAPITOLO II: RELAZIONE TRA SGR, SICAV O SICAF E DEPOSITARIO**

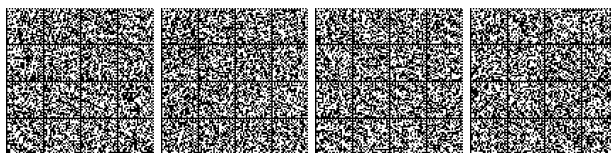
1. Fonti normative
2. Rapporti con il depositario

TITOLO VIII - CAPITOLO III: OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa.....
3. Fonti normative

SEZIONE II CONTI IN CONTANTE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA*SEZIONE III OBBLIGHI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETÀ**SEZIONE IV ALTRI OBBLIGHI**SEZIONE V DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETÀ DEI BENI DELL' OICR*

1. Requisiti per la delega
2. Nomina del *prime broker*

SEZIONE IV RIUSO DEI BENI DEGLI OICR

TITOLO VIII - CAPITOLO IV: RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa
3. Fonti normative

*SEZIONE II RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO IN CASO DI PERDITA DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO CUSTODITO.....**SEZIONE III ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO IN CASO DI DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA*

TITOLO IX
SANZIONI AMMINISTRATIVE

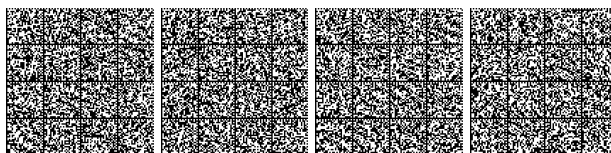
TITOLO IX - CAPITOLO I: PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO X - CAPITOLO I: DISPOSIZIONI ABROGATE**TITOLO X - CAPITOLO II: DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

ALLEGATI

- ALLEGATO I.1.1 **DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**(omissis)
- ALLEGATO II.5.1 **PATRIMONIO DI VIGILANZA**
- ALLEGATO III.3.1 **SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV/SICAF**
- ALLEGATO IV.1.1 **DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469** (omissis)
- ALLEGATO IV.1.2 **REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR o SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ**(omissis)



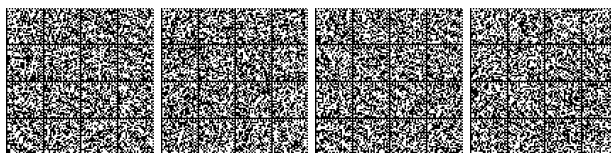
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioINDICE

ALLEGATO IV.1.3	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	(omissis)
ALLEGATO IV.1.4	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE	(omissis)
ALLEGATO IV.1.5	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SOLIDITÀ FINANZIARIA E AL RISPETTO DEI REQUISITI PRUDENZIALI E DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA	(omissis)
ALLEGATO IV.1.6	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO	(omissis)
ALLEGATO IV.1.7	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: INFORMAZIONI DA RENDERE IN CASO DI ACQUISIZIONE TRAMITE TRUST	(omissis)
ALLEGATO IV.2.1	DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468	(omissis)
ALLEGATO IV.2.2	DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	
ALLEGATO IV.2.3	REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV/SICAF: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	
ALLEGATO IV.4.1	RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	
ALLEGATO IV.4.2	SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO	
ALLEGATO IV.4.3	LETTERA DI CONFORMITÀ AI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 6 A 8 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402	
ALLEGATO IV.6.1	PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI	
ALLEGATO IV.6.2	PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI	
ALLEGATO IV.6.3	PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)	
ALLEGATO IV.6.3-BIS	PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)	
ALLEGATO IV.6.4	NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
ALLEGATO V.1.1	SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO	
ALLEGATO V.1.2	MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL FONDO AI FINI DEL CALCOLO DELLA PROVVIGIONE DI INCENTIVO	(omissis)
ALLEGATO V.2.1	SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI	
ALLEGATO V.3.1	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI	



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioINDICE

ALLEGATO V.3.2	RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) E DALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO.....
ALLEGATO V.3.3	METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI
ALLEGATO V.6	ACCORDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER-FEEDER.....
ALLEGATO VI.5.1	REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE.....



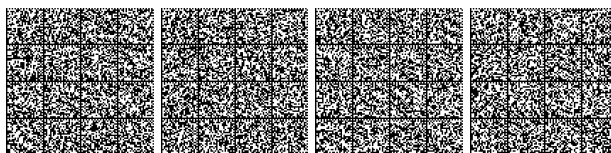
TITOLO I DEFINIZIONI E RISERVA DI ATTIVITA'

CAPITOLO I DEFINIZIONI

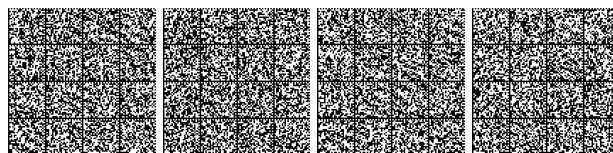
1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- 1) “attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD”: le attività e i servizi indicati nelle direttive UCITS e AIFMD; in particolare, rientrano in tale definizione:
 - la gestione collettiva del risparmio (cfr. articolo 1, comma 1, lettera n), TUF);
 - la gestione di portafogli (cfr. articolo 1, comma 5, lettera d), TUF);
 - la consulenza in materia di investimenti (cfr. articolo 1, comma 5, lettera f), TUF);
 - la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di OICR (cfr. Allegato 1, Sezione B, n. 1, TUF);
 - il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora la SGR sia autorizzata a prestare il servizio di gestione di FIA (cfr. articolo 33, comma 2, lettera g), TUF);
- 2) “attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD”: le attività che le SGR possono svolgere in aggiunta a quelle previste dalle direttive, ai sensi dell’articolo 33 TUF;
- 3) “cessioni di rapporti giuridici”: le cessioni di:
 - “azienda”: il complesso di beni come definito dall’articolo 2555 del codice civile;
 - “ramo di azienda”: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa;
 - “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
- 4) “controllo”: il rapporto di controllo indicato nell’articolo 23 TUB;
- 5) “D.M.”: il regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 39 TUF (cfr. D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, Regolamento attuativo dell’articolo 39 del TUF concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani);
- 6) “Provvedimento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019”: il Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del TUF;



- 6 bis) “Direttiva Delegata (UE) 2021/1270”: direttiva del 21 aprile 2021, n. 1270/2021, che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- 7) “direttiva UCITS”: la direttiva del 13 luglio 2009 n. 2009/65/UE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), come successivamente modificata e integrata;
- 8) “direttiva AIFMD” la direttiva dell’8 giugno 2011 n. 2011/61/UE relativa ai gestori di organismi di investimento collettivo alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, come successivamente modificata e integrata;
- 9) “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, nella SICAV e nella SICAF;
- 10) “fondi comuni”: i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento;
- 11) “fondo europeo per il venture capital” (EuVECA): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 345/2013;
- 12) “fondo europeo per l’imprenditoria sociale” (EuSEF): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 346/2013;
- 12 bis) “fondo di investimento europeo a lungo termine” (ELTIF): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760;
- 12 ter) “fondo comune monetario” (FCM): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1131;
- 13) “fondi immobiliari (FIA immobiliari)”: i fondi e le SICAF che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, e parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, secondo quanto previsto dal D.M.;
- 14) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, così come successivamente modificato e integrato;
- 14 bis) “prodotto pensionistico individuale paneuropeo” (PEPP): prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2019/1238;
- 15) “fusioni”: le operazioni previste dall’articolo 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre;
- 16) “fusione di OICR”: le operazioni in cui:
- uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR esistenti (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente e,



eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;

- due o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell'OICR ricevente e, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;

- 17) “fusioni e scissioni di OICR nazionali”: le operazioni di fusione o di scissione che coinvolgono esclusivamente OICR italiani che non commercializzano le proprie quote o azioni in altri Stati dell'UE ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), TUF;
- 18) “fusioni di OICVM comunitari”: le operazioni di fusione tra OICVM italiani e OICVM UE o tra OICVM italiani che danno luogo alla costituzione di un OICVM UE o tra OICVM italiani di cui almeno uno commercializzi le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), TUF;
- 19) “GEFIA”: il gestore autorizzato alla gestione di FIA. La nozione comprende anche i gestori sotto soglia;
- 20) “gruppo rilevante della SGR/SICAV/SICAF”: i soggetti, italiani ed esteri, che:
 1. controllano la SGR/SICAV/SICAF;
 2. sono controllati dalla SGR/SICAV/SICAF;
 3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR/SICAV/SICAF.

Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni in SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;

- 21) “gruppo di appartenenza della SGR”: i soggetti italiani ed esteri che:
 - controllano la SGR;
 - sono controllati dalla SGR;
 - sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;

- 22) “gruppo bancario”: il gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 TUB;
- 23) “imprese di assicurazione”: le imprese italiane autorizzate ai sensi del D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;



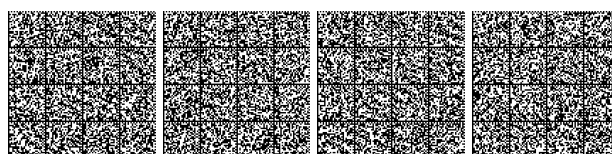
- 23 bis) “investimenti sostenibili”: gli investimenti di cui all’articolo 2, n. 17 del Regolamento (UE) n. 2019/2088 (SFDR);
- 24) “investitori al dettaglio”: gli investitori che non sono investitori professionali;
- 25) “investitori professionali”: gli investitori professionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m-*undecies*), TUF;
- 26) “mercati regolamentati”: i mercati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.M.;
- 27) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- 28) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- 29) “organo di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione;
- 30) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- 31) “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (¹);
- 32) “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- 33) “parti di OICR”: le quote dei fondi comuni o le azioni di SICAV/SICAF o gli altri strumenti partecipativi delle SICAF;
- 34) “patrimonio di vigilanza”: l’aggregato come definito nel Titolo II, Capitolo V, Sezione V e nell’All. II.V.1;
- 35) “prestazione di servizi senza stabilimento”: la prestazione delle attività per le quali la SGR è autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.
- Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività;
- 36) “Regolamento delegato (UE) n. 231/2013”: Regolamento del 19 dicembre 2012, n. 231/2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe,

¹ Si considerano “qualificate” le partecipazioni indicate nella Parte I, Capo I, Paragrafo 3, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.



condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

- 36 *bis*) “Regolamento delegato (UE) n. 438/2016”: Regolamento del 17 dicembre 2015, n. 438/2016, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;
- 36 *ter*) “Regolamento Delegato (UE) n. 1255/2021”: Regolamento del 21 aprile 2021, n. 1255/2021, che modifica il regolamento (UE) 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di FIA debbono tenere conto;
- 36 *quater*) “Regolamento Delegato SFDR”: Regolamento Delegato della Commissione (UE) 1288/2022 del 6 aprile 2022, che integra il regolamento SFDR.
- 36 *quinqies*) “SECR”: Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate;
- 36 *sexies*) “SFDR”: Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
- 37) “scissione”: l’operazione prevista dall’articolo 2506 del codice civile con la quale una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni ai suoi soci;
- 38) “scissione di OICR”: l’operazione in cui uno o più OICR o comparti di OICR assegnano l’intero loro patrimonio o parte del loro patrimonio (OICR oggetto della scissione) a un altro OICR o comparto di OICR esistente o di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della scissione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente;
- 38 *bis*) “società di gestione del risparmio” o “SGR”: la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia che presta il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- 38 *ter*) “società di investimento a capitale variabile” o “SICAV”: l’OICR aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni;
- 38 *quater*) “SICAV in gestione interna”: la SICAV che gestisce direttamente il proprio patrimonio;
- 39) “SICAV in gestione esterna”: la SICAV che designa come gestore esterno una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall’articolo 38 TUF;
- 39 *bis*) “Società di investimento a capitale fisso” o “SICAF”: l’OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;



- 39 *ter*) “SICAF in gestione interna”: la SICAF che gestisce direttamente il proprio patrimonio;
- 39 *quater*) “SICAF in gestione esterna”: la SICAF che designa come gestore esterno una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall’articolo 38, TUF;
- 39 *quinquies*) “Società di investimento semplice” (SiS): la Società di investimento semplice di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-quater, TUF;
- 40) “società finanziaria”: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’articolo 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12, TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia. Sono società finanziarie altresì le società che svolgono le attività di cui all’articolo 3 della legge 130/99 (“società per la cartolarizzazione”), le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.
- Non rientrano tra le “società finanziarie” i veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. Le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;
- 41) “società non finanziaria”: una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa ⁽²⁾ o strumentale. Rientrano nella definizione di “società non finanziaria” le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo.
- Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria;
- 42) “società strumentali”: le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell’attività delle SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o

² Per società assicurativa si intende un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo I – Definizioni e riserva di attività

analisi economica e finanziaria, gestione di immobili, elaborazione automatica dei dati, servizi anche di natura amministrativo-contabile;

- 43) “succursale”: una sede sprovvista di personalità giuridica di una SGR o di una società di gestione UE o di un GEFIA UE e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività per le quali la società è stata autorizzata;
- 44) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al partecipante al fondo di conservare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere ragionevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
- 45) “strumenti finanziari quotati”: gli strumenti finanziari:
- negoziati in mercati regolamentati ⁽³⁾;
 - emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia stato previsto l’impegno a presentare tale domanda. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai mercati regolamentati.
- Non sono considerati strumenti finanziari quotati, gli strumenti finanziari:
- individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
 - per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi;
- 46) “testo unico della finanza” (TUF): il D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
- 47) “testo unico bancario” (TUB): il D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
- 48) “totale delle attività”: l’insieme delle attività detenute dall’OICR, come determinate dalle disposizioni in materia di valutazione delle attività dell’OICR medesimo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei finanziamenti in valuta accesi per l’acquisto di beni da immettere nell’OICR (c.d. prestiti *back to back*). Per le SICAV e le SICAF il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali;

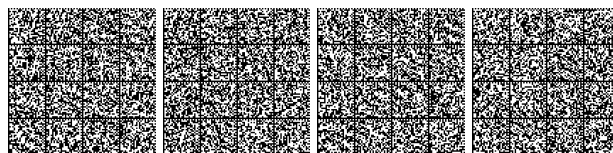
³ Ai fini delle disposizioni prudenziali in materia di contenimento e frazionamento del rischio (Titolo V, Capitolo III), nonché di quelle in materia di criteri di valutazione del patrimonio dell’OICR (Titolo V, Capitolo IV), possono essere considerati “quotati” anche i titoli di Stato, non negoziati su mercati regolamentati, emessi da Governi e Banche Centrali appartenenti al “Gruppo dei 10” (G-10) nonché gli strumenti finanziari quotati, i cui prezzi siano rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e da elevata frequenza di scambi, se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche *a posteriori*.

Per avvalersi di questa facoltà, l’organo con funzione di supervisione strategica dell’intermediario deve deliberare i criteri e le procedure per considerare quotati gli strumenti finanziari in questione e individuare il mercato cui fare riferimento per la rilevazione del prezzo.

Tali criteri e procedure devono essere:

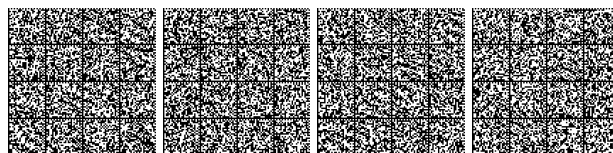
- concordati tra la SGR/SICAV/SICAF e il depositario;
- sottoposti al parere dell’organo di controllo;
- verificati dalla società di revisione in occasione della revisione e certificazione dei documenti contabili dell’OICR.

Le delibere adottate con riferimento agli strumenti finanziari in questione devono essere messe a disposizione delle strutture della SGR/SICAV/SICAF deputate alla gestione, alla registrazione e al calcolo del valore dell’OICR.



- 49) “ufficio di rappresentanza”: una struttura che la SGR utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte dalla SGR medesima;
- 50) “vendite allo scoperto”: tutte le operazioni in cui l'OICR è esposto al rischio:
- di dover acquistare gli strumenti finanziari a un prezzo più elevato di quello al quale li consegna e di subire in tal modo una perdita, ovvero
 - di non essere in grado di consegnare lo strumento finanziario sottostante per il regolamento dell'operazione;
- 51) “benchmark”: un indice di mercato rispetto al quale valutare la performance di un fondo;
- 52) “commissione a fulcro”: un tipo di commissione di performance che prevede che il livello della commissione aumenti o diminuisca proporzionalmente alla performance degli investimenti del fondo in un determinato periodo di tempo in relazione ai risultati di investimento di un indicatore di riferimento adeguato (inclusa la detrazione di una commissione negativa dalla commissione di base addebitata al fondo);
- 53) “frequenza di cristallizzazione”: la frequenza con cui la commissione di performance eventualmente maturata diventa esigibile dalla società di gestione;
- 54) “high-water mark (HWM)”: il NAV per azione o quota più elevato;
- 55) “hurdle rate”: un tasso di rendimento fisso minimo predefinito;
- 56) “indicatore di riferimento” o “reference indicator” per il calcolo delle commissioni di performance: l'indicatore di riferimento rispetto al quale viene misurata la performance relativa del fondo;
- 57) “modello a benchmark”: un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto sulla base di una performance superiore (overperformance) a quella del parametro di riferimento;
- 58) “modello high-on-high (HoH)”: un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto se il NAV supera il livello al quale la commissione di performance è stata cristallizzata l'ultima volta;
- 59) “modello high-water mark (HWM)”: un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto a seguito del raggiungimento di un nuovo high-water mark durante il periodo di riferimento della performance;
- 60) “performance in eccesso (excess performance)”: la differenza tra la performance netta del portafoglio e la performance del parametro di riferimento;
- 61) “periodo di riferimento della performance”: l'orizzonte temporale su cui la performance viene misurata e confrontata con quella dell'indicatore di riferimento, al termine del quale si può reimpostare il meccanismo di compensazione della sottoperformance (underperformance) passata.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo I – Definizioni e riserva di attività

Vengono, altresì, in rilievo le definizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 231/2013, nel Regolamento delegato (UE) 2016/438 e nel Regolamento (UE) 2017/2402.



CAPITOLO II RISERVA DI ATTIVITÀ

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'articolo 32-*quater* TUF riserva l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio alle SGR, alle SICAV e SICAF in gestione interna, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE che gestiscono un FIA italiano, attribuendo alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di adottare norme di attuazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Secondo il TUF, il servizio di gestione collettiva del risparmio si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi (articolo 1, comma 1, lettera n.). Tale attività, che costituisce l'oggetto della riserva, è svolta direttamente dal gestore, ferma restando la possibilità di delegare a terzi specifiche funzioni nei limiti previsti dall'ordinamento.

I gestori, inoltre, possono svolgere le attività di amministrazione e commercializzazione degli OICR gestiti, che completano il servizio di gestione collettiva, e le altre attività indicate nell'articolo 33 TUF.

Le presenti disposizioni disciplinano le caratteristiche e gli elementi che caratterizzano il contenuto della riserva, in coerenza con le disposizioni e le linee guida comunitarie ⁽¹⁾.

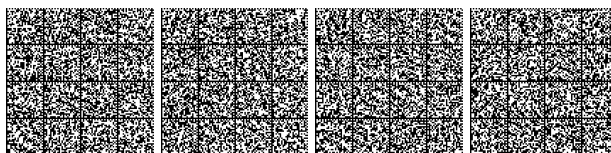
2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- articolo 1, comma 1, lettera n), che fornisce la definizione di gestione collettiva del risparmio;
- articolo 32-*quater*, comma 1, relativo ai soggetti a cui è riservato il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- articolo 32-*quater*, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di emanare norme di attuazione di tale articolo.

Vengono, inoltre, in rilievo le direttive UCITS e AIFMD, nonché le *Guidelines on key concepts of the AIFMD* dell'ESMA del 13.08.2013 (ESMA/2013/611).

¹ L'individuazione del perimetro della riserva di attività assume rilievo per circoscrivere altresì l'ambito della fattispecie di abusivismo di cui all'articolo 166 TUF.



SEZIONE II

GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

1. Ambito di applicazione della riserva

Il servizio di gestione collettiva del risparmio è svolto con carattere di professionalità ed è, pertanto, organizzato per essere esercitato nei confronti di una platea indeterminata di soggetti in modo sistematico e non meramente occasionale.

La gestione collettiva del risparmio si caratterizza, in particolare, per la sussistenza di tre elementi tra loro strettamente connessi: i) la gestione di un patrimonio; ii) la gestione dei rischi di tale patrimonio; iii) il carattere collettivo dell'attività, caratterizzata dalla gestione di OICR.

Sotto il primo profilo, il servizio di gestione si connota principalmente per la finalità di valorizzare un dato patrimonio, perseguita mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile dall'attività di investimento e disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio. Le modalità attraverso cui il gestore svolge questa attività si conformano alle previsioni normative e contrattuali e sono formalizzate, sul piano interno, nel processo di gestione.

Per quanto attiene alla gestione dei rischi, al gestore è richiesto di valutare, prima dell'investimento e nel continuo, la coerenza delle singole operazioni e del portafoglio nel suo complesso con gli obiettivi della gestione e con i limiti prudenziali previsti dalla presente disciplina o dal regolamento o statuto dell'OICR. A tal fine, la presente normativa richiede, tra l'altro, ai gestori di dotarsi di un sistema di gestione dei rischi adeguato (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione I, paragrafo 5).

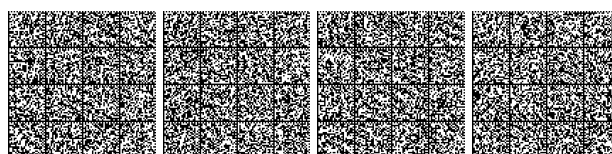
Per quanto attiene al terzo elemento, gli OICR sono definiti dal TUF come gli organismi il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti – inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR – partecipazioni o altri beni mobili e immobili in base a una politica di investimento predeterminata (cfr. articolo 1, comma 1, lettera k), TUF).

Di seguito, si forniscono alcune precisazioni, coerenti con la disciplina comunitaria, circa le caratteristiche degli OICR oggetto del servizio di gestione collettiva del risparmio, fermo restando quanto previsto dal D.M. circa la struttura degli OICR. Tali indicazioni non sono esaustive e, in ogni caso, l'assenza di una o più delle caratteristiche successivamente indicate non determina automaticamente l'esclusione dell'esistenza della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Caratteristiche essenziali

L'OICR ha la finalità, attraverso la gestione del suo patrimonio e dei relativi rischi, di generare un rendimento per gli investitori ⁽²⁾ derivante dall'acquisto, dalla detenzione o dalla vendita delle attività in cui è investito il patrimonio stesso e dalle operazioni volte a ottimizzare o incrementare il valore delle suddette attività.

² Ai fini della riserva di attività, non assume rilievo l'eventuale differenziazione dei rendimenti tra investitori derivante, ad es., dall'emissione di diverse categorie di quote o azioni da parte degli OICR.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo I – Definizioni e riserva di attività

L'attività di gestione collettiva è svolta dal gestore in autonomia dai partecipanti agli OICR ⁽³⁾; i partecipanti, pertanto, non dispongono di poteri connessi alla gestione operativa dell'OICR e delle attività in portafoglio in conformità alla politica di investimento, fermo restando l'esercizio dei diritti riconosciuti agli investitori in qualità di azionisti degli OICR in forma societaria.

La responsabilità delle attività di gestione è attribuita, quindi, in via esclusiva al gestore dell'OICR.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'OICR, il patrimonio dell'OICR non può essere utilizzato per perseguire una strategia di tipo imprenditoriale, sia essa commerciale o industriale ovvero una combinazione delle stesse ⁽⁴⁾.

Raccolta del patrimonio

La raccolta del patrimonio presso gli investitori avviene mediante l'offerta di azioni o quote dell'organismo, da chiunque sia effettuata; non assume rilievo la circostanza che la raccolta avvenga in più soluzioni, o che la sottoscrizione da parte degli investitori avvenga mediante conferimento di denaro o in natura ⁽⁵⁾.

Pluralità di investitori

L'OICR è partecipato da una pluralità di investitori.

Tale requisito è soddisfatto anche in presenza di un solo investitore, qualora l'investimento sia da questi effettuato nell'interesse di una pluralità di investitori (ad es., strutture *master-feeder*, fondi di fondi, possibilità di partecipare a un OICR mediante un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento ex articolo 21, comma 2, TUF).

Politica di investimento

La politica di investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento. Ferme restando le norme prudenziali in materia di attività di investimento (cfr. Titolo V, Capitolo III), la politica di investimento si basa sul principio del frazionamento del rischio.

Ai fini del rispetto della riserva di legge, l'esistenza di una politica di investimento si può desumere in presenza di una o più delle seguenti condizioni ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾:

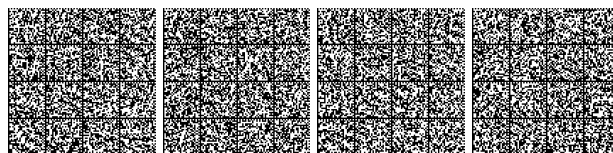
³ La circostanza per cui negli OICR riservati siano attribuiti poteri consultivi ai partecipanti non fa venire meno la natura di OICR dell'organismo. Di contro, costituiscono indici della sussistenza di un controllo da parte dei partecipanti sulla gestione degli OICR: i) la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni. Tale circostanza ricorre ad esempio ove i partecipanti abbiano il potere di impedire l'adozione di decisioni attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dell'ammontare dei quorum stabiliti per l'assunzione delle decisioni degli organi societari; ii) la possibilità di condizionare la gestione in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie. Vengono in considerazione, ad esempio, i patti parasociali che riservano ai soci il diritto di indirizzare le scelte di investimento con meccanismi di sostituzione degli amministratori che non si conformano alle indicazioni ricevute.

⁴ A titolo esemplificativo, non rientrano nella riserva le joint venture e, in generale, tutti gli accordi tra imprese e altri soggetti, in qualsiasi forma conclusi (ad es., consorzi, associazioni in partecipazione) che abbiano ad oggetto la realizzazione di uno o più affari secondo un predeterminato progetto a carattere commerciale o industriale.

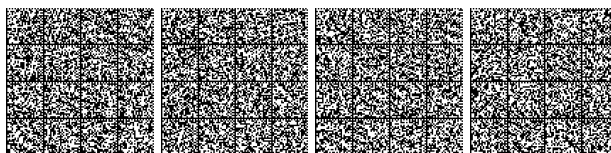
⁵ Non rientra nella nozione di raccolta del patrimonio l'adesione da parte di un familiare a un veicolo di investimento costituito e partecipato dagli appartenenti a un medesimo nucleo familiare e che ha come oggetto esclusivo la gestione del patrimonio familiare. A tal fine, vengono in considerazione i parenti fino al quarto grado, il coniuge, il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo, gli affini, nonché in generale i familiari fiscalmente a carico.

⁶ Il riconoscimento della piena discrezionalità al gestore di un organismo non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio.

⁷ Si è in presenza di una politica di investimento rilevante ai fini della riserva di attività in caso di linee guida di investimento fornite dagli investitori per la gestione di un'impresa, diverse rispetto alla generica business strategy prevista nello statuto dell'impresa stessa.



- la politica di investimento è definita prima che diventi vincolante l'impegno degli investitori a conferire il capitale nell'OICR;
- la politica di investimento è contenuta in documenti o accordi vincolanti tra tutti i partecipanti che formano parte integrante, anche per rinvio, del regolamento o dello statuto dell'OICR;
- la politica di investimento è vincolante per il gestore, ivi comprese le eventuali modifiche alla stessa;
- la politica di investimento è articolata in una serie di linee guida di investimento, con riferimento tra l'altro: i) alle strategie di investimento; ii) alle categorie di attività in cui l'OICR investe; iii) ai limiti di investimento, inclusi i limiti di leva finanziaria e i criteri di diversificazione dei rischi; iv) alle aree geografiche di investimento; v) a eventuali periodi minimi di detenzione delle attività.



TITOLO II SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SGR

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo disciplina l'autorizzazione delle SGR all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia a OICVM sia a FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e, se autorizzate a gestire FIA, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, secondo quanto previsto dall'articolo 34 TUF (di seguito, "servizi di gestione").

Le presenti disposizioni disciplinano anche il rilascio dell'autorizzazione alle SGR che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35-*undecies*, comma 1, TUF (c.d. GEFIA sotto soglia).

Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia – oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi previsti dal TUF – valuta che:

- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della SGR e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della SGR istante non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla SGR stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa della SGR e della coerenza con la struttura organizzativa.

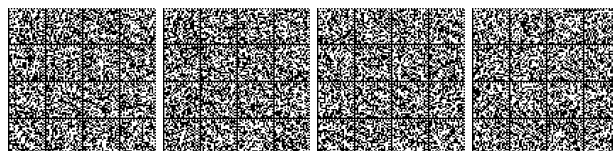
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione della SGR e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUF:

- articolo 11, comma 1, lett. a), relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza;
- articolo 13, concernente i requisiti di idoneità degli esponenti aziendali;
- articolo 14, relativo ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza dei partecipanti;
- articolo 15, concernente l'acquisizione o la cessione di partecipazioni qualificate;
- articolo 34, che disciplina l'autorizzazione delle SGR;
- articolo 35, relativo all'albo delle SGR;



- articolo 35-*undecies*, comma 1, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;
- articolo 59, in materia di sistemi di indennizzo;
- dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA;
- dal regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 13 TUF, in materia di requisiti di idoneità degli esponenti di SIM, SGR, SICAV in gestione interna e SICAF in gestione interna;
- dal regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 14 TUF, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV in gestione interna e SICAF in gestione interna;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lett. b) e c-*bis*), del TUF, e successive modificazioni;
- dalle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata, e successive modificazioni;
- dalle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, e successive modificazioni;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione della società di gestione del risparmio (SGR) (termine: 90 giorni); (A19)*
- *nulla osta per le modifiche all'operatività delle SGR connesse alla prestazione di nuovi servizi (termine: 60 giorni); (C6)*
- *divieto di estendere la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio a nuove tipologie di OICR (termine: 60 giorni); (C7)*
- *decadenza di SGR dall'autorizzazione (termine: 60 giorni); (A20)*
- *revoca dell'autorizzazione per rinuncia e cancellazione dall'albo di SGR (termine: 90 giorni). (A21)*



SEZIONE II
CAPITALE INIZIALE

1. Capitale sociale minimo iniziale

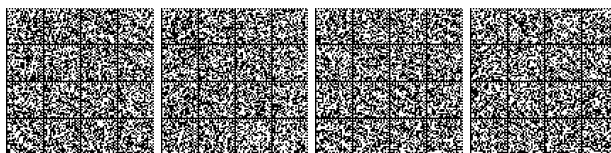
Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione VII (“SGR sotto soglia”), ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di OICVM o di FIA, o alla prestazione congiunta del servizio di gestione di OICVM e di FIA, la SGR dispone di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro.

Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SGR che intenda svolgere esclusivamente l’attività di gestione di FIA chiusi riservati ⁽¹⁾.

Il capitale sociale minimo iniziale non può comprendere conferimenti in natura.

Nelle ipotesi di società già operanti che, previa modifica del proprio oggetto sociale, intendano essere autorizzate come SGR, ai fini del calcolo dell’importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve indisponibili per legge o per statuto risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

¹ La riduzione del capitale minimo iniziale a cinquecento mila euro si applica anche quando la SGR è autorizzata, in aggiunta all’attività di gestione di FIA chiusi riservati, alla prestazione di servizi di investimento con o senza detenzione di disponibilità della clientela.



SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Contenuto del documento

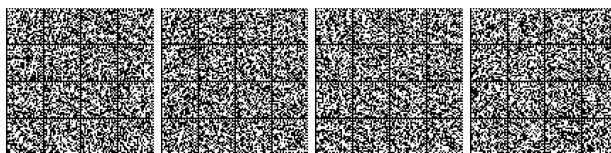
La SGR predispone un programma che illustra l'attività d'impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione, la loro coerenza con la struttura organizzativa, nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l'iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa.

Il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa contengono almeno le informazioni di seguito elencate.

A) Attività, servizi e prodotti

La società indica le attività e i servizi che intende svolgere, compresi l'eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione e di PEPP, le attività connesse e strumentali nonché i servizi accessori. In particolare, la società:

1. con riguardo al servizio di gestione collettiva, precisa:
 - la clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori professionali, clienti al dettaglio);
 - le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, se intende affidare scelte di investimento relative ai fondi gestiti a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione, specificando ampiezza e contenuto dell'incarico, ovvero se intende ricevere analoghi incarichi;
 - la tipologia e le principali caratteristiche di fondi che intende istituire; nel caso in cui la SGR intenda gestire FIA: i) le strategie di investimento degli OICR, comprese le tipologie di OICR sottostanti in caso di OICR che investono in OICR; ii) le politiche in materia di ricorso alla leva finanziaria; iii) i profili di rischio e le altre caratteristiche dei FIA; iv) gli Stati dell'UE o i paesi terzi in cui intende costituire o gestire FIA e le implicazioni di carattere legale dell'operatività in paesi terzi; v) il paese in cui l'eventuale FIA master è stabilito, se il FIA gestito è un FIA feeder; vi) i regolamenti di gestione dei FIA che intende gestire, ove già approvati dal competente organo aziendale.
2. con riguardo al servizio di gestione di portafogli, precisa:
 - la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all'eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni);
 - le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento);
 - le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, va indicato se la società intende conferire a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento all'intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza va indicata specificando ampiezza e contenuto dell'incarico;



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo II – Società di gestione del risparmio

3. con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, precisa la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato e le caratteristiche della consulenza che intende prestare;
4. con riguardo alla commercializzazione di OICR di terzi, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestata l'attività;
5. con riguardo al servizio di ricezione e trasmissione ordini, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestato il servizio.

La società indica l'ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando, in particolare:

- le eventuali prospettive di sviluppo all'estero;
- i canali distributivi che intende attivare;
- l'eventuale intenzione di offrire direttamente le quote dei fondi comuni e il servizio di gestione di portafogli. In tal caso, sono forniti riferimenti sulla rete di promotori (es.: numero di promotori, distribuzione territoriale, tipologie di rapporti contrattuali).

B) Struttura organizzativa e investimenti

La Relazione sulla struttura organizzativa, allegata al programma di attività, è redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi previsti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 (Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF).

Nella relazione la società indica, inoltre:

- i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività descritte sub A);
- un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni.

C) Previsioni di sviluppo delle attività

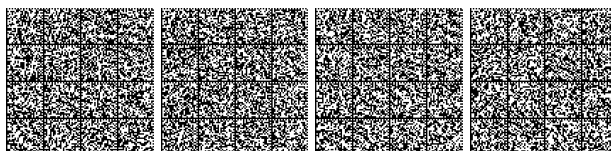
Nel programma di attività la società indica:

- il/i mercato/i di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare;
- le previsioni circa il posizionamento della SGR nel/i mercato/i di riferimento;
- i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.

D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria

Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultino:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l'andamento del *cash-flow*;
- l'andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo II – Società di gestione del risparmio

Sono indicate le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività la società indica le modalità con le quali intende assicurare condizioni di equilibrio economico e il rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

E) Disposizioni particolari per le società già operanti

In caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operanti, il programma di attività inoltre indica:

- le attività svolte in precedenza. In particolare, sono forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali e alle attività esercitabili dalle SGR. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SGR;
- le iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l'attività delle SGR.

2. Valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta il programma di attività e la struttura organizzativa in un'ottica di sana e prudente gestione della SGR e può richiedere le modifiche a ciò necessarie. A tal fine, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni della SGR, tenuto anche conto delle caratteristiche del servizio di gestione collettiva che la SGR intende prestare (cfr. paragrafo 1, punto A) 1.); nel caso di fondi che ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale¹⁾, oltre alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione del rischio e del complesso delle misure e dei presidi organizzativi, si tiene anche conto del potenziale impatto della leva sulla stabilità finanziaria;
- lo stato di realizzazione dei progetti;
- gli accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- le caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- l'effettiva capacità di perseguire le strategie di investimento dei fondi coerentemente con il programma di attività presentato, tenuto conto delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e del sistema dei controlli interni della SGR;
- la sostenibilità dei piani di sviluppo;
- la stabilità delle fonti di reddito attese;
- le stime alla base dei *budget* previsionali.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta e degli OICR gestiti.

¹ Cfr. articolo 111 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.



*SEZIONE IV**REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI*

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di idoneità stabiliti, ai sensi dell'articolo 13 TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini della comprova dei requisiti, la società invia alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Per la procedura di verifica si rinvia al Titolo IV, Capitolo II.



SEZIONE V

CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR

Controlli sui partecipanti

La Banca d'Italia valuta l'idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, la Banca d'Italia valuta la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri e nei modi previsti dalle disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF. Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengono una partecipazione, anche non qualificata, nella SGR.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

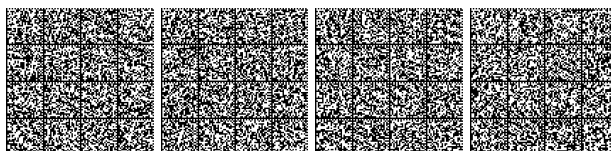
La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della SGR.

Controlli sul gruppo

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SGR non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della SGR. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all'estero risultino di ostacolo all'applicazione dei controlli.

A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, le società istanti si attengono alle previsioni contenute nelle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari e nelle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata.



SEZIONE VI

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva e, eventualmente, degli altri servizi di gestione è presentata alla Banca d'Italia, a firma del legale rappresentante, tramite posta elettronica certificata.

Contenuto

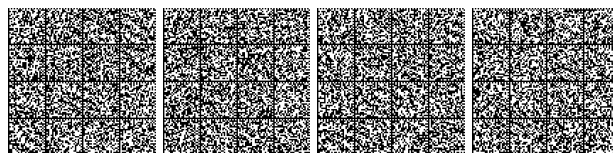
La domanda di autorizzazione indica:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società nonché le eventuali sedi secondarie;
- le generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- la tipologia di OICR che la SGR intende gestire (OICVM e/o FIA);
- l'elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni;
- se rilevante, la dichiarazione della SGR, che avrebbe le caratteristiche per essere autorizzata come SGR sotto soglia, di voler essere autorizzata come SGR ordinaria (c.d. *opt in*).

Allegati

Alla domanda sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- b) l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- c) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della SGR;
- d) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- e) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- f) l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione nonché dell'organo di controllo, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
- g) il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali della società istante nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'articolo 36 D.L. n. 201/2011 (*interlocking*);
- h) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale;
- i) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- j) *omissis*;
- k) se rilevante, la documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 59 TUF.



La documentazione di cui alle lett. g) e h) relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza deve avere data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

2. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di gestione è subordinato all'esistenza delle condizioni indicate nell'articolo 34 TUF e nelle Sezioni II, III, IV e V del presente Capitolo atte a garantire la sana e prudente gestione della SGR nonché all'adesione della società a un sistema di indennizzo previsto dall'articolo 59 TUF, se rilevante.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può effettuare una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

La Banca d'Italia, nel corso del procedimento di autorizzazione, consulta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nel caso in cui la SGR sia parte di un gruppo che comprenda anche società di gestione, imprese di investimento, banche o imprese di assicurazione insediate in altri Stati dell'UE o sia controllata dallo stesso soggetto che controlla uno di tali intermediari.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione alla SGR, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla richiesta documentazione.

La Banca d'Italia può limitare l'autorizzazione della SGR a prestare il servizio di gestione collettiva con riferimento a determinate strategie di investimento o tipologie di OICR.

3. Iscrizione nell'albo

Con il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia iscrive la SGR nelle apposite sezioni dell'albo previsto dall'articolo 35, comma 1, TUF.

La SGR comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività di gestione entro 30 giorni dall'avvio della stessa.



SEZIONE VII
SGR SOTTO SOGLIA

1. SGR sotto soglia

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SGR, che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati ⁽²⁾ ⁽³⁾ e:

- gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro ⁽⁴⁾; oppure
- gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA ⁽⁵⁾.

Per tali gestori trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:

- in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le SGR sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro. Nel caso in cui la SGR sotto soglia intenda prestare servizi di investimento, il capitale minimo è pari a 75 mila euro, se i servizi sono prestati senza detenzione dei beni della clientela, e a 150 mila euro, se i servizi sono prestati con detenzione dei beni della clientela;
- le informazioni previste dalla Sezione III, punto A), sono sostituite dalle informazioni che il gestore è tenuto a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- non si applica la disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione.

Il calcolo del valore totale delle attività dei FIA riservati gestiti, il monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto delle soglie indicate nel primo capoverso e gli obblighi in caso di superamento occasionale di tali soglie sono disciplinati dagli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

2. Superamento delle soglie e modifiche dell'operatività di SGR sotto soglia

Entro trenta giorni dalla data in cui il gestore supera le soglie indicate nel presente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, non è temporaneo, il gestore ne dà comunicazione alla Banca d'Italia secondo la procedura prevista nella Sezione VIII, paragrafo 1 (Modifiche dell'operatività relative alla prestazione di nuovi servizi), inviando inoltre le altre informazioni di cui alla Sezione VI, paragrafo 1, non inviate precedentemente alla Banca d'Italia. Analoga comunicazione è data alla Banca d'Italia dal gestore che, pur in assenza di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, intenda assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi

² Ivi inclusi i FIA che ricadono nella definizione di fondi EuVECA e fondi EuSEF di cui ai Regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013.

³ Detti gestori possono svolgere anche le attività di amministrazione e commercializzazione, nonché le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Cap. III.

⁴ Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.

⁵ Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo II – Società di gestione del risparmio

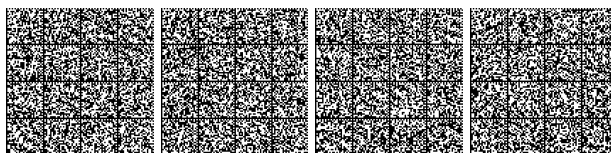
momento successivo al rilascio dell'autorizzazione, al regime delle SGR ordinarie (c.d. *opt in*).

In caso di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, la SGR trasmette altresì alla Banca d'Italia:

- i) l'attestazione del versamento per l'adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore. Nel caso in cui la società non adegui il capitale minimo entro il termine di sei mesi o non riconduca entro il medesimo termine la propria attività al di sotto delle soglie indicate, gli OICR gestiti sono posti in liquidazione.

La SGR sotto soglia segue:

- la procedura prevista dalla Sezione VIII, paragrafo 1 ("Modifiche dell'operatività") nel caso in cui intenda gestire tipologie di OICR diversi dai FIA riservati;
- la procedura di registrazione prevista dagli articoli 14 del Regolamento EuVECA e 15 del Regolamento EuSEF, nel caso in cui intenda essere registrata come gestore di EuVECA o EuSEF. La SGR sotto soglia che intende gestire EuVECA e/o EuSEF invia, unitamente alla domanda di registrazione, un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa nel caso in cui non sia già autorizzata a gestire altre tipologie di FIA chiusi mobiliari riservati. La modifica dell'operatività si intende approvata con la registrazione ai sensi dei citati Regolamenti.



SEZIONE VIII

MODIFICHE DELL'OPERATIVITÀ

1. Modifiche dell'operatività relative alla prestazione di nuovi servizi

Le SGR che abbiano già avviato l'operatività danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa – redatti secondo quanto previsto nella Sezione III ⁽¹⁾ – nel caso in cui intendano svolgere le seguenti attività non indicate nel programma di attività originario: servizio di gestione di portafogli; servizio di consulenza in materia di investimenti; servizio di ricezione e trasmissione ordini; commercializzazione di OICR di terzi; gestione di fondi pensione e di PEPP ⁽²⁾; servizio accessorio di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), TUF (custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi), limitatamente alle quote di OICR gestiti.

Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.

La Banca d'Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi o alle modifiche alla struttura organizzativa.

2. Modifiche dell'operatività relativa alla gestione di nuove tipologie di OICR

Nel caso in cui la gestione sia stata inizialmente limitata a singole tipologie di OICR (OICVM, FIA aperti, FIA chiusi mobiliari, FIA immobiliari, FIA che investono in crediti, FIA che ricorrono alla leva finanziaria, FIA che ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale, ecc.) e la SGR intenda gestire altre tipologie di organismi di investimento collettivo, essa lo comunica alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima della loro istituzione e provvede ad adeguare i propri presidi operativi (procedure, risorse e strumenti delle funzioni di controllo dei rischi, *risk management* e *compliance*) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

Qualora la SGR sia autorizzata come gestore di FIA riservati a investitori professionali e intenda gestire fondi non riservati, essa comunica alla Banca d'Italia anche l'avvenuto adeguamento del capitale minimo iniziale da 500 mila euro a un milione di euro. La comunicazione include:

- i) l'attestazione del versamento per l'adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia, sulla base di una valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione del rischio, delle misure organizzative adottate, del potenziale impatto sulla stabilità finanziaria della tipologia di OICR, può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto di estendere la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio a nuove tipologie di OICR, da concludersi entro 60 giorni.

¹ Le SGR inviano, se rilevante, la documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 59 TUF.

² Nel caso in cui la modifica dell'operatività riguardi l'istituzione o la gestione di fondi pensione e di PEPP, alla comunicazione è allegata la bozza di regolamento del fondo pensione o del PEPP ovvero, ove disponibile, della convenzione che la SGR intende stipulare con il fondo stesso.

³ A tal fine, la SGR dovrà presentare una nuova relazione sulla struttura organizzativa, conformemente all'allegato IV.4.1.

⁴ Nel caso la SGR intenda gestire per la prima volta FIA o OICVM, la Banca d'Italia iscrive la SGR nel relativo albo.



SEZIONE IX**DECADENZA E RINUNCIA****1. Decadenza**

La Banca d'Italia dichiara d'ufficio la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo:

- trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione, se la SGR non ha avviato l'attività di gestione collettiva. Ricorre tale ipotesi nei casi in cui la SGR, in tale arco temporale: (i) non ha presentato istanza per l'istituzione di fondi comuni o istituito fondi comuni, ovvero (ii) non ha avviato la gestione di OICVM UE, di FIA UE o di SICAV/SICAF in gestione esterna;
- se, successivamente all'avvio dell'attività di gestione collettiva, la SGR ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi. L'interruzione si realizza nel caso in cui la SGR: (i) ha liquidato tutti i propri fondi o ne ha ceduto la gestione e non ha presentato istanza per l'istituzione di nuovi fondi comuni e (ii) non gestisce OICVM UE, FIA UE o SICAV/SICAF in gestione esterna.

La società modifica il proprio statuto rimuovendo ogni riferimento ad attività soggette a riserva oppure dispone la propria liquidazione, e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.

2 Revoca per rinuncia

Le SGR che intendono rinunciare all'autorizzazione lo comunicano alla Banca d'Italia.

Dopo aver verificato l'avvenuta cessazione delle attività soggette a riserva svolte dalla SGR, la Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione e provvede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 35 TUF entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

La società modifica il proprio statuto rimuovendo ogni riferimento ad attività soggette a riserva oppure dispone la propria liquidazione, e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.



CAPITOLO II

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Attraverso l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese ⁽¹⁾, le SGR sviluppano la propria posizione strategica, entrano in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzano i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti, possono assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo.

In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili dalle SGR. Resta, invece, esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SGR devono evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo e salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria aziendale.

L'acquisizione di partecipazioni comporta infatti l'assunzione di rischi connessi con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, con la possibile variazione del valore della partecipazione in relazione alle prospettive economiche dell'impresa partecipata e con l'illiquidità di tali investimenti.

È necessario che le SGR si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, seguendo con attenzione l'andamento delle società partecipate, anche al fine di verificare la loro valutazione e di assicurare l'integrità del patrimonio aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- articolo 6, comma 1, lett. a), TUF, che, tra l'altro, prevede che la Banca d'Italia disciplini le partecipazioni detenibili dalle SGR;
- Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *divieto di assunzione di partecipazioni di controllo da parte di SGR in altri intermediari (termine: 60 giorni) (D6).*

¹ Ai fini del presente Capitolo, per partecipazione si intende: il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della SGR si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: i) la SGR è parte di un accordo con l'impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che gli consente di sviluppare attività comuni con essa; ii) per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la SGR è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione; iii) la SGR è legata all'impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, cross-selling, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti. Le partecipazioni possono essere dirette o indirette.



SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI

1. Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni

Le SGR possono assumere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, SICAV, SICAF, SIM, imprese di investimento, intermediari previsti dal Titolo V del TUB, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. b) del TUB, imprese di assicurazione e società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V), non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo ⁽²⁾.

2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo nelle società indicate nel paragrafo 1 inviano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza un'apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione non è dovuta in caso di acquisizione di partecipazioni in SICAV in gestione esterna e SICAF in gestione esterna.

La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

La comunicazione è corredata dallo statuto e dagli ultimi due bilanci (ove disponibili) approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettiva del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR.

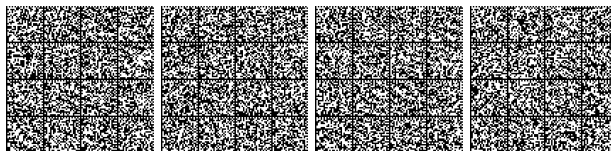
La Banca d'Italia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR.

3. Informativa alla Banca d'Italia

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte, ivi comprese quelle oggetto della procedura di cui al paragrafo 2.

Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente comunicati solo ove determinino l'acquisizione o la perdita del controllo della partecipata.

² In alternativa, le SGR possono dedurre le partecipazioni in banche e società finanziarie anche se consolidate nei fondi propri del gruppo di appartenenza. Tale scelta, di natura definitiva, è comunicata alla Banca d'Italia.



CAPITOLO III

ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR

1. Fonti normative

La materia è disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUF:

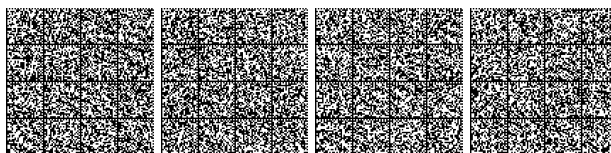
- 33, comma 1, che prevede che le SGR, oltre a gestire il patrimonio e i rischi degli OICR, amministrano e commercializzano gli OICR gestiti;
- 33, comma 2, che prevede che le SGR possono:
 - prestare il servizio di gestione di portafogli (lett. a);
 - istituire e gestire fondi pensione (lett. b);
 - svolgere le attività connesse e strumentali (lett. c);
 - prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione B, numero (1), TUF, limitatamente alle quote di OICR gestiti (lett. d);
 - prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti (lett. e);
 - commercializzare quote o azioni di OICR gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia (lett. f);
 - prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.
- 33, comma 5, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di dettare disposizioni attuative in materia;

— dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA.

2. Amministrazione degli OICR

Costituiscono attività di amministrazione quelle di:

- a) gestione dei servizi legali e contabili relativi alla gestione dell'OICR;
- b) fornitura di informazioni ai clienti;
- c) valutazione e *pricing* delle parti dell'OICR, anche ai fini fiscali;
- d) verifica dell'osservanza della normativa applicabile;
- e) tenuta del registro dei detentori delle quote/azioni;
- f) distribuzione dei proventi;
- g) emissione e rimborso delle quote/azioni;
- h) regolamento dei contratti, incluso l'invio ed emissione dei certificati;
- i) tenuta dei registri contabili.



3. Commercializzazione degli OICR

Costituiscono commercializzazione ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, rivolti agli investitori e in qualsiasi forma effettuati, realizzati su iniziativa del gestore o per conto del gestore, sia in forma diretta che indiretta, finalizzati alla sottoscrizione o all'acquisto di quote o azioni di OICR.

4. Attività connesse

Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l'attività che consente di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR ⁽¹⁾.

Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall'articolo 1, comma 6, TUF.

5. Attività strumentali

Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a) studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
- b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
- c) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- d) amministrazione di immobili ad uso funzionale;
- e) servizi di natura amministrativo/contabile.

6. Servizi accessori

Le SGR possono prestare i servizi previsti dall'articolo 33, comma 2, lett. d) (custodia e amministrazione di OICR gestiti) e f) (commercializzazione di parti di OICR di terzi) del TUF.

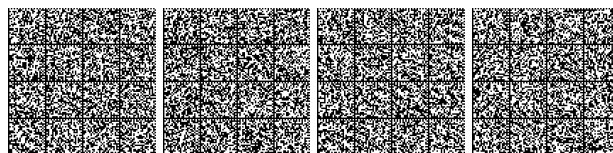
7. Altre attività esercitabili dalle SGR

Le SGR possono svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR, quali:

- a) le attività necessarie al corretto adempimento degli obblighi del mandatario;
- b) l'attività di amministrazione dei beni immobili e la consulenza immobiliare ⁽²⁾;
- c) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e le questioni collegate;
- d) la consulenza e i servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese.

¹ Non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza (ad es.: concessioni di finanziamenti o negoziazione di strumenti finanziari derivati).

² L'attività di consulenza immobiliare può essere svolta anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni in società. In tali casi si applicano: (i) con riferimento alle società controllate, le previsioni in materia di esternalizzazione e delega del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 (Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF); (ii) con riferimento alle società partecipate, le previsioni dell'articolo 18 del citato Regolamento, che a sua volta rinvia agli articoli 30, 31 e 32 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Al riguardo, rileva in particolare il rinvio all'articolo 31, paragrafo 2, lett. h) e i), del citato Regolamento delegato, relativo inter alia all'obbligo delle società partecipate di cooperare con le autorità competenti e consentire a queste ultime di effettuare ispezioni e accedere alla documentazione rilevante.



CAPITOLO IV OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF prevede che le operazioni di fusione o di scissione delle SGR siano autorizzate dalla Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è preordinato a un duplice obiettivo:

- valutare gli impatti delle operazioni in questione sulle società coinvolte nell'operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti;
- verificare l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni in questione e, più in generale, l'esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione.

2. Fonti normative

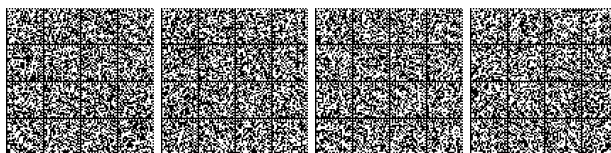
La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- articolo 34, comma 4, TUF, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR;
- Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione di fusioni o scissioni di SGR (termine: 60 giorni). (Q5)*



SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR

1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare**Presentazione della domanda**

Le SGR interessate dalle operazioni di fusione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione alla fusione prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile.

Contenuto

La domanda di autorizzazione è corredata dal progetto di fusione e da una relazione che illustra:

- a) il progetto di fusione, fornendo in particolare adeguate indicazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili della SGR risultante dalla fusione;
- b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e i costi nonché gli impatti che l'operazione determina sulle società partecipanti alla fusione;
- c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla fusione. In tale ambito, sono illustrate le modalità con cui:
 - sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) dalle società partecipanti alla fusione e nell'amministrazione delle stesse;
 - sono integrati o resi compatibili gli archivi e i sistemi informativi delle società coinvolte nella fusione tra loro e con quelli del depositario e dei soggetti collocatori e delegati;
 - è assicurato che la società risultante dalla fusione sia in grado di rispettare fin dall'inizio dell'operatività tutte le regole a essa applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

Qualora alla fusione partecipino società non sottoposte a vigilanza della Banca d'Italia vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati dalle società medesime.

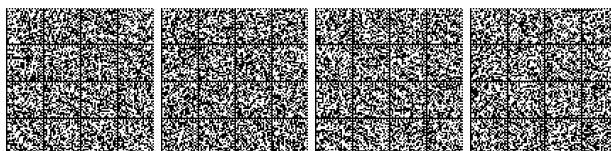
2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare**Presentazione della domanda**

Le SGR interessate a operazioni di scissione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2506-bis del codice civile.

Contenuto

La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. Essa è corredata dal progetto di scissione e da una relazione che illustra:

- a) il progetto di scissione nel suo complesso e, in dettaglio, gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti;



- b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e costi, gli impatti che l'operazione determina sulla società nonché le modifiche all'attività e alla struttura organizzativa della stessa;
- c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di disaggregazione e riaggregazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla scissione. In tale ambito, vanno illustrate le modalità con cui:
 - sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) e nell'amministrazione della stessa;
 - è assicurato che le SGR risultanti dalla scissione siano in grado di rispettare fin dall'inizio tutte le regole a esse applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

3. Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'operazione di fusione o scissione, sentita la Consob, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.

4. Adempimenti successivi

Ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile.

Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d'Italia le decisioni di fusione o di scissione (ex articoli 2502-*bis* e 2506-*ter* del codice civile) e l'atto di fusione o di scissione (ex articoli 2504 e 2506-*ter* del codice civile), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.



*SEZIONE III**MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI⁽¹⁾*

Quando le operazioni di fusione o di scissione di SGR determinano l'esigenza di aggiornare i regolamenti dei fondi comuni, le società interessate, contestualmente all'avvio della procedura, definiscono le modifiche dei regolamenti dei fondi comuni facenti capo alle stesse.

Le variazioni devono risultare espressamente dalle delibere assunte dai competenti organi delle SGR interessate.

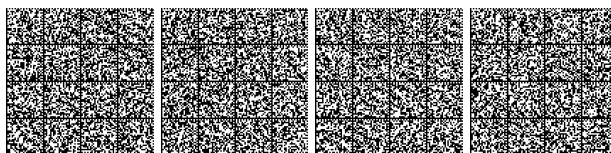
La Banca d'Italia rilascia il provvedimento di approvazione delle modifiche della specie nell'ambito della procedura di cui alla Sezione II.

L'efficacia delle modifiche regolamentari apportate è soggetta alla disciplina e alle condizioni indicate nel Titolo V, Capitoli I e II.

In ogni caso, le modifiche regolamentari non hanno effetto prima del giorno in cui la fusione o la scissione ha efficacia ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.

Nel caso in cui la SGR, che risulti assegnataria di fondi comuni nell'ambito di un'operazione di fusione o di scissione, intendesse nella circostanza introdurre ulteriori modifiche regolamentari rispetto a quelle strettamente necessarie per effetto dell'operazione (es.: modifica della denominazione della SGR), il relativo progetto va inviato alla Banca d'Italia, con congruo anticipo rispetto all'invio delle comunicazioni previste nella Sezione II, al fine di consentire alla Banca d'Italia di effettuare le necessarie valutazioni in tempo utile.

¹ Per quanto concerne le modifiche ai regolamenti di gestione si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V, Capitoli I e II.



CAPITOLO V

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

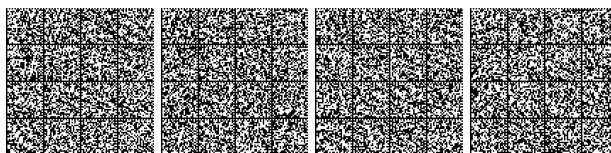
La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale;
 - 7, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 3, relativo alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità delle passività subordinate nel patrimonio supplementare oltre il 50% del patrimonio di base da parte delle SGR* (Allegato II.5.1, Sezione II, paragrafo 1.4) (termine: 90 giorni); (G24)
- *autorizzazione al riacquisto o rimborso da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) e di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza* (Allegato II.5.1, Sezione II, paragrafo 6) (termine: 90 giorni). (G25)



*SEZIONE II**ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR*

L'ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR non deve essere inferiore alla somma:

- 1) del maggiore importo tra:
 - a) la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita di OICR e fondi pensione, come determinata nella successiva Sezione III, paragrafo 1;
 - b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi", come determinata nella successiva Sezione III, paragrafo 2;
- 2) della copertura patrimoniale richiesta per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, come determinata nella successiva Sezione III, paragrafo 3;
- 3) della copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, prevista per le SGR che gestiscono FIA dalla Sezione III, paragrafo 4.

In ogni caso il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore all'ammontare del capitale minimo richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le SGR verificano costantemente il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio.

La Banca d'Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SGR o il profilo di rischio della stessa lo richieda, l'applicazione di misure di adeguatezza patrimoniale più stringenti rispetto a quelle determinate in via generale.



SEZIONE III

REQUISITI PATRIMONIALI

1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale.

Al fine di determinare il requisito patrimoniale, le SGR fanno riferimento alla somma delle attività – come risultante dall'ultimo prospetto contabile approvato – degli OICR e dei fondi pensione, compresi quelli per i quali le SGR hanno delegato la gestione; sono escluse dalla somma le attività degli OICR per le quali le SGR svolgono attività di gestione in qualità di delegato.

Sulla parte dell'importo così determinato, che eccede i 250 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino a un massimo di 10 milioni di euro.

2. Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi”

Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d'Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto all'esercizio precedente.

Nel caso in cui nella nota integrativa del bilancio non siano indicati dettagliatamente gli importi e i criteri seguiti per la determinazione dei costi operativi fissi, questi ultimi sono rappresentati dalla somma della voce “110. Spese amministrative” e degli oneri ricompresi nella voce “160. Altri proventi e oneri di gestione” dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio.

Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale

Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SGR determinano un requisito patrimoniale pari all'ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SGR definiscono e sottopongono all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto:

- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi con gli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi con lo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.

I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e dell'organo di controllo. La Banca d'Italia valuta la capacità delle SGR di misurare e controllare costantemente il rischio implicito nelle garanzie di restituzione del capitale rilasciate.

4. Copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale

A fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, le SGR che gestiscono FIA, in alternativa: i) stipulano una polizza assicurativa; ii) costituiscono una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto ai requisiti indicati nei paragrafi 1, 2 e 3.

I rischi da responsabilità professionale, la dotazione di mezzi patrimoniali aggiuntivi e le caratteristiche della polizza assicurativa sono disciplinati negli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

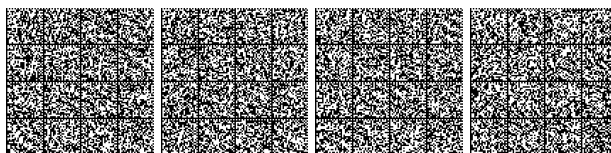


Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

Titolo II – Società di gestione del risparmio

SEZIONE IV
GESTIONE DI FIA CHIUSI

abrogata



*SEZIONE V**PATRIMONIO DI VIGILANZA***1. Premessa**

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della SGR, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Tali elementi devono essere stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

2. Patrimonio di vigilanza

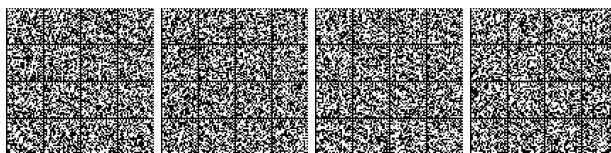
Le SGR calcolano il patrimonio di vigilanza secondo le regole previste nelle disposizioni di cui all'Allegato II.5.1.

Il patrimonio di vigilanza della SGR, per la parte corrispondente all'ammontare minimo calcolato ai sensi della precedente Sezione II, è:

- detenuto in depositi presso una banca autorizzata in Italia;
- investito in titoli di debito qualificati ⁽¹⁾;
- investito in parti di OICR, inclusi quelli gestiti, il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l'investimento in titoli di debito qualificati o in OICVM del mercato monetario;
- investito in parti di OICVM monetari, inclusi quelli gestiti.

Le SGR sotto soglia detengono e/o investono la parte corrispondente al 20% dell'ammontare minimo del patrimonio di vigilanza, calcolato ai sensi della precedente Sezione II, nelle attività indicate ai precedenti alinea.

¹ Per titoli di debito qualificati si intendono i titoli di debito inclusi nella tabella I di cui all'articolo 336 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, per i quali è prevista una ponderazione pari o inferiore all'1,6%, ad esclusione degli "altri elementi qualificati" come definiti dal par. 4 del medesimo articolo.



CAPITOLO VI BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Fonti normative

La materia è regolata dal Provvedimento in materia di bilanci degli intermediari non bancari del 14 febbraio 2006, come successivamente modificato e integrato ⁽¹⁾.

¹ Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/bil-int-non/index.html>.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — *Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso*

TITOLO III

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) E SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

CAPITOLO I

DISCIPLINA DELLE SICAV E SICAF IN GESTIONE INTERNA E IN GESTIONE ESTERNA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla costituzione delle SICAV e SICAF che gestiscono i propri patrimoni (SICAV e SICAF in gestione interna, Sezione II) e delle SICAV e SICAF sotto soglia che gestiscono i propri patrimoni (SICAV e SICAF in gestione interna sotto soglia, Sezione III).

La Sezione III-bis disciplina altresì le procedure applicabili da parte delle Società di investimento semplice (SiS) in caso di superamento delle soglie previste dal TUF, che prevede in particolare che le SiS abbiano un patrimonio netto non eccedente i 50 milioni di euro. Al superamento di questa soglia, per poter continuare a operare le SiS dovranno pertanto chiedere l'autorizzazione come gestore sotto soglia (se la SiS è riservata) oppure come SICAF ordinaria (in particolare, se la SiS non è riservata) ⁽⁰¹⁾. Inoltre, sebbene ai sensi di quanto previsto dall'art 35-undecies comma 1-bis, TUF le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del TUF, resta fermo in ogni caso il potere della Banca d'Italia di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione. Le presenti disposizioni disciplinano pertanto le procedure che le SiS seguono in caso intendano modificare la propria operatività da SiS riservate a non riservate ovvero nel caso in cui decidano di trasformarsi in SICAF in gestione esterna.

La Sezione IV detta le regole per l'approvazione, da parte della Banca d'Italia, dello statuto delle SICAV e SICAF in gestione esterna non riservate.

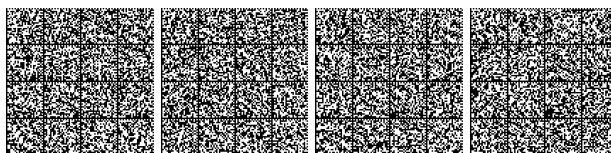
Alle SICAV e SICAF in gestione esterna riservate non si applicano le previsioni contenute della Sezione IV del presente Capitolo. Tali società di investimento rispettano, in particolare, i divieti e le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite al Titolo V, Capitolo III, Sezione VI. Il gestore esterno è responsabile della conformità delle SICAV o SICAF in gestione esterna riservate a tutte le disposizioni a esse applicabili.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 13, concernente i requisiti di idoneità degli esponenti aziendali;

⁰¹ Per la disciplina delle SiS, cfr. inoltre gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob in materia di Società di investimento semplice (SiS).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

- 14, relativo ai requisiti di onorabilità e ai criteri di correttezza e competenza dei partecipanti;
- 15, concernente l'acquisizione o la cessione di partecipazioni qualificate;
- 35-bis, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV e delle SICAF in gestione interna e prevede che la Banca d'Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 35-ter, relativo all'albo delle SICAV e delle SICAF;
- 35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV;
- 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF;
- 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;
- 35-undecies, comma 1, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;
- 35-undecies, commi da 1-bis a 1-quater, sulla disciplina delle Società di investimento semplice (SiS);
- 38, che disciplina il regime applicabile alle SICAV e SICAF in gestione esterna;
- dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA;
- dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi;
- dal regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 13 TUF, in materia di requisiti di idoneità degli esponenti di SIM, SGR, SICAV e SICAF ;
- dal regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 14 del TUF, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF e successive modificazioni;
- dalle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata, e successive modificazioni;
- dalle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, e successive modificazioni;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Vengono inoltre in rilievo:

- gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob in materia di Società di investimento Semplice (SiS) del 6 luglio 2021.



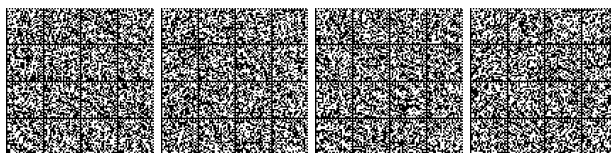
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione alla costituzione delle SICAV e SICAF in gestione interna* (termine: 90 giorni); (A22)
- *nulla osta a SICAV e SICAF in gestione interna sotto soglia, a operare sopra soglia* (termine: 60 giorni); (A23)
- *nulla osta alla SiS a operare come SICAF sotto soglia* (termine: 60 giorni); (A55)
- *nulla osta alla SiS a operare come SICAF in gestione interna* (termine: 90 giorni); (A56)
- *nulla osta alla SiS riservata a modificare l'operatività come SiS non riservata a investitori professionali e approvazione delle modifiche dello statuto* (termine 90 giorni); (A57)
- *approvazione in via specifica dello statuto della SICAV o SICAF in gestione esterna non riservata, e delle relative modifiche* (termine: 90 giorni) ⁽⁰²⁾; (A58)
- *decadenza di SICAV e SICAF in gestione interna e di SiS dall'autorizzazione* (60 giorni); (A59)
- *revoca dell'autorizzazione per rinuncia e cancellazione dall'albo di SICAV e SICAF in gestione interna e di SiS* (termine: 90 giorni). (A60)

⁰² Per le modifiche statutarie in strutture *master feeder*, cfr. anche Titolo V, Capitolo VI.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF IN GESTIONE INTERNA

1. Capitale sociale minimo iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'ammontare del capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SICAF in gestione interna riservata a investitori professionali.

Per le SICAV in gestione interna non sono ammessi conferimenti in natura diversi dal conferimento di strumenti finanziari oggetto di investimento della SICAV.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda società.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli articoli 93-*bis* e ss., TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del regolamento Consob n. 11971 del 1999.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.

3. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto

All'atto costitutivo e allo statuto delle SICAV e delle SICAF in gestione interna non riservate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V, Capitolo I⁽¹⁾.

Inoltre, lo statuto della SICAV e della SICAF in gestione interna non riservata:

- a) nel caso di suddivisione in comparti ed emissione di differenti categorie di azioni, ne indica la denominazione e individua le categorie di azioni afferenti a ciascun comparto;
- b) disciplina le modalità di partecipazione agli utili e alle perdite della società, e dei relativi comparti ove costituiti, per ciascuna categoria di azioni;

¹ Lo statuto delle SICAV e SICAF in gestione interna non riservate a investitori professionali, ferma restando la possibilità di creare più comparti di investimento, prevede che ciascuna categoria di azioni sia fornita di uguali diritti, anche con riguardo all'incidenza delle perdite (ad esempio, le azioni di classe X devono avere tutte i medesimi diritti, mentre le azioni di classe Y possono avere diritti diversi dalle azioni di classe X). Ai sensi del TUF, resta esclusa per le SICAV in gestione interna, riservate e non riservate a investitori professionali, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

- c) nel caso di SICAV multicomparto, specifica se i comparti sono costituiti esclusivamente da FIA oppure esclusivamente da OICVM, in conformità con quanto previsto dal TUF.

4. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa

È predisposto un programma che illustra l'attività iniziale della SICAV e della SICAF in gestione interna, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione, la loro coerenza con la struttura organizzativa, nonché ogni altro elemento che consente di valutare la qualità dell'iniziativa.

Il programma di attività contiene almeno le informazioni di seguito elencate.

A) Attività:

- tipologia della SICAV o della SICAF in gestione interna che si intende istituire, con indicazione delle strategie di investimento e del profilo di rischio, delle politiche in materia di ricorso alla leva finanziaria, dei singoli comparti ove previsti nonché della tipologia di clientela cui si indirizza il servizio (investitori professionali, clientela al dettaglio, ecc.);
- modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, va indicato se la SICAV o SICAF in gestione interna procederà a delegare a terzi, in tutto o in parte, compiti di gestione del proprio portafoglio o di gestione dei rischi, specificando ampiezza e contenuto della delega;
- eventuali attività connesse e strumentali che la SICAV o SICAF in gestione interna intende svolgere;
- ambito territoriale in cui la SICAV o SICAF in gestione interna intende operare, eventuali prospettive di sviluppo all'estero, canali che intende attivare per la distribuzione dei propri prodotti e intenzione di offrire direttamente fuori sede le proprie azioni. In tale caso, va descritta la rete dei promotori (es.: piani di espansione con riferimento al numero di promotori; distribuzione territoriale; tipologia di rapporti contrattuali).

B) Struttura organizzativa e investimenti:

- principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività da svolgere;
- piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni svolte.

Al programma di attività è allegata la relazione sulla struttura organizzativa e tecnica, redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi richiamati dal Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF.

C) Previsioni di sviluppo delle attività:

- mercato/i di riferimento dei prodotti che la SICAV o SICAF in gestione interna intende sviluppare;
- previsioni circa il posizionamento della SICAV o SICAF in gestione interna nel/i mercato/i di riferimento;
- volumi di affari realizzabili, nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

D) *Situazione patrimoniale, economica e finanziaria:*

Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultano:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l'andamento del *cash-flow*.

La relazione indica le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività, sono indicati gli elementi in ordine alla capacità della SICAV o SICAF in gestione interna di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

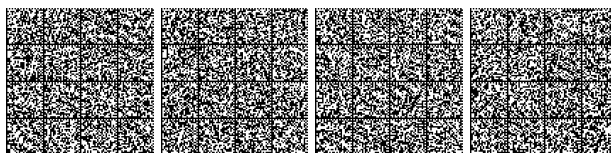
- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni;
- l'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi degli OICR, tenuto conto delle caratteristiche del servizio di gestione collettiva che il gestore intende prestare (cfr. punto A);
- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali ricercate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- l'effettiva capacità di perseguire le strategie di investimento coerentemente con il programma di attività presentato;
- sostenibilità dei piani di sviluppo annunciati;
- stabilità delle fonti di reddito attese;
- stime alla base dei *budget* previsionali.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta e del patrimonio gestito.

5. Requisiti degli esponenti aziendali

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di idoneità stabiliti, ai sensi dell'articolo 13 TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini della comprova dei requisiti, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia la documentazione indicata nel Titolo IV, Capitolo II.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio *Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso*

6. Controlli sull'assetto proprietario della SICAV e della SICAF in gestione interna

La Banca d'Italia valuta l'idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza. A tal fine, la Banca d'Italia valuta la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei requisiti, dei criteri e secondo le modalità previste dalle disposizioni di attuazione della Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF. Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

Il requisito è richiesto ai soci fondatori della SICAV e della SICAF in gestione interna.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell'intermediario.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario.

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla SICAV o SICAF in gestione interna.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all'estero siano di ostacolo all'applicazione dei controlli.

A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, i soci fondatori si attengono alle previsioni contenute nelle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari. A tal fine, i soci fondatori trasmettono le informazioni indicate nelle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata.

7. Procedura di autorizzazione

7.1 Domanda di autorizzazione

La domanda, a firma del legale rappresentante se si tratta di società già esistente che intenda essere autorizzata come SICAV o SICAF in gestione interna, oppure, negli altri casi, a firma dei soci fondatori o dei loro legali rappresentanti, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata

La domanda indica:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società che si intende costituire;
- le complete generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- l'elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni;



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

- se rilevante, la dichiarazione, di voler essere autorizzata come SICAV o SICAF in gestione interna, in presenza delle caratteristiche per essere autorizzata come società sotto soglia (c.d. *opt in*).

Alla domanda sono allegati:

- a) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società, redatto secondo i criteri indicati nel paragrafo 3 della presente Sezione;
- b) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nel paragrafo 4 della presente Sezione nonché ogni ulteriore elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- c) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della società;
- d) l'elenco nominativo dei soci promotori con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- e) l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione e dell'organo di controllo nonché dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete;
- f) la documentazione indicata nel paragrafo 5 della presente Sezione necessaria per la verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'articolo 36 D.L. n. 201/2011 (*interlocking*);
- g) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo, secondo quanto indicato nel paragrafo 6 della presente Sezione;
- h) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- i) *omissis*;

Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d'Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell'istanza), purché aggiornati.

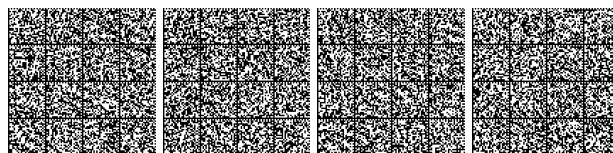
La documentazione di cui alle lettere e) ed f), relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza, deve avere data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

7.2 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia – oltre a verificare l'esistenza dei presupposti previsti dal TUF – valuta che:

- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa dell'intermediario e della coerenza con la struttura organizzativa.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può effettuare, con riferimento alle società già esistenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione come SICAV o SICAF in gestione interna, una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

La Banca d'Italia, nel corso del procedimento di autorizzazione, consulta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nel caso in cui la società istante o la società che si intenda costituire sia parte di un gruppo che comprenda anche società di gestione, imprese di investimento, banche o imprese di assicurazione insediate in altri paesi comunitari o sia controllata dallo stesso soggetto che controlla uno di tali intermediari. La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, ai sensi dell'articolo 35-bis TUF e delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione alla SICAV o SICAF in gestione interna, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.

7.3 *Costituzione della società e iscrizione all'albo*

I soci fondatori della SICAV e della SICAF in gestione interna procedono alla costituzione della società ed effettuano il versamento del capitale entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Intervenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la SICAV o SICAF in gestione interna invia alla Banca d'Italia gli estremi dell'iscrizione della società nel registro delle imprese nonché copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La Banca d'Italia provvede a iscrivere la società nell'albo previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, TUF.

8. Decadenza e rinuncia

8.1 *Decadenza*

La Banca d'Italia dichiara d'ufficio la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo:

- trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione se la società non abbia dato inizio all'attività, mediante l'avvio dell'attività di investimento del patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione delle azioni o, nel caso di SICAF, di altri strumenti finanziari partecipativi;

nell'ipotesi in cui la SICAV o SICAF in gestione interna interrompa l'esercizio dell'attività per più di sei mesi.

8.2 *Rinuncia*

Le SICAV e SICAF in gestione interna che intendono rinunciare all'autorizzazione lo comunicano alla Banca d'Italia.

Verificata l'avvenuta cessazione delle attività soggette a riserva e l'avvenuta liquidazione della società, la Banca d'Italia, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 35-bis TUF entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

9. Trasformazione di SICAV e SICAF in gestione interna in società in gestione esterna

La SICAV o SICAF in gestione interna che intende trasformarsi in SICAV o SICAF in gestione esterna trasmette alla Banca d'Italia:

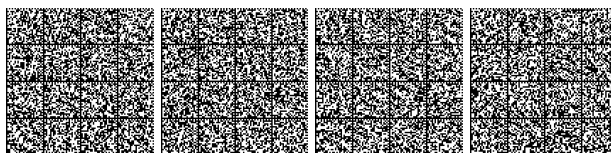
- a) la rinuncia all'autorizzazione all'esercizio della gestione collettiva del risparmio secondo quanto previsto al paragrafo 8.2;
- b) il contratto di gestione e l'eventuale documentazione di supporto da cui risulti l'accettazione dell'incarico da parte della SGR, della società di gestione UE o del GEFIA UE designato;
- c) l'attestazione, a firma dell'organo con funzione di gestione della SICAV o della SICAF, del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 38, unitamente alla delibera di modifica dello statuto da cui risulti che l'attività di gestione della società è svolta in via esclusiva dal gestore esterno designato, senza il coinvolgimento degli organi aziendali o dei soci della società e la modifica della denominazione della società.

In caso di SICAV o SICAF non riservata a investitori professionali, la comunicazione di cui al presente paragrafo è presentata contestualmente alla domanda di approvazione delle modifiche statutarie di cui alla Sezione IV, paragrafo 2.

Per le SICAF o SICAV riservate, il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 35-ter, TUF, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di rinuncia all'autorizzazione (^{3-ter}) e, se del caso, approva lo statuto delle SICAF o SICAV in gestione esterna non riservata a investitori professionali, al ricorrere delle condizioni previste dalla Sezione IV, paragrafo 3.

^{3-ter} Le Sicav e Sicaf in gestione esterna sono registrate negli "Albi ed Elenchi di Vigilanza", sezione "Fondi comuni / O.I.C.R.", ove è fornita anche evidenza del relativo gestore esterno.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

SEZIONE III

SICAV E SICAF IN GESTIONE INTERNA SOTTO SOGLIA

1. SICAV E SICAF in gestione interna sotto soglia

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SICAV e SICAF in gestione interna riservate a investitori professionali e che:

- a) gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro; oppure
- b) gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA.

Ai fini del calcolo delle soglie di cui alle lettere a) e b) si tiene conto delle attività gestite dalle società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.

Per tali società trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:

- i. in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, paragrafo 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione le SICAV e le SICAF in gestione interna sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro;
- ii. le informazioni previste dalla Sezione II, paragrafo 4, punto A), sono sostituite dalle informazioni che la società è tenuta a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- iii. non si applica la disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione.

Il calcolo del valore totale delle attività e il monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto delle soglie indicate nel primo capoverso e gli obblighi in caso di superamento occasionale di tali soglie sono disciplinati dagli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

Entro trenta giorni dalla data in cui la società supera le soglie indicate nel presente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel citato Regolamento delegato, non è temporaneo, la società ne dà comunicazione alla Banca d'Italia secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 della presente Sezione ("Superamento delle soglie"). Analoga comunicazione è data alla Banca d'Italia dalla società che, pur in assenza di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, intenda assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo al rilascio dell'autorizzazione, al regime delle SICAV o delle SICAF in gestione interna (c.d. *opt in*).

In caso di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, qualora la società non adegui il capitale sociale minimo a quanto previsto nella Sezione II entro il termine di sei mesi dalla citata comunicazione o non riconduca entro il medesimo termine la propria attività al di sotto delle soglie indicate, la società è posta in liquidazione.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

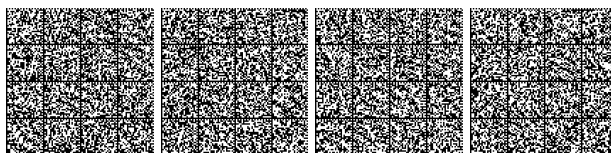
2. Superamento delle soglie

In caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al paragrafo 1, le SICAV e SICAF in gestione interna sotto soglia, unitamente alla comunicazione con cui rendono noto il superamento, trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa, nonché la documentazione contenente:

- i) l'attestazione del versamento per l'adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore e le altre informazioni di cui alla Sezione II, paragrafo 7, non inviate precedentemente alla Banca d'Italia.

Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.

La Banca d'Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi a continuare l'operatività sopra le soglie indicate nel paragrafo 1.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

SEZIONE III BIS

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE (SiS)

1 Premessa

Le SiS sono gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che, in relazione alle loro ridotte dimensioni e complessità, rientrano nell'ambito di applicazione del regime semplificato per i gestori sotto soglia previsto dalla AIFMD.

L'articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*, TUF definisce la SiS come il FIA italiano, costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF), riservata o non riservata a investitori professionali, che gestisce direttamente il proprio patrimonio e rispetta le seguenti condizioni:

- il patrimonio netto non eccede 50 milioni di euro;
- l'oggetto esclusivo della società consiste nell'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f), TUF;
- non ricorre alla leva finanziaria;
- dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile (ossia non inferiore a 50.000 euro), in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), TUF.

L'articolo 35-undecies, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, TUF detta una disciplina speciale per questi gestori. Essi, da un lato, non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del TUF ⁽²⁾. Dall'altro, sono tenuti a dotarsi di un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione delle stesse e l'osservanza delle disposizioni applicabili ⁽³⁾.

In conformità con il quadro regolamentare sopra richiamato, la presente Sezione disciplina i profili procedurali attraverso cui la Banca d'Italia esercita i poteri autorizzativi e di vigilanza di cui è titolare nei confronti delle SiS e, in particolare, in caso di superamento delle soglie previste dal TUF e di modifiche dell'operatività da SiS riservata a SiS non riservata a investitori professionali.

2. Superamento delle soglie

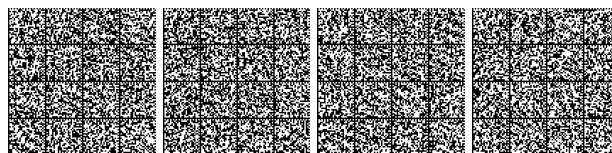
In caso di superamento non temporaneo della soglia ^(6 ter), per continuare a operare le SiS chiedono l'autorizzazione come SICAF secondo quanto indicato ai paragrafi 2.1 e 2.2.

² Si tratta delle norme che attribuiscono alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di disciplinare gli obblighi dei gestori in materia di, tra gli altri, governo societario e requisiti generali di organizzazione, adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività, trasparenza e correttezza dei comportamenti, nonché di dettare le regole applicabili agli OICR italiani aventi ad oggetto, tra gli altri, i criteri e i divieti relativi alle attività di investimento nonché le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio.

³ Per favorire l'uniforme e corretta applicazione della nuova disciplina, la Banca d'Italia e la Consob hanno adottato Orientamenti di vigilanza che definiscono le aspettative delle autorità sulle modalità con cui le SiS dovranno uniformarsi alla nuova disciplina.

Cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/regolamenti/20120508/Orientamenti-vigilanza-SIS_Final_20210609_clean_FIRME.pdf.

^{6 ter} Il superamento della soglia è considerato non temporaneo se si protrae o è probabile che si protragga per un periodo superiore a tre mesi.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

2.1 *Richiesta di autorizzazione a operare come SICAF in gestione interna*

In caso di superamento non temporaneo, la SiS che intende richiedere l'autorizzazione come SICAF in gestione interna ne dà comunicazione alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal superamento del limite.

Nella comunicazione la SiS trasmette:

- i) le informazioni sul rispetto dei requisiti di idoneità e dei criteri di competenza e correttezza di cui all'articolo 14, TUF da parte dei titolari delle partecipazioni di cui all'articolo 15, comma 1, TUF;
- ii) un programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa contenente le informazioni di cui al Titolo III, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 4, non inviate precedentemente alla Banca d'Italia;
- iii) l'attestazione del versamento per l'adeguamento del capitale minimo rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- iv) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo del gestore;
- v) nel caso in cui la SiS intende essere autorizzata come SICAF in gestione interna non riservata a investitori professionali, copia dello statuto redatto in conformità Titolo III, Capitolo I; Sezione II, paragrafo 3.

Analoga comunicazione è data alla Banca d'Italia dalla SiS che, pur in assenza di superamento non temporaneo della soglia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater, punto 1), del TUF, intenda assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo al rilascio dell'autorizzazione, al regime delle SICAF in gestione interna, riservata o non riservata (c.d. *opt in*).

Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.

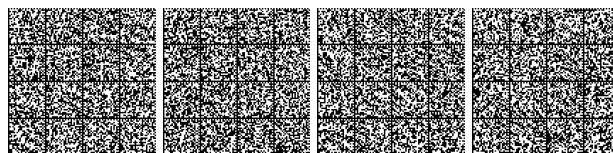
Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, e – nel caso di SICAF in gestione interna non riservata a investitori professionali – verificata la conformità dello statuto in base a quanto previsto dal Titolo III, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3, la Banca d'Italia rende noto se non esistono motivi ostativi a continuare l'operatività come SICAF in gestione interna, riservata o non riservata.

2.2. *Autorizzazione come SICAF in gestione interna sotto soglia*

In caso di superamento non temporaneo, la SiS riservata che intende richiedere l'autorizzazione come SICAF in gestione interna sotto soglia ne dà comunicazione alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal superamento del limite.

Nella comunicazione, la SiS trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti i) e ii); con riferimento al punto ii), il programma di attività contiene le informazioni di cui al Titolo III, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 4, a eccezione di quelle previste nel punto A) che sono sostituite dalle informazioni che la società è tenuta a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 ^(6 quater). Analoga comunicazione è data alla Banca d'Italia dalla SiS che, pur in assenza di superamento non temporaneo della soglia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater, punto 1), del TUF, intenda

^{6 quater} Le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 possono non essere fornite qualora non abbiano subito modifiche rispetto a quanto precedentemente comunicato dalla SiS alla Banca d'Italia.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo al rilascio dell'autorizzazione, al regime delle SICAF in gestione interna sotto soglia (c.d. *opt in*).

Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia, sentita la Consob per i profili di competenza, rende noto se non esistono motivi ostativi a continuare l'operatività come SICAF in gestione interna sotto soglia.

3. Modifiche dell'operatività

La SiS riservata che intenda modificare la propria operatività in SiS non riservata informa la Banca d'Italia e trasmette una versione aggiornata delle informazioni presentate in sede di autorizzazione, unitamente allo schema di modifica dello statuto, al fine di consentire alla Banca d'Italia di verificare che la modifica proposta non incida sul rispetto delle condizioni previste dal TUF per il mantenimento dell'autorizzazione.

Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, rende noto entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi alla modifica dell'operatività e approva le relative modifiche dello statuto.

Nel corso dell'istruttoria, la Banca d'Italia valuta che:

- le modifiche siano coerenti con la normativa applicabile alle SiS;
- le modifiche assicurino il rispetto del principio generale di sana e prudente gestione e un'adeguata tutela degli interessi degli investitori;
- la Consob abbia fornito, per i profili di competenza, parere non favorevole.

Anche prima della scadenza del termine, la Banca d'Italia può comunicare che nulla osta all'operazione.

4. Trasformazione della SiS in SICAF in gestione esterna

Alle SiS che intendono trasformarsi in SICAF in gestione esterna, affidando la gestione del proprio patrimonio a un gestore esterno designato, si applicano le disposizioni della Sezione II, paragrafo 9.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

SEZIONE IV

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

DELLE SICAV E SICAF IN GESTIONE ESTERNA NON RISERVATE A INVESTITORI PROFESSIONALI

1. Disposizioni applicabili

L'articolo 38 del TUF stabilisce che lo statuto delle SICAV e SICAF in gestione esterna prevede l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore esterno, che può essere una SGR, una società di gestione UE o un GEFIA UE. Il gestore esterno è responsabile del rispetto, da parte delle società di investimento da esso gestite, delle disposizioni loro applicabili, incluse le previsioni del presente regolamento. In particolare, alle SICAV e SICAF in gestione esterna non si applicano le disposizioni indirizzate ai gestori – incluse le disposizioni sugli assetti proprietari di cui al Provvedimento del 26 luglio 2022, e le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capitolo (“Autorizzazione delle SICAV e delle SICAF in gestione interna”) – salvo ove diversamente indicato.

Ai fini del versamento del capitale iniziale minimo della costituenda SICAV o SICAF in gestione esterna il gestore esterno procede all'apertura, presso la banca depositaria, di un conto corrente indisponibile intestato alla costituenda società, nel rispetto delle disposizioni civilistiche in materia di costituzione di società per azioni.

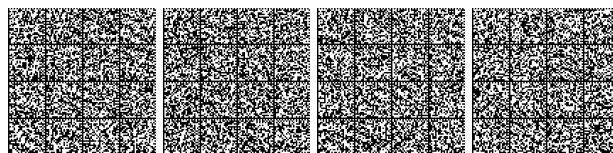
La Banca d'Italia verifica che l'attività di gestione della società di investimento sia svolta in via esclusiva dal gestore esterno, senza il coinvolgimento degli organi aziendali o dei soci della società.

L'avvio dell'operatività delle SICAV e SICAF in gestione esterna non riservate è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. All'istanza è acclusa la dichiarazione di accettazione dell'incarico di gestore esterno.

2. Presentazione della domanda

La domanda di approvazione dello statuto della SICAV o SICAF in gestione esterna non riservata è presentata dal gestore esterno alla Banca d'Italia. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) testo del progetto di atto costitutivo e di statuto, che include almeno i seguenti elementi:
 - i. denominazione, sede legale e direzione generale della Società;
 - ii. i soggetti promotori, se diversi dal gestore esterno. Se i soci promotori sono parte di gruppi, specificare il ruolo della Sicaf/Sicav nel contesto dei gruppi di appartenenza;
 - iii. versamento di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile (ossia non inferiore a 50.000 euro);
 - iv. una descrizione delle tipologie di azioni dell'OICR e, nel caso di SICAF, degli eventuali strumenti finanziari partecipativi; nel caso di suddivisione in comparti e emissione di differenti categorie di azioni, indicazione della denominazione e individuazione le categorie di azioni afferenti a ciascun comparto; modalità di partecipazione agli utili e alle perdite della società, e dei relativi comparti ove costituiti, per ciascuna categoria di azioni; nel caso di SICAV multicomparto, specificazione se i comparti sono costituiti esclusivamente da FIA



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

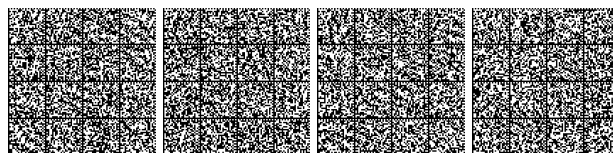
- oppure esclusivamente da OICVM, in conformità con quanto previsto dal TUF.
- v. una descrizione delle procedure adottate dalla SICAV o SICAF in gestione esterna per assicurare continuità alla gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
 - vi. una sintetica descrizione delle attività svolte dal gestore esterno per la gestione della SICAV o SICAF in gestione esterna;
 - vii. informazioni sull'accordo tra il gestore e il depositario, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 38, comma 1, lettera g), del TUF;
 - viii. nel caso in cui il gestore esterno intenda delegare a terzi funzioni con riferimento alla gestione della SICAV o SICAF gestita, una descrizione degli accordi di delega ^(6 quinquies);
 - ix. ulteriori informazioni sulle caratteristiche specifiche della SICAV o SICAF in gestione esterna;
- b) copia dell'accordo di gestione tra la SICAV o SICAF in gestione esterna e il gestore esterno e copia del verbale del consiglio di amministrazione del gestore esterno designato in cui si approva l'assunzione dell'incarico; l'accordo di gestione specifica le procedure adottate dal gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della SICAV o SICAF di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore, nonché le tempistiche e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;
 - c) attestazione del depositario di essere autorizzato dalla Banca d'Italia a svolgere l'incarico di depositario di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni e attestazione della SGR di aver accertato che la banca depositaria rispetti i requisiti di autonomia (cfr. Titolo VIII).

3. Istruttoria, procedure e termini di approvazione

Nell'esame dell'istanza di approvazione dello statuto della società di investimento, la Banca d'Italia verifica l'esistenza dei presupposti previsti dal TUF e, in particolare, valuta che:

- a. la situazione tecnica e organizzativa del gestore esterno designato sia idonea ad assicurarne la capacità di gestire il patrimonio della SICAV o SICAF in gestione esterna nell'interesse degli investitori e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;
- b. la rispondenza dell'atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni del TUF nonché la loro conformità ai criteri generali e al contenuto minimo stabiliti al Titolo V, Capitolo II, in quanto compatibili.
- c. l'accordo tra la SICAV o SICAF in gestione esterna e il gestore designato consenta all'organo di amministrazione della società di investimento di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore esterno, nonché definisca tempistiche e modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;

^{6 quinquies} Agli accordi di delega ed esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti o relativi alla delega/esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* si applicano le disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del TUF (cfr., in particolare, articoli 18, 50 e ss., e Allegato I).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

- d. l'accordo tra il gestore esterno, se diverso da una SGR, e il depositario assicuri a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, in linea con le disposizioni del TUF e del presente regolamento;
- e. le procedure della SICAV o SICAF in gestione esterna siano idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno. Al riguardo, la Banca d'Italia verifica che la SICAV o SICAF in gestione esterna non riservata sia dotata di procedure idonee ad assicurare che, in caso di scioglimento del contratto con il quale la società ha affidato la gestione del proprio patrimonio al gestore esterno o di liquidazione di quest'ultimo, l'assemblea dei soci (i) sia tempestivamente convocata per deliberare sulla sostituzione del gestore esterno e (ii) provveda alla sostituzione entro il termine di due mesi dal verificarsi delle predette cause, decorso il quale si verifica lo scioglimento della società.

La valutazione non riguarda la misura delle spese previste.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta. La Banca d'Italia approva lo statuto della società di investimento in gestione esterna non riservata quando, dalla verifica delle condizioni indicate, risulti garantito il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio applicabile.

Lo statuto si intende approvato decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia può negare l'approvazione dello statuto della SICAV o SICAF in gestione esterna non riservata nel caso in cui:

- la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno non assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della SICAV o SICAF in gestione esterna nell'interesse degli investitori;
- non sia assicurato l'affidamento esclusivo della gestione del patrimonio della SICAV o SICAF in gestione esterna al gestore esterno designato.

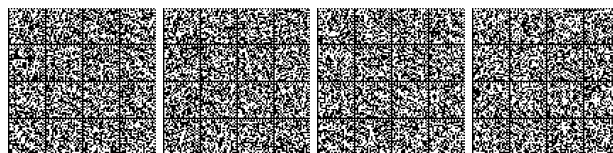
Al fine di verificare l'esistenza dei presupposti previsti dal TUF e il rispetto della normativa applicabile, incluse le disposizioni del presente regolamento, la Banca d'Italia può, in conformità con la normativa europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle SICAV e SICAF gestite, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.

4. Inizio dell'operatività della SICAV o SICAF in gestione esterna

Il gestore esterno comunica alla Banca d'Italia la data di inizio dell'operatività della SICAV o SICAF in gestione esterna non riservata almeno dieci giorni prima dell'avvio di tale operatività.

5. Decadenza

Trascorsi 24 mesi dalla data di approvazione dello statuto senza che la società abbia avviato l'attività, l'approvazione dello statuto si intende decaduta. Nel caso di FIA chiusi, il suddetto termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

CAPITOLO II

ATTIVITÀ ESERCITABILI E REQUISITI PRUDENZIALI DELLE SICAV E SICAF IN GESTIONE INTERNA

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale;
 - 33, comma 3, che prevede che le SICAV e le SICAF in gestione interna prestino, oltre al servizio di gestione collettiva del risparmio, le attività di amministrazione e commercializzazione in relazione al patrimonio raccolto, nonché le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
- dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 3, relativo alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale.

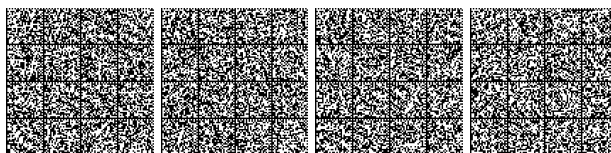
2. Attività esercitabili

L'articolo 33, comma 3, TUF stabilisce che le SICAV e SICAF in gestione interna prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività di amministrazione e commercializzazione in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie e, nel caso di SICAF, anche degli eventuali strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto. Le SICAV e SICAF in gestione interna possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Capitolo III, paragrafi 4 e 5.

Alle SICAV e alle SICAF in gestione interna si applicano, in quanto compatibili con l'attività esercitata, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo III.

3. Requisiti prudenziali

Alle SICAV e alle SICAF in gestione interna si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo V, Sezione II (ad eccezione del punto 2), Sezione III, paragrafi 1, 2 e 4, Sezione V e Allegato II.5.1.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

CAPITOLO III

MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV E DELLE SICAF, IN GESTIONE INTERNA E IN GESTIONE ESTERNA, NON RISERVATE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'articolo 35-*septies* TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di approvare le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate a investitori professionali;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *approvazione delle modifiche statutarie delle SICAV e SICAF non riservate (termine: 90 giorni)* (^{6-sexies}) (P6).

3. Avvio del procedimento, istanza e documentazione

La domanda di approvazione delle modifiche dello statuto, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea (⁴).

La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

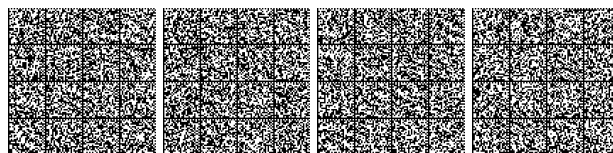
- a) copia della delibera assembleare di modifica dello statuto da cui risultino le motivazioni sottostanti alla modifica. Qualora le variazioni richieste influiscano sulle caratteristiche della SICAV o della SICAF, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali sono inquadrare le richieste di variazione in questione;
- b) testo delle parti dello statuto modificato comparate con la formulazione del testo preesistente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo statutario;
- c) nel caso di modifica del depositario, attestazione del nuovo depositario di essere autorizzato dalla Banca d'Italia a esercitare le funzioni di depositario (⁵);
- d) *omissis*;
- e) *omissis* (⁶).

^{6-sexies} Per le modifiche statutarie in strutture *master feeder*, cfr. anche Titolo V, Capitolo VI.

⁴ Le modifiche connesse all'adeguamento a mutamenti del quadro normativo di riferimento possono essere deliberate dalla SICAV o SICAF alla prima utile occasione.

⁵ Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

⁶ Nel caso in cui una SICAV retail intenda essere autorizzata come fondo comune monetario si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari, articoli 4 e 5. Cfr. Titolo VII, Capitolo IV, Sezione II.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso

4. Istruttoria e termini

La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo statutario alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II).

Le modifiche statutarie si intendono approvate decorsi 90 giorni, salvo sospensione o interruzione del procedimento, dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

5. Trasmissione documenti

Entro 30 giorni dagli adempimenti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, la SICAV o SICAF in gestione interna non riservata invia alla Banca d'Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto ⁽⁷⁾. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato III.3.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

6. SICAV e SICAF in gestione esterna

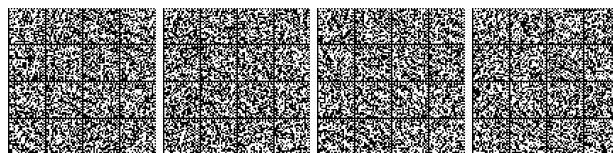
Alle SICAV e SICAF in gestione esterna si applicano le disposizioni contenute nel presente Capitolo, con le seguenti precisazioni:

- a. con riferimento al paragrafo 3 (avvio del procedimento, istanza e documentazione), la domanda di approvazione delle modifiche dello statuto è presentata alla Banca d'Italia dal gestore esterno tramite posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea della società ⁽⁸⁾;
- b. con riferimento al paragrafo 5 (trasmissione documenti), il gestore esterno invia alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dagli adempimenti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, copia conforme del testo aggiornato dello statuto ⁽⁹⁾. Il gestore esterno comunica altresì la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato III.3.1.

⁷ Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle azioni, deve essere inviata l'attestazione di conformità degli stessi al contenuto dello statuto.

⁸ Le modifiche connesse all'adeguamento a mutamenti del quadro normativo di riferimento possono essere deliberate alla prima utile occasione.

⁹ Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle azioni, deve essere inviata l'attestazione di conformità degli stessi al contenuto dello statuto.



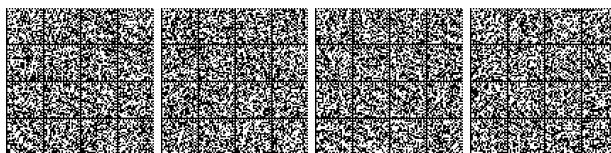
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR, ALLE SICAV E ALLE SICAF

CAPITOLO I PARTECIPANTI IN SGR, SICAV E SICAF

Omissis ⁽¹⁾

¹ Capitolo abrogato dal Provvedimento del 26 luglio 2022 (“Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari”), con decorrenza dal 1° gennaio 2023.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF

CAPITOLO II

ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR E DELLE SICAV E SICAF IN GESTIONE INTERNA

1. Premessa

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SGR, SICAV o SICAF in gestione interna devono possedere requisiti di idoneità.

La disciplina assegna un ruolo centrale all'organo con funzione di supervisione strategica della società ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti: esso assume la responsabilità per l'accertamento dei requisiti e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate e dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 6/2011 (c.d. "Salva Italia") in materia di divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di *interlocking*) e dalle relative linee guida emanate dalle Autorità di vigilanza.

2. Fonti normative

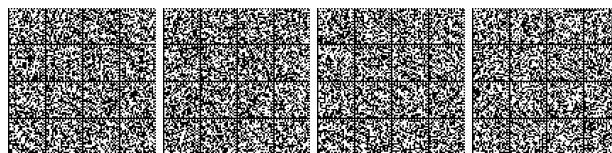
La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- articolo 13 TUF, in materia di requisiti di idoneità degli esponenti aziendali;
- direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468 (cfr. Allegato IV.2.1);
- Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF e successive modificazioni;
- Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Viene, inoltre, in rilievo, per il divieto di *interlocking*, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e la Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob-Isvap del 20.4.2012 concernente i criteri per l'applicazione del divieto in oggetto, come aggiornata.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:



- *decadenza degli esponenti aziendali delle SGR, delle SICAV e delle SICAF (termine: 30 giorni); (F4)*
- *sospensione degli esponenti aziendali delle SGR, delle SICAV e delle SICAF (termine: 30 giorni). (F5)*

4. Verifica dei requisiti

La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e della completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate è rimessa all'organo con funzione di supervisione strategica.

Per i membri supplenti del collegio sindacale l'accertamento va effettuato fin dal momento della loro nomina, atteso che - secondo la disciplina prevista dal codice civile - essi subentrano automaticamente ai membri cessati al verificarsi degli eventi previsti.

Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo con funzione di supervisione strategica affinché possa adottare le misure previste dal presente paragrafo.

Sostituzione

In caso di sostituzione di un membro dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione o del soggetto che svolge funzioni di direzione nella società, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dal momento della nomina.

In caso di rinnovo degli organi sociali, va accertata la permanenza dei requisiti in capo agli esponenti riconfermati.

Valutazione della documentazione

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

Requisito di professionalità

Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle deliberazioni assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento. In particolare, dai verbali deve emergere la congruità dell'esperienza maturata dal soggetto interessato rispetto alla specifica attività della SGR, della SICAV o SICAF in gestione interna.

Requisito di onorabilità

In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali consiliari deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

Requisito di indipendenza

L'organo con funzione di supervisione strategica verifica la sussistenza in capo agli esponenti aziendali dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti ed eventualmente dallo statuto della società.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF

L'organo con funzione di supervisione strategica delibera in ordine alla sussistenza dei requisiti. Copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata condotta la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza è trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Decadenza

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'organo con funzione di supervisione strategica entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e comunicata alla Banca d'Italia.

In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla ricezione della notizia. Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda ulteriori informazioni o valutazioni alla società, il termine è interrotto.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Sospensione

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 468 riportato nell'Allegato IV.2.1, l'organo con funzione di supervisione strategica dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunica alla Banca d'Italia la decisione assunta.

In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Successivamente, l'organo con funzione di supervisione strategica provvede agli adempimenti di cui al richiamato decreto.

5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo con funzione di supervisione strategica, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nell'Allegato IV.2.2 è riportata la documentazione minimale acquisibile. In alternativa alla predetta documentazione, possono essere acquisite – ricorrendone i presupposti – le dichiarazioni sostitutive rese conformemente a quanto disposto nell'Allegato IV.2.3.



CAPITOLO III

VIGILANZA INFORMATIVA ⁽¹⁾

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'articolo 6-bis TUF attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti abilitati – per le materie di propria competenza – la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

L'acquisizione di elementi informativi sia di carattere periodico sia relativi a operazioni di specifico interesse per la sana e prudente gestione degli intermediari assume rilievo particolare. Attraverso di essa, infatti, la Banca d'Italia può verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori, acquisire un complesso informativo necessario per la valutazione della situazione del soggetto abilitato nonché valutare i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale).

Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione dei soggetti abilitati sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine i soggetti abilitati pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

Nel presente capitolo sono altresì esemplificate alcune delle operazioni rilevanti ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

In tal modo viene assicurata all'organo di vigilanza un'adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).

In conformità con quanto previsto dall'articolo 38 TUF, per le SICAV e SICAF in gestione esterna la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti è effettuata dal gestore esterno designato, in quanto soggetto abilitato. Resta fermo che la Banca d'Italia può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società al fine di verificare il rispetto della disciplina a esse applicabile.

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani., a eccezione della Sezione II, paragrafo 1 (Operazioni rilevanti); paragrafo 2 (Invio di documentazione amministrativa); paragrafo 3 (Modificazioni del modello di amministrazione e controllo di SGR, SICAV e SICAF); paragrafo 5 (Esponenti aziendali di SGR, SICAV e SICAF in gestione interna); paragrafo 6 (Gruppi di appartenenza); paragrafo 8 (obbligo di trasmissione delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo); paragrafo 9 (Comunicazioni dell'organo di controllo); paragrafo 10 (Adempimenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti); paragrafo 11 (Relazione sulla struttura organizzativa).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF**2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- articolo 4-*septies*.2 TUF, che, fermi restando i compiti della BCE, individua nella Banca d'Italia l'autorità competente a vigilare su una serie di obblighi previsti dal SECR quando siano coinvolti intermediari vigilati, fra cui i gestori come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), TUF;
- articolo 6-*bis* TUF, che prevede che la Banca d'Italia può chiedere, tra l'altro, ai soggetti abilitati e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.
- articolo 8 TUF, che prevede obblighi informativi per l'organo di controllo e per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti di SGR, SICAV e SICAF in gestione interna;
- articolo 17 TUF, relativo alla possibilità per la Banca d'Italia di richiedere informazioni sui partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF;
- articolo 38 TUF, che disciplina il regime delle SICAV e SICAF in gestione esterna;
- articolo 58 TUB, relativo alla cessione di rapporti giuridici, che si applica anche ai soggetti non bancari inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 TUB;
- dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA, e, in particolare, dagli articoli 110 e 111 e dall'allegato IV;
- dal Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR), che stabilisce obblighi di *due diligence* per gli investitori istituzionali che investono in esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del SECR, e che modifica la direttiva AIFMD e la direttiva UCITS;
- dagli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di *stress* di liquidità negli OICVM e nei FIA (ESMA34-39-897 IT) del 16 luglio 2020.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF

SEZIONE II

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le SGR, le SICAV e SICAF in gestione interna trasmettono la documentazione indicata nella presente Sezione alla struttura della Banca d'Italia incaricata della supervisione dell'intermediario.

Per le SICAV e SICAF in gestione esterna, la trasmissione della documentazione è effettuata dal gestore esterno designato, salvo diversamente specificato.

1. Operazioni rilevanti

Le SGR e le SICAV e SICAF in gestione interna comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le operazioni che possono avere riflessi significativi sull'operatività complessiva dell'intermediario, sull'adeguatezza patrimoniale e/o sull'assetto organizzativo dello stesso.

Rientrano tra le operazioni da comunicare preventivamente alla Banca d'Italia, a titolo esemplificativo:

- l'acquisto o la cessione di rapporti giuridici ⁽²⁾ qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- la riduzione del capitale sociale;
- la distribuzione di riserve.

Il presente paragrafo non si applica in caso di SICAV e SICAF in gestione esterna.

1.1 Procedura

Le comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia tempestivamente, almeno 30 giorni prima della realizzazione delle relative operazioni.

Le SGR e le SICAV e SICAF in gestione interna indicano i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intendono perseguire nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla propria situazione tecnica e organizzativa.

Non devono essere comunicate le operazioni che rientrano nell'ambito di un'altra disciplina che prevede il rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ovvero una specifica informativa preventiva (es.: cessioni di rapporti giuridici nell'ambito di operazioni di fusione o scissione; progetti di ristrutturazione del gruppo bancario).

2. Invio di documentazione amministrativa

2.1 SGR

Le SGR inviano alla Banca d'Italia nel termine massimo di 30 giorni dall'adozione:

² Nel caso di cessioni di rapporti giuridici, gli intermediari cessionari, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 TUB, che intendano avvalersi dei benefici civilistici stabiliti dall'articolo 58, commi 3 e 4, del medesimo TUB – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal citato articolo 58, comma 2 – danno notizia della cessione ai singoli partecipanti al fondo comune ovvero ai singoli azionisti alla prima utile occasione (es.: invio di informazioni periodiche alla clientela).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF

- copia dei verbali delle delibere assembleari concernenti modifiche statutarie e autorizzazioni all'acquisto e all'alienazione di titoli propri;
- copia dei verbali delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione o dell'assemblea relative all'emissione di strumenti di debito;
- copia dello statuto modificato, completa degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
- nel caso di gestione di fondi pensione e di PEPP:
 - a) copia delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica concernenti l'assunzione dell'incarico o la costituzione del fondo e della convenzione stipulata con il fondo pensione o PEPP;
 - b) accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, copia della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica concernente i criteri e le procedure per la determinazione degli impegni patrimoniali della SGR nei riguardi del fondo pensione o del PEPP, corredata del parere dell'organo di controllo.

2.2 SICAV e SICAF

Le SICAV e le SICAF in gestione interna inviano alla Banca d'Italia, nel termine di 30 giorni dall'adozione, copia dei verbali delle sedute assembleari concernenti le modifiche statutarie.

3. Modificazioni del modello di amministrazione e controllo di SGR, SICAV e SICAF

Le SGR, le SICAV e le SICAF in gestione interna che intendono modificare il proprio modello di amministrazione e di controllo (cfr. artt. 2380 e seguenti del codice civile) predispongono un progetto concernente il nuovo assetto complessivo di governo societario, descrivendo analiticamente le scelte organizzative e statutarie che intendono adottare. Il progetto e copia delle connesse modifiche statutarie sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima dalla data fissata per la convocazione dell'assemblea.

4. Documentazione contabile

4.1 SGR

Le SGR inviano alla Banca d'Italia:

- a) entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell'assemblea che lo ha approvato, copia del bilancio della società e, ove redatto, del bilancio consolidato, corredati della documentazione prevista dalla legge e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) per ciascun fondo/comparto gestito e per ciascuna SICAV o SICAF in gestione esterna e i relativi comparti:
 - entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione semestrale;
 - entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori nonché della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF**4.2 SICAV e SICAF in gestione interna**

Le SICAV e SICAF in gestione interna inviano alla Banca d'Italia:

- entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione semestrale;
- entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione annuale di gestione corredata della relazione degli amministratori e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

5. Esponenti aziendali di SGR, SICAV e SICAF in gestione interna

Ai fini delle segnalazioni sugli organi sociali, le SGR, le SICAV e SICAF in gestione interna si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.

6. Gruppo di appartenenza

Le SGR, le SICAV e le SICAF in gestione interna, non facenti parte di gruppi bancari o di SIM ovvero assicurativi italiani o comunitari, comunicano alla Banca d'Italia:

- a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, la mappa aggiornata del gruppo di appartenenza;
- b) tempestivamente, l'ingresso nel gruppo di appartenenza di intermediari che svolgono attività nel settore dei servizi di investimento o della gestione di patrimoni e aventi sede legale in uno Stato extracomunitario non ricompreso tra i paesi appartenenti al "Gruppo dei Dieci" (G-10);
- c) appena disponibile il bilancio consolidato del gruppo, ove esistente.

7. Compagine sociale

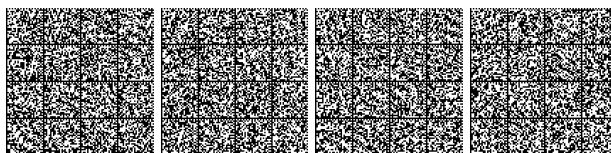
Omissis ^(3 bis)

8. Relazioni delle funzioni di controllo

Le SGR e le SICAV e SICAF in gestione interna trasmettono alla Banca d'Italia:

- la relazione della funzione di controllo di conformità alle norme (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio. In caso di relazioni infrannuali, queste devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'esame delle relazioni da parte degli organi aziendali;

^{3 bis} Paragrafo abrogato dal Provvedimento del 26 luglio 2022 ("Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari"), con decorrenza dal 1° gennaio 2023.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio *Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF*

- la relazione della funzione di gestione del rischio (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall'esame della relazione da parte degli organi aziendali;
- la relazione della funzione di revisione interna (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall'esame della relazione da parte degli organi aziendali.

Il presente paragrafo non si applica ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.

9. Comunicazioni dell'organo di controllo

L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SGR, delle SICAV e delle SICAF. La medesima previsione si applica nei confronti degli organi di controllo delle società che controllano SGR, SICAV o SICAF o che sono da queste controllate.

I verbali delle riunioni e degli accertamenti dell'organo di controllo della SGR, della SICAV e della SICAF concernenti violazioni delle disposizioni vigenti devono essere trasmessi alla Banca d'Italia. È esclusa la trasmissione dei verbali contenenti semplici accertamenti e dichiarazioni di constatata regolarità della gestione o dai quali comunque non risultino anomalie ovvero non contengano proposte o contestazioni formulate dall'organo di controllo.

I verbali devono essere trasmessi in copia alla Banca d'Italia nel termine di 10 giorni dalla data dell'atto. L'inoltro è curato dal presidente dell'organo di controllo o, in caso di impedimento, dal membro più anziano in carica.

10. Adempimenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle SGR, delle SICAV e delle SICAF comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

La medesima previsione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono analogo compito presso le società che controllano la SGR, la SICAV o SICAF o che sono da queste controllate.

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11. Relazione sulla struttura organizzativa

Le SGR e le SICAV e SICAF in gestione interna inviano alla Banca d'Italia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati, secondo lo schema riportato nell'Allegato IV.4.1



evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. Nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

Il presente paragrafo non si applica in caso di SICAV e SICAF in gestione esterna.

12. Violazione di limiti o divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni, delle SICAV e delle SICAF

Qualora le SGR, le SICAV, le SICAF in gestione interna o i depositari rilevino violazioni dei limiti o dei divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV o SICAF previsti nel Titolo V, Capitolo III e, se del caso, nella normativa europea direttamente applicabile, provvedono a comunicarle alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate nell'Allegato IV.4.2.

13. Errata valorizzazione delle quote

Le SGR, le SICAV, le SICAF in gestione interna comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia gli errori di calcolo che hanno avuto effetti sul valore della quota dei fondi o delle azioni delle SICAV o SICAF in gestione interna e rendono noti alla Banca d'Italia gli interventi effettuati per la rimozione delle cause che hanno determinato le errate valorizzazioni.

14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR

Le SGR, le SICAV e le SICAF in gestione interna comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di ammissione a quotazione, l'avvio della negoziazione in un mercato regolamentato delle quote degli OICR gestiti o delle proprie azioni.

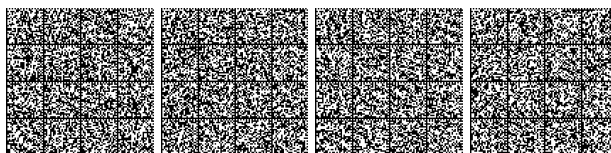
15. Regolamenti e statuti non soggetti all'approvazione della Banca d'Italia

Le SGR che istituiscono fondi riservati – per i quali, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, TUF, la Banca d'Italia non approva i regolamenti di gestione – inviano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'approvazione, i relativi regolamenti unitamente al verbale di approvazione dell'organo di amministrazione e comunicano, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un piano recante le tipologie di fondi che intendono istituire per l'anno successivo (cfr. Titolo V, Capitolo 2, Sezione II). Analogamente, in caso di modifiche ai citati regolamenti, le SGR inviano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'approvazione, i regolamenti modificati unitamente al verbale di approvazione delle modifiche dell'organo di amministrazione.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione alla costituzione, l'invio alla Banca d'Italia di copia autentica degli atti costitutivi e degli statuti delle SICAV o SICAF in gestione interna, riservate e non riservate, è disciplinato al Titolo III,

⁵ Le SGR, le SICAV e le SICAF inviano la prima relazione nell'ambito della documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.

⁶ Una nuova relazione organizzativa viene inviata anche nei casi in cui una SGR che gestisce fondi aperti intende gestire anche fondi chiusi o viceversa.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio *Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF*

Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 7.3. In caso di modifiche degli statuti, le SICAV e SICAF in gestione interna riservate a investitori professionali inviano alla Banca d'Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto, unitamente al verbale di approvazione dell'organo di amministrazione, entro 10 giorni dagli adempimenti previsti dall'articolo 2436 del codice civile ^(6-bis).

In conformità con quanto previsto dall'articolo 38, comma 9, TUF, per le SICAV e SICAF in gestione esterna riservate a investitori professionali il gestore esterno designato trasmette alla Banca d'Italia copia conforme degli statuti e delle relative modificazioni entro 10 giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile ^(6-ter).

16. Fusione o scissione di OICR. Creazione di strutture master-feeder

In caso di fusione o scissione di OICR o di creazione di strutture master-feeder, entro 10 giorni dall'efficacia dell'operazione, le SGR, le SICAV o SICAF inviano alla Banca d'Italia un'informativa dettagliata sull'operazione posta in essere.

17. Prove di stress di liquidità

La Banca d'Italia può richiedere a una SGR, SICAV o SICAF la trasmissione della documentazione relativa a una prova di stress di liquidità per contribuire a dimostrare la capacità dell'OICR di essere conforme alle disposizioni applicabili, anche per quanto riguarda la possibilità di soddisfare le richieste di rimborso in condizioni normali e di stress.

Nel caso in cui dalle prove di stress emergano rischi di liquidità rilevanti, la SGR, SICAV o SICAF ne informa tempestivamente la Banca d'Italia. La notifica contiene informazioni sulle posizioni di rischio rilevanti, sugli esiti delle prove di stress di liquidità e sulle azioni adottate per fronteggiare i rischi rilevati ⁽⁷⁾.

La Banca d'Italia, anche in relazione a situazioni del mercato caratterizzate da richieste di rimborso di importo rilevante, può richiedere che le SGR, le SICAV o le SICAF comunichino ulteriori informazioni relative alle prove di stress di liquidità (ad esempio, informazioni sui modelli utilizzati per le prove di stress di liquidità e sui relativi risultati).

^{6-bis} Si applica quanto previsto al paragrafo 2.2.

^{6-ter} Cfr. Titolo III, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 1. Si applica quanto previsto al paragrafo 2.2.

⁷ Per le regole in materia di divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, cfr. Titolo V, Capitolo 3.



SEZIONE III
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR

Le SGR, le SICAV e le SICAF in gestione interna, le società di gestione UE e i GEFIA UE che gestiscono OICR italiani inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste nel "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR".

La qualifica del gestore esterno come gestore sotto soglia oppure sopra la soglia determina il regime segnaletico applicabile alle SICAV o SICAF in gestione esterna da esso gestite, in conformità con quanto previsto nelle disposizioni della Banca d'Italia in materia di segnalazioni.

Per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni di compilazione delle segnalazioni, si rinvia al Manuale medesimo.



SEZIONE IV**NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE****1. Premessa**

La presente Sezione stabilisce le modalità con cui le SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF in gestione interna effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) quando esse o gli OICR gestiti agiscono come “cedenti”, “prestatori originari” o società veicolo (“SSPE”) di operazioni di cartolarizzazione ⁽⁸⁾⁽⁹⁾.

Non sono previsti obblighi di notifica per gli articoli 5 e 9 del SECR, ma il loro pieno rispetto è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

Questa Sezione individua le informazioni che le SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF che agiscono in uno dei ruoli indicati nel primo capoverso sono tenute a trasmettere alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si applicano alle operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del SECR ⁽¹⁰⁾.

2. Notifiche alla Banca d'Italia

La notifica dell'operazione di cartolarizzazione è corredata da una lettera di attestazione della conformità dell'operazione ai requisiti previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR, secondo il modello riportato nell'Allegato IV.4.3. La lettera di attestazione è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della SGR o della SICAV o SICAF in gestione interna.

Nelle operazioni in cui partecipano più SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, SICAV o SICAF in gestione interna nei ruoli di cedente, prestatore originario e SSPE, ciascuna di esse produce una lettera di attestazione di conformità dell'operazione.

2.1 Assetti organizzativi e conformità al SECR

La SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna adotta le politiche, le procedure e le specifiche misure per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR. Nella definizione di tali politiche, procedure e specifiche misure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR o della SICAV o SICAF in gestione interna, è assicurato il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo competenti.

Le funzioni aziendali di controllo, in linea con quanto previsto dal SECR, sono tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla SGR, SICAV o SICAF in gestione interna per assicurare

⁸ Per le definizioni di “cedente”, “prestatore originario” e “SSPE” si rimanda all'articolo 2, punti 2, 3 e 20, del SECR.

⁹ Per quanto riguarda il ruolo di SSPE, la disciplina si applica soltanto nei confronti degli OICR gestiti dalla SGR.

¹⁰ Per le operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo il 1° gennaio 2023 ma prima della data di applicazione della presente Sezione la notifica è effettuata ai sensi della Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle “Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del TUF”, che richiede di effettuare la notifica tramite lo stesso modello dei dati previsto nel paragrafo 2.2.



l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR. Nell'ambito delle verifiche svolte dalle funzioni aziendali di controllo, viene redatto un documento che contiene: (i) la descrizione delle politiche, procedure e specifiche misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR ⁽¹¹⁾; (ii) una valutazione di come tali politiche, procedure e specifiche misure siano state attuate dalle unità o funzioni coinvolte nell'operazione di cartolarizzazione. La valutazione inoltre attesta che le politiche, le procedure e le specifiche misure sono appropriate, che vengono debitamente eseguite per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e che non sono state riscontrate irregolarità.

La valutazione è aggiornata tempestivamente in presenza di modifiche alle politiche, procedure e specifiche misure e ogni qualvolta si renda necessario.

2.2 Tempistiche e modalità della notifica

Le nuove operazioni sono notificate alla Banca d'Italia entro un mese dalla data di emissione ⁽¹²⁾.

Nelle operazioni in cui partecipano più soggetti vigilati ⁽¹³⁾ nei ruoli di cedente, prestatore originario, promotore e SSPE, la notifica può essere effettuata da uno solo di essi. In tali casi, la SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna incaricata raccoglie dagli altri soggetti vigilati le informazioni indicate al paragrafo 2.3.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d'Italia ⁽¹⁴⁾.

2.3 Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione

La SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o la SICAV o SICAF in gestione interna, che agisce come cedente, prestatore originario o SSPE è tenuta a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione di cartolarizzazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati di cui al paragrafo 2.2, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni ritenute verso la cartolarizzazione; (iv) la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR; (v) la conferma che quanto previsto nelle politiche, procedure e specifiche misure garantisca il rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del SECR, la SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna trasmette inoltre la documentazione illustrativa di supporto che

¹¹ La descrizione non può prevedere un mero rinvio alle clausole dei contratti dell'operazione che garantiscono la conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR.

¹² Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. articolo 43, paragrafo 9, del SECR.

¹³ Per "soggetti vigilati" si intendono banche, intermediari finanziari, SIM, SGR (anche per conto degli OICR da esse gestiti), SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni.

¹⁴ INFOSTAT, Survey "VIG33-Notifiche".



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio *Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF*

includa almeno: (i) una sintesi delle caratteristiche dell'operazione ⁽¹⁵⁾; (ii) una descrizione delle modalità e delle tempistiche con cui vengono fornite agli investitori le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 5 del SECR; (iii) con riferimento all'interesse economico netto rilevante trattenuto, (a) conferma dell'assenza di eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito o copertura con derivati dei titoli sottoscritti o delle esposizioni mantenute, (b) conferma che i diritti, i benefici o gli obblighi non siano stati oggetto di trasferimento e/o cessione, anche parziale, a terzi soggetti, (c) conferma dell'assenza di eventuali accordi e/o meccanismi, incorporati nell'ambito della complessiva operazione di cartolarizzazione, in virtù dei quali l'interesse trattenuto all'origine diminuirebbe più rapidamente dell'interesse trasferito, nonché conferma che l'interesse trattenuto non abbia priorità nell'allocazione dei flussi di cassa per essere rimborsato o ammortizzato preferenzialmente rispetto all'interesse trasferito.

Unitamente al modello dei dati e alla documentazione illustrativa di supporto si trasmette il documento contenente la valutazione delle funzioni aziendali di controllo di cui al paragrafo 2.1 ⁽¹⁶⁾. Nelle operazioni in cui partecipano più SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, SICAV o SICAF in gestione interna nei ruoli di cedente, prestatore originario e SSPE ciascuna di esse trasmette la valutazione di cui al paragrafo 2.1.

2.4 Informazioni da fornire su base continuativa

I requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR sono soddisfatti su base continuativa. La SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna notifica alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo sopraggiunto come definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del SECR che, incidendo sulle caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

La notifica è effettuata mediante la trasmissione di un aggiornamento al modello dei dati di cui al paragrafo 2.2, già trasmesso in fase di emissione.

L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia gli eventi significativi si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019 ⁽¹⁷⁾.

Alle notifiche per eventi significativi si applicano le previsioni di cui al paragrafo 2.2.

2.5 Notifica delle operazioni multi-originator

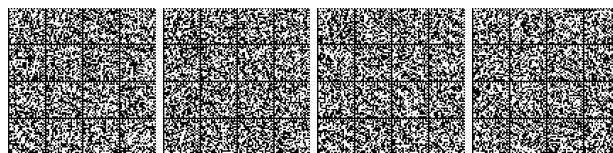
Nelle operazioni di cartolarizzazione a cui partecipano, come cedenti, due o più soggetti vigilati ⁽¹⁸⁾ (c.d. operazioni *multi-originator*), i cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 2. A tal fine, la SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna incaricata raccoglie dagli altri cedenti

¹⁵ In particolare, per le operazioni in cui non è stato redatto un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017, la documentazione deve includere le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del SECR.

¹⁶ Non è necessario che per ogni nuova operazione di cartolarizzazione in cui la SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio interviene come cedente, prestatore originario o SSPE sia prodotta una nuova valutazione se non sono intervenute modifiche che rendono necessari aggiornamenti alla valutazione delle funzioni aziendali di controllo già trasmessa in occasione di una precedente operazione.

¹⁷ Per le cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2023 la notifica degli eventi significativi si effettua mediante la compilazione del modello dei dati di cui al paragrafo 2.2. In questi casi, il modello è compilato in tutte le sue parti e non soltanto con riferimento alle modifiche intervenute.

¹⁸ Cfr. nota 13.



le informazioni indicate al paragrafo 2.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d'Italia secondo le tempistiche e le modalità previste al paragrafo 2.2.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati ⁽¹⁹⁾

L'articolo 4-*septies*.2 del TUF stabilisce che, nel caso in cui nell'operazione di cartolarizzazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite della SGR o della SICAV o SICAF in gestione interna, fermo restando il potere della Banca d'Italia di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

A tal fine, la SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o la SICAV o SICAF in gestione interna che svolge il ruolo di cedente, prestatore originario o SSPE assume il ruolo di referente della Banca d'Italia ⁽²⁰⁾. La SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel paragrafo 3.1 sia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR ⁽²¹⁾, e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al precedente paragrafo 2.

3.1 Informazioni che la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio referente della Banca d'Italia deve ricevere dal soggetto non vigilato

La SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia secondo il modello di dati indicato al paragrafo 2.2, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesta la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR posti a carico di quest'ultimo.

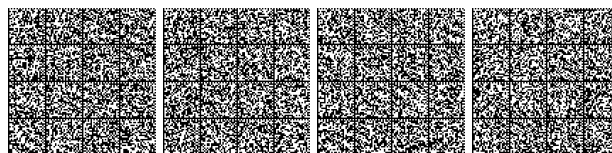
La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione disciplina il rapporto tra la SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e prevede, nel caso in cui l'adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico del soggetto non vigilato, almeno l'obbligo di quest'ultimo di trasmettere alla SGR o alla SICAV o SICAF in gestione interna: (i) le informazioni di cui al paragrafo 2.3 in tempo utile per consentire alla SGR o alla SICAV o SICAF in gestione interna di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione ⁽²²⁾; (ii) l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al paragrafo 2.4. Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare

¹⁹ Nelle operazioni in cui la SSPE è l'unico soggetto non vigilato ed essa non viene incaricata di adempiere uno degli obblighi previsti dal SECR, il presente paragrafo non si applica e si applica soltanto il paragrafo 2.

²⁰ Nel caso in cui più soggetti vigilati siano coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione il ruolo di referente della Banca d'Italia è assunto dal cedente.

²¹ Per i soggetti non vigilati, gli articoli 5 e 9 del SECR non rilevano; l'articolo 5 si applica esclusivamente agli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 2, punto 12, del SECR; mentre l'articolo 9 si riferisce soltanto ai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti.

²² Si applicano le tempistiche previste nel paragrafo 2.2.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio *Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF*

l'obbligo di trasmettere alla SGR o alla SICAV o SICAF in gestione interna le informazioni di cui ai paragrafi 2.3 e 2.4.

Se la documentazione contrattuale non disciplina il rapporto tra la SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la responsabilità nei confronti della Banca d'Italia per l'adempimento degli stessi obblighi è da intendersi interamente a carico della SGR o della SICAV o SICAF ⁽²³⁾.

Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna, in qualità di referente della Banca d'Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione trasmessa e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato per assicurarsi che le informazioni ricevute siano complete.

3.2 *Delega al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d'Italia*

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione può prevedere che la SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna deleghi al *servicer* il compito di raccogliere le informazioni di cui al paragrafo 3.1 e di trasmetterle alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al paragrafo 2 ⁽²⁴⁾. Il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

²³ Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del SECR, la SGR o la SICAV o SICAF in gestione interna è responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. articolo 6, paragrafo 1, del SECR).

²⁴ In caso di conferimento dell'incarico al *servicer*, la lettera di attestazione di conformità è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della SGR o della SICAV o SICAF in gestione interna. Il *servicer* trasmette alla Banca d'Italia anche la lettera di attestazione di conformità del soggetto non vigilato di cui al paragrafo 3.1.



CAPITOLO IV VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le SGR, le SICAV e le SICAF in gestione interna e, in armonia con le disposizioni comunitarie, le società di gestione UE con succursale in Italia e i GEFIA UE con succursale in Italia (soggetti abilitati).

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti abilitati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa degli stessi nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dai soggetti abilitati ("follow up").

I soggetti abilitati ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'articolo 6-ter TUF e, per le SICAV e SICAF in gestione esterna, dall'articolo 38, comma 7, TUF.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio *Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF*

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Possono partecipare anche dipendenti di altre autorità (italiane o estere) coordinate da personale della Banca d'Italia.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'intermediario.

Gli accertamenti sono, di norma, svolti presso la direzione generale del soggetto abilitato: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero.

2. Consegna del rapporto ispettivo

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel "Rapporto ispettivo" contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti e atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei "rilievi e osservazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzioni di controllo e il responsabile dell'esecutivo ⁽¹⁾.

Il termine di cui sopra può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Nel termine di 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo la società interessata deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Entro il medesimo termine, sia il soggetto abilitato sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

Si rinvia al Titolo IX, Capitolo I, per la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo.

¹ Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata con apposita lettera.



CAPITOLO V

PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR ⁽¹⁾

1. Premessa

Il TUF e il D.M. indicano i documenti contabili che le SGR, le SICAV e le SICAF sono tenute a redigere periodicamente.

Con riferimento a ciascun fondo comune, sono richiesti:

- a) la relazione annuale relativa alla gestione del fondo, entro il termine previsto dal D.M. dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi (“relazione di gestione”);
- b) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro il termine previsto dal D.M. La relazione non è richiesta nel caso dei fondi per i quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione della relazione di cui alla lettera precedente con cadenza almeno semestrale;
- c) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del fondo, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.

Le SICAV e le SICAF in gestione interna e in gestione esterna ⁽²⁾ redigono:

- a) il bilancio di esercizio;
- b) una relazione semestrale relativa alla gestione entro il termine previsto dal D.M. La relazione non è richiesta nel caso delle SICAV e delle SICAF per le quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del bilancio con cadenza almeno semestrale;
- c) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle azioni e del valore complessivo della società, con periodicità: i) per le SICAV che siano OICVM, almeno pari all’emissione o rimborso delle azioni; ii) per le SICAV che siano FIA e le SICAF, con la frequenza prevista dall’articolo 72, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 231/2013 per il calcolo del valore delle parti dell’OICR.

2. Fonti normative

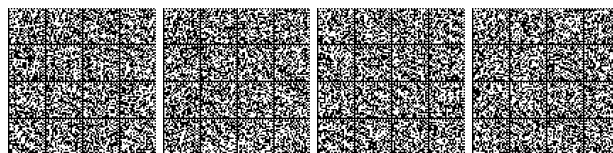
La materia è regolata dall’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3, TUF, che attribuisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia il compito di disciplinare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili, nonché dal D.M.

Per i FIA la materia è, altresì, disciplinata dalla direttiva AIFMD, articolo 22, nonché dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD direttamente applicabili, e in particolare dagli articoli 103-107.

Per le SICAV e SICAF in gestione esterna si applica l’articolo 38, in particolare comma 1, lettere e) ed f), TUF.

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.

² Con riferimento alle SICAV e SICAF in gestione esterna, le presenti disposizioni si applicano in conformità con quanto previsto dall’articolo 38 TUF.



3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti

La relazione di gestione del fondo e il bilancio della SICAV o SICAF si compongono di una situazione patrimoniale, di una sezione reddituale e di una nota integrativa. Essi sono inoltre accompagnati dalla relazione degli amministratori. Il bilancio della SICAF comprende anche un prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Nel caso degli OICR che – al fine di procedere alla distribuzione dei proventi – redigono con cadenza infrannuale la relazione di gestione o il bilancio, questi ultimi possono essere composti solamente dalla situazione patrimoniale e dalla sezione reddituale (e dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto in caso di SICAF). Gli OICR che utilizzano tale facoltà procedono alla redazione di una relazione o di un bilancio completi (situazione patrimoniale, sezione reddituale, prospetto delle variazioni del patrimonio netto in caso di SICAF, nota integrativa e relazione degli amministratori) riferiti a un esercizio di dodici mesi.

La relazione semestrale si compone di una situazione patrimoniale ed è accompagnata da una nota illustrativa.

Nel caso degli OICR ripartiti in comparti i prospetti contabili vanno redatti con riferimento a ciascun comparto.

La relazione di gestione del fondo e il bilancio della SICAV e della SICAF sono redatti facendo riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione delle quote o azioni dell'esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. La relazione semestrale è redatta con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione del semestre.

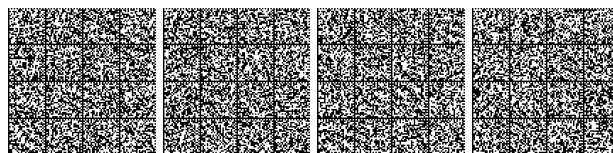
Negli Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3, IV.6.3-bis sono riportati gli schemi-tipo e le relative istruzioni di redazione dei prospetti contabili, rispettivamente, dei fondi comuni aperti, dei FIA chiusi, delle SICAV e SICAF. Nell'Allegato IV.6.4 sono riportate le informazioni minimali da fornire nella relazione degli amministratori che accompagna la relazione di gestione o il bilancio e nella nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale.

Nei prospetti e nella nota integrativa è talvolta richiesto il confronto con dati relativi a periodi precedenti. Se questi ultimi non sono disponibili o comparabili possono essere omessi o devono essere adattati. Tali casi sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Il contenuto degli schemi è minimale, essendo rimessa alle società la possibilità di ampliarne il contenuto informativo. Tale facoltà, peraltro, deve essere utilizzata con misura e discernimento in relazione al rischio che un eccessivo dettaglio determini una riduzione, anziché un accrescimento, della capacità informativa dei documenti di cui si tratta. È altresì consentita l'omissione delle voci che non presentino alcuna consistenza nei periodi posti a confronto o che non siano state interessate da alcuna movimentazione.

Per gli OICR che sono prodotti finanziari che promuovono anche caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (*Sustainable Financial Disclosure Regulation*, SFDR) oppure che hanno come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9 dell'SFDR, l'informativa di sostenibilità nell'ambito del rendiconto finanziario annuale dell'OICR³ è disciplinata anche dall'articolo 11, paragrafo 1, SFDR e dagli articoli 50 e ss. e allegati IV e V del Regolamento delegato (UE) 2022/1288.

³ Si fa qui riferimento alla relazione annuale relativa alla gestione del fondo di cui al paragrafo 1, primo capoverso, lettera a), per i fondi comuni e al bilancio d'esercizio di cui al paragrafo 1, secondo capoverso, lettera a), per le SICAV e SICAF.

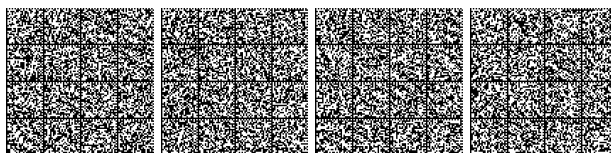


4. Indicazione degli importi

La relazione di gestione, il bilancio e la relazione semestrale sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali, a eccezione del valore della quota, che viene calcolato in millesimi di euro.

Con riferimento ai prospetti redatti in unità di euro, nel procedere agli arrotondamenti delle voci e delle sottovoci sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci; la somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre" attività o passività per la situazione patrimoniale, tra gli "altri" ricavi od oneri per la sezione reddituale.

La nota integrativa può essere redatta in migliaia o in milioni di euro, purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in essa contenute. Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori, rispettivamente, a 500 o a 500.000 euro ed elevate al migliaio o al milione superiore le frazioni maggiori, rispettivamente, di 500 o 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale.



*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio**Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio*

TITOLO V ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

CAPITOLO I CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI ⁽¹⁾

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il regolamento di gestione (di seguito “regolamento”) disciplina il rapporto di partecipazione al fondo comune. Esso definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la SGR, il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e i partecipanti al fondo.

Le presenti disposizioni definiscono, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 36, comma 2, TUF, i criteri generali per la redazione e il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni non riservati a investitori professionali a integrazione di quanto previsto dall’articolo 37 TUF.

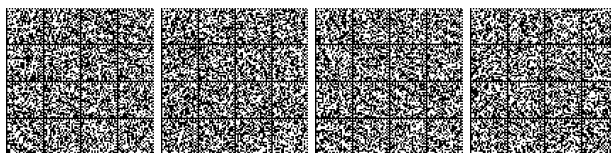
Nel paragrafo 3 della presente Sezione sono indicati i criteri generali relativi al regolamento dei fondi comuni mentre nella Sezione II ne è dettato il contenuto minimo. Il regolamento deve presentare una struttura e un contenuto idonei a rendere chiaramente comprensibile a investitori non professionali le caratteristiche del fondo e ad agevolare la confrontabilità delle condizioni contrattuali dei prodotti.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall’articolo 36, comma 2, TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di determinare i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto nell’articolo 37 TUF;
- dall’articolo 39 TUF, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle finanze il compito di definire i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento;
- dall’articolo 37, commi 1 e 2, TUF, che indica il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni;
- dal D.M., che dà attuazione all’articolo 39 TUF;
- dalla direttiva AIFMD, e in particolare dall’articolo 15, paragrafo 4, che richiede ai gestori di fissare il limite di leva massimo degli OICR gestiti.

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.



Si è inoltre tenuto conto:

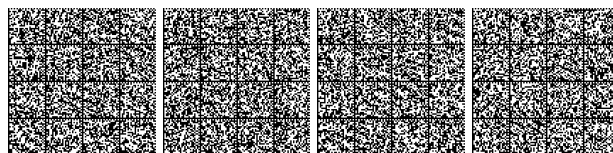
- degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992), emanati il 5 novembre 2020 ^(1-bis);
- degli Orientamenti dell'ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi (ESMA34-1592494965-657), pubblicati il 21 agosto 2024.

3. Criteri generali per la redazione del regolamento

Al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti e di assicurare la parità di trattamento tra gli stessi, il regolamento dei fondi comuni è redatto nel rispetto dei criteri generali di seguito indicati:

1. *chiarezza*: il regolamento consente all'investitore la piena e agevole comprensione delle caratteristiche del fondo e delle condizioni contrattuali. A tal fine, esso va redatto in lingua italiana, in modo ordinato, chiaro e comprensibile; le singole clausole non devono dare adito ad ambiguità né frapporre ostacoli alla piena comprensione da parte dei partecipanti delle caratteristiche del prodotto finanziario e delle condizioni contrattuali. Contribuisce a rendere più leggibile il testo anche l'uso di idonei criteri grafico-tipografici e di opportuni accorgimenti redazionali;
2. *completezza*: il regolamento disciplina in modo completo il rapporto contrattuale. A tal fine, contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. Tali elementi rappresentano il contenuto minimo del regolamento; è rimessa all'autonomia contrattuale delle SGR la facoltà di inserire nel regolamento ulteriori clausole contrattuali, a condizione che queste non risultino in conflitto con le norme citate. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di prevedere in altri documenti condizioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste nel regolamento;
3. *sintesi*: nell'ambito della propria autonomia contrattuale, le SGR si attengono a un canone fondamentale di sinteticità, evitando di appesantire il testo del regolamento con la riproduzione di disposizioni di legge o amministrative e/o con la duplicazione di informazioni.
La scelta di abbinare la sottoscrizione di fondi alla stipula di contratti per l'acquisto di prodotti/servizi differenti rientra nell'autonomia contrattuale della SGR. Trattandosi di contratti che, seppur collegati, conservano la propria autonomia, le disposizioni a essi relative non rientrano nel contenuto tipico regolamentare e pertanto non vanno in questo inserite;
4. *coerenza*: il testo regolamentare è redatto secondo un criterio di coerenza complessiva delle disposizioni e degli elementi caratterizzanti il fondo (oggetto, politica di investimento, natura degli investitori cui esso è rivolto, regime delle spese, ripartizione dei proventi e, in generale, tutte le modalità di funzionamento).

^{1-bis} Cfr. inoltre ESMA, *Questions and Answers – Application of AIFMD* (ESMA34-32-352), Sezione XV; ESMA, *Questions and answers – Application of UCITS Directive* (ESMA34-43-392), Sezione XI, disponibili ai seguenti link:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf;
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-43-392_qa_on_application_of_the_ucits_directive.pdf.



SEZIONE II

CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE

1. Struttura del regolamento

Il regolamento si compone di tre parti:

- (A) *Scheda identificativa*: contiene gli elementi essenziali di identificazione del fondo e fornisce al sottoscrittore i riferimenti principali in ordine al fondo, alla società che lo gestisce e al depositario;
- (B) *Caratteristiche del prodotto*: sono descritte le caratteristiche fondamentali del fondo, con particolare riferimento all'oggetto, alla politica di investimento e al regime dei proventi e delle spese;
- (C) *Modalità di funzionamento*: contiene le regole di funzionamento del fondo.

Ciascuna parte del regolamento è strutturata in articoli, numerati progressivamente, e riporta almeno gli argomenti indicati nei paragrafi successivi.

Comparti

Nei regolamenti dei fondi suddivisi in comparti, la *parte B* (caratteristiche del prodotto) è riprodotta per ciascun comparto.

Regolamento unico

La SGR che gestisce una pluralità di fondi comuni della stessa tipologia (cc.dd. "famiglie di fondi") può predisporre un regolamento unico, nel quale sono riportate una sola volta le previsioni comuni per tutti i fondi, con articoli dedicati a ciascun fondo per gli aspetti peculiari della regolamentazione di ognuno di essi.

Regolamento semplificato

Per la redazione dei regolamenti dei fondi aperti la SGR può adottare lo schema di regolamento semplificato indicato all'Allegato V.1.1.

2. Parte A. Scheda identificativa

La *parte A* del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati.

2.1 Denominazione e tipologia del fondo

Sono riportate:

- la denominazione del fondo e dei comparti, ove previsti;
- la tipologia del fondo, tra quelle previste dalla vigente disciplina (es.: OICVM; FIA aperto non riservato; FIA chiuso non riservato; FIA immobiliare non riservato);
- se il fondo promuove caratteristiche sociali o ambientali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (*Sustainable financial disclosure regulation*, SFDR) oppure ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento.

Tenuto conto che la denominazione del fondo ha la finalità di consentire un'agevole e univoca identificazione del fondo comune, vanno evitate formulazioni atte a ingenerare confusione sia con analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti finanziari.

Ove sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, la denominazione del fondo deve risultare coerente con la politica stessa.



*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio**Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio***Fondi a capitale protetto e fondi garantiti**

Si avvalgono della denominazione “fondo a capitale protetto” esclusivamente i fondi che perseguono una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito.

Utilizzano la denominazione “fondo garantito” solo i fondi in cui la garanzia della restituzione del capitale iniziale, eventualmente incrementato di un rendimento minimo, è assicurata mediante stipula di apposite convenzioni con un soggetto terzo abilitato.

Fondi indice

Utilizzano la denominazione di “fondo indice” i fondi con una politica di investimento di tipo passivo, basata sulla replica, anche sintetica, della *performance* di un determinato indice.

Fondi strutturati

Utilizzano la denominazione di “fondi strutturati” i fondi il cui rendimento è predeterminato attraverso l'applicazione di una formula di calcolo predefinita, che fa riferimento a strumenti o indici finanziari. Il rendimento finale dell'investimento dei fondi strutturati è determinabile utilizzando criteri prestabiliti, non modificabili e oggettivi, indicati nella formula di calcolo predefinita.

Il soggetto che eventualmente assicura la realizzazione della formula è uno dei soggetti abilitati, ai sensi del D.M., ad assicurare la restituzione del capitale iniziale dei fondi garantiti.

Fondo feeder

Il regolamento indica se il fondo è un fondo feeder e, in questo caso, indica il relativo OICR master.

Fondi di mercato monetario

I fondi di mercato monetario o fondi comuni monetari sono disciplinati dal regolamento (UE) 2017/1131. Cfr. Titolo VII, Capitoli I e IV.

Exchange Traded Funds (“ETF”)

Gli OICR le cui parti sono scambiate per tutto il giorno in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, con almeno un *market maker* che assicuri la non significativa divergenza tra il valore di quotazione e il valore complessivo netto dell'OICR, recano la denominazione “*ETF*” o “*UCITS ETF*” a seconda che siano, rispettivamente, FIA o OICVM.

2.2 Durata del fondo

La durata del fondo va definita entro i limiti previsti dal D.M. e va esplicitato se sia prevista la possibilità di prorogare la durata iniziale.

2.3 Società di gestione del risparmio, società di gestione UE o GEFIA UE

È indicata la denominazione completa della SGR e del gruppo di appartenenza, il numero di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.

Nel caso in cui il fondo sia istituito da una società di gestione UE o da un GEFIA UE sono riportate informazioni analoghe a quelle previste per la SGR.

2.4 Soggetto garante

Nel caso di fondi garantiti e di fondi strutturati, sono indicati la denominazione completa del soggetto garante o dell'eventuale soggetto che assicura la realizzazione dell'investimento contenuto nella formula, gli estremi dell'iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio**2.5 Depositario**

Con riferimento al depositario del fondo, sono indicati la denominazione completa, il numero di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale sito Internet.

Sono inoltre indicate le dipendenze del depositario presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote del fondo, ove non siano dematerializzate, e quelle presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del fondo ⁽²⁾.

2.6 Calcolo del valore della quota

È indicata la periodicità di calcolo del valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione, nonché le fonti dalle quali è possibile rilevare il valore della quota (quotidiani, sito Internet della SGR, ecc.).

2.7 Comparti/classi di quote

Nel caso in cui il fondo sia ripartito in comparti o preveda l'emissione di differenti classi di quote, ne è indicata la denominazione.

2.8 Quotazione

Nel caso in cui sia prevista la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in uno o più mercati regolamentati, è indicato almeno uno di tali mercati.

3. Parte B. Caratteristiche del prodotto

La *parte B* del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati.

3.1 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche**3.1.1 Oggetto**

Dal regolamento risulta – in relazione alla tipologia del fondo – il tipo di beni in cui è possibile investire il patrimonio del fondo.

In particolare, sono indicate:

- a) la natura degli strumenti finanziari (es.: titoli rappresentativi del capitale di rischio, titoli di debito, titoli del mercato monetario, OICR ⁽³⁾), il loro presumibile grado di liquidità nonché la loro eventuale negoziazione in mercati regolamentati ⁽⁴⁾;
- b) le tipologie e le caratteristiche degli altri beni in cui può essere investito il patrimonio del fondo.

² In caso di depositario di FIA, deve essere espressamente indicata la possibilità e le condizioni di esonero del depositario dalla responsabilità in caso di delega delle funzioni di custodia nel caso previsto dal Titolo VIII, Capitolo IV, Sezione III, terzo capoverso.

³ Il regolamento chiarisce la tipologia di OICR, in termini di politica di investimento, che il fondo può acquistare. La politica di investimento degli OICR acquistati deve essere compatibile con quella del fondo acquirente.

⁴ La SGR può, in luogo dell'indicazione nel regolamento dei singoli mercati, fare riferimento a liste di "altri mercati regolamentati" definite in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portate a conoscenza della Banca d'Italia. Resta ferma la responsabilità della SGR sulla valutazione delle caratteristiche dei singoli mercati di negoziazione cui fa riferimento.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio**FIA immobiliari**

Il regolamento dei FIA immobiliari, istituiti ai sensi del D.M., indica le caratteristiche e la destinazione dei beni immobili e se il fondo può investire anche in partecipazioni di società aventi a oggetto l'attività di costruzione.

3.1.2 Politica di investimento e altre caratteristiche

La politica di investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento.

Le indicazioni concernenti la politica di investimento devono formare un quadro coerente in modo da far emergere con chiarezza il profilo di rischio-rendimento atteso del fondo.

La SGR indica nel regolamento almeno:

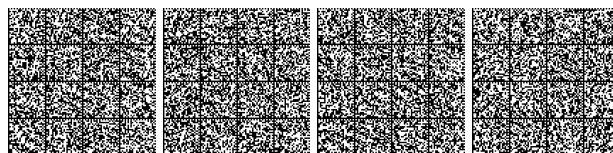
- le aree geografiche/mercati, le categorie di emittenti, i settori merceologici, le tipologie di imprese e la valuta di denominazione degli strumenti finanziari o dei beni;
- la composizione del portafoglio in termini di pesi massimi delle singole componenti (titoli rappresentativi del capitale di rischio, di debito, depositi bancari, ecc.), indicando la percentuale massima rispetto all'attivo che dette componenti possono raggiungere. A tal fine, si fa riferimento a categorie omogenee di beni significative in relazione all'oggetto di investimento e alla complessiva politica di investimento del fondo;
- se e con quale finalità il fondo intende operare in strumenti finanziari derivati, l'incidenza di tali strumenti sui rischi del fondo, tenendo anche conto degli impegni impliciti nella componente derivativa dei titoli strutturati nonché l'intenzione di utilizzare strumenti finanziari derivati per assumere posizioni corte nette;
- lo stile di gestione e le tecniche di investimento (es.: metodi di tipo quantitativo, analisi fondamentale);
- ogni altro fattore rilevante nella definizione degli investimenti (es.: *duration*, criteri di valutazione del merito di credito delle attività degli OICR);
- gli eventuali vincoli di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici o di finanza sostenibile e l'eventuale impegno a investire in attività che promuovono caratteristiche sociali e ambientali e/o in investimenti sostenibili ⁽⁵⁾;
- nel caso di "fondi a capitale protetto" o di "fondi garantiti", le caratteristiche del prodotto e i termini della "protezione del capitale" o della "garanzia";
- se rilevante, il livello massimo di leva finanziaria che l'OICR può assumere in rapporto al valore complessivo netto e le modalità con le quali tale leva è creata.

Il regolamento indica se il gestore può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

OICVM e FIA mobiliari aperti

Gli OICVM e i FIA mobiliari aperti che intendono investire sino al 100 per cento del loro patrimonio in diverse emissioni di strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo

⁵ Al riguardo, cfr. Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi (ESMA34-1592494965-657 del 21/08/2024), recepiti nella forma di orientamenti di vigilanza (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-43-del-30-ottobre-2024.pdf>)



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE indicano nel regolamento gli Stati, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono gli strumenti finanziari nei quali il fondo può investire più del 35 per cento del proprio patrimonio.

FIA mobiliari chiusi

Il regolamento dei FIA mobiliari chiusi illustra le modalità organizzative che, tenuto conto delle caratteristiche degli investimenti previsti, si intendono adottare nella disciplina dei rapporti tra il fondo e l'impresa della quale il fondo detiene i titoli, in termini di controllo e di intervento sull'andamento della partecipata e di modalità di tutela dell'investimento anche per preservarne le aspettative di smobilizzo.

FIA immobiliari

Il regolamento dei FIA immobiliari indica:

- se sia ammessa la sottoscrizione delle quote, sia in fase costitutiva che successivamente alla costituzione del fondo, mediante il conferimento di beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.M.;
- se il FIA è costituito attraverso il conferimento di beni immobili, di diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari o parti di FIA immobiliari da parte di un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, Parte I, Capo I, paragrafo 3) nella SGR o da parte di una società del gruppo rilevante della SGR;
- se il fondo intende effettuare alienare o comunque cedere beni a soci titolari di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, Parte I, Capo I, paragrafo 3) della società di gestione o a società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione V, paragrafo 2);
- il livello massimo di indebitamento che il fondo può assumere in rapporto al valore complessivo netto. La SGR calcola la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nell'articolo 8 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- la possibilità per la SGR di stipulare accordi di esclusiva per lo svolgimento dell'attività di *property* e *facility management* con soggetti che conferiscano o vendano beni al fondo ⁽⁶⁾.

Fondi strutturati

Il regolamento dei fondi strutturati indica dettagliatamente il meccanismo di funzionamento della formula finanziaria da cui dipende il risultato dell'investimento e come esso influenzi le politiche di investimento.

Fondi feeder

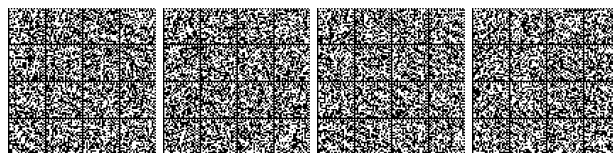
Il regolamento dei fondi feeder indica in sintesi la politica di investimento e le altre caratteristiche dell'OICR master, il paese di insediamento di quest'ultimo nonché illustra le specificità della politica di investimento del fondo feeder rispetto a quella del fondo master.

Altre caratteristiche del fondo

Il regolamento indica:

- se le quote di partecipazione sono destinate alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- le caratteristiche delle classi di quote eventualmente previste e le condizioni, definite in modo oggettivo, per accedere alle varie classi di quote.

⁶ Resta ferma la disciplina in materia di conflitti di interesse di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6 del TUF (cfr. Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, "Regolamento Intermediari", Libro VI, Parte II, Titolo II, che rinvia agli articoli del Capo III, Sezione II, del Regolamento delegato (UE) 2013/231 della Commissione del 19 dicembre 2012).



3.1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate

In aggiunta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il regolamento indica gli eventuali ulteriori limiti volti a contenere i rischi derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione congiunta di servizi di gestione collettiva e individuale.

Il regolamento indica se il fondo può:

- acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima società o da società del gruppo di appartenenza e i criteri utilizzati per tali negoziazioni;
- investire in parti di altri OICR gestiti da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta;
- concedere in locazione beni del fondo a società del proprio gruppo di appartenenza o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività dei fondi.

3.2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

Il regolamento indica se sia prevista l'accumulazione dei proventi nel patrimonio del fondo o la loro distribuzione ai partecipanti. In quest'ultimo caso, sono definiti i criteri e le modalità (procedure, tempi e pubblicità) di determinazione e di distribuzione agli aventi diritto.

3.3 Regime delle spese

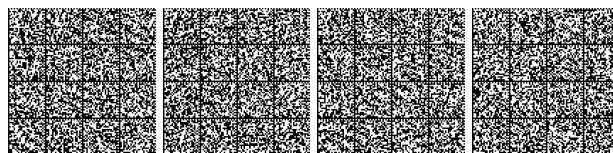
Il regolamento indica:

- a) le spese a carico del fondo, di ciascun comparto o classe di quote;
- b) le spese a carico dei partecipanti;
- c) i criteri di ripartizione delle eventuali spese generali del fondo tra i diversi comparti.

3.3.1 Spese a carico del fondo

Possono essere imputate al fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all'attività ordinaria del fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono imputabili le seguenti spese:

- il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.3.1.1;
- il compenso da riconoscere al depositario. Deve essere esplicitata la misura massima di tale compenso;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli, spese notarili relative agli investimenti in beni immobili, costi relativi alle trattative preliminari per l'acquisizione degli immobili facenti parte del fondo. Tali oneri possono essere imputati al fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili);
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo.

FIA immobiliari

Ai FIA immobiliari possono inoltre essere imputati:

- il compenso spettante agli esperti indipendenti previsto dall'articolo 17 del D.M.;
- le spese di amministrazione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili del fondo;
- i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo.

Fondi garantiti

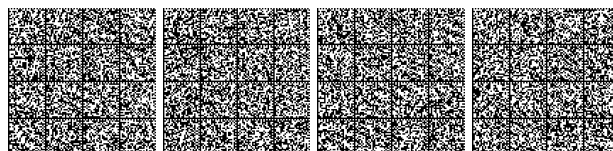
Nel caso di fondi garantiti, il regolamento indica il costo delle garanzie e il relativo criterio di determinazione.

Fondi aperti c.d. "a finestra": commissioni di collocamento

Ai fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a tre mesi), può essere imputata una commissione di collocamento calcolata come percentuale del capitale complessivamente raccolto, a condizione che la commissione:

- a) sia imputata al fondo in un'unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione; successivamente, la commissione è ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e comunque entro 5 anni) mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del fondo;
- b) sia alternativa alle commissioni di sottoscrizione di cui al paragrafo 3.3.2, lettera a);
- c) sia associata a una commissione di rimborso a carico dei singoli partecipanti, da applicarsi alla somma disinvestita, solo in caso di rimborsi richiesti prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata. La commissione di rimborso è accreditata al fondo. Essa è calcolata in modo che, se sommata alla commissione di collocamento maturata al momento del rimborso, essa risulta uguale alla commissione di collocamento che l'investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato ⁽⁷⁾.

⁷ Al fine di chiarire il funzionamento della commissione di rimborso, si consideri il seguente esempio. Un fondo, sottoscritto per un ammontare pari a 10.000 euro e suddiviso in 100 quote, prevede una commissione di collocamento a carico del fondo, da ammortizzare in cinque anni, pari all'1% dell'ammontare sottoscritto. Annualmente il valore di ciascuna quota subirà un addebito cumulato a titolo di commissione di collocamento pari a euro 0,20 = $(1\% \times 10.000 / 100) / 5$. La commissione di rimborso massima applicabile a un sottoscrittore titolare di una quota che decidesse di uscire dal fondo, a esempio, al termine del terzo anno sarà pari a euro 0,40 = $0,20 \times 5 - 0,20 \times 3$, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il periodo di ammortamento ($1 = 0,20 \times 5$) meno la commissione di collocamento complessiva che gli è stata addebitata durante i tre anni di permanenza nel fondo ($0,60 = 0,20 \times 3$). In tal modo, la commissione di rimborso rende l'esborso complessivo del sottoscrittore che sceglie il rimborso anticipato pari a quello del sottoscrittore che resta nel fondo per tutta la durata del periodo di ammortamento.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

Qualora la politica di investimento e/o la durata dei fondi che applicano commissioni di collocamento sia modificata dal gestore prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata, l'efficacia delle modifiche è sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Ai partecipanti è consentito chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso e, in deroga a quanto previsto al punto c) e specificato nella nota 6, l'importo della commissione di collocamento residua dell'investitore che ha esercitato il diritto di rimborso non è addebitato al fondo ma è a carico del gestore.

Altre disposizioni

Il regolamento precisa la cadenza ⁽⁸⁾ e il giorno del prelievo dalle disponibilità del fondo dei compensi da riconoscere alla SGR, al depositario e, per i FIA immobiliari, agli esperti indipendenti.

Il regolamento indica se e con quali modalità sono imputati al fondo oneri connessi alla promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali o al perseguimento di obiettivi di investimento sostenibili, in quanto riconducibili alle fattispecie del presente paragrafo.

3.3.1.1 Compenso della SGR

Il regolamento indica le modalità di determinazione del compenso della SGR, specificando i parametri di riferimento per il relativo calcolo, che devono essere facilmente verificabili.

Il compenso è composto dalla provvigione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso sia svolto dall'SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi.

OICVM e FIA aperti

Per il calcolo del compenso della SGR (provvigione di gestione e costo sostenuto per il calcolo del valore della quota) si fa riferimento al valore complessivo netto del fondo.

Il regolamento può inoltre prevedere forme di compenso legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo, c.d. commissione di performance (*performance fee* o provvigione di incentivo).

Nel caso in cui siano previste commissioni di performance, i gestori di OICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali applicano gli Orientamenti in materia di commissioni di performance dell'ESMA ⁽⁹⁾ ^(8-bis).

Ai fini dell'applicazione degli Orientamenti, si precisa che nel testo degli Orientamenti:

- per “parametro di riferimento” si intende il “*benchmark*” come definito nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1, n. 51;
- per “modello di riferimento” si intende il “modello a *benchmark*”, come definito nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1, n. 57.

⁸ Se la cadenza del prelievo è infra-annuale, l'espressione percentuale è integrata dall'indicazione del corrispondente tasso su base annuale.

⁹ Cfr. Orientamenti in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA 34-39-992), emanati dall'ESMA il 5 novembre 2020. Gli Orientamenti sono disponibili sul sito dell'ESMA al seguente link: <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-types-aifs>.

^{8-bis} Gli Orientamenti si applicano anche ai gestori di fondi d'investimento europei a lungo termine (ELTIF) commercializzati a investitori *retail* che non sono chiusi e che sono diversi dai fondi di venture capital e private equity. Cfr. ESMA, *Questions and Answers – Application of AIFMD* (ESMA34-32-352), Sezione XV, Q&A n. 3.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

Nell'attuazione degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance, il gestore assicura che:

- a) il modello di commissione di performance utilizzato sia coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del fondo ⁽¹⁰⁾ ^(9-bis);
- b) gli interessi del gestore e quelli degli investitori siano allineati nel continuo;
- c) il calcolo della commissione di performance sia verificabile e non suscettibile di manipolazione e le commissioni di performance siano proporzionate all'effettiva performance degli investimenti del fondo.

Il regolamento del fondo indica il metodo di calcolo, il periodo di calcolo e il periodo di prelievo della commissione di performance.

La commissione di performance è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

È fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia provvigioni di gestione che commissioni di performance, non possono superare (c.d. *fee cap*).

In alternativa, il regolamento può prevedere che la commissione di performance sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 20 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance.

Fondi che investono in OICR collegati

Nel caso di fondi che investono in parti di OICR "collegati" ⁽¹⁰⁾ i regolamenti di gestione – fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso – possono prevedere un compenso per la SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, commissione di performance, ecc.) ⁽¹¹⁾.

FIA chiusi

Il regolamento dei FIA chiusi indica il parametro di riferimento per il calcolo del compenso che spetta alla SGR ⁽¹²⁾. Non è consentito che il compenso annuo della SGR o del depositario sia commisurato, per i beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a un valore maggiore del loro costo storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto o delle attività del fondo, nel computo di questi aggregati non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni.

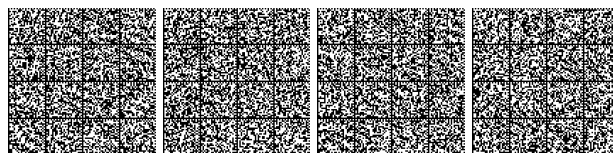
¹⁰ Per la politica di investimento del fondo si veda il paragrafo 3.1.2.

^{9-bis} Si fa presente che tale valutazione rientra nella responsabilità della SGR, che tiene conto, in particolare, di quanto previsto nei paragrafi da 21 a 30 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance.

¹⁰ Sono considerati "collegati" gli OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza.

¹¹ Nel caso in cui la remunerazione della SGR sia articolata in diverse componenti (essenzialmente, la provvigione di gestione e la commissione di performance), ai fini dell'applicazione della citata disposizione, è necessario, coerentemente con la finalità della norma, trattare in modo autonomo le singole componenti del compenso. In particolare: i) le diverse componenti della remunerazione del gestore dei fondi collegati vanno dedotte dalle componenti del compenso della SGR del fondo acquirente aventi la stessa natura (ad es.: la provvigione di gestione percepita dal gestore del fondo collegato va dedotta dalla provvigione di gestione spettante al gestore del fondo acquirente; analogamente, la commissione di performance percepita dal primo va dedotta dalla commissione di performance spettante al gestore del fondo acquirente); ii) ciascuna componente della remunerazione del gestore del fondo collegato, non potendosi cumulare a quella percepita dal gestore del fondo acquirente, si deve dedurre per un importo massimo pari all'ammontare della componente avente la stessa natura del compenso della SGR dell'OICR acquirente (ad es.: se la provvigione di gestione del gestore del fondo collegato è pari a 110 e la provvigione di gestione del gestore del fondo acquirente è pari a 100, la deduzione è pari a 100).

¹² Nel calcolo dell'aggregato cui commisurare le provvigioni di gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti e non ancora richiamate.



Nel caso in cui la società di gestione intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione ove lo stesso sia superiore a un risultato-obiettivo, il testo regolamentare riporta quanto segue:

- le modalità di calcolo del risultato della gestione del fondo;
- il parametro di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato. Esso rappresenta un razionale termine di paragone per valutare la redditività del fondo e si caratterizza per oggettività delle basi di calcolo;
- la percentuale del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR; tale percentuale è riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione.

3.3.1.2 Provvigione unica

In alternativa a quanto indicato nei precedenti paragrafi 3.3.1 e 3.3.1.1, il regolamento del fondo può stabilire una provvigione unica comprensiva di tutti i costi a carico del fondo. Il regolamento specifica il parametro di riferimento e le modalità di calcolo.

3.3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

Il regolamento indica in dettaglio gli eventuali oneri a carico dei singoli investitori in relazione alla partecipazione al fondo; tali oneri si sostanziano in:

- a) commissioni di sottoscrizione prelevate sull'ammontare delle somme investite ed espresse in termini assoluti o in percentuale della somma investita (^{12 bis}).
La prassi, utilizzata nel caso dei piani pluriennali, di prelevare anticipatamente parte delle commissioni di sottoscrizione non deve tradursi di fatto in una compressione del diritto al rimborso. A tal fine l'ammontare delle commissioni anticipate non deve superare né 1/3 del totale delle commissioni né 1/3 dell'ammontare del primo versamento;
- b) commissioni di rimborso, da applicare in alternativa alle commissioni di sottoscrizione, che possono essere espresse in termini assoluti, in percentuale della somma disinvestita o in funzione del periodo di permanenza nel fondo;
- c) commissioni di passaggio tra fondi e comparti (*switch* (¹³)) espresse in termini assoluti o percentuali della somma investita;
- d) diritti fissi: la loro misura è quantificata in sede regolamentare, ferma restando la possibilità di prevedere un aggiornamento periodico del loro importo sulla base di parametri obiettivi indicati nel regolamento;
- e) rimborsi delle spese vive sostenute dalla SGR, anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal fondo (costi di emissione dei certificati, di spedizione dei medesimi, ecc.). Qualora per detti rimborsi non sia possibile o opportuno indicare nel regolamento una somma in via forfetaria, è esplicitato che i medesimi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

^{12 bis} Il pagamento delle commissioni di sottoscrizione può avvenire contestualmente ovvero successivamente alla sottoscrizione delle quote o azioni del fondo. Nel caso in cui le commissioni di sottoscrizione siano prelevate dalla società di gestione gradualmente, in un arco temporale predefinito, e a valere sulle commissioni di gestione relative alle quote sottoscritte (c.d. commissioni di sottoscrizione differite), è necessario che: (i) il regolamento del fondo con chiarezza e precisione indichi l'ammontare della commissione (che dovrà essere espressa in termini assoluti o in percentuale della somma investita), le modalità, i termini e il periodo di prelievo della stessa, nonché disciplini il caso in cui il sottoscrittore decida di chiedere il rimborso delle proprie quote prima della fine del periodo di prelievo (in questo caso, ad esempio, il regolamento può prevedere che il gestore recuperi l'importo residuo della commissione di sottoscrizione differita detraendolo dall'ammontare dovuto all'investitore per il rimborso delle quote); e (ii) fermi restando gli obblighi di trasparenza informativa nella documentazione d'offerta, il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita non sia superiore all'orizzonte temporale del fondo.

¹³ Con il termine *switch* si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.



Il regolamento stabilisce che i soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel regolamento.

FIA chiusi

Per i FIA chiusi che prevedono il rimborso anticipato delle quote, gli oneri finanziari connessi a eventuali forme di indebitamento effettuate per tali rimborsi (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione V, paragrafi 6.2.1 e 6.2.2) non sono posti a carico del fondo. Essi possono essere posti a carico dei partecipanti che ottengono il rimborso sotto forma di commissione di uscita.

3.3.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del fondo o dei singoli partecipanti.

4. Parte C. Modalità di funzionamento

In questa parte del regolamento sono contenuti almeno gli elementi di seguito indicati.

4.1 Soggetti

Il regolamento definisce la ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di gestione collettiva (SGR, depositario) e regola i rapporti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

Per quanto concerne l'attività di gestione svolta dalla SGR, devono essere indicati gli organi competenti per l'attuazione della politica di investimento.

4.1.1 Sostituzione del gestore

Il regolamento definisce le ipotesi di sostituzione del gestore e le procedure da seguire, in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti.

A tale fine, il testo regolamentare prevede che l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un'altra SGR non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita.

4.1.2 Depositario

La custodia degli strumenti finanziari e, se non affidate a soggetti diversi a norma dell'articolo 48, comma 2, TUF, delle disponibilità liquide dell'OICR è affidata a un depositario. Esigenze di certezza e garanzia dei partecipanti richiedono che la custodia dei beni di ciascun fondo comune o comparto sia affidata a un unico depositario.

Il regolamento indica che la sostituzione nell'incarico di depositario non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tal fine il regolamento prevede che:

- a) l'incarico di depositario può essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinuncia del depositario occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
- b) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
 - un altro depositario in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
 - sia stata approvata la conseguente modifica del regolamento;



*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio**Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio*

- i titoli inclusi nel fondo e, ove detenute dal precedente depositario, le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario.

Il regolamento può prevedere, in via generale, che il depositario, per la custodia dei valori dell'OICR, può avvalersi – sotto la propria responsabilità – di delegati.

4.2 Partecipazione al fondo ⁽¹⁴⁾

La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.

Le SGR definiscono le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote in modo da evitare che singoli partecipanti possano avvantaggiarsi a danno del fondo o di altri partecipanti.

4.2.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di OICVM e FIA aperti

Modalità di sottoscrizione delle quote

Il regolamento indica almeno:

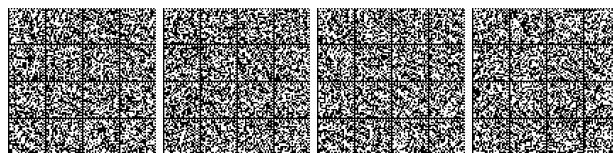
- a) le modalità di sottoscrizione (operazioni in unica soluzione, piani di accumulo ⁽¹⁵⁾, passaggi tra fondi o tra comparti, ecc.) e i canali utilizzati per il compimento di dette operazioni (soggetti, mercati, reti distributive, tecniche di comunicazione a distanza, ecc.);
- b) i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione e la relativa valuta applicabile per il riconoscimento degli importi ai conti del fondo;
- c) la periodicità dell'emissione e del rimborso delle quote; essa ha la cadenza prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.M ed è coerente con quella stabilita per il calcolo del valore della quota;
- d) il giorno cui si riferisce il valore della quota preso in considerazione per determinare il numero di quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione (**giorno di riferimento**). Il giorno di riferimento è il giorno nel quale la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione, entro l'orario stabilito nel regolamento.

Il giorno di riferimento non può essere anteriore al giorno di decorrenza della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;

¹⁴ La partecipazione al fondo attraverso un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento (partecipante formale al fondo) che agisce, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, TUF, in nome proprio e per conto del proprio cliente (partecipante effettivo al fondo), è ammessa – ferma restando l'applicazione dell'articolo 22 TUF - purché sia stipulata tra la SGR e l'intermediario abilitato una convenzione che: i) prevede l'obbligo dell'intermediario abilitato di fornire al partecipante effettivo l'informativa che, ai sensi della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, la SGR deve fornire ai propri partecipanti; ii) individua i meccanismi per permettere ai partecipanti effettivi l'esercizio agevole dei propri diritti connessi con la partecipazione al fondo, incluso l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei partecipanti. La stipula della convenzione non è necessaria nel caso in cui la partecipazione è detenuta da un intermediario abilitato al servizio di gestione di portafogli nell'ambito del contratto di gestione di portafogli stipulato con il partecipante effettivo.

¹⁵ La procedura di partecipazione al fondo comune mediante la sottoscrizione di piani di accumulo comporta talune varianti rispetto allo schema ordinario, tenuto conto che l'acquisto di quote del fondo non è destinato a esaurirsi in una singola operazione ma si realizza periodicamente. In tale contesto:

- 1) la domanda di sottoscrizione indica la tipologia e le caratteristiche del piano prescelto;
- 2) il sottoscrittore del piano deve poter sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- e) che le sottoscrizioni vengono regolate entro il giorno successivo a quello di riferimento ⁽¹⁶⁾;
- f) che l'efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è subordinata al decorso dei 7 giorni previsti dall'articolo 30, comma 6, TUF;
- g) che l'importo della sottoscrizione viene attribuito al fondo con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore;
- h) l'obbligo di invio della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. In caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulo, le conferme possono essere anche periodiche (almeno semestrali).

Il regolamento prevede l'impegno e la responsabilità della SGR affinché i soggetti incaricati del collocamento delle quote:

- non pongano a carico dei clienti obblighi od oneri aggiuntivi ⁽¹⁷⁾ rispetto a quelli previsti dal regolamento;
- anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, inoltrino le domande di sottoscrizione ⁽¹⁸⁾ e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre l'orario indicato nel regolamento ai sensi della precedente lettera d) del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Nel caso di fondi strutturati, il regolamento prevede comunque la possibilità dei partecipanti di richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento.

Contratti, servizi e prodotti abbinati alla sottoscrizione di quote del fondo

L'eventuale offerta di quote del fondo in abbinamento ad altri contratti, servizi o prodotti finanziari (es.: polizze assicurative) non può comportare oneri o vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del fondo, che resta integralmente assoggettata al regolamento. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, il regolamento non fa menzione di tali contratti e il contratto abbinato costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.

Abbinamento con il c.d. "conto di liquidità"

Con il c.d. "conto di liquidità" si realizza un collegamento funzionale tra un fondo e un conto corrente bancario in virtù di un mandato – rilasciato dal sottoscrittore a un soggetto terzo (banca, società fiduciaria) – a investire le somme eccedenti le proprie esigenze di liquidità sul conto corrente (c.d. "giacenza media") in quote del fondo ovvero a chiedere il rimborso delle quote medesime al fine di ricostituire (sul conto corrente) la "giacenza media" prescelta.

Tale servizio deve rispettare le seguenti condizioni, finalizzate a contemperare l'automaticità delle procedure di rimborso con le caratteristiche istituzionali dell'investimento in quote di fondi comuni:

- a) la frequenza con cui il mandatario può richiedere i riscatti deve essere coerente con la politica di investimento del fondo;

¹⁶ Le previsioni di cui alle lettere d) ed e) possono essere derogate nel caso in cui le quote dei fondi siano negoziate in un mercato regolamentato e purché l'emissione di nuove quote: i) sia esclusivamente diretta a compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato; ii) sia regolata entro tre giorni dal giorno di emissione, fatte salve eventuali ipotesi di inadempimento tecnico (*fail*) gestite secondo le procedure previste dalla regolamentazione del mercato; iii) non determini rischi finanziari (di controparte e di mercato) per il fondo derivanti dall'eventuale insolvenza del sottoscrittore; tali rischi sono assunti interamente dalla SGR o da un soggetto sottoposto a forme di vigilanza prudenziale, ammesso al mercato in cui sono negoziate le quote del fondo e incaricato dalla SGR della negoziazione delle medesime quote.

¹⁷ Es.: l'obbligo di tenere un conto di deposito delle quote di partecipazione.

¹⁸ Le domande di sottoscrizione possono essere redatte secondo uno schema di carattere generale utilizzabile per tutti i fondi della medesima SGR.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- b) l'importo minimo dei rimborsi deve essere previamente quantificato secondo criteri di significatività;
- c) il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto;
- d) deve essere preservata la possibilità di richiedere il rimborso secondo le modalità ordinarie (ossia indipendentemente dal servizio abbinato).

Infine, il regolamento indica sia i tempi per l'investimento e il disinvestimento nel fondo delle somme provenienti dal conto corrente, sia la circostanza che la revoca dell'incarico (o chiusura del conto corrente) non produce effetti sul rapporto di partecipazione al fondo, fatta eccezione per i fondi in cui – giusta previsione del regolamento – l'abbinamento al conto corrente è condizione per l'adesione.

Rimborso di quote

La procedura di rimborso deve essere specificata nel regolamento evitando qualsiasi iter procedurale che possa configurare un ostacolo all'esercizio del diritto al rimborso o all'ottenimento del medesimo nei tempi prescritti ⁽¹⁹⁾. Ove la domanda di rimborso sia presentata tramite soggetti collocatori si richiama quanto previsto per le sottoscrizioni circa i tempi di trasmissione delle domande alla SGR e il divieto di porre a carico del partecipante oneri aggiuntivi.

Il rimborso avviene al valore unitario della quota del giorno di ricezione da parte della SGR della domanda di rimborso o, nel caso si tratti di un giorno in cui la quota non è valorizzata, al primo valore calcolato successivamente. Il regolamento definisce i criteri di individuazione del giorno di ricezione indicando anche l'orario entro il quale la domanda deve pervenire alla SGR ⁽²⁰⁾.

Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (*switch*) ⁽²¹⁾, il regolamento di gestione indica i valori unitari presi a riferimento per l'operazione. In ogni caso, l'emissione delle quote del fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili.

Al partecipante deve essere riconosciuta la possibilità di:

- far pervenire direttamente alla SGR – ossia, senza il tramite dei soggetti incaricati del collocamento – la domanda di rimborso, redatta anche in forma libera;
- indicare, alternativamente, quale oggetto del disinvestimento, le quote ovvero l'importo da rimborsare;
- richiedere un rimborso parziale;
- scegliere un mezzo di pagamento tra quelli indicati nel regolamento.

Il regolamento prevede che, ove la richiesta di rimborso (anche nell'ambito di uno *switch*) sia di importo rilevante, anche in relazione alla dimensione del fondo, ovvero sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, il valore di rimborso sia determinato secondo modalità diverse da quelle ordinarie, nel caso in cui ciò sia necessario per tutelare gli altri partecipanti. In tale ipotesi, il regolamento deve in ogni caso definire:

¹⁹ Nel caso di ETF e di UCITS ETF, il sottoscrittore non può richiedere il rimborso della quota direttamente all'OICR in quanto la dismissione avviene di regola direttamente sul mercato presso cui le parti dell'OICR sono negoziate. Tuttavia, il regolamento del fondo deve prevedere la possibilità per il sottoscrittore di richiedere il rimborso della quota direttamente all'OICR nei casi in cui il valore di quotazione diverge significativamente dal valore complessivo netto del fondo (ad esempio, nei casi in cui via siano turbative del mercato dovute all'indisponibilità di market maker). Ove tali situazioni si verificano, l'OICR comunica al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione le modalità per ottenere il rimborso diretto delle quote.

²⁰ Nel caso di piani sistematici di rimborso, il rimborso verrà eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato nel giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero nel primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota. Al partecipante deve comunque essere riconosciuta la possibilità di chiedere in qualsiasi momento, in aggiunta ai rimborsi programmati, ulteriori rimborsi ovvero di revocare la disposizione di rimborso programmato.

²¹ Con il termine *switch* si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- a) le soglie dimensionali al superamento delle quali si applicano tali modalità (es.: richiesta di rimborso superiore ad una percentuale del valore complessivo del fondo, a un importo definito, ecc.);
- b) il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e quella di rimborso entro il quale quest'ultima si considera ravvicinata;
- c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di rimborso, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento ai partecipanti al fondo. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, dovrà essere rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.

Il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso o l'emissione di quote può essere sospeso nell'interesse dei partecipanti. Nel caso dei rimborsi, tali eventi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità (ad esempio, richieste di rimborso superiori a una percentuale del valore complessivo del fondo) richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all'interesse dei partecipanti. La durata complessiva delle sospensioni del diritto al rimborso riconducibili al medesimo evento di natura eccezionale non può mai essere superiore a un mese (^{21 bis}). Della sospensione il gestore informa tempestivamente la Banca d'Italia e, con le modalità previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota, i partecipanti.

4.2.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di FIA chiusi

Sottoscrizione di quote di FIA chiusi

Il regolamento definisce le modalità di sottoscrizione delle quote e indica:

- la decorrenza e la durata del periodo di sottoscrizione della prima emissione e, ove possibile, di quelle successive nonché le modalità e i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte (richiamo degli impegni). Non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi a emissioni precedenti;
- l'eventuale ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione;
- che l'efficacia dei contratti di sottoscrizione conclusi fuori sede è sospesa – ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF – per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore;
- quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati per il versamento degli impegni;
- l'eventuale ammontare minimo che si intende raccogliere, al di sotto del quale il fondo non viene costituito, e le modalità di restituzione ai sottoscrittori dei versamenti eventualmente raccolti;
- l'obiettivo di raccolta e, nel caso in cui le sottoscrizioni siano rispettivamente inferiori o superiori a tale obiettivo, le modalità per il ridimensionamento o per l'aumento del patrimonio ovvero per procedere al riparto tra i sottoscrittori.

Va inoltre indicato l'obbligo dell'invio di una lettera di conferma della sottoscrizione (recante informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e il numero delle quote attribuite) nonché di una lettera di conferma del versamento degli impegni richiamati.

Copia del regolamento è consegnata ai partecipanti. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo.

^{21 bis} In questo specifico caso, per mese si intende un periodo continuativo di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo – tra queste sospensioni – nei quali i rimborsi sono ripristinati.



*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio**Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio***Rimborso di quote di FIA chiusi**

Il regolamento indica i casi e le modalità con cui possono essere effettuati, prima del termine di durata del fondo:

- rimborsi parziali *pro quota* a fronte di disinvestimenti;
- rimborsi anticipati di quote a fronte di nuove emissioni di quote, specificando i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni.

FIA immobiliari

Nel caso di FIA immobiliari il regolamento indica, ove del caso, le modalità con le quali gli investitori sottoscrivono le quote mediante il conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.M..

4.3 Certificati di partecipazione

Il regolamento indica se è prevista la dematerializzazione delle quote di partecipazione. In tal caso, va indicato il soggetto che svolge le funzioni di depositario accentrato e le modalità con le quali sono curati i rapporti con i partecipanti al fondo.

Qualora non sia prevista la dematerializzazione, il regolamento disciplina le modalità con cui vengono emessi i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione e se esse siano nominative o al portatore. Il partecipante può ottenere in qualunque momento:

- il frazionamento o il raggruppamento dei certificati rappresentativi delle quote;
- l'immissione in un certificato cumulativo, rappresentativo delle quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, ovvero l'emissione del certificato singolo delle quote già immesse nel cumulativo ⁽²²⁾.

Il depositario può procedere – senza oneri per il partecipante e per il fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

4.4 Modifiche del regolamento**OICVM e FIA aperti**

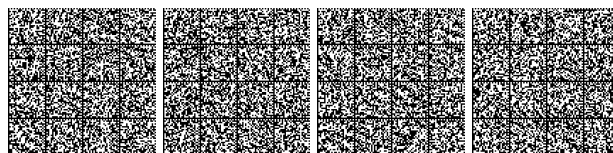
Il regolamento prevede che il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando almeno le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.

L'efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SGR ovvero che riguardano le caratteristiche del fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti è sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. In tali casi le modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente rese note ai partecipanti ⁽²³⁾, ai quali è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal regolamento.

Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche né per quelli ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

²² Può essere previsto che le quote presenti nel certificato cumulativo siano contrassegnate soltanto da un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

²³ La comunicazione è redatta in modo tale da assicurare una agevole comparazione delle disposizioni modificate con quelle preesistenti. Le informazioni possono essere comunicate con mezzi elettronici se previsto nel regolamento del fondo e vi è la prova che il partecipante ha accesso regolare a internet; la fornitura da parte del partecipante di un indirizzo e-mail ai fini della effettuazione di tali comunicazioni può essere considerata come un elemento di prova.



Il regolamento può prevedere:

- a) termini di efficacia ridotti:
 - a.1) qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento del fondo e siano realizzate nell'interesse dei partecipanti;
 - a.2) in casi eccezionali, indicati nel regolamento;
 - a.3) ove le modifiche vengano realizzate previo espletamento di una procedura, disciplinata nel regolamento, che preveda l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti delle modifiche proposte;
- b) termini di efficacia immediata, nel caso in cui le modifiche determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

FIA chiusi

Fatto salvo il potere dell'assemblea dei partecipanti di cui all'articolo 37, comma 3, TUF, tenuto conto della particolare natura dei fondi chiusi – nei quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate – le modifiche regolamentari devono essere limitate ai casi strettamente necessari e comunque nell'interesse dei partecipanti.

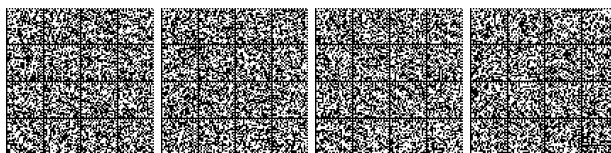
Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.

Nel regolamento del fondo è disciplinato il funzionamento della citata assemblea dei partecipanti.

4.5 Liquidazione del fondo

Con riferimento alla liquidazione del fondo, il regolamento prevede:

- a) le cause di liquidazione;
- b) gli organi della SGR competenti a deliberare la liquidazione del fondo;
- c) l'obbligo per la SGR di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia la decisione di procedere alla liquidazione;
- d) la pubblicazione, sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota, dell'avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data della delibera di liquidazione è sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote;
- e) che l'attività di liquidazione si realizza attraverso le seguenti fasi:
 - *liquidazione dell'attivo del fondo*. Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dall'organo con funzione di supervisione strategica e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
 - *redazione del rendiconto finale di liquidazione*, accompagnato da una relazione degli amministratori;
 - *redazione del piano di riparto*, recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote;
 - *certificazione*, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del fondo, del rendiconto finale di liquidazione;
 - *deposito e affissione del rendiconto finale e della relativa relazione* nella sede della SGR e del depositario con l'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota;
 - *esecuzione del riparto* da parte del depositario; può essere prevista la possibilità di riparti proporzionali nel corso delle procedure di liquidazione;



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- deposito delle somme non riscosse da parte dei titolari delle quote entro un periodo prestabilito dall'inizio delle operazioni in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati;
- f) che la procedura di liquidazione del fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

FIA chiusi

Per i FIA chiusi il regolamento indica inoltre:

- il termine massimo entro cui la SGR procede al rimborso delle quote alla scadenza del termine di durata del fondo, da definire in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto;
- (eventuale) i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti;
- l'eventuale possibilità di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione.

Infine deve essere previsto che, con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota, sia dato avviso, oltre che dell'avvio della procedura di liquidazione, anche:

- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

Procedura di liquidazione semplificata

Il regolamento può prevedere e disciplinare le ipotesi (es.: in caso di ridotto numero dei partecipanti o dell'ammontare del fondo) in cui la SGR può seguire nella liquidazione del fondo una procedura semplificata.

4.6 Valore della quota ⁽²⁴⁾

Il regolamento indica le modalità e la frequenza di calcolo del valore unitario della quota.

Va inoltre previsto l'impegno della SGR di provvedere alla pubblicazione del valore in un successivo momento qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, detta pubblicazione sia stata sospesa. Ove ricorrano tali casi la SGR informa la Banca d'Italia nonché, con le stesse modalità di cui sopra, gli investitori.

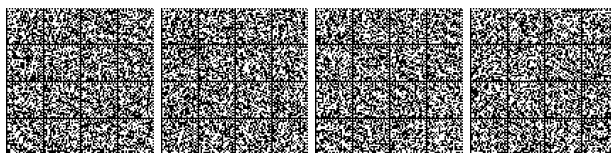
OICVM e FIA aperti

Per gli OICVM il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno quindicinale e nel giorno indicato nel regolamento; per i FIA aperti il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno annuale e nel giorno indicato nel regolamento.

Il regolamento deve altresì illustrare le possibili cause di sospensione del calcolo del valore della quota, le quali:

- si riferiscono a eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano di provvedere a tali incombenze, ivi compresa la chiusura di un mercato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente dei valori del fondo;
- rappresentano impedimenti meramente temporanei;

²⁴ Omissis.



- sono portate prontamente a conoscenza della Banca d'Italia.

Cessate tali situazioni la SGR provvede a calcolare, sia pure *a posteriori*, il valore unitario della quota; la SGR ne cura tempestivamente la comunicazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

Il regolamento prevede che, nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, una volta ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR proceda a:

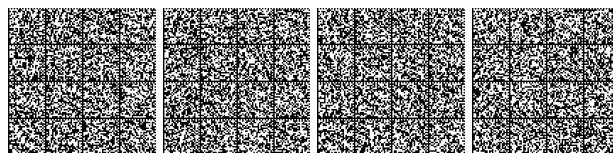
- a) reintegrare i partecipanti danneggiati (che abbiano, cioè, sottoscritto a un prezzo superiore a quello corretto o, viceversa, disinvestito a un prezzo inferiore) e il patrimonio del fondo (nelle ipotesi in cui la sopravvalutazione della quota abbia determinato – per effetto dei rimborsi – un ingiustificato depauperamento dello stesso ovvero la sottovalutazione abbia fatto affluire al fondo importi inferiori al dovuto). Per la sistemazione delle posizioni dei partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, il regolamento può prevedere la facoltà per la SGR di non reintegrare il singolo partecipante ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia deve essere comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai singoli partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) fornire un'idonea informativa dell'accaduto in tutti i casi di errata valorizzazione delle quote. Il regolamento, fatta salva l'informativa che viene resa a ciascun partecipante in occasione del rimborso di quanto ad essi singolarmente dovuto, può prevedere che:
 - nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo se quest'ultimo è effettuato giornalmente, una valorizzazione ove il calcolo sia effettuato settimanalmente), la SGR – ferma restando l'esigenza di descrivere l'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dal fornire indicazione dell'accaduto mediante pubblicazione sui quotidiani indicati nel medesimo regolamento;
 - in tutti gli altri casi la SGR fornisce informazioni sull'evento attraverso apposito comunicato stampa diffuso con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati. Andranno comunque indicate le modalità per ottenere informazioni più dettagliate (es.: al recapito della SGR, sul sito Internet).

Il regolamento può prevedere che, nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non sia necessario porre in essere le attività indicate nelle precedenti lettere a) e b).

FIA chiusi

Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno annuale.

Il regolamento indica i criteri e i processi di valutazione utilizzati per determinare il valore corrente delle quote dei fondi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui al D.M. A tal fine le SGR tengono conto dei criteri di valutazione dei beni dei fondi previsti nel Capitolo IV del presente Titolo, avendo presente che la valutazione deve indicare il valore corrente dei beni del fondo, inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni potrebbero essere realizzati alla data cui la valutazione si riferisce.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

Ai FIA chiusi che prevedono la possibilità di effettuare rimborsi anticipati delle quote a fronte di nuove emissioni si applica la disciplina prevista per i fondi aperti per i casi in cui il valore pubblicato della quota risulti errato.

4.7 Prospetti contabili

Il regolamento indica i luoghi in cui i prospetti contabili, secondo quanto previsto dal D.M., sono tenuti a disposizione del pubblico.

4.8 FIA chiusi: informativa al pubblico

FIA immobiliari

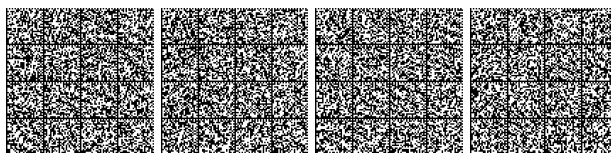
Il regolamento dei FIA immobiliari indica le forme di pubblicità:

- delle relazioni di stima ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D.M.;
- degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo, anche per estratto;
- dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo, anche per estratto.

Per i FIA immobiliari oggetto di operazioni di appello al pubblico risparmio, il regolamento prevede che le informazioni indicate al precedente capoverso siano diffuse in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per le operazioni di appello al pubblico risparmio.

**FIA chiusi
diversi da quelli
immobiliari**

Il regolamento dei FIA chiusi indica le forme di pubblicità, anche per estratto, dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

CAPITOLO II

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI ⁽¹⁾

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura di approvazione del regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati, nonché delle relative modifiche da parte della Banca d'Italia. Essa è diversamente articolata a seconda della struttura dei testi regolamentari e della tipologia di fondo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- articolo 37, comma 4, TUF, secondo cui la Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le sue modificazioni;
- articolo 37, comma 5, TUF, in base al quale la Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale;
- Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *approvazione del regolamento, e delle sue modificazioni, del fondo comune di investimento diverso dai FIA riservati e da quello approvato in via generale sulla base della procedura semplificata (termine: 60 giorni) ^(1-bis). (C10)*

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani. Cfr. Titolo VI.

^{1-bis} Per le modifiche dei regolamenti in strutture master feeder, cfr. anche Titolo V, Capitolo VI.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio*SEZIONE II**APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI***1. Presentazione della domanda**

La domanda di approvazione del regolamento è presentata dalla SGR alla Banca d'Italia ⁽²⁾.

La domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) testo del regolamento del fondo in formato cartaceo ed elettronico unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi aziendali;
- b) attestazione del depositario di essere autorizzato dalla Banca d'Italia a svolgere l'incarico di depositario di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni e attestazione della SGR di aver accertato che la banca depositaria rispetti i requisiti di autonomia (cfr. Titolo VIII);
- c) *omissis*;
- d) nel caso di regolamenti redatti secondo lo schema "semplificato" (cfr. il Capitolo I del presente Titolo), attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformità del regolamento con lo schema prescelto.

Nel caso di fondi che rientrano nella categoria dei fondi comuni monetari come definiti dal Regolamento (UE) 2017/1131, l'approvazione del regolamento è effettuata congiuntamente all'autorizzazione del fondo come FCM prevista dal citato Regolamento e in conformità con quanto previsto dal Titolo VII, Capitolo IV.

2. Procedure e termini di approvazione

La Banca d'Italia valuta la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la sua completezza e rispondenza ai criteri generali ed al contenuto minimo stabiliti dalla Banca d'Italia medesima. La valutazione non riguarda la misura delle spese previste, la cui fissazione rientra tra i compiti di esclusiva competenza degli organi aziendali della SGR.

Il regolamento si intende approvato decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

**Regolamenti
approvati in via
generale**

Sono approvati in via generale:

- I) i regolamenti degli OICVM e dei FIA aperti non riservati a investitori professionali redatti secondo lo schema di regolamento semplificato (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 1);
- II) i regolamenti dei fondi comuni che differiscono dal regolamento di altri fondi già operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli aspetti relativi all'oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche, ai proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione, nonché al regime delle spese (cfr. Titolo V, capitolo I, Sezione II,

² La SGR può preventivamente sottoporre all'esame della Banca d'Italia le disposizioni che intende inserire nel regolamento dei fondi e che, per il loro carattere innovativo, non siano riconducibili alle disposizioni in materia di criteri generali e di contenuto minimo del regolamento del fondo previste nel Capitolo I del presente Titolo.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio

paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3), nell'intesa che risultino osservati i criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d'Italia.

Nella parte A "Scheda identificativa" di tutti i regolamenti che si avvalgono dell'approvazione in via generale è inserita la seguente frase: "Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 37, comma 5, del TUF, relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale."

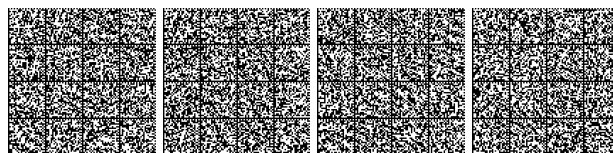
Le SGR che intendono avvalersi del procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi in via generale, comunicano alla Banca d'Italia nel mese di dicembre di ciascun anno le caratteristiche dei fondi che intendono istituire nell'anno successivo, e indicano gli eventuali impatti sulla struttura organizzativa. La SGR può approvare in via generale nel corso dell'anno fondi con caratteristiche diverse da quelle dei fondi oggetto della comunicazione annuale. In tal caso, informa preventivamente la Banca d'Italia, integrando la comunicazione già inviata.

La SGR entro 10 giorni dalla data della delibera di approvazione del regolamento del fondo, invia alla Banca d'Italia:

- il testo del regolamento in formato elettronico;
- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica della SGR di approvazione del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:
 - i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
 - ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;
 - iii) circa la conformità del testo del regolamento approvato in via generale, a seconda dei casi, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi all'oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese);
 - iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui preveda politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).

Dalla stessa deve altresì risultare che la SGR ha accertato che il depositario è autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di depositario ⁽³⁾ e che sono rispettati i requisiti di autonomia previsti nel Titolo VIII.

³ L'accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dal depositario l'attestazione di essere autorizzato a svolgere tale incarico.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

La Banca d'Italia può vietare l'istituzione del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR.

3. Inizio operatività del fondo comune

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia la data di inizio operatività dei fondi almeno 10 giorni prima dell'avvio delle sottoscrizioni.

FIA chiusi

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dalla chiusura della prima sottoscrizione e delle eventuali ulteriori sottoscrizioni, l'esito delle stesse. Ove a queste ultime siano collegate operazioni di rimborso è comunicato anche l'importo dei rimborsi effettuati.

Se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, l'operatività del fondo chiuso ha inizio alla data della chiusura della prima sottoscrizione che, in ogni caso, non può essere successiva al periodo massimo previsto dal D.M. per la prima emissione di quote.

4. Trasmissione documentazione

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del regolamento – e comunque prima dell'inizio dell'operatività del fondo – la SGR invia alla Banca d'Italia:

- copia del regolamento approvato, anche in formato elettronico;
- attestazione di conformità dei moduli di sottoscrizione delle quote del fondo al contenuto del regolamento.

5. Decadenza

Trascorsi 24 mesi dalla data di approvazione del regolamento senza che il fondo abbia avviato l'attività, l'approvazione del regolamento si intende decaduta.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

SEZIONE III

MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Avvio del procedimento

La domanda di approvazione delle modifiche del regolamento è presentata dalla SGR all'unità organizzativa competente della Banca d'Italia

2. Istanza e documentazione

La domanda di approvazione della modifica del regolamento è presentata corredata della seguente documentazione:

- a) copia del verbale dell'organo societario che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni sottese alla variazione e dei termini di efficacia delle modifiche;
- b) testo delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo vigente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo regolamentare;
- c) nel caso di modifica del depositario, attestazione del nuovo depositario di essere autorizzato dalla Banca d'Italia a svolgere l'incarico di depositario di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni e attestazione della SGR di aver accertato che il depositario rispetti i requisiti di indipendenza (cfr. Titolo VIII);
- d) *omissis*
- e) qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrare le richieste di variazione in questione;

Nel caso di fondi che in seguito alla modifica regolamentare rientrano nella categoria dei fondi comuni monetari come definiti dal Regolamento (UE) 2017/1131, l'approvazione del regolamento è effettuata congiuntamente all'autorizzazione del fondo come FCM prevista dal citato Regolamento e in conformità con quanto previsto dal Titolo VII, Capitolo IV..

3. Istruttoria e termini

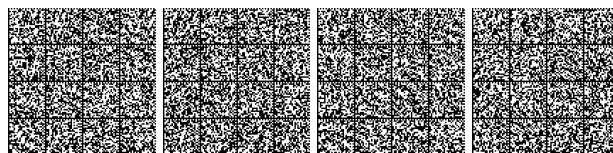
La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo stabiliti dalla stessa.

Le modifiche regolamentari si intendono approvate decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

Modifiche regolamentari approvate in via generale

Si intendono approvate in via generale le modifiche ai regolamenti dei fondi che riguardano:

- a) per tutte le tipologie di fondi, le modifiche della denominazione della SGR o del fondo o di altri dati anagrafici (es.: indirizzo della SGR) contenuti nella scheda identificativa, la modifica del depositario, nonché le modifiche richieste da mutamenti di legge;
- b) per i fondi aperti, l'entità delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

c) per i FIA chiusi:

- la riduzione delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
- l'indicazione dell'effettivo ammontare del patrimonio raccolto al termine della sottoscrizione;
- la proroga del termine di sottoscrizione delle quote, a condizione che tale proroga non ecceda comunque i termini massimi normativamente previsti e il fondo non abbia raccolto sottoscrizioni ovvero, ove siano state raccolte sottoscrizioni, la SGR conceda a quanti abbiano già sottoscritto il diritto di recesso.

Nel caso di fondi comuni i cui regolamenti possano essere approvati in via generale, le relative modifiche sono approvate dalla Banca d'Italia in via generale, se riguardano l'oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche, i proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione, nonché il regime delle spese (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3). Nei restanti casi si applica il termine ordinario di 60 giorni.

Nel caso in cui, a seguito delle modifiche che la SGR intende apportare al regolamento, non siano più rispettate le condizioni per l'approvazione in via generale, le modifiche medesime devono essere oggetto di un provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di 60 giorni.

La Banca d'Italia può vietare la modifica al regolamento del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR.

4. Trasmissione documenti

A seguito dell'approvazione delle modifiche richieste, la SGR invia alla Banca d'Italia il testo aggiornato del regolamento anche in formato elettronico (nel caso di regolamento semplificato, la parte "Modalità di funzionamento" del regolamento va trasmessa solo nell'ipotesi in cui sia stata modificata).

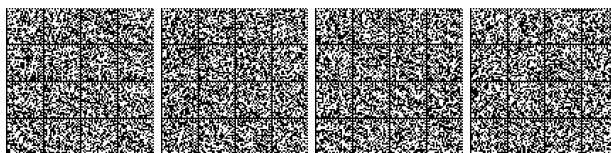
Tale invio, da effettuare entro 30 giorni dalla data di approvazione delle modifiche, è accompagnato dall'attestazione di conformità del testo trasmesso a quello risultante dalle modifiche stesse ⁽⁴⁾. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato V.2.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

**Modifiche
regolamentari
approvate in via
generale**

Nel caso di modifiche approvate in via generale, le SGR, entro 10 giorni dall'adozione, inviano alla Banca d'Italia:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:
 - i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
 - ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;

⁴ Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle quote del fondo deve essere inviata l'attestazione di conformità delle stesse al contenuto del regolamento.

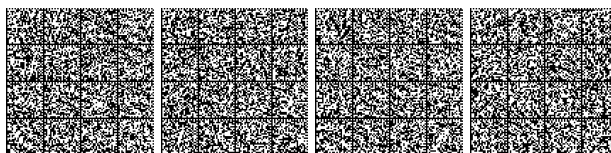


Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio

- iii) circa la conformità delle modifiche del testo del regolamento approvate in via generale, a seconda dei casi, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi all'oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese);
 - iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui le modifiche regolamentari prevedano politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR);
- le parti di regolamento interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo vigente;
 - il nuovo testo del regolamento in formato elettronico;
 - nel caso di sostituzione del depositario, la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica concernente l'accertamento che il depositario è autorizzato a svolgere detto incarico ⁽⁵⁾ e che sono rispettati i requisiti di indipendenza previsti nel Titolo VIII.
 - qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrate le richieste di variazione in questione, salvo si tratti di modifiche richieste da mutamenti normativi.

La SGR comunica alla Banca d'Italia la data dalla quale le modifiche hanno efficacia.

⁵ L'accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dal depositario l'attestazione di essere autorizzato a svolgere tale incarico.



CAPITOLO III
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:
DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E
FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole applicabili agli OICR in materia di criteri e divieti all'attività di investimento, e di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR non riservati. La Banca d'Italia, inoltre, può prevedere per i FIA riservati a investitori professionali l'applicazione di limiti di leva finanziaria e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario.

La Sezione II disciplina i limiti di investimento degli OICVM, dando attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva UCITS.

Nella Sezione III sono disciplinati i FIA aperti non riservati a investitori professionali; ad essi sono riconosciuti maggiori spazi operativi rispetto agli OICVM.

Le Sezioni II e III si applicano anche ai fondi strutturati ⁽⁰¹⁾.

La Sezione V prevede i limiti di investimento dei FIA chiusi mobiliari e immobiliari non riservati a investitori professionali.

La Sezione VI riguarda, infine, i FIA riservati.

Alle SICAV non riservate si applicano le Sezioni II e III a seconda che ricadano, rispettivamente, nell'ambito di applicazione della direttiva UCITS o della direttiva AIFMD. Alle SICAF non riservate si applica la Sezione V ⁽¹⁾.

Si rammenta inoltre che le SGR nell'attività di investimento dei fondi gestiti devono osservare le regole di comportamento e assicurare che la gestione avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento degli OICR, secondo quanto previsto dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numeri 1 e 2, TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo, nonché le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;
- dal D.M.;

⁰¹ Per gli OICR monetari, cfr. Titolo VII, Capitoli I e IV.

¹ Ai fini del presente Capitolo il "totale delle attività" delle SICAV e delle SICAF – cui si fa riferimento per la verifica del supero dei limiti di investimento – è determinato deducendo le immobilizzazioni materiali e immateriali.

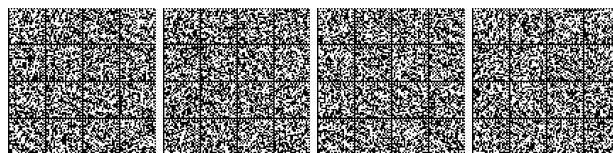


Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- dalle seguenti disposizioni comunitarie: direttiva UCITS; direttive 2010/43/UE e 2007/16/CE contenenti misure di attuazione della direttiva UCITS; direttiva AIFMD; Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili; direttiva 2013/14/UE del 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito; Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (SECR); Regolamento Delegato 2021/1255 della Commissione che modifica il regolamento (UE) 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di FIA debbono tenere conto; Direttiva Delegata (UE) 2021/1270 che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli OICVM; Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (*Sustainable Financial Disclosure Regulation*, SFDR); Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione che integra il regolamento SFDR.
- dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 22 luglio 2013 *“Sull'adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull'utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio”*.
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Si è inoltre tenuto conto:

- delle seguenti linee guida del CESR/ESMA: CESR's *Guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS* – CESR/07-044 e CESR/07-044b; CESR's *Guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices* – CESR/07-434; CESR's *Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS* – CESR/10-788; CESR's *Guidelines on a common definition of European money market funds* – CESR/10-049; ESMA's *Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS* – ESMA/11-112; ESMA's *Guidelines on ETFs and other UCITS issues* – ESMA/2014-937; Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA del 16 luglio 2020 – ESMA34-39-897; Orientamenti dell'ESMA sull'utilizzo di termini



ambientali, sociali e di governance o relative alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi del 21 agosto 2024 – ESMA34-1592494965.3.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione all'uso dei modelli interni per il calcolo del limite all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati (termine: 60 giorni). Cfr. Sezione II, paragrafo 5 e Allegato V.3.3; (C11)*
- *autorizzazione all'applicazione di un limite inferiore al 50% del valore della posizione corta, risultante dall'applicazione delle metodologie indicate nell'Allegato V.3.1, Sezione II, paragrafi 1 e 2, per l'ammontare delle attività a copertura dell'impegno in strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti (termine: 60 giorni). Cfr. Sezione II, paragrafo 5. (C12)*

4. Rispetto dei limiti e dei divieti

Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa.

I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte della SGR, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del fondo. Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR.

Nel caso di fondi suddivisi in comparti le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi indicate nel presente Capitolo trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto.

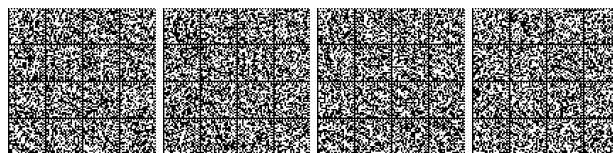
5. Sistema di gestione dei rischi degli OICR

I limiti e i divieti previsti nel presente Capitolo non esauriscono i compiti delle SGR con riguardo al controllo dei rischi a cui sono esposti gli OICR, ma si inquadrano nel sistema di gestione dei rischi degli OICR, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR.

Il sistema di gestione dei rischi degli OICR è disciplinato dagli articoli 38, 40, 41, 44 ⁽²⁾, 45, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento (UE) 231/2013.

In linea generale, e in linea con il principio di proporzionalità, i gestori di OICR si dotano di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità ed effettuano prove di stress di liquidità per fronteggiare i rischi di potenziali cambiamenti delle condizioni di mercato che possano avere effetti negativi per il fondo. I gestori di OICVM, FIA aperti e FIA chiusi che fanno

² In merito al rischio di controparte, il sistema di gestione dei rischi degli OICVM deve adeguatamente considerare i rischi derivanti dalle esposizioni in strumenti finanziari derivati OTC e dall'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio. In particolare, esso deve adeguatamente identificare, gestire e attenuare i rischi derivanti dalla gestione delle garanzie (cfr. Allegato V.3.2), quali i rischi operativi e legali, derivanti da tali operatività.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale (^{2 bis}) applicano le sezioni da V.1.1 a V.1.16 degli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA del 16.07.2020 (ESMA34-39-897) (^{2 ter}). Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, i termini "organo di gestione" e "alta dirigenza" si intendono riferiti, rispettivamente, all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione, come definiti al Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1, numeri 27 e 28 del presente Regolamento, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi.

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati, il sistema di gestione del rischio definisce, attua e mantiene specifici processi per il controllo nel continuo della capacità del fondo di adempiere le proprie obbligazioni collegate all'operatività in derivati.

Nella gestione dei FIA immobiliari, la SGR tiene conto dei potenziali rischi di concentrazione valutando, a titolo esemplificativo, fattori quali:

- l'incidenza dei primi dieci conduttori sul totale dei ricavi annui della specie;
- la diversificazione settoriale, nonché la stabilità del *business* dei locatari (tipologia di attività svolta e clientela servita, mercati di riferimento, presenza di eventuali insediamenti nell'area geografica di riferimento dell'immobile, ecc.);
- la localizzazione geografica dell'immobile (grado di saturazione nel segmento, possibili sviluppi o contrazioni del bacino d'utenza derivanti da fattori esogeni, andamento di analoghe iniziative immobiliari della specie, ecc.).

Nella definizione del sistema di gestione dei rischi degli OICR, per la valutazione del merito di credito delle attività degli OICR, la SGR non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating emessi da agenzie di rating (³) (⁴), assicurando che siano condotte adeguate e autonome analisi interne. In tale ambito, definisce e applica un adeguato processo di gestione del credito, articolato nel modo seguente: misurazione e diversificazione del rischio; istruttoria; erogazione; controllo andamentale; classificazione delle posizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia; valutazione e gestione delle posizioni deteriorate.

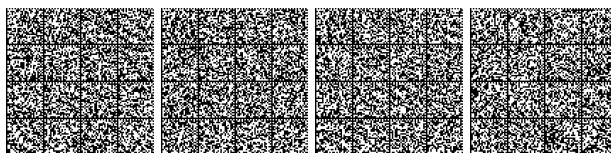
Nel caso in cui le SGR, anche per conto degli OICR gestiti, le SICAV o SICAF che gestiscono il proprio patrimonio abbiano assunto esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) e la cartolarizzazione non soddisfi più i requisiti stabiliti nel SECR, le SGR, le SICAV o SICAF si attivano e adottano, se del caso, misure correttive nel migliore interesse degli investitori.

^{2 bis} Gli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidità OICVM e nei FIA si applicano anche ai fondi *Exchange Traded Funds* (ETF).

^{2 ter} <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-liquidity-stress-testing-in-ucits-and-aifs>.

³ Cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

⁴ Cfr. la Comunicazione della Banca d'Italia del 22 luglio 2013 "*Sull'adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull'utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio*".



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

SEZIONE II OICVM

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio

Gli OICVM investono il proprio patrimonio in attività: i) indicate nel presente paragrafo; ii) coerenti con la loro politica di investimento; iii) i cui rischi siano adeguatamente controllati nell'ambito del sistema di gestione dei rischi; iv) liquide, in modo da non compromettere l'obbligo dell'OICR di rimborsare le quote in qualunque momento secondo le modalità previste dal regolamento di gestione ⁽⁵⁾; v) rispetto alle quali la perdita potenziale massima che l'OICR può sostenere è limitata – a eccezione degli strumenti indicati nelle successive lettere c), d) ed e) – al corrispettivo pagato.

In particolare, l'OICVM può investire in:

a) strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione C, n. 1) e 2) ⁽⁶⁾ del TUF quotati che rispettino le seguenti condizioni:

- sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone l'esistenza di prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o, in alternativa, prezzi espressi da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;
- siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni regolari, complete e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo;
- siano negoziabili.

La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- i volumi, la frequenza e l'entità degli scambi;
- l'oggettività dei prezzi e l'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;
- l'andamento – all'interno di un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;
- la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili.

Le SGR possono considerare liquidi gli strumenti finanziari quotati a meno che non siano disponibili informazioni che inducano a una valutazione diversa;

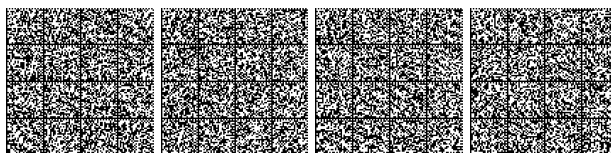
b) strumenti del mercato monetario di cui all'Allegato I, Sezione C, n. 2), del TUF non quotati che siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti,

⁵ Il grado di liquidità va valutato con riguardo sia al singolo strumento finanziario – secondo quanto indicato nel presente paragrafo – sia alle caratteristiche del fondo in termini di concentrazione dei detentori delle quote, degli andamenti dei flussi di sottoscrizione e rimborso e, in generale, rivenienti dalle disposizioni del regolamento di gestione.

⁶ Ai fini delle presenti disposizioni, gli strumenti finanziari del mercato monetario sono considerati normalmente negoziati sul mercato monetario quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- durata massima pari a 397 giorni alla data dell'emissione;
- durata residua massima pari a 397 giorni;
- il rendimento è sottoposto a rettifiche periodiche (e comunque almeno ogni 397 giorni) per tenere conto delle condizioni del mercato monetario;
- il profilo di rischio complessivo associato allo strumento è coerente con quello degli strumenti aventi le caratteristiche di cui ai precedenti alinea.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

da uno Stato del “Gruppo dei 10” (G-10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell’UE;

- emessi da un’impresa i cui titoli sono quotati;
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale di uno Stato dello Spazio economico europeo o di un paese del “Gruppo dei 10” (G-10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) da almeno una agenzia di rating o soggetto a norme prudenziali applicabili equivalenti a quelle stabilite per i soggetti nazionali ⁽⁷⁾.

Tali strumenti devono rispettare le ulteriori seguenti condizioni:

- il valore dello strumento sia determinabile attraverso sistemi di valutazione affidabili e accurati che: i) consentano di determinare il valore al quale lo strumento può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili a realizzare l’operazione a condizioni di mercato; ii) siano basati su dati di mercato o su modelli di valutazione ivi compresi i sistemi basati sui costi ammortizzati ⁽⁸⁾;
- siano disponibili informazioni appropriate, incluse quelle necessarie per valutare il rischio di credito derivante dall’investimento nello strumento di mercato monetario ⁽⁹⁾.

La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti del mercato monetario tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- la frequenza degli scambi;
- il numero dei soggetti disposti a trattare lo strumento in acquisto e vendita, la natura delle sedi di scambio;
- l’entità della emissione o del programma di emissione;
- la possibilità di riscattare o vendere lo strumento a breve termine e a costi limitati;

⁷ L’equivalenza delle norme prudenziali applicabili deve essere accertata attraverso un’apposita delibera dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR prima di procedere all’acquisto degli strumenti in questione.

⁸ Il metodo dei costi ammortizzati, al fine di assicurare che non vi sia una significativa discrepanza tra il valore dello strumento e il valore calcolato secondo detto metodo, può essere utilizzato solo con riferimento a strumenti che abbiano una vita residua non superiore a tre mesi e siano emessi da soggetti con elevato merito di credito.

⁹ Con riferimento agli strumenti del mercato monetario indicati:

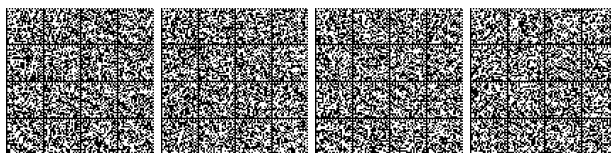
- I. al primo alinea (qualora non garantiti da uno Stato membro ovvero, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione) e secondo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull’emissione o programma di emissione e sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; b) l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) le informazioni di cui alla lettera a), verificate da parte di terzi adeguatamente qualificati non soggetti alle istruzioni dell’emittente; d) affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione;
- II. al primo alinea (qualora siano garantiti da uno Stato membro o, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione e non emessi dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale di uno Stato membro) per informazioni appropriate si intendono le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario;
- III. al terzo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; b) l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione o di altri dati che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICVM può investire, indici finanziari ⁽¹⁰⁾, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute e che rispettino le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- d) strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, n. 8), del TUF ("derivati creditizi") quotati, a condizione che:
- consentano il trasferimento a terze parti ovvero l'assunzione del rischio di credito associato ad attività in cui l'OICVM può investire;
 - non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle in cui l'OICVM può investire.
- Tali strumenti devono inoltre rispettare le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
- le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'UE o di un paese del "Gruppo dei 10" (G-10);
 - siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili. È tale la valutazione che soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) la base per la valutazione dello strumento sia un valore di mercato aggiornato e affidabile ovvero, qualora tale valore non sia disponibile, lo stesso sia determinato sulla base di un meccanismo di calcolo che utilizzi una metodologia riconosciuta dalla comunità finanziaria come adeguata;
 - b) la verifica della valutazione sia compiuta, in alternativa, da: i) un soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC, con frequenza adeguata e in modo tale che la SGR sia in grado di verificarla; ii) un'unità all'interno della SGR indipendente dalla struttura incaricata della gestione degli investimenti e dotata di adeguate risorse umane e tecniche;
 - possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa dell'OICVM;
- f) strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione C, n. 1) e 2), del TUF, diversi da quelli indicati nella precedente lettera a), nel limite stabilito nel paragrafo 6.6 della presente Sezione, che rispettino le seguenti condizioni:
- siano negoziabili;
 - sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone una valutazione periodica basata sulle informazioni provenienti dall'emittente il valore mobiliare o su analisi specializzate in materia di investimenti;
 - siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni alla SGR regolari e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo.

¹⁰ Ai fini della presente disciplina gli indici finanziari sottostanti a strumenti finanziari derivati devono rispettare le condizioni previste dalla lettera n) del presente paragrafo. Quando la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli strumenti finanziari derivati su indici finanziari non soddisfa i criteri ivi indicati, tali strumenti finanziari derivati sono considerati strumenti finanziari derivati su una combinazione di attività in cui il fondo può investire. Nel caso di indici di hedge funds si applicano, inoltre, le linee guida fornite in materia dal CESR (cfr. CESR/07-434).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

La SGR valuta il grado di liquidità di tali strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- i volumi, la frequenza e l'entità degli scambi;
- l'oggettività dei prezzi e l'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;
- l'andamento – in un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;
- la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili;

g) parti di OICVM;

h) parti di FIA aperti non riservati:

- il cui patrimonio può essere investito nelle attività di cui al presente paragrafo;
- che preveda modalità di sottoscrizione e di rimborso coerenti con quelle degli OICVM;
- la cui disciplina assicura un livello di protezione per l'investitore analogo a quello garantito dagli OICVM, avuto specifico riguardo alla disciplina in materia di deposito dei beni del fondo, di divieti di carattere generale e di limiti all'indebitamento ⁽¹⁾;

i) quote di FIA chiusi; a seconda che le quote siano quotate o non quotate si applicano, rispettivamente, le condizioni previste nelle precedenti lettere a) ed f) ⁽¹²⁾;

l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dal presente paragrafo, se rispettano le condizioni di cui alla precedente lettera a);

m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:

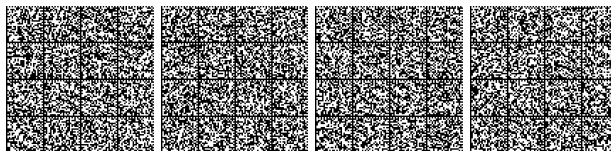
- non abbiano una scadenza superiore a 12 mesi;
- siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni;

n) indici finanziari, a condizione che:

- siano adeguatamente diversificati. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. l'indice deve essere composto in modo tale che le oscillazioni dei prezzi o le operazioni riguardanti una componente dell'indice medesimo non influenzino, in misura superiore ai rilevanti limiti di diversificazione di cui al punto ii., il rendimento dell'intero indice; nel caso in cui l'indice faccia uso di leva finanziaria, questa deve essere tenuta in considerazione per verificare il rispetto del peso di ciascuna componente;

¹¹ L'equivalenza del livello di protezione va accertata dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR facendo riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 26 del CESR/07-044).

¹² In ogni caso l'investimento in quote di FIA chiusi non deve consentire l'aggiornamento delle previsioni contenute nel presente Capitolo.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

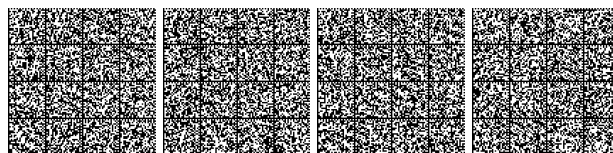
- ii. ciascuna componente non deve pesare per più del 20% ⁽¹³⁾; se l'indice è riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti, tale limite è elevato al 35%;
 - iii. con riferimento agli indici su merci, ai fini del rispetto del limite di diversificazione, diverse sottocategorie di una stessa merce ⁽¹⁴⁾ sono considerate come fossero la stessa, qualora risultino altamente correlate ⁽¹⁵⁾. In tal caso, quindi, il rispetto del suddetto limite sarà verificato sull'esposizione aggregata complessiva detenuta nelle sottocategorie in esame;
- rappresentino un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono. A tal fine, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- i. l'indice ha un obiettivo chiaro, è di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato *standing*, terzi rispetto alla SGR, ed è costruito secondo metodologie che generalmente non escludono emittenti rilevanti del mercato di riferimento;
 - ii. l'indice misura il rendimento di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo rilevante e appropriato; le possibili componenti dell'indice ("universo") e i criteri in base ai quali queste sono selezionate sono chiare sia per gli investitori, sia per le autorità competenti;
 - iii. l'indice è rivisto o riequilibrato periodicamente, per assicurare che continui a riflettere i mercati ai quali si riferisce, in base a criteri che siano pubblicamente disponibili;
 - iv. i sottostanti sono sufficientemente liquidi, in modo che l'indice possa essere replicato;
 - v. se la gestione della liquidità rientra nelle strategie dell'indice, questa non deve pregiudicare l'oggettività della metodologia di calcolo dell'indice;
 - vi. l'indice non deve esser stato creato e calcolato su richiesta di un numero esiguo di partecipanti al mercato, sulla base delle specifiche da questi indicati;
- la frequenza con cui l'indice è riequilibrato sia tale da consentire agli investitori di replicarlo; gli indici che sono riequilibrati giornalmente non soddisfano la presente condizione ⁽¹⁶⁾;
- le metodologie per la selezione e il riequilibrio delle singole componenti devono essere basate su regole predeterminate e su criteri oggettivi; tali metodologie non devono consentire variazioni retroattive dei valori dell'indice già pubblicati (c.d. *backfilling*);

¹³ Regole di diversificazione equivalenti devono essere applicate nel caso in cui l'indice sia composto da attività diverse da quelle di cui al presente paragrafo. Tale previsione non si applica nel caso in cui i derivati su tali indici siano utilizzati allo scopo di diversificare il rischio del portafoglio del fondo; in tal caso, l'esposizione verso tali derivati deve rispettare i limiti indicati nei paragrafi 3.1 e 3.3 e, nel caso in cui il fondo investa in più di un derivato su tali indici, le attività che compongono i diversi indici non devono avere un andamento tra loro positivamente correlato in modo significativo.

¹⁴ Ad esempio, sono considerate sottocategorie di una stessa merce e trattate alla stregua di un'unica merce ai fini della verifica dei limiti di diversificazione, le seguenti merci: WTI Crude Oil, Brent Crude Oil, Gasoline e Heating Oil.

¹⁵ A tale riguardo, due componenti di un indice su merci, che rappresentano sottocategorie di una medesima merce si possono considerare non altamente correlate se nel 75% delle osservazioni risulta un coefficiente di correlazione inferiore a 0,8. Le rilevazioni dei coefficienti di correlazione sono effettuate: i) sulla base dell'andamento giornaliero dei prezzi delle merci rilevanti equamente ponderate; ii) su una finestra temporale di 250 giorni per un periodo di 5 anni.

¹⁶ Ai fini della presente disciplina, adeguamenti tecnici (relativi, ad esempio, agli indici a leva o a quelli che hanno obiettivi determinati di volatilità) eseguiti sulla base di criteri pubblicamente disponibili, non sono considerati riequilibri dell'indice.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- il *provider* dell'indice non accetti pagamenti da potenziali componenti dell'indice al fine di ottenerne l'inclusione;
- siano resi pubblici in modo adeguato. A tal fine, devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - i. la pubblicazione è basata su procedure efficaci per raccogliere i prezzi e per calcolare e pubblicare successivamente il valore dell'indice, inclusi i metodi di determinazione dei prezzi nel caso di componenti per i quali non siano disponibili prezzi di mercato;
 - ii. sono rese disponibili agli investitori le metodologie di calcolo volte a consentire la replica dell'indice. In particolare, sono fornite informazioni dettagliate circa le componenti dell'indice e i relativi pesi, le metodologie di calcolo (inclusi gli effetti della leva, ove presente), le metodologie di riequilibrio, le variazioni dell'indice o eventuali difficoltà operative a fornire informazioni tempestive e accurate. Le metodologie di calcolo diffuse non devono omettere parametri o elementi importanti la cui conoscenza è necessaria agli investitori per ottenere la replica degli indici. Tali informazioni così come la performance dell'indice devono essere facilmente accessibili, ad esempio via internet, agli investitori e ai potenziali investitori senza alcun costo. Le ponderazioni possono essere pubblicate retrospettivamente dopo ogni ribilanciamento. Tali informazioni devono riguardare l'arco temporale decorso dall'ultimo ribilanciamento e comprendere tutti i livelli dell'indice.

Gli OICVM possono detenere liquidità, per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Nella gestione dell'OICVM non è consentito:

- a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. paragrafo 6.5);
- b) vendere allo scoperto strumenti finanziari fermo restando quanto previsto nel paragrafo 5 con riguardo ai "Limiti all'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati";
- c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che gestisce il fondo;
- d) acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi;
- e) investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti ⁽¹⁷⁾ da un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, Parte I, Capo I, paragrafo 3), nonché da un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o da una società del gruppo rilevante, né alienare o comunque cedere tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della SGR o SICAV. Le operazioni, diverse da quelle vietate ai sensi del precedente periodo, effettuate dall'OICVM con un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia

¹⁷ Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.M., ai sensi del quale la sottoscrizione di un OICR aperto può avvenire, se lo prevede il regolamento o lo statuto dell'OICR, mediante conferimento di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

di assetti proprietari di banche e altri intermediari, Parte I, Capo I, paragrafo 3), nonché con un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o con una società del gruppo rilevante, restano soggette al rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui alla Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), Libro VI, Parte II, Titolo II, che rinvia agli articoli del Capo III, Sezione II del Regolamento delegato (UE) 2013/231 della Commissione del 19 dicembre 2012.

Il divieto indicato alla lettera e) non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi**3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente**

Un OICVM non può investire più del 5 per cento del totale delle attività negli strumenti finanziari di uno stesso emittente indicati nei punti a), b), f), i) e l) del paragrafo 1 della presente Sezione.

Tale limite è elevato:

- a) al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nei punti a) e b) del paragrafo 1 della presente Sezione e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lettere b) e c);
- b) al 25 per cento, a condizione che si tratti di obbligazioni bancarie garantite emesse da enti creditizi che abbiano sede legale in uno Stato membro dell'UE;
- c) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE;
- d) al 100 per cento, nel caso di strumenti finanziari di cui al precedente punto c), a condizione che:
 - l'OICVM detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti;
 - il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività;
 - tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento.

3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari

Un OICVM non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Nel caso di depositi presso il depositario o presso depositari del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dal depositario medesimo alla propria clientela primaria.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio**3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC e all'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio**

L'OICVM non può ottenere, attraverso l'investimento in strumenti finanziari derivati OTC o tramite l'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cfr. paragrafo 6.5), un'esposizione complessiva ⁽¹⁸⁾ verso una stessa controparte superiore:

- al 10 per cento del totale delle sue attività, se la controparte è una banca;
- al 5 per cento del totale delle sue attività, negli altri casi.

3.4 Limiti complessivi agli investimenti

Fermi restando i limiti di investimento stabiliti nei precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, il totale delle esposizioni di un OICVM nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo ⁽¹⁹⁾ rivenienti da:

- investimenti in strumenti finanziari indicati nei punti a), b), f) e l) del paragrafo 1 della presente Sezione emessi dagli stessi;
- depositi bancari costituiti presso di essi;
- esposizioni ottenute tramite strumenti finanziari derivati OTC o attraverso l'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio;

non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell'OICVM.

Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati nei punti b), c) e d) del paragrafo 3.1, il citato limite complessivo agli investimenti può essere superato e portato, rispettivamente, al 25, al 35 e al 100 per cento delle attività dell'OICVM.

3.5 Fondi indice

Un OICVM la cui politica di investimento è di riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario può derogare a quanto previsto nel paragrafo 3.1, lettera a), della presente Sezione, a condizione che:

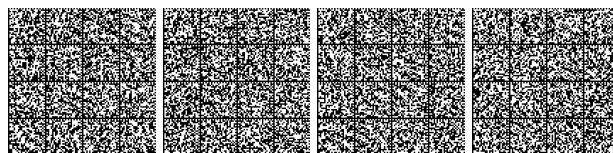
- 1) investa non più del 20 per cento del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 2) l'indice rispetti le condizioni previste dalla lettera n) del paragrafo 1 della presente Sezione.

Ove l'indice sia riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti o gruppi di emittenti i limiti previsti nel punto 1) e nel paragrafo 3.4 sono elevati al 35 per cento del totale delle attività.

Le società di gestione conducono un'adeguata *due diligence* sulla qualità dell'indice che intendono replicare volta a volta a verificare:

¹⁸ Per la definizione del valore dell'esposizione si rinvia all'Allegato V.3.2; dall'esposizione sono esclusi i margini iniziali, i margini di variazione giornalieri e quelli corrisposti nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri (di seguito "margini") se sussistono tutte le seguenti condizioni: i) i suddetti margini sono versati presso un sistema di compensazione e garanzia previsto dall'articolo 79-septies TUF dagli aderenti diretti al sistema, ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o del G-10 che assicuri condizioni equivalenti. Nel caso in cui la SGR operi come aderente indiretto a tale sistema, il margine non viene considerato se l'aderente diretto segrega, con opponibilità ai terzi, il margine ricevuto secondo quanto previsto da una disposizione legislativa; ii) il sistema di compensazione e garanzia opera con mark-to-market quotidiano e con costituzione giornaliera dei margini. Inoltre, sono esclusi i margini costituiti sotto forma di strumenti finanziari a condizione che essi siano, per previsione legislativa, separati da un punto di vista patrimoniale dalle attività della controparte e da quelle dell'eventuale depositario degli stessi. In tutti gli altri casi i margini sono ricompresi nell'esposizione. Nel caso in cui la controparte depositi i margini ricevuti presso una banca, il relativo rischio di controparte è rilevato nei confronti di detta banca.

¹⁹ Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- se le metodologie di calcolo contengano adeguate spiegazioni dei pesi e delle classificazioni delle componenti dell'indice in relazione alle strategie di investimento;
- se l'indice rappresenti un adeguato parametro di riferimento;
- le componenti dell'indice.

La società di gestione, inoltre, valuta la disponibilità di informazioni riguardanti:

- la presenza di una descrizione chiara e dettagliata del parametro di riferimento (*benchmark*);
- la presenza di un revisore e i relativi compiti;
- la frequenza della pubblicazione dell'indice e come questa possa influenzare la capacità dell'OICR di calcolare il suo valore netto complessivo.

Infine, la SGR si assicura che l'indice finanziario sia soggetto a una valutazione indipendente.

3.6 Deroghe per gli OICVM neocostituiti

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, un OICVM, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di inizio operatività, può derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati

Nel calcolo dei limiti di investimento:

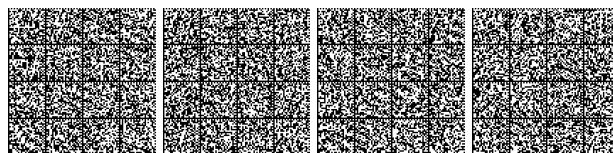
- le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute ⁽²⁰⁾ non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente;
- gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es.: *future* o *equity swap* relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati a operazioni a termine sui titoli sottostanti ⁽²¹⁾ e, pertanto, determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli ⁽²²⁾;
- nel caso di strumenti derivati aventi a oggetto indici finanziari con le caratteristiche di cui al paragrafo 3.5, punto 2, in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la SGR verifica che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli – tenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell'emittente detenuti dal fondo – sia coerente con i limiti indicati al paragrafo 3.1 o al paragrafo 3.5.

Tale verifica va effettuata per tutti i titoli sottostanti l'indice qualora quest'ultimo non abbia le caratteristiche di cui al punto 2 del paragrafo 3.5 e, in ogni caso, quando si tratta di indici costruiti appositamente per i fondi gestiti.

²⁰ Sono assimilati ai derivati su tassi i future su titoli nozionali negoziati su mercati regolamentati.

²¹ Nel caso di opzioni si fa riferimento al valore corrente del titolo sottostante moltiplicato per il fattore delta dell'opzione.

²² Nel caso in cui il fondo stipuli *total return swap* o investa in altri strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche simili, il rispetto dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui al presente paragrafo è verificato con riferimento: (i) alle attività detenute dall'OICR, senza tener conto dell'effetto combinato con le attività sottostanti gli strumenti derivati; (ii) alle attività detenute nel portafoglio di riferimento delle controparti (il cui rendimento influenza il valore delle quote del fondo); (iii) alle attività detenute dall'OICR i cui rendimenti non sono ceduti e tenendo in considerazione l'effetto combinato con le attività sottostanti gli strumenti derivati.



*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio***4. Investimenti in parti di OICR aperti ⁽²³⁾**

Un OICVM non può essere investito in parti di altri OICVM o FIA aperti non riservati, quotati o non quotati, il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento delle attività, in parti di altri OICR.

Un OICVM non può essere investito in parti di uno stesso OICVM per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Un OICVM non può essere investito in parti di uno stesso FIA aperto non riservato per un valore superiore al 10 per cento del totale delle attività.

Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale delle attività dell'OICVM.

5. Strumenti finanziari derivati ⁽²⁴⁾

Le SGR valutano la complessità della gestione dei fondi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- grado di incidenza non trascurabile degli strumenti finanziari derivati esotici sul totale del valore di mercato delle attività;
- incidenza non trascurabile dell'impiego di strategie o di tecniche di investimento complesse nella politica di investimento del fondo, i cui rischi non possono essere adeguatamente misurati e controllati attraverso il metodo degli impegni (es.: strategie di arbitraggio, strategie di tipo *long/short* o *market neutral* complesse).

Le SGR tengono conto di tale valutazione nella definizione del sistema di gestione dei rischi, con particolare riferimento alle metodologie di misurazione e monitoraggio dei rischi relativi agli strumenti finanziari derivati utilizzati, e nella scelta del metodo di calcolo dell'esposizione complessiva in derivati.

Esposizione complessiva in derivati

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo.

L'esposizione è calcolata e verificata, almeno una volta al giorno ⁽²⁵⁾, secondo uno dei due seguenti metodi:

a) metodo degli impegni

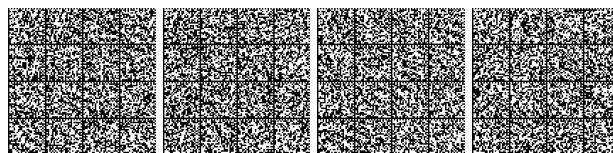
L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari agli impegni assunti dal fondo in relazione a operazioni in strumenti finanziari derivati, determinati secondo quanto indicato nell'Allegato V.3.1 ⁽²⁶⁾. Nella Sezione III dello stesso allegato sono dettate norme specifiche per i

²³ La composizione del portafoglio degli OICR acquistati, quale risulta dalle previsioni regolamentari, deve essere compatibile con la politica di investimento del fondo.

²⁴ Ai fini del presente paragrafo, i warrant e i diritti di opzione connessi a operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

²⁵ In relazione alle strategie di investimento poste in essere, la SGR deve, se necessario, calcolare l'esposizione complessiva anche più di una volta al giorno.

²⁶ Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo: i) le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti future, secondo quanto previsto nell'Allegato V.3.1; ii) le operazioni su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati, da regolare alla prima data utile di liquidazione, non sono considerate operazioni di compravendita a termine; iii) sono considerate le operazioni realizzate in base a tecniche di gestione efficiente del portafoglio che generano esposizione addizionale.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

fondi strutturati che calcolano l'esposizione complessiva attraverso il metodo degli impegni;

b) metodo dei modelli interni

Le SGR possono calcolare il limite prudenziale relativo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sulla base di propri modelli interni, purché questi soddisfino una serie di criteri qualitativi e quantitativi e siano considerati adeguati dalla Banca d'Italia.

I modelli interni si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio di mercato complessivo del portafoglio del fondo ("esposizione complessiva"), calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). La metodologia VaR deve essere integrata con altre forme di misurazione e controllo dei rischi.

È inoltre necessario che l'organo con funzione di supervisione strategica della SGR sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti del modello.

La SGR che intende utilizzare un proprio modello interno deve possedere un sistema di gestione dei rischi progettato in maniera corretta e coerente e applicato in maniera esaustiva.

Ai fini dell'utilizzo e della valutazione di adeguatezza del modello interno si applicano le disposizioni di cui all'Allegato V.3.3.

A prescindere dal metodo impiegato nel calcolo dell'esposizione complessiva in strumenti derivati, la SGR tiene conto delle operazioni connesse alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, qualora tali tecniche generino un'esposizione addizionale attraverso l'impiego dei *collateral* delle operazioni.

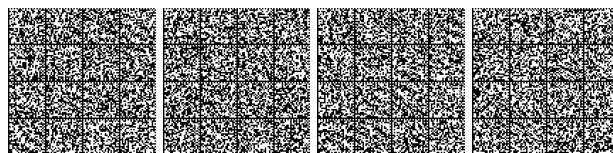
In particolare, nel caso in cui il *collateral* riveniente da tali operazioni sia reinvestito in uno strumento finanziario con un rendimento superiore al tasso privo di rischio ⁽²⁷⁾ la SGR determina l'esposizione complessiva, includendovi: i) l'ammontare ricevuto, nel caso in cui abbia ricevuto come *collateral* somme di denaro; ii) il valore di mercato dello strumento finanziario ricevuto come *collateral*.

Ulteriori utilizzi dei *collateral* ricevuti (es. altre operazioni di gestione efficiente del portafoglio) devono essere trattati conformemente a quanto previsto nei due capoversi precedenti.

Limiti all'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati

Fermi restando i limiti relativi all'esposizione complessiva in derivati e quanto previsto nella Sezione I, paragrafo 5, in materia di processi di controllo relativi alla capacità del fondo di adempiere alle proprie obbligazioni, le SGR assumono posizioni corte in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei limiti di seguito indicati, rispettivamente, per: a) gli strumenti

²⁷ A tali fini il rendimento privo di rischio è riferito esclusivamente alle seguenti aree valutarie: 1) Stati Uniti d'America, 2) Gran Bretagna, 3) Giappone, 4) Svizzera, 5) area euro. Per ciascuna area valutaria non euro, il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, avente durata originaria di 3 mesi, emesso direttamente dalla relativa Amministrazione Centrale. Con riferimento all'area euro, invece, il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, avente durata originaria di 3 mesi, emesso direttamente da una Amministrazione Centrale di un paese che risulti essere tra le prime 2 per merito di credito (a tal fine si effettua un ordinamento decrescente per ammontare di debito lordo emesso; le prime 6 Amministrazioni Centrali così identificate sono ordinate in modo crescente per spread creditizio assegnato dal mercato al fine di identificare le prime 2 che sono considerate prive di rischio). Tale procedura è aggiornata con frequenza trimestrale.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

finanziari derivati che prevedono l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza; b) strumenti finanziari derivati regolati in contanti.

a) Strumenti finanziari derivati con consegna del sottostante

L'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati che configurano per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto derivato sono consentite a condizione che l'OICVM detenga il sottostante per tutta la durata del contratto derivato ⁽²⁸⁾.

In deroga a tale previsione, è ammessa l'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati, con sottostante un titolo nozionale obbligazionario, non regolabile a scadenza in contanti, se il fondo detiene nel proprio portafoglio i titoli consegnabili o strumenti finanziari che abbiano con gli stessi una stretta correlazione positiva ⁽²⁹⁾.

Gli strumenti finanziari derivati, che prevedono la consegna dello strumento finanziario sottostante al momento della scadenza o dell'esercizio, possono essere assimilati agli strumenti finanziari derivati regolati in contanti a condizione che la consegna fisica del titolo sottostante non sia prassi comune nel mercato ove sono negoziati. A tal fine, la SGR:

- i) individua i mercati nei quali è prassi il regolamento in contanti;
- ii) definisce le procedure interne volte a verificare che gli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati indicati nel punto i) siano effettivamente regolati in contanti. Se ricorrono tali condizioni si applica quanto previsto nel seguente punto b).

b) Strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti ⁽³⁰⁾

L'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati regolati in contanti automaticamente o a discrezione della SGR è ammessa, a condizione che l'OICVM detenga attività sufficienti per la copertura delle obbligazioni di pagamento connesse con le posizioni corte assunte ("impegno").

Per la determinazione dell'impegno, le SGR, nell'ambito del processo di controllo della capacità del fondo di adempiere alle proprie obbligazioni connesse con l'operatività in derivati, definiscono e applicano specifiche metodologie di calcolo, che tengono conto di tutti i fattori di rischio connessi con la posizione corta.

L'ammontare delle attività a copertura dell'impegno non può essere in ogni caso inferiore a un importo pari al 50% del valore della posizione corta che risulta dall'applicazione delle metodologie indicate nell'Allegato V.3.1, Sezione II, paragrafi 1 e 2 ⁽³¹⁾.

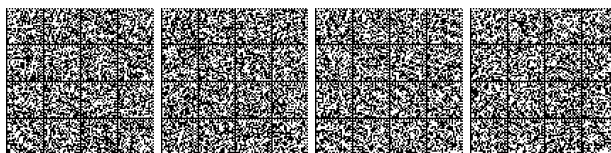
Le SGR che adottano il metodo dei modelli interni per la determinazione dell'esposizione complessiva in derivati possono richiedere alla Banca d'Italia, nell'ambito della procedura prevista nell'Allegato V.3.3 (Metodologia dei modelli interni), la verifica delle caratteristiche delle metodologie per il calcolo dell'impegno; la Banca d'Italia, se verifica

²⁸ A titolo esemplificativo: non rientra tra le vendite allo scoperto l'acquisto di un'opzione call o put, mentre è da considerarsi equivalente a una vendita allo scoperto l'emissione di un'opzione call tranne il caso in cui i titoli sottostanti il contratto derivato siano presenti nel portafoglio dell'OICR per tutta la durata dell'operazione.

²⁹ I criteri in base ai quali la SGR determina la sussistenza della stretta correlazione positiva devono essere definiti in via generale dall'organo con funzione di supervisione strategica e documentati caso per caso. Nel caso di utilizzo di OICR, questi ultimi, oltre a essere positivamente strettamente correlati con il titolo consegnabile, devono soddisfare tutte le condizioni indicate al paragrafo b) ("Strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti").

³⁰ Le operazioni a termine in valuta si considerano operazioni in derivati regolate in contanti.

³¹ Si precisa che: i) per posizione corta si intende la posizione corta netta in strumenti derivati risultante dalla compensazione tra soli strumenti finanziari derivati con segno opposto e medesimo sottostante (Allegato V.3.1, Sezione II, paragrafo 4, terzo capoverso, 1° alinea); ii) non si tiene conto delle posizioni corte in strumenti finanziari derivati acquisite con la sola ed esplicita finalità di copertura del rischio cambio.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

l'adeguatezza delle metodologie proposte, può consentire alla SGR di applicare un limite inferiore al 50%.

Per quanto riguarda le attività utilizzabili a copertura dell'impegno, le SGR possono impiegare esclusivamente le seguenti attività:

- disponibilità liquide;
- titoli che presentano un rendimento privo di rischio (cfr. nota 27) e fondi di mercato monetario a breve termine;
- strumenti di debito liquidi o strumenti finanziari liquidi ⁽³²⁾ correlati positivamente con il sottostante degli strumenti finanziari derivati, il cui valore corrente sia ridotto di uno scarto di garanzia adeguato ⁽³³⁾.

La condizione di positiva correlazione si ritiene soddisfatta nelle strategie di copertura realizzate mediante una posizione corta sintetica su un indice che abbia le caratteristiche indicate nel paragrafo 3.5, con la finalità di coprire un portafoglio diversificato di strumenti finanziari quotati nel mercato cui si riferisce l'indice oggetto di posizione corta.

Ferme restando le altre condizioni previste nel sottoparagrafo (es. liquidità), si precisa che le SGR possono utilizzare gli OICR quali attività a copertura degli impegni a condizione, alternativamente, che:

- le SGR siano in grado di controllare quotidianamente l'effettiva composizione del portafoglio dell'OICR e di verificare, conseguentemente, che sia positivamente correlato con il sottostante degli strumenti derivati;
- si tratti di OICVM o FIA mobiliari aperti non riservati (cfr. Sezione II, paragrafo 1, lettera h) che replicano (principalmente attraverso l'investimento in titoli dell'indice) l'andamento di un indice liquido e di ampio utilizzo correlato positivamente con il sottostante degli strumenti derivati;
- sia applicato all'OICVM o al FIA mobiliare aperto non riservato (cfr. Sezione II, paragrafo 1, lettera h) uno scarto di garanzia pari al 50% rispetto al valore della quota e la politica di investimento dell'OICR, come descritta nel regolamento o nello statuto dell'OICR, escluda una correlazione negativa dell'andamento del portafoglio dell'OICR con il sottostante degli strumenti derivati. Le SGR possono applicare uno scarto di garanzia inferiore al 50% nel caso di OICVM di mercato monetario a condizione che il diverso scarto di garanzia sia approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica sulla base di analisi sui profili di rischio di tali OICR effettuate dalla funzione di gestione del rischio.

6. Altre regole prudenziali

6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Una SGR non può detenere, attraverso l'insieme dei fondi comuni aperti o patrimoni di SICAV che essa gestisce, diritti di voto di una stessa

³² Ai fini del presente paragrafo si considerano liquidi gli strumenti finanziari che possono essere convertiti in contante in non più di sette giorni lavorativi a un prezzo molto prossimo alla valutazione dello strumento finanziario nel mercato di riferimento.

³³ Lo scarto di garanzia è stabilito sulla base di rettifiche di volatilità, elaborate dalla funzione di gestione del rischio e approvate con apposita delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, individuate in funzione almeno di: a) tipologia dello strumento finanziario; b) categoria e merito di credito dell'emittente; c) durata residua; d) valuta di riferimento.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

società per un ammontare – rapportato al totale dei diritti di voto – pari o superiore al:

- 10 per cento se la società è quotata;
- 20 per cento se la società non è quotata.

In ogni caso una SGR non può, tramite i fondi aperti o patrimoni di SICAV che gestisce, esercitare – anche attraverso la partecipazione a sindacati di voto – il controllo o l'influenza notevole sulla società emittente.

Ai soli fini dei presenti limiti, non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

Ai fini dei limiti stabiliti nel presente paragrafo, ciascuna SGR deve computare i diritti di voto concernenti i fondi aperti e i patrimoni di SICAV che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti – ai sensi dell'articolo 40, comma 3, TUF – alle SICAV stesse.

6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto

Un OICVM non può detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

- a) 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- b) 10 per cento del totale delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- c) 25 per cento del totale delle parti di uno stesso OICVM o FIA aperto;
- d) 10 per cento del totale degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 3.1, lettere c) e d), della presente Sezione.

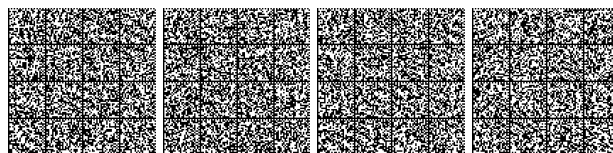
I limiti di cui alle lettere b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

6.3 Strumenti finanziari strutturati

Ai fini del presente paragrafo, gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettere a), b), f) e l), incorporano strumenti derivati qualora ricorrano le seguenti condizioni ⁽³⁴⁾:

- a) in virtù dell'elemento incorporato una parte o la totalità dei flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a un derivato a sé stante;
- b) le caratteristiche economiche e i rischi dell'elemento incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del titolo ospite;
- c) l'elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
- d) l'elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal titolo ospite.

³⁴ Al fine di determinare la sussistenza delle condizioni la SGR può fare riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. CESR/07-044, articolo 10).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

Nel caso in cui lo strumento finanziario acquistato dall'OICVM presenti le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, l'esposizione del fondo riveniente dalla componente derivata incorporata deve essere computata ai fini dei limiti stabiliti nelle presenti disposizioni per le operazioni in strumenti finanziari derivati.

Nell'ipotesi in cui la componente derivativa sia trasferibile separatamente dal titolo ospite, ai fini dell'applicazione dei limiti di investimento stabiliti nelle presenti disposizioni, si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti.

6.4 Assunzione di prestiti

Nell'esercizio dell'attività di gestione, l'OICVM può – entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo – assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione a esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria.

La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità.

Nei limiti di cui sopra non si computano i prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale (cc.dd. prestiti *back-to-back*).

6.5 Tecniche di gestione efficiente del portafoglio

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, un OICVM – coerentemente con la propria politica di investimento ⁽³⁵⁾ – può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine) ⁽³⁶⁾, riporto, prestito di titoli ⁽³⁷⁾ e altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato *standing* e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica. I proventi derivanti dall'utilizzo di tali tecniche, al netto dei costi operativi sostenuti, sono imputati al fondo.

Tali operazioni devono essere:

- effettuate nel rispetto dei limiti prudenziali previsti nei paragrafi 3.3 e 3.4 del presente Capitolo;
- economicamente appropriate, in quanto realizzate in modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal fondo;
- poste in essere in relazione a uno dei seguenti fini:
 - a) riduzione del rischio del fondo;
 - b) riduzione del costo per il fondo;

³⁵ In particolare, l'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio non deve comportare né una modifica dell'oggetto e della politica di investimento del fondo, né l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo.

³⁶ Operazioni della specie, aventi durata superiore a 7 giorni, possono essere effettuate solo se il contratto di compravendita di titoli con patto di riacquisto preveda che il fondo possa in qualsiasi momento richiamare: i) in caso di PcT attivo, il cash versato comprensivo del compenso maturato o, in alternativa, un ammontare pari al valore di mercato del titolo ricevuto in garanzia; in tale ultima circostanza il valore di mercato del PcT attivo è utilizzato ai fini del calcolo del valore complessivo netto del fondo; ii) in caso di PcT passivo, il titolo corrisposto o risolvere il contratto.

³⁷ Operazioni della specie possono essere effettuate solo se il contratto di prestito titoli preveda che il fondo possa in qualsiasi momento richiamare il titolo prestato o risolvere il contratto.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

c) generazione di capitale o di reddito aggiuntivi.

I rischi derivanti dall'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere costantemente controllati; le attività ricevute dal fondo nell'ambito dell'utilizzo di tali tecniche sono qualificabili come garanzie (*collateral*) e sono idonee a ridurre l'esposizione verso la controparte se rispettano i requisiti di cui all'Allegato V.3.2, paragrafo 3.

6.6 Strumenti finanziari non quotati

Un OICVM può investire in strumenti finanziari indicati nelle lettere f), i) ed l) non quotati del paragrafo 1 della presente Sezione nel limite del 10 per cento del totale delle attività ⁽³⁸⁾.

6.7 Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni

Gli obblighi per gli OICVM che investono in esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.

³⁸ In ogni caso un OICR non può essere investito in titoli di debito di società a responsabilità limitata od obbligazioni di società per azioni emesse ai sensi dell'articolo 2412, comma 2, del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2412, comma 5, del codice civile.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

SEZIONE III

FIA APERTI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI

1. Disciplina dei FIA aperti non riservati a investitori professionali

Ai FIA aperti non riservati a investitori professionali si applicano le disposizioni della Sezione II per gli OICVM, salvo quanto di seguito indicato.

Il limite previsto dalla Sezione II, paragrafo 3.1, lettera a), relativo al limite di investimento in strumenti finanziari quotati, è elevato al 15 per cento.

Non si applica quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 3.1, lettera d), 1° alinea, nel paragrafo 4, ultimo capoverso. I limiti di cui alla Sezione II, paragrafo 6.2, sono raddoppiati.

Il limite previsto dalla Sezione II, paragrafo 6.6, limitatamente agli strumenti finanziari di cui alla Sezione II, paragrafo 1.1, lettera f), è elevato al 20 per cento.

In deroga a quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 4, il patrimonio dei FIA aperti non riservati può essere investito:

- in parti di FIA aperti italiani non riservati e di FIA aperti che possono essere commercializzati a investitori al dettaglio ai sensi dell'articolo 44, comma 5, TUF, anche in misura complessivamente superiore al 30 per cento del totale delle attività del FIA;
- in parti di FIA italiani o UE aperti riservati, nel rispetto delle seguenti condizioni ⁽³⁹⁾:
 1. il regolamento del fondo acquistato preveda che il valore della quota sia calcolato almeno una volta al mese facendo riferimento a valori delle attività riferiti a una data recente (es.: non più di un mese) e che il rimborso delle quote avvenga con frequenza almeno trimestrale;
 2. siano previsti limiti di investimento volti a garantire un sufficiente frazionamento del portafoglio, coerenti con la politica di investimento del FIA aperto non riservato acquirente;
 3. il fondo acquistato investa in via prevalente in strumenti finanziari dotati di un adeguato grado di liquidità ⁽⁴⁰⁾;
 4. il fondo acquistato non investa una quota superiore al 10 per cento del totale delle attività in altri OICR;
 5. sia fissata nel regolamento di gestione del fondo acquistato la leva finanziaria massima che il FIA può raggiungere. Il regolamento del FIA riservato è coerente con la gestione dei rischi del FIA aperto *retail* per quanto riguarda: (i) le circostanze in cui il FIA oggetto di investimento può ricorrere alla leva finanziaria, nonché (ii) le tipologie e le fonti di indebitamento e i rischi associati, (iii) le limitazioni all'uso della leva e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, e (iv) il livello massimo di leva finanziaria che l'OICR oggetto di investimento può raggiungere.

³⁹ La sussistenza delle condizioni va accertata dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR attraverso un'apposita delibera prima di procedere all'acquisto delle parti degli OICR. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce le procedure volte a verificare la permanenza delle condizioni; le verifiche effettuate devono risultare dalla documentazione interna della SGR.

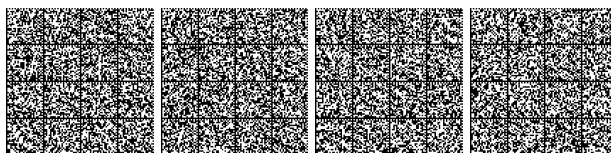
⁴⁰ Tale aspetto si inquadra nella complessiva gestione del rischio di liquidità del FIA aperto non riservato gestito, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, agli articoli 46-49.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

6. il fondo acquistato non ricorre in modo sostanziale alla leva finanziaria, secondo quanto definito dall'articolo 111 del Regolamento delegato (UE) 231/2013;
7. l'investimento in un singolo FIA aperto riservato non può essere superiore al 5 per cento del totale delle attività del fondo acquirente.

Gli obblighi per i FIA aperti non riservati che investono in esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.

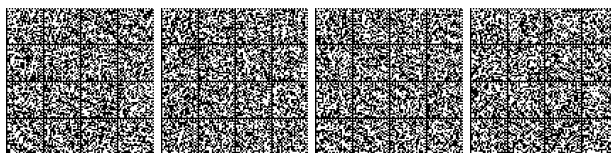


Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

SEZIONE IV

Omissis ⁽⁴¹⁾

⁴¹ Sezione abrogata con il 6° aggiornamento del presente Regolamento. Cfr. Titolo VII, Capitolo IV.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

SEZIONE V

FIA CHIUSI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI

1. Composizione complessiva del portafoglio

Il FIA istituito in forma chiusa investe il proprio patrimonio in:

- a) strumenti finanziari diversi dalle quote di OICR;
- b) OICVM come definiti nella Sezione II, paragrafo 1;
- c) FIA:
 - Chiusi non riservati italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nella Sezione II, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera i);
 - mobiliari aperti non riservati come definiti nella Sezione III, con esclusione dell'applicazione delle condizioni di cui al 5° capoverso, secondo alinea, numeri 1) e 3);
 - riservati aperti o chiusi nei limiti e alle condizioni indicati nella Sezione III, paragrafo 1;
- d) beni immobili, diritti reali immobiliari (inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori), partecipazioni in società immobiliari e parti di altri fondi immobiliari;
- e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'OICR;
- f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;
- g) depositi bancari.

I FIA chiusi possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

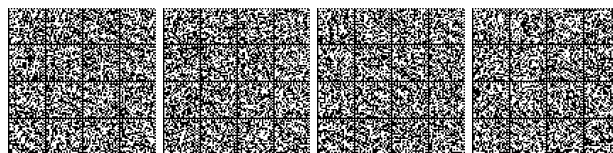
2. Divieti di carattere generale

Si applicano i divieti previsti nella Sezione II, paragrafo 2, lettere b), c) ed e) ⁽⁴²⁾.

Con riguardo ai FIA immobiliari, in deroga a quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 2, lettera e), è ammesso il conferimento, finalizzato alla costituzione del FIA, dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.M. da parte di un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, Parte I, Capo I, paragrafo 3) nella SGR o nella SICAF o di una società del gruppo della SGR o della SICAF.

Nella gestione del FIA chiuso non è consentito svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili.

⁴² Il riferimento alla SICAV contenuto nella Sezione II, paragrafo 2, lettera e), va applicato, ai fini della presente Sezione, con riguardo alla SICAF. Per i fondi che investono in crediti, il divieto di investimento comprende altresì il divieto di erogare finanziamenti a favore del socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, Parte I, Capo I, paragrafo 3), amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAF, o di una società del gruppo della SGR o della SICAF.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio**3. Limiti alla concentrazione dei rischi ⁽⁴³⁾****3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari**

Il FIA chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM nella Sezione II, paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 ⁽⁴⁴⁾. Il limite del 10 per cento previsto dal paragrafo 3.1, lettera a), è elevato al 15 per cento. Il limite complessivo previsto dal paragrafo 3.4 ⁽⁴⁵⁾, primo capoverso, è elevato al 30 per cento del totale delle attività del fondo nel caso in cui il gruppo non sia quello di appartenenza della SGR.

3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari

Il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 20 per cento delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, alienabile separatamente dai restanti immobili.

Tale limite è incrementato al 33 per cento, nel caso gli immobili siano destinati alla locazione e il primo conduttore (inclusi i soggetti riconducibili al gruppo di appartenenza del medesimo) in termini di ammontare dei canoni di locazione annui contrattualmente previsti incide in misura non superiore al 20 per cento del totale annuo dei ricavi della specie.

3.3 Società immobiliari

L'investimento diretto o attraverso società controllate in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione è limitato – per i soli fondi immobiliari – al 10 per cento del totale delle attività del fondo.

3.4 Altri beni

Per l'investimento nei beni di cui al paragrafo 1, lettera f), la SGR indica nel regolamento del fondo limiti di frazionamento che, tenuto conto della natura dei beni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella riveniente dall'applicazione delle limitazioni stabilite nelle presenti disposizioni.

4. Strumenti finanziari derivati

Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM nella Sezione II, paragrafo 5.

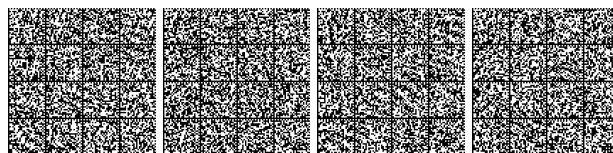
5. Investimenti in crediti

Nel caso di FIA istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti.

⁴³ I limiti alla concentrazione dei rischi dei FIA chiusi vanno verificati tenendo conto delle sottoscrizioni iniziali e dei rimborsi parziali effettuati dal fondo a favore di tutti i partecipanti in misura proporzionale al valore delle quote dai medesimi detenute.

⁴⁴ Ai fini del rispetto del limite previsto nella Sezione II, paragrafo 3.4, si tiene conto anche dei beni previsti nel paragrafo 5, 2° capoverso, della presente Sezione.

⁴⁵ Cfr. nota precedente.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio

Nel caso di FIA che investono in beni di cui al paragrafo 1, lettera e), diversi da quelli istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 10 per cento del totale delle attività del fondo. La SGR non può investire in crediti con durata superiore a quella del fondo.

6. Altre regole prudenziali**6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto**

Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM nella Sezione II, paragrafo 6.1, limitatamente ai diritti di voto in società quotate. Tali limiti possono essere superati solo nell'ambito di operazioni volte a valorizzare la partecipazione con l'obiettivo di cederla, nell'interesse dei partecipanti, in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento del fondo.

6.2 Assunzione di prestiti**6.2.1 FIA immobiliari**

Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate, purché la leva finanziaria dell'organismo, tenuto conto anche dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non sia superiore a 2 (⁴⁶). Entro tale limite complessivo, i FIA immobiliari per cui non sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote.

6.2.2 Altri FIA chiusi

Gli OICR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo.

I FIA possono concedere propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del fondo.

6.3 Fondi che investono in crediti (⁴⁷)

I FIA che investono in crediti: i) utilizzano gli strumenti finanziari derivati esclusivamente per finalità di copertura; ii) assumono finanziamenti entro il limite massimo del 30 per cento del valore complessivo netto del fondo (⁴⁸).

6.4 Titoli strutturati

Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM alla Sezione II, paragrafo 6.3.

⁴⁶ La SGR calcola la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nell'articolo 8 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

⁴⁷ Non rientrano in tale fattispecie: i) i FIA chiusi mobiliari che concedono prestiti unicamente funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del fondo di partecipazioni. Ai fini del calcolo del limite indicato al precedente paragrafo 3.1 si tiene conto anche dei prestiti concessi; ii) i FIA immobiliari che concedono beni in locazione con facoltà di acquisto per il locatario (*leasing*).

⁴⁸ I FIA che investono in crediti possono assumere finanziamenti soltanto da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 TUB o altri soggetti abilitati all'erogazione di crediti.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio**6.5 Investimenti in OICR**

Il FIA chiuso non può acquistare OICR il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento del totale delle attività, in parti di altri OICR.

7. Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni

Gli obblighi per i FIA chiusi non riservati che investono in posizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.

8. Verifica del rispetto dei limiti prudenziali attraverso il metodo del *look through*

Nel caso in cui il fondo effettui investimenti attraverso veicoli societari interamente controllati e costituiti per tale finalità, il rispetto dei divieti e dei limiti previsti nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 si calcola anche tenendo conto degli investimenti sottostanti ai veicoli interposti (c.d. *look through*), fermo restando quanto previsto dai paragrafi 3.2 e 3.3 della presente Sezione nonché dall'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

9. FIA immobiliari ex articolo 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86

Ai FIA immobiliari previsti dall'articolo 14-bis della legge 25.1.1994, n. 86, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nella presente Sezione.

10. Deroghe per i FIA neocostituiti

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, i FIA, per un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dell'operatività, possono derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.



*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio**SEZIONE VI**FIA RISERVATI***1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio**

I FIA riservati investono il proprio patrimonio nei beni indicati nel regolamento del fondo, nel rispetto dell'esigenza di assicurare un frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio.

Il regolamento dei FIA stabilisce, tra l'altro: il profilo di rischio del fondo, i limiti di investimento e di leva finanziaria ⁽⁴⁹⁾ del fondo; i mezzi attraverso i quali il fondo intende generare la leva finanziaria; i limiti al riutilizzo delle garanzie finanziarie ricevute.

Nel definire il limite di leva finanziario massimo, la SGR prende in considerazione i seguenti elementi:

- le caratteristiche e le strategie di investimento del fondo;
- le fonti di finanziamento della leva finanziaria;
- ogni altra interconnessione o relazione con altre istituzioni finanziarie che potrebbero comportare un rischio sistemico;
- la necessità di limitare l'esposizione a una singola controparte;
- la misura in cui l'indebitamento sia assistito da garanzie;
- il rapporto tra attività e passività;
- la rilevanza (entità, natura e portata) dell'attività della SGR sui mercati interessati.

Nel caso di fondi che investono in crediti ⁽⁵⁰⁾, la leva finanziaria non può superare il limite di 1,5 ⁽⁵¹⁾.

La SGR deve essere in grado di dimostrare che i limiti fissati per ogni FIA gestito siano ragionevoli e di rispettare tali limiti in ogni momento ⁽⁵²⁾.

Gli obblighi per i FIA riservati che investono in posizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.

I FIA riservati possono compiere le operazioni indicate nella Sezione II, paragrafo 2, lettera e), se espressamente previste nel regolamento di gestione, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interesse di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6, del TUF ⁽⁵³⁾.

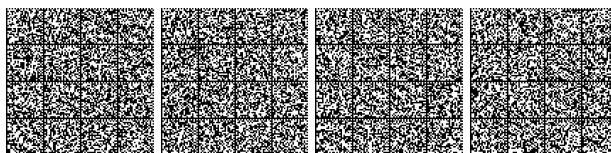
⁴⁹ La SGR calcola la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nel Capo 2, Sezione II, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, informando la Banca d'Italia della metodologia adottata. I FIA che investono in crediti applicano l'articolo 8 del citato Regolamento delegato.

⁵⁰ I crediti in cui il fondo investe non possono avere una durata superiore a quella del fondo.

⁵¹ I FIA che investono in crediti possono assumere finanziamenti o altre forme di debito soltanto con banche, intermediari finanziari ex articolo 106 TUB o altri soggetti abilitati all'erogazione di crediti.

⁵² Ove ritenuto necessario per assicurare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, la Banca d'Italia, previa notifica all'AESFEM, al CERS e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, impongono limiti al livello della leva finanziaria che i GEFA sono autorizzati a utilizzare, o altre restrizioni alla gestione del FIA, per limitare la misura in cui l'utilizzo della leva finanziaria contribuisce ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati.

⁵³ Cfr. Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), Libro VI, Parte II, Titolo II, che rinvia agli articoli del Capo III, Sezione II del Regolamento delegato (UE) 2013/231 della Commissione del 19 dicembre 2012.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio**2. Garanzie rilasciate**

Nel caso di garanzie rilasciate dal fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, le SGR si assicurano, attraverso opportuni meccanismi contrattuali:

- che il valore dei beni costituiti in garanzia - determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato - non superi, se non in misura limitata e tenuto conto degli ordinari scarti di garanzia, l'importo del finanziamento ricevuto;
- la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al fondo (c.d. clausola di *set off* del contratto).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio

CAPITOLO V

FUSIONE E SCISSIONE DI OICR ⁽¹⁾

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le fusioni e le scissioni di OICR consentono alle società di gestione di accrescere l'efficienza del servizio di gestione attraverso la razionalizzazione della gamma dei prodotti, anche nell'ambito di accordi commerciali o di processi di integrazione con altri gestori.

Le presenti disposizioni definiscono le procedure volte ad assicurare la legittimità delle operazioni di fusione e scissione tra OICR, la corretta e completa informativa ai partecipanti agli OICR e i potenziali impatti dell'operazione sui loro investimenti.

La presente disciplina non si applica ai FIA italiani riservati a investitori professionali.

Nelle Sezioni II e III sono disciplinate, rispettivamente, le fusioni e le scissioni nazionali di fondi comuni nonché tra SICAV, tra SICAF, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni. Nella Sezione IV sono regolate le fusioni comunitarie di OICVM.

2. Fonti normative

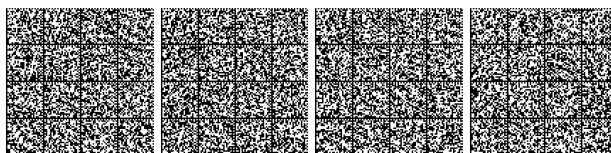
La materia è regolata:

- dalla direttiva UCITS;
- dalla direttiva 2010/44/UE, che contiene misure di esecuzione della direttiva UCITS con riguardo, tra l'altro, alla fusione tra organismi di investimento in valori mobiliari;
- dalla Parte II, Titolo III, Capo II, Sezione V (Fusione e scissione di Organismi di investimento collettivo del risparmio) del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le fusioni e le scissioni tra OICR e di dettare con regolamento, sentita la Consob, le disposizioni attuative della materia.
- Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra fondi comuni, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni (termine: 20 giorni lavorativi); (Q7)
- autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM (termine: 20 giorni lavorativi). (Q8)



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

SEZIONE II

FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALE TRA FONDI COMUNI

1. Autorizzazione

La SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di procedere a un'operazione di fusione o di scissione tra fondi comuni.

La comunicazione è corredata della seguente documentazione:

- a) copia del verbale dell'organo con funzione di supervisione strategica delle SGR dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione o di scissione concernente l'operazione;
- b) progetto di fusione o di scissione approvato dalla SGR del fondo oggetto di fusione o scissione e dalla SGR del fondo ricevente;
- c) relazione dei depositari dei fondi coinvolti nell'operazione, secondo quanto previsto nel paragrafo 3, primo capoverso;
- d) documenti di informazione per i partecipanti del fondo oggetto di fusione o scissione e per i partecipanti del fondo ricevente, previsti nel paragrafo 4.

La Banca d'Italia valuta:

- la rispondenza del progetto di fusione o scissione alle previsioni della presente Sezione e, in generale, alle disposizioni vigenti in materia di gestione collettiva del risparmio;
- la completezza, chiarezza e rispondenza alle vigenti disposizioni dei documenti di informazione ai partecipanti dei fondi coinvolti nell'operazione. In particolare, la Banca d'Italia valuta se le informazioni consentono ai partecipanti ai fondi di valutare l'impatto potenziale dell'operazione sul proprio investimento.

La Banca d'Italia autorizza il progetto di fusione o di scissione entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, corredata della documentazione richiesta. Entro lo stesso termine si intendono approvati, ove necessario, il testo del regolamento del nuovo fondo o le modifiche ai regolamenti dei fondi coinvolti nell'operazione.

Il termine è interrotto – oltre che nei casi previsti dal Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 – quando la Banca d'Italia richiede alle SGR di chiarire l'informativa ai partecipanti, di cui al paragrafo 4.

Ricevuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, le SGR forniscono ai partecipanti ai fondi il documento di informazione, secondo quanto previsto nel paragrafo 4. Se previsto dal regolamento del fondo, sottopongono all'assemblea dei partecipanti il progetto di fusione o di scissione ⁽²⁾.

L'operazione di fusione o di scissione è autorizzata in via generale al ricorrere delle seguenti condizioni:

² Cfr. articolo 15 (*Disposizioni finali e transitorie*), comma 15, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44. Nel caso in cui il regolamento del fondo preveda l'approvazione delle operazioni di fusione o di scissione da parte dei partecipanti al fondo, il quorum per l'approvazione della fusione non può essere superiore al 75 per cento dei voti effettivamente espressi dai partecipanti presenti o rappresentati all'assemblea dei partecipanti.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- i fondi coinvolti nell'operazione appartengono alla medesima categoria (es.: OICVM, FIA chiusi mobiliari, FIA aperti mobiliari, FIA immobiliari);
- le politiche di investimento dei fondi coinvolti nell'operazione sono tra loro compatibili;
- i documenti di informazione per i partecipanti ai fondi sono redatti secondo schemi riconosciuti dalla Banca d'Italia, sulla base di proposte delle associazioni di categoria;
- l'operazione non rientra tra le fusioni comunitarie di OICVM (cfr. Sezione IV).

Entro 10 giorni dalla data delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica di approvazione dell'operazione di fusione o di scissione, la SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione invia alla Banca d'Italia i documenti indicati nei precedenti punti a), b), c) e d). Nelle delibere di approvazione deve, tra l'altro, risultare l'attestazione degli organi con funzione di supervisione strategica delle SGR, con il parere dei relativi organi di controllo, circa la sussistenza delle condizioni che consentono l'autorizzazione in via generale dell'operazione e la data dalla quale la stessa avrà efficacia.

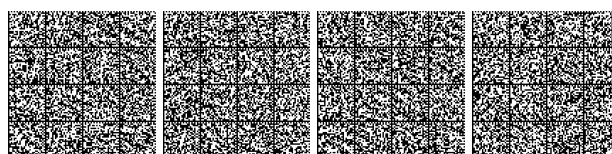
2. Progetto di fusione e di scissione

Le SGR del fondo oggetto di fusione o scissione e del fondo ricevente approvano il progetto di fusione o di scissione.

Il progetto contiene le seguenti informazioni:

- a) il tipo di operazione e i fondi interessati;
- b) il contesto e la motivazione dell'operazione;
- c) l'impatto prevedibile del progetto di fusione per i partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione;
- d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio delle quote del fondo oggetto della fusione o della scissione con le quote del fondo ricevente;
- e) il metodo di calcolo del rapporto di cambio e la data di calcolo del rapporto di cambio;
- f) la data di efficacia dell'operazione;
- g) le norme applicabili, rispettivamente, ai trasferimenti delle attività e delle passività dei fondi e allo scambio tra le quote del fondo oggetto della fusione o della scissione e le quote del fondo ricevente;
- h) nel caso in cui il fondo ricevente sia un fondo neo-costituito, il regolamento del fondo ricevente.

Le SGR possono inserire ulteriori dati e informazioni nel progetto (es: le modifiche che si intendono eventualmente apportate al testo del regolamento del fondo ricevente).



*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio***3. Controllo della legittimità dell'operazione da parte di soggetti terzi**

Il depositario del fondo oggetto di fusione o di scissione e il depositario del fondo ricevente redigono, rispettivamente, una relazione nella quale attestano che le informazioni contenute nel progetto di fusione o di scissione di cui al paragrafo 2, secondo capoverso, punti a), f) e g) sono conformi alla normativa vigente in materia di gestione collettiva del risparmio e al regolamento dei fondi per i quali svolgono l'incarico di depositario.

Le SGR interessate all'operazione incaricano uno dei depositari dei fondi oggetto dell'operazione o un revisore legale di redigere una relazione che attesti la correttezza:

- a) dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio delle quote del fondo oggetto della fusione o della scissione con le quote del fondo ricevente;
- b) dell'eventuale corresponsione, in parziale cambio delle quote del fondo oggetto della fusione, di una somma di denaro;
- c) del metodo di calcolo del rapporto di cambio e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

4. Informativa ai partecipanti

Le SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione e del fondo ricevente redigono, rispettivamente, un documento di informazione contenente le informazioni sull'operazione per i partecipanti al fondo oggetto di fusione o di scissione e al fondo ricevente.

Le informazioni devono essere adeguate e accurate per permettere ai partecipanti ai fondi oggetto dell'operazione di formulare un giudizio informato sull'impatto della fusione sui loro investimenti e di esercitare consapevolmente i diritti loro spettanti ai sensi del paragrafo 5.

Le informazioni rivolte ai partecipanti ai fondi oggetto di fusione o scissione devono soddisfare le esigenze di investitori che non hanno conoscenza delle caratteristiche del fondo ricevente o delle sue modalità operative. Esse richiamano l'attenzione dei partecipanti sulle informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente e ne raccomandano la lettura.

Le informazioni rivolte ai partecipanti del fondo ricevente illustrano le caratteristiche dell'operazione di fusione e mettono in evidenza il suo impatto potenziale sul fondo ricevente.

Le informazioni sono redatte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico. Se all'inizio del documento di informazione viene fornita una sintesi dei punti principali della proposta di operazione, essa deve contenere rimandi alle parti del documento in cui sono fornite maggiori informazioni.

Il documento di informazione contiene le informazioni riguardanti:

- a) la motivazione del progetto di fusione o di scissione e il contesto in cui si colloca l'operazione;
- b) il possibile impatto della fusione o della scissione sui partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione. Sono, tra l'altro, illustrate le differenze sostanziali derivanti dall'operazione con riguardo: alle caratteristiche del



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio – Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

fondo ⁽³⁾, ai risultati attesi dell'investimento, ai rendiconti dei fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. Inoltre, se necessario, il documento fornisce una chiara avvertenza agli investitori che il loro regime fiscale può essere modificato a seguito della fusione ⁽⁴⁾;

- c) i diritti che i partecipanti hanno in relazione all'operazione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del depositario o del revisore legale (cfr. paragrafo 3) e il diritto di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle loro quote secondo quanto previsto nel paragrafo 5 nonché il periodo di esercizio di tale diritto ⁽⁵⁾;
- d) gli aspetti procedurali e la data prevista di efficacia dell'operazione ⁽⁶⁾;
- e) se applicabile, le informazioni chiave per gli investitori relative al fondo ricevente.

Le SGR forniscono il documento di informazione ai partecipanti ai fondi oggetto dell'operazione dopo che la Banca d'Italia ha autorizzato l'operazione di fusione o di scissione.

Il documento di informazione è fornito ai partecipanti ai fondi oggetto dell'operazione almeno 30 giorni prima del termine del periodo entro cui i partecipanti possono chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle proprie quote, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.

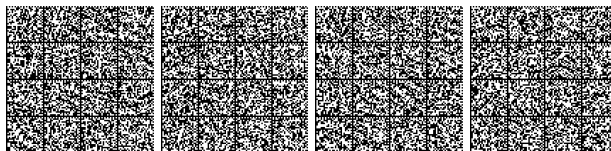
Le SGR, insieme al documento di informazione, forniscono ai partecipanti del fondo oggetto di fusione o di scissione la versione aggiornata

³ Cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.

⁴ In particolare, le informazioni da fornire ai partecipanti del fondo oggetto di fusione o scissione indicano: i) dati dettagliati in merito alle differenze nei diritti dei partecipanti a seguito del perfezionamento dell'operazione; ii) un raffronto delle eventuali differenze tra le informazioni chiave per gli investitori del fondo oggetto di fusione o di scissione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente con riguardo alla categoria in cui gli indicatori sintetici di rischio e rendimento collocano il fondo e ai rischi indicati nella parte descrittiva di accompagnamento se sostanzialmente diversi; iii) un raffronto di tutte le spese a carico dei fondi coinvolti nell'operazione sulla base degli importi comunicati nelle rispettive informazioni chiave per gli investitori; se queste ultime non sono previste, sulla base del prospetto o del rendiconto del fondo; iv) se il fondo oggetto di fusione o scissione applica una commissione di performance, la spiegazione di come sarà applicata fino al momento in cui l'operazione diviene efficace; v) se il fondo ricevente applica una commissione di performance, la spiegazione di come verrà successivamente applicata per garantire un trattamento equo ai partecipanti che in precedenza detenevano quote del fondo oggetto di fusione o di scissione; vi) l'indicazione se la società di gestione del fondo oggetto di fusione o di scissione intenda procedere a un riequilibrio del portafoglio prima che l'operazione acquisti efficacia. Le informazioni da fornire ai partecipanti al fondo ricevente indicano anche se la società di gestione si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio del fondo ricevente e se intenda procedere a un riequilibrio del portafoglio prima o dopo che l'operazione acquisti efficacia.

⁵ In particolare, le informazioni includono: i) le modalità di trattamento di eventuali redditi maturati nel rispettivo fondo; ii) l'indicazione di come si possa ottenere la relazione del depositario o del revisore; iii) dati dettagliati sull'eventuale pagamento in somme di denaro, compreso quando e come i partecipanti al fondo oggetto di fusione riceveranno il pagamento in contante; iv) la data a partire dalla quale i partecipanti che non si avvalgono della facoltà di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle proprie quote possono esercitare i loro diritti in quanto partecipanti del fondo ricevente.

⁶ In particolare, le informazioni includono: i) se rilevante, la procedura in base alla quale i partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione approvano la proposta di fusione o scissione e in che modo verranno informati del risultato; ii) informazioni dettagliate in merito alla previsione della sospensione dell'emissione o del rimborso delle quote del fondo volta a consentire l'efficiente svolgimento dell'operazione di fusione o di scissione; iii) la data di efficacia dell'operazione; iv) il periodo nel corso del quale i partecipanti hanno la facoltà di continuare a effettuare sottoscrizioni e chiedere rimborsi delle quote del fondo oggetto di fusione o di scissione. Nel caso in cui l'operazione di fusione o scissione debba essere approvata dai partecipanti ai fondi (cfr. punto i), le informazioni possono contenere le raccomandazioni sull'operazione formulate dalle società di gestione. Le informazioni, inoltre, precisano che, nei casi in cui l'operazione sia approvata a maggioranza dai partecipanti, i partecipanti dissenzienti, che non si avvalgono del diritto di chiedere il rimborso, il riacquisto o la conversione delle proprie quote, diventano partecipanti del fondo ricevente.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio

delle informazioni chiave per l'investitore del fondo ricevente; nel caso in cui, in relazione all'operazione di fusione o di scissione, siano modificate le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente, la versione aggiornata di tale documento è fornita anche ai partecipanti al fondo ricevente.

Le SGR forniscono il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente ai partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione su un supporto durevole. Quando le informazioni sono fornite utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la trasmissione delle informazioni è appropriata al contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il partecipante, il fondo e la società di gestione⁽⁷⁾;
- b) il partecipante, al quale è offerta la possibilità di scegliere tra la carta o un altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.

Il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente sono fornite, nel periodo che intercorre tra la diffusione del documento di informazione e la data di efficacia dell'operazione, a ciascuna persona che acquista o sottoscrive quote del fondo oggetto di fusione o scissione o del fondo ricevente o che chiede di ricevere copia del regolamento, del prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori di uno dei fondi oggetto dell'operazione.

Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione o della scissione, la SGR comunica ai partecipanti il numero di quote del fondo risultante dalla fusione loro attribuite in base al valore di concambio.

5. Diritti dei partecipanti ai fondi

I partecipanti al fondo aperto oggetto di fusione o di scissione e al fondo aperto ricevente hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICR con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa SGR o da altra società di gestione del gruppo rilevante della SGR.

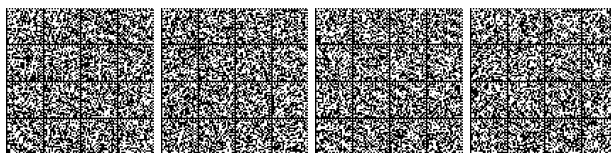
I partecipanti possono esercitare tale diritto dal momento in cui ricevono il documento di informazione, secondo quanto previsto nel paragrafo 4, sino a 5 giorni lavorativi prima della data per il calcolo del rapporto di cambio prevista nel progetto di fusione o di scissione.

I partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione hanno diritto di ottenere, senza costi, la relazione del depositario o del revisore legale prevista nel paragrafo 3, secondo capoverso.

6. Data di efficacia e costi dell'operazione

La data di efficacia dell'operazione di fusione o di scissione non può essere anteriore a 40 giorni, né successiva a un anno, a decorrere dalla data in cui il documento di informazione è fornito ai partecipanti, secondo le modalità

⁷ La comunicazione delle informazioni con mezzi elettronici viene considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il partecipante, il fondo e le società di gestione se vi è la prova che il partecipante ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del partecipante di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

individuare nel citato paragrafo 4, o, nel caso sia prevista, dall'approvazione dell'operazione da parte dei partecipanti.

Una volta completata l'operazione, la SGR del fondo ricevente informa il depositario del fondo che il trasferimento delle attività e delle passività del fondo oggetto della fusione o della scissione al fondo ricevente è concluso.

I costi dell'operazione di fusione o di scissione non possono essere imputati ai fondi coinvolti nell'operazione né ai loro partecipanti.

7. Deroghe alla disciplina delle attività di investimento per il fondo ricevente

Al fondo ricevente si applica quanto previsto dal Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 3.6 (Deroghe per gli OICVM neocostituiti) ⁽⁸⁾. La SGR, con delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, motiva la necessità di avvalersi di tale deroga.

8. Pubblicità dell'operazione di fusione o di scissione

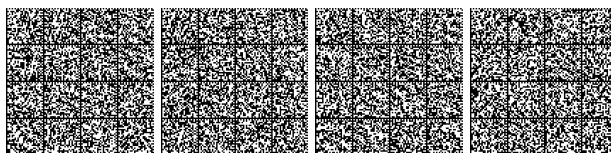
La data di efficacia dell'operazione di fusione o di scissione è resa nota con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota dell'OICR. Ne è data inoltre notizia nel sito internet delle SGR coinvolte nell'operazione.

9. Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR

Qualora la fusione tra fondi si iscriva nell'ambito di un progetto di fusione tra diverse SGR, la domanda di autorizzazione per la fusione tra i fondi è inviata contestualmente a quella di autorizzazione alla fusione delle SGR.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei fondi coinvolti, la fusione di questi ultimi non può avere effetto prima dell'efficacia della fusione tra le SGR.

⁸ La data di approvazione, prevista nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 3.6, è sostituita dalla data di efficacia dell'operazione di fusione o di scissione.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio

SEZIONE III

FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALI

TRA SICAV, TRA SICAF, TRA SICAV E SICAF, TRA SICAV O SICAF E FONDI COMUNI

1. Disposizioni applicabili

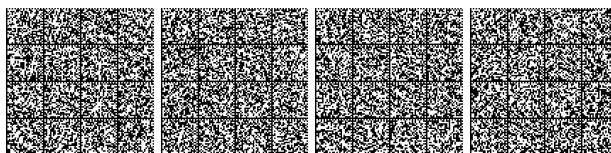
Alle fusioni e scissioni tra SICAV, tra SICAF, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni si applicano le disposizioni previste nella Sezione II e, in quanto compatibili con queste ultime, gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, relativi alla fusione e alla scissione di società ⁽⁹⁾.

In assenza dell'autorizzazione della Banca d'Italia al progetto di fusione o di scissione non si può dar luogo alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile.

Nel caso in cui l'assemblea della SICAV o della SICAF deliberi modifiche del progetto di fusione o di scissione, tali modifiche sono sottoposte all'autorizzazione della Banca d'Italia, secondo la procedura prevista nella Sezione II; se le modifiche sono di entità rilevante, devono essere redatti nuovamente il documento di informazione e le relazioni previste nella Sezione II, paragrafi 3 e 4.

In deroga a quanto previsto dalla Sezione II, paragrafo 6, le SICAV e le SICAF diverse da quelle che designano una SGR o una società di gestione UE possono imputare alla SICAV o alla SICAF i costi dell'operazione di fusione o di scissione. In tal caso, nel documento di informazione di cui alla Sezione II, paragrafo 4, la SICAV o la SICAF indica anche i costi derivanti dall'operazione addebitati alla medesima.

⁹ La relazione degli amministratori, prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, è sostituita dal progetto di fusione o di scissione. La relazione degli esperti, prevista dall'articolo 2501-*sexies* del codice civile, è sostituita dalla relazione del depositario o del revisore legale. Nel caso di fusione o scissione tra una SICAV o SICAF e un fondo comune, le iscrizioni nel registro delle imprese hanno luogo solo presso il registro delle imprese della SICAV o della SICAF.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

SEZIONE IV

FUSIONI COMUNITARIE DI OICVM

1. Disposizioni applicabili alle fusioni comunitarie di OICVM

Alle fusioni comunitarie di OICVM si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II e III, salvo quanto specificato nella presente Sezione.

L'istanza di autorizzazione e i documenti allegati sono redatti nelle lingue ufficiali degli Stati in cui sono insediati gli OICVM coinvolti nell'operazione o nelle lingue ammesse dalle autorità competenti di tali Stati.

Nel caso in cui l'OICVM oggetto di fusione o l'OICR ricevente sono autorizzati a commercializzare le proprie parti in altri Stati comunitari, l'informativa ai partecipanti, prevista nella Sezione II, paragrafo 4, è fornita anche nella lingua ufficiale di tali Stati o nella lingua ammessa dalle autorità competenti di tali Stati. Le società di gestione o le SICAV in gestione interna (di seguito, gestori) sono responsabili che i testi siano tradotti in modo completo e fedele agli originali.

Nel caso in cui un OICVM coinvolto nell'operazione sia insediato in un altro Stato, l'informativa ai partecipanti di ciascun OICVM spiega le differenze della disciplina della fusione di OICVM vigente nello Stato dove è insediato l'altro OICVM.

La relazione prevista nella Sezione II, paragrafo 3, secondo capoverso, è redatta dal depositario di uno degli OICVM coinvolti nell'operazione o da un revisore legale a seconda di quanto previsto nella disciplina dello Stato in cui è insediato l'OICVM oggetto della fusione.

La data di efficacia della fusione, la data del calcolo del rapporto di cambio tra le quote degli OICVM coinvolti nell'operazione e le modalità di pubblicità dell'operazione sono determinate dalle disposizioni dello Stato ove è insediato l'OICVM ricevente.

2. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR oggetto di fusione italiano

L'istanza di autorizzazione è presentata dal gestore dell'OICVM oggetto di fusione alla Banca d'Italia. All'istanza di autorizzazione è allegata anche una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell'OICVM ricevente, se insediato in un altro Stato comunitario.

Se l'istanza è completa, la Banca d'Italia trasmette tempestivamente la stessa all'autorità competente dello Stato in cui è insediato l'OICVM ricevente.

La Banca d'Italia autorizza l'operazione se ricorrono, oltre a quelle indicate nella Sezione II, anche le seguenti condizioni:

- a) l'OICVM ricevente è autorizzato a commercializzare le proprie parti in tutti gli Stati comunitari in cui l'OICVM oggetto della fusione è autorizzato a commercializzare le proprie parti;
- b) l'autorità competente dell'OICVM ricevente reputa adeguata l'informativa fornita ai partecipanti dell'OICVM ricevente o non ha comunicato alla Banca d'Italia, nel termine di 15 giorni lavorativi dal



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio

ricevimento dell'istanza di autorizzazione, che ha richiesto al gestore dell'OICR ricevente di modificare detta informativa.

La Banca d'Italia comunica al gestore dell'OICVM oggetto della fusione e all'autorità competente dell'OICVM ricevente la propria decisione in merito all'istanza di autorizzazione. Le SGR non possono ricorrere all'autorizzazione in via generale prevista nella Sezione II, paragrafo 1.

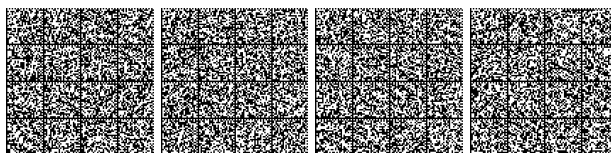
3. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR ricevente italiano

L'istanza di autorizzazione è presentata dal gestore dell'OICVM oggetto di fusione alla propria autorità competente. La Banca d'Italia è informata dell'operazione dall'autorità competente dell'OICVM oggetto di fusione, che le trasmette l'istanza completa di tutti i documenti.

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza completa, la Banca d'Italia – se reputa che le informazioni contenute nel documento di informazione non siano adeguate o accurate – può richiedere al gestore dell'OICVM ricevente di modificare il documento di informazione. La Banca d'Italia informa l'autorità competente dell'OICVM oggetto della fusione di tale richiesta.

Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del gestore dell'OICVM ricevente del documento di informazione modificato, la Banca d'Italia comunica all'autorità competente dell'OICVM oggetto della fusione se il documento di informazione è adeguato.

L'autorizzazione all'operazione è rilasciata dall'autorità competente dell'OICVM oggetto di fusione. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'esito dell'istanza di autorizzazione da parte dell'autorità competente dell'OICVM oggetto di fusione, ne dà comunicazione al gestore dell'OICVM ricevente.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

CAPITOLO VI

STRUTTURE MASTER-FEEDER

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nelle strutture master feeder le attività degli OICR feeder o di un loro comparto (di seguito, OICR feeder) sono investite, totalmente o in prevalenza, in un OICR master o in suo comparto (di seguito, OICR master).

La disciplina del presente capitolo riconosce il carattere integrato e unitario della gestione delle strutture master feeder.

In tal senso, per assicurare l'efficienza della gestione e la tutela dei partecipanti, sono tra l'altro previsti l'autorizzazione della Banca d'Italia all'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master nonché obblighi di collaborazione e di scambi informativi tra i diversi soggetti che intervengono nelle attività di gestione e di controllo delle strutture master feeder (gestori, depositari e revisori legali).

Nella Sezione II sono definite le caratteristiche degli OICR feeder e degli OICR master. Nelle Sezioni III e IV sono disciplinate, rispettivamente, le strutture master feeder di OICVM e le strutture master feeder di FIA.

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani. Esse non si applicano invece ai FIA italiani riservati.

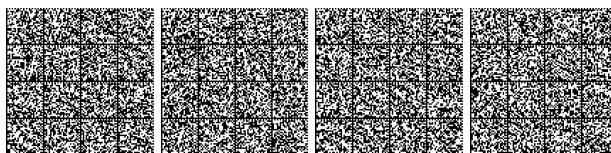
Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano alle Società di investimento semplice (SiS) ⁽¹⁾.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva UCITS;
- dalla direttiva 2010/44/UE, che contiene misure di esecuzione della direttiva UCITS con riguardo, tra l'altro, alle strutture master feeder;
- dalla Parte II, Titolo III, Capo II, Sezione IV (Strutture master feeder) del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le strutture master feeder e di dettare con regolamento, sentita la Consob, le disposizioni attuative della materia.
- Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

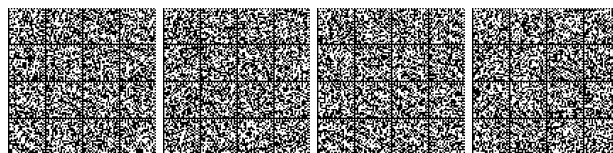
¹ Le SiS non possono far parte di strutture master feeder.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio**3. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di OICVM (termine: 15 giorni lavorativi); (C8)*
- *autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura master feeder di FIA (termine: indicato nella Sezione IV); (C9)*
- *approvazione delle modifiche del regolamento o dello statuto di un OICR feeder che intende convertirsi in un OICR non feeder in caso di liquidazione, fusione o scissione del fondo master in strutture master feeder di OICVM (termine: 15 giorni lavorativi); (C50)*
- *approvazione delle modifiche del regolamento o dello statuto di un OICR feeder che intende convertirsi in un OICR non feeder in caso di liquidazione, fusione o scissione del fondo master in strutture master feeder di FIA (termine: indicato nella Sezione IV). (C51)*



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

SEZIONE II

DISPOSIZIONI GENERALI

1. OICR feeder

L'OICR feeder, in deroga alle regole di frazionamento degli investimenti previste nel Titolo V, Capitolo III, investe almeno l'85 per cento delle proprie attività, indicate nel citato Titolo V, Capitolo III, in un OICR master.

L'OICR feeder investe in OICR master che appartengano alla sua stessa categoria (OICVM, FIA aperti, FIA chiusi, FIA immobiliari). Un FIA feeder aperto può investire in un OICVM master.

L'OICR feeder può detenere sino al 15 per cento delle proprie attività (come sopra definite) in:

- liquidità;
- strumenti finanziari derivati per finalità di copertura ⁽²⁾. I FIA feeder possono utilizzare gli strumenti finanziari derivati anche per finalità non di copertura, purché, tenendo conto delle attività proprie e della porzione di attività dell'OICR master riconducibili al medesimo OICR feeder, siano rispettate le previsioni del Titolo V, Capitolo III, relative alle attività di investimento dei fondi;
- immobili e beni mobili essenziali per lo svolgimento della propria attività, se l'OICR feeder è una SICAV o una SICAF.

Ai fini del rispetto dei limiti all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, previsti nel Titolo V, Capitolo III, l'OICR feeder calcola detta esposizione sommando alla propria esposizione diretta, alternativamente:

- la potenziale esposizione complessiva massima in strumenti finanziari derivati prevista nel regolamento o nello statuto dell'OICR master, in proporzione all'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master;
- l'effettiva esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati dell'OICR master in proporzione all'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master (metodo *look through*). L'utilizzo di tale metodo è deliberato dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'OICR feeder ed è subordinato alla conclusione di un accordo tra i gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master che assicuri al primo la conoscenza dell'esposizione effettiva verso strumenti finanziari derivati dell'OICR master (cfr. Sezione II, paragrafo 2).

² Per finalità di copertura si intende quanto previsto nell'Allegato V.3.1. Sono altresì considerate svolte per finalità di copertura le operazioni in strumenti finanziari derivati utilizzate per gestire in modo efficiente le poste fiscali illiquide dell'attivo (c.d. "risparmio di imposta").



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio**2. OICR master**

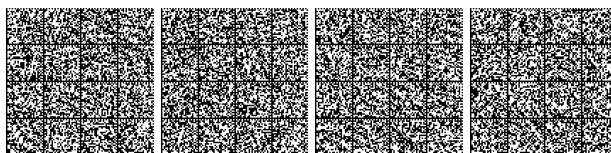
Per qualificarsi come OICR master un OICR:

- ha tra i suoi partecipanti almeno un OICR feeder;
- non è un OICR feeder;
- non detiene parti di un OICR feeder.

Agli OICR master che hanno tra i propri partecipanti OICVM UE feeder e che non commercializzano le proprie quote in altri Stati comunitari a soggetti diversi dagli OICR feeder non si applica la disciplina prevista nel Titolo VI relativa all'offerta in altri Stati comunitari di OICR italiani (cfr. Titolo VI, Capitolo III, paragrafo 1).

Agli OICVM UE master che hanno tra i propri partecipanti OICR feeder italiani e che non commercializzano le proprie quote in Italia a soggetti diversi dagli OICR feeder non si applica la disciplina prevista dall'offerta in Italia di quote di OICVM UE (cfr. articolo 42, TUF).

I FIA UE master per poter avere tra i propri partecipanti OICR feeder italiani devono essere autorizzati a commercializzare le proprie parti in Italia, secondo quanto previsto nella disciplina relativa alla commercializzazione di FIA non riservati (cfr. articolo 44, TUF e relative disposizioni di attuazione).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio*SEZIONE III**STRUTTURE MASTER FEEDER DI OICVM***1. Autorizzazione**

L'investimento di un OICR feeder in un OICR master è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. Sino a quando l'OICR feeder non ha ricevuto l'autorizzazione non può investire nell'OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 4.

La SGR del fondo feeder o della SICAV feeder in gestione esterna e la SICAV in gestione interna feeder (di seguito, gestore dell'OICR feeder) presentano alla Banca d'Italia l'istanza di autorizzazione a investire almeno l'85 per cento delle proprie attività in un OICR master.

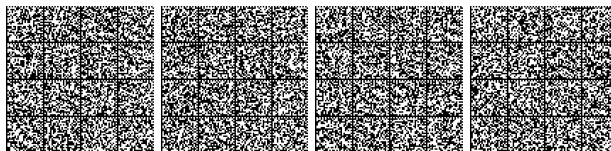
L'istanza è corredata della seguente documentazione:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica del gestore dell'OICR feeder relativa all'intenzione di investire il patrimonio dell'OICR nell'OICR master;
- le versioni aggiornate del regolamento o dello statuto dell'OICR feeder e dell'OICR master;
- le versioni aggiornate del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell'OICR feeder e dell'OICR master;
- l'accordo tra i gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master ⁽³⁾ o, nel caso in cui il gestore sia lo stesso, le norme interne di comportamento, previsti nel paragrafo 2.3;
- l'informativa da fornire ai partecipanti dell'OICR feeder, nei casi previsti dal paragrafo 5;
- l'accordo tra i depositari dell'OICR feeder e dell'OICR master, se diversi, previsto nel paragrafo 3.1;
- l'accordo tra i revisori dell'OICR feeder e dell'OICR master, se diversi, previsto nel paragrafo 4.1;
- se l'OICR master è stabilito in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, un'attestazione, redatta in lingua italiana, delle autorità competenti dello Stato di origine dell'OICR master comprovante che quest'ultimo è un OICVM UE che possiede le caratteristiche degli OICR master previste dalla Direttiva.

La Banca d'Italia decide in ordine all'istanza di autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dal suo ricevimento, valutando in particolare che tutti gli accordi previsti siano stati sottoscritti.

Il procedimento di autorizzazione dell'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master è coordinato con il procedimento di approvazione e di modifica del regolamento o dello statuto dell'OICR feeder, secondo i seguenti criteri:

³ Per gestore dell'OICR master si intende la SGR o la società di gestione UE del fondo master e della SICAV master in gestione esterna o la SICAV master.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- nel caso in cui l'OICR feeder sia un fondo comune il cui regolamento o le relative modifiche siano approvate in via generale, la SGR del fondo feeder allega all'istanza di autorizzazione la documentazione da inviare alla Banca d'Italia prevista dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2 e Sezione III, paragrafo 6, relative all'approvazione e alle modifiche regolamentari ⁽⁴⁾;
- nel caso in cui l'OICR feeder sia un fondo il cui regolamento o le relative modifiche non siano approvate in via generale, la SGR del fondo feeder presenta un'unica istanza per l'autorizzazione all'investimento nell'OICR master e per l'approvazione del regolamento del fondo o la sua modifica. All'istanza è allegata la documentazione prevista nel presente paragrafo e quella prevista nel Titolo V, Capitolo II, Sezioni II, paragrafo 1, e nel Titolo III, paragrafo 2. Si applica il termine del procedimento previsto dal presente paragrafo;
- nel caso l'OICR feeder sia una SICAV feeder da costituire, è presentata un'unica istanza per l'autorizzazione alla costituzione della nuova SICAV e per l'autorizzazione all'investimento nell'OICR master. All'istanza è allegata la documentazione prevista nel Titolo III, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 6 e nel presente paragrafo. Si applica la procedura di autorizzazione prevista per l'autorizzazione delle SICAV in gestione interna (cfr. Titolo III, Capitolo I, Sezione II, paragrafi 7.2 e 7.3) o per l'approvazione dello statuto delle SICAV in gestione esterna (cfr. Titolo III, Capitolo I, Sezione IV);
- nel caso l'OICR feeder sia una SICAV che deve modificare il proprio statuto, è presentata un'unica istanza per l'autorizzazione alla modifica dello statuto della SICAV e l'autorizzazione all'investimento nell'OICR master. All'istanza è allegata la documentazione prevista nel Titolo III, Capitolo III e nel presente paragrafo. Si applica il termine del procedimento previsto dal presente paragrafo.

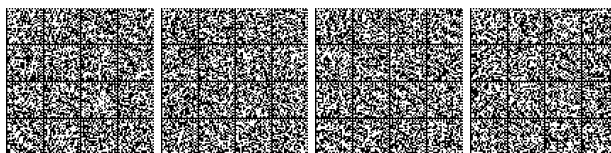
2. Disposizioni relative ai gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master

2.1 Obblighi del gestore dell'OICR feeder

Il gestore dell'OICR feeder:

- controlla con continuità l'attività dell'OICR master anche avvalendosi delle informazioni ricevute, ai sensi della presente Sezione, dal gestore e dal depositario dell'OICR master;
- comunica al depositario dell'OICR feeder le informazioni relative all'OICR master in suo possesso che risultino necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni del depositario;
- accredita all'OICR feeder le provvigioni di distribuzione o gli altri compensi eventualmente ricevuti in relazione all'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master;

⁴ Le modifiche funzionali all'autorizzazione all'investimento del fondo feeder nel fondo master sono oggetto di autorizzazione specifica.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- invia alla Consob il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori e le loro modifiche nonché il rendiconto di gestione e la relazione semestrale dell'OICR master estero. Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale sono inviati anche alla Banca d'Italia;
- invia ai partecipanti all'OICR feeder, su loro richiesta e senza costi, copia cartacea del prospetto e del rendiconto di gestione e della relazione semestrale dell'OICR master.

2.2 Obblighi del gestore dell'OICR master

Il gestore dell'OICR master:

- informa tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob in merito agli OICR feeder che sottoscrivono parti dell'OICR master. Se l'OICR feeder è insediato in un altro Stato comunitario, la Banca d'Italia comunica tale informazione all'autorità competente dell'OICR feeder;
- non addebita all'OICR feeder le spese di sottoscrizione o di rimborso per la sottoscrizione o il rimborso delle parti dell'OICR master;
- assicura la tempestiva disponibilità delle informazioni previste dalla presente Sezione al gestore, al depositario e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR feeder nonché alle autorità competenti per la vigilanza su quest'ultimo.

2.3 Scambio di informazioni tra i gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master

I gestori dell'OICR master e dell'OICR feeder, se diversi, stipulano un accordo che individua i documenti e le informazioni che il gestore dell'OICR master deve fornire al gestore dell'OICR feeder per consentire a quest'ultimo di verificare il corretto funzionamento dell'OICR feeder nonché la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni.

L'accordo previsto nel primo capoverso riguarda (cfr. Allegato V.6):

- a) le informazioni sulle caratteristiche e il funzionamento dell'OICR master;
- b) le modalità di investimento e di disinvestimento dell'OICR feeder nell'OICR master;
- c) il coordinamento delle procedure di emissione e rimborso delle parti dell'OICR feeder e dell'OICR master;
- d) le vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle parti dell'OICR master;
- e) il coordinamento delle relazioni di revisione degli OICR feeder e master;
- f) le modalità di revisione dell'assetto della struttura master-feeder.

Nel caso l'OICR master e l'OICR feeder siano gestiti dallo stesso gestore, l'organo con funzione di supervisione strategica del gestore approva norme interne di comportamento dirette ad assicurare alle strutture incaricate della gestione dell'OICR feeder la disponibilità dei documenti e delle informazioni contenute nell'accordo indicato nel precedente capoverso (a eccezione dei punti a) e f). Inoltre, le norme interne di comportamento prevedono specifiche misure per mitigare i conflitti di interesse che possono sorgere tra gli OICR feeder e gli OICR master, se non sono sufficienti le misure adottate nell'ambito della disciplina in materia di conflitti di interesse



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio

prevista all'interno della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), Libro VI, Parte II, Titolo II, che rinvia agli articoli del Capo III, Sezione II del Regolamento delegato (UE) 2013/231 della Commissione del 19 dicembre 2012.

Sino a quando l'accordo o le norme interne di comportamento previste nel presente paragrafo non diventano efficaci, l'OICR feeder non può investire nell'OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 4.

Nel caso in cui gli OICR siano italiani, l'accordo è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione italiana. Nel caso in cui gli OICR feeder e master siano insediati in Stati membri diversi, l'accordo indica se lo stesso è regolato dalla legge del paese dell'OICR feeder o da quella dell'OICR master; la giurisdizione compete allo Stato la cui legge regola l'accordo.

I gestori degli OICR master e feeder mettono a disposizione l'accordo, senza costi, ai partecipanti che ne facciano richiesta.

3. Disposizioni relative ai depositari dell'OICR feeder e dell'OICR master

3.1 Scambio di informazioni

I depositari dell'OICR feeder e dell'OICR master, se diversi, stipulano un accordo per lo scambio di informazioni necessarie a svolgere le funzioni loro attribuite (cfr. Allegato V.6).

Sino a quando tale accordo non diviene efficace, l'OICR feeder non può investire nell'OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 4.

L'accordo tra i depositari è regolato dalla legge e soggetto alla giurisdizione del paese che regola l'accordo tra i gestori degli OICR (cfr. paragrafo 2.3). Se l'accordo tra i gestori è sostituito da norme interne di comportamento, l'accordo tra i depositari indica se si applica la legge del paese in cui è stabilito l'OICR feeder o l'OICR master; l'accordo è soggetto alla giurisdizione del paese che regola lo stesso accordo.

3.2 Obblighi informativi

Il depositario dell'OICR master informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob, il gestore e il depositario dell'OICR feeder di ogni irregolarità riscontrata in relazione all'OICR master che si possa riflettere negativamente sull'OICR feeder.

In particolare, il depositario comunica almeno le seguenti irregolarità che rileva nello svolgimento delle proprie funzioni:

- errori di calcolo del valore delle parti dell'OICR master;
- errori nelle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle parti dell'OICR master realizzati dal gestore dell'OICR feeder nonché nel regolamento di tali operazioni;
- errori relativi al pagamento o alla capitalizzazione dei redditi, o nel calcolo di eventuali ritenute fiscali, in capo all'OICR master;



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

- violazioni dello scopo, dell'oggetto o della politica di investimento dell'OICR master individuati nel suo regolamento o atto costitutivo e statuto, nel prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori;
- violazioni dei limiti alle attività di investimento stabiliti nella disciplina vigente o nel regolamento o nell'atto costitutivo e nello statuto, nel prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori.

4. Disposizioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell'OICR feeder e dell'OICR master**4.1 Scambio di informazioni**

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell'OICR feeder e dell'OICR master, se diversi, stipulano un accordo per lo scambio di informazioni necessarie a svolgere le funzioni loro attribuite (cfr. Allegato V.6).

Sino a quando tale accordo non diviene efficace, l'OICR feeder non può investire nell'OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 4.

L'accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti è regolato dalla legge e soggetto alla giurisdizione del paese che regola l'accordo tra i gestori degli OICR (cfr. paragrafo 2.3). Se l'accordo tra i gestori è sostituito da norme interne di comportamento, l'accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti indica se si applica la legge del paese in cui è stabilito l'OICR feeder o l'OICR master; l'accordo è soggetto alla giurisdizione del paese che regola lo stesso accordo.

4.2 Obblighi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

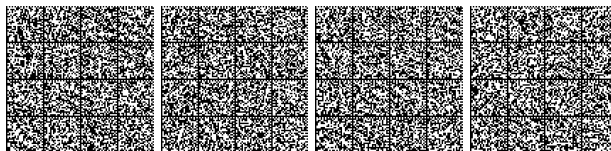
Nella relazione di revisione, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR feeder tiene conto della relazione di revisione dell'OICR master.

Nel caso in cui gli OICR chiudano l'esercizio in date non coincidenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR master redige un rapporto specifico riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'OICR feeder.

Nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR feeder sono tra l'altro indicate le eventuali irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'OICR master e il loro impatto sull'OICR feeder.

5. Disposizioni specifiche per gli OICR operativi che chiedono l'autorizzazione a divenire OICR feeder o a investire in un altro OICR master

Nel caso in cui un OICR operativo richieda l'autorizzazione a investire in un OICR master o un OICR feeder richieda l'autorizzazione a investire in un altro OICR master, il gestore dell'OICR feeder, ottenuta l'autorizzazione e almeno 30 giorni dalla data in cui l'OICR inizia a investire nell'OICR master, trasmette ai partecipanti all'OICR un'informativa, che include:



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio

- l’attestazione del gestore di essere stato autorizzato dalla Banca d’Italia a investire nell’OICR master;
- le informazioni chiave per gli investitori dell’OICR feeder e dell’OICR master;
- l’indicazione della data in cui l’OICR feeder inizierà a investire nell’OICR master oppure, se vi ha già investito, investirà in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 4;
- la menzione del diritto dei partecipanti di chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell’informativa, il rimborso delle loro parti senza altre spese se non quelle strettamente necessarie a coprire i costi di disinvestimento.

Nel caso in cui l’OICR commercializzi le proprie parti in altri Stati comunitari, l’informativa del precedente capoverso è fornita anche nelle lingue ufficiali degli Stati ove l’OICR commercializza le proprie parti o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tali Stati. Della conformità della traduzione all’originale è responsabile il gestore dell’OICR feeder.

6. Sospensione dell’emissione e del rimborso delle parti, fusione o scissione e liquidazione dell’OICR master

6.1 Sospensione dell’emissione o del rimborso delle parti dell’OICR master

Nel caso in cui l’emissione o il rimborso delle parti dell’OICR master sia temporaneamente sospesa, il gestore dell’OICR feeder può sospendere, per lo stesso periodo di tempo, l’emissione e il rimborso delle parti dell’OICR feeder.

6.2 Liquidazione dell’OICR master

Nel caso in cui ricorra una causa di liquidazione dell’OICR master non obbligatoria secondo la disciplina vigente, la liquidazione non può essere avviata prima che siano trascorsi tre mesi da quando il gestore dell’OICR master ha informato della propria decisione di liquidare l’OICR tutti i partecipanti all’OICR master e le autorità competenti degli Stati comunitari, diversi dall’Italia, dove sono insediati gli OICR feeder.

La liquidazione dell’OICR master costituisce una causa di liquidazione dell’OICR feeder, a meno che, seguendo le procedure previste dalla disciplina del presente Regolamento, il gestore dell’OICR feeder:

- sia autorizzato a investire il proprio patrimonio nelle parti di un altro OICR master (cfr. paragrafo 1) ; oppure
- modifichi il regolamento o l’atto costitutivo e lo statuto convertendosi in un OICR non feeder ⁽⁵⁾. In tal caso, l’OICR feeder è informato, entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione rilevante, della decisione della Banca d’Italia in ordine all’autorizzazione alla conversione in OICR non feeder.

⁵ Tali istanze sono presentate alla Banca d’Italia entro due mesi da quando il gestore dell’OICR master ha informato il gestore dell’OICR feeder della propria decisione. All’istanza è allegata la versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per l’investitore.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio

Nel caso in cui il pagamento dei proventi della liquidazione avvenga prima della data in cui l'OICR feeder può investire nell'OICR master o secondo la politica di investimento prevista nelle modifiche del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto, l'OICR feeder può impiegare tali proventi solo ai fini della loro gestione efficiente.

6.3 Fusione o scissione dell'OICR master

Nel caso in cui l'OICR master sia coinvolto in un'operazione di fusione o di scissione, l'operazione non può acquistare efficacia prima di 60 giorni dalla data in cui i partecipanti all'OICR master e le autorità competenti degli Stati comunitari, diversi dall'Italia, dove sono insediati gli OICR feeder abbiano ricevuto il documento di informazione previsto dalla disciplina in materia di fusione e scissione di OICR (cfr. Titolo V, Capitolo V).

La fusione o la scissione dell'OICR master costituisce una causa di liquidazione dell'OICR feeder, a meno che, seguendo le procedure previste dal presente Regolamento, il gestore dell'OICR feeder:

- sia autorizzato a continuare a partecipare all'OICR master coinvolto nell'operazione di fusione o di scissione o all'OICR master ricevente (cfr. paragrafo 1);
- sia autorizzato a investire il proprio patrimonio nelle parti di un altro OICR master (cfr. paragrafo 1) ovvero modifichi il regolamento o l'atto costitutivo e lo statuto convertendosi in un OICR non feeder. In questo caso l'OICR master consente all'OICR feeder di ottenere il rimborso delle proprie parti nell'OICR master prima che l'operazione di fusione o di scissione in cui è coinvolto l'OICR master divenga efficace ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾. L'OICR feeder è informato, entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione rilevante, della decisione della Banca d'Italia in ordine all'autorizzazione alla conversione in OICR non feeder.

⁶ Il gestore dell'OICR feeder esercita il diritto di chiedere il rimborso delle parti dell'OICR master, se non ha ottenuto le autorizzazioni previste nel presente paragrafo, entro il giorno lavorativo precedente l'ultimo giorno in cui l'OICR feeder può esercitare detto diritto. Prima di esercitare tale diritto, il gestore dell'OICR feeder considera le soluzioni alternative disponibili che potrebbero consentire di evitare o ridurre i costi delle operazioni o altri effetti negativi per i detentori delle sue parti.

⁷ Tali istanze sono presentate alla Banca d'Italia entro un mese da quando il gestore dell'OICR master ha informato il gestore dell'OICR feeder della propria decisione. All'istanza è allegata la versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per l'investitore.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo V — Organismi di investimento collettivo del risparmio

SEZIONE IV

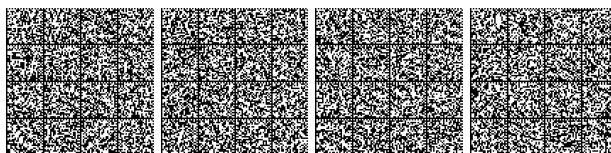
STRUTTURE MASTER FEEDER DI FIA

Alle strutture master feeder di FIA si applica, *mutatis mutandis*, la disciplina prevista nella Sezione III ⁽⁸⁾.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione all'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master è pari al termine più lungo tra quello previsto dalla Sezione III, paragrafo 1 e quello previsto dalla vigente disciplina per l'approvazione del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto dell'OICR feeder o delle relative modifiche.

Ai fondi feeder chiusi la disciplina della Sezione III si applica tenendo conto della disciplina specifica di tale tipologia di fondi e, in particolare, del regime relativo all'emissione e al rimborso delle relative quote nonché alle modalità di funzionamento.

⁸ Per i FIA riservati e le Società di investimento semplice (SiS) si veda la Sezione I, paragrafo 1.



TITOLO VI OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

CAPITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l'operatività all'estero delle SGR, delle SICAV e delle SICAF e l'operatività in Italia delle società di gestione UE e dei GEFIA UE.

Nel Capitolo II sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi, con o senza stabilimento di succursali, in Stati esteri (UE e non UE) da parte delle SGR italiane.

Nel Capitolo III è disciplinata l'offerta all'estero di parti di OICR italiani.

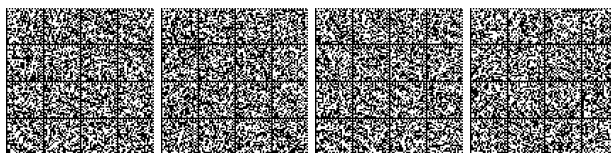
Nel Capitolo IV è stabilita la procedura per la prestazione di servizi in Italia da parte delle società di gestione UE e dei GEFIA UE.

Nel Capitolo V sono stabilite le condizioni e la procedura per l'investimento in crediti in Italia da parte di FIA UE.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- per le SGR che gestiscono OICVM, dalla direttiva UCITS, dalle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE, dal Regolamento delegato (UE) 2016/438, recanti modalità di attuazione della direttiva UCITS;
- per le SGR che gestiscono FIA, dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) 231/2013, contenente misure di esecuzione della direttiva AIFMD, con particolare riferimento agli articoli 113-115 che disciplinano i meccanismi di cooperazione con le autorità competenti dei Paesi terzi;
- dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive UCITS e AIFMD per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo;
- dal Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) 345/2013 (Regolamento EuVECA), (UE) 346/2013 (Regolamento EuSEF) e (UE) 1286/2014 (Regolamento PRIIPS);
- dal Regolamento delegato (UE) 2024/911 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2009/65/CE (UCITSD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere delle società di gestione e degli OICVM;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910 della Commissione del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITSD) per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere di OICVM e di società di gestione di OICVM e lo scambio



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo VI – Operatività transfrontaliera

di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera, e che modifica il regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione;

- dal Regolamento delegato (UE) 2024/912 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2011/61/UE (AIFMD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/913 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera;
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
 - articolo 6-*bis*, relativo ai poteri informativi e di indagine;
 - articolo 6-*ter*, relativo ai poteri ispettivi;
 - articolo 7, relativo ai poteri di intervento nei confronti dei soggetti abilitati ⁽¹⁾;
 - articolo 7-*ter*, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE;
 - articolo 7-*quater*, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE;
 - articolo 7-*quinqies*, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia;
 - articolo 41, concernente l'operatività transfrontaliera delle SGR;
 - articolo 41-*bis*, concernente l'operatività in Italia delle società di gestione UE;
 - articolo 41-*ter*, concernente l'operatività in Italia dei GEFIA UE;
 - articolo 42, relativo alla commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE;
 - articolo 43, concernente la commercializzazione di FIA riservati;
 - articolo 44, concernente la commercializzazione di FIA non riservati;
 - articolo 46-*ter*, concernente l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia;
- dal D.M.;
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

¹ Per "soggetti abilitati" si intendono i soggetti definiti all'articolo 1, comma 1, lettera r), TUF, tra cui in particolare SGR, società di gestione UE con succursali in Italia, SICAF in gestione interna, SICAV in gestione interna, GEFIA UE con succursale in Italia.



3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente titolo:

- *divieto all'insediamento di succursali di SGR italiane in Stati UE (termine: 40 giorni); (B17)*
- *divieto per una SGR che gestisce OICVM di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE (termine: 40 giorni); (B30)*
- *divieto per una SGR di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione: a) dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE; b) dell'avvio della libera prestazione di servizi in uno Stato UE per violazione della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio (termine: 15 giorni lavorativi); (B18)*
- *divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa all'offerta in altro Stato UE di OICVM da parte di SGR o SICAV ai sensi dell'articolo 41 TUF (termine: 15 giorni lavorativi); (C39)*
- *divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa all'offerta in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF ai sensi dell'articolo 43 TUF (termine: 15 giorni lavorativi); (C15)*
- *approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE (termine: 30 giorni); (C13)*
- *approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE (termine: 30 giorni); (C14)*
- *divieto dell'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia per FIA UE (termine: 60 giorni); (C17)*
- *autorizzazione all'insediamento di una succursale di SGR in Stati terzi (termine: 90 giorni); (B19)*
- *autorizzazione alla libera prestazione di servizi da parte di SGR in Stati terzi (termine 60 giorni). (B20)*



CAPITOLO II

OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SGR ITALIANE ^{(1)(2)(2 bis)}

1. Stabilimento di succursali in Stati UE

1.1 Primo insediamento di una succursale

La SGR che intende gestire OICR mediante insediamento di una succursale in uno Stato UE invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato dell'UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
- 2) il programma di attività, nel quale sono indicati, tra l'altro, i servizi e le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante, nonché, in caso di SGR che gestiscono OICVM, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l'adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle autorità competenti dei paesi ospitanti;
- 3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa e finanziaria della SGR;
- 4) il recapito della succursale nello Stato ospitante ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);
- 5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) se intende gestire OICVM o FIA nel paese ospitante. Qualora intenda gestire OICVM, la SGR richiede alla Banca d'Italia un attestato in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la SGR può gestire; qualora intenda gestire FIA, la SGR richiede alla Banca d'Italia un attestato in cui risulti il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di FIA in Italia.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante, fornendo eventuali indicazioni anche sull'adesione della SGR a sistemi di indennizzo per la tutela degli investitori. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

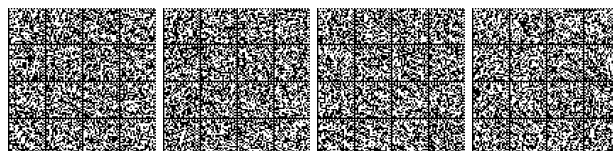
Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti al rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, all'adeguatezza della struttura organizzativa, nonché alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SGR ⁽³⁾ e, conseguentemente, rifiutare la notifica all'autorità competente del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Le

¹ Le disposizioni del presente Capitolo si applicano anche alle SICAV e alle SICAF che gestiscono i propri patrimoni.

² Per quanto concerne la mera commercializzazione in Stati UE di FIA italiani, si veda il Regolamento "Emittenti" della Consob.

^{2 bis} Il contenuto e la forma delle notifiche e delle attestazioni sono disciplinati: i) per gli OICVM, dal Regolamento Delegato (UE) 2024/911 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910; ii) per i GEFIA, dal Regolamento delegato (UE) 2024/912 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/913.

³ Ove la SGR appartenga a un gruppo sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.



valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che la SGR può incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

Il gestore di OICVM può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale. Il GEFIA italiano può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione, da parte della Banca d'Italia, dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante.

La SGR dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo inizio e della cessazione dell'attività della succursale.

1.2 Modifica delle informazioni comunicate

1.2.1 SGR che gestiscono OICVM

La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

Fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel paragrafo 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data.

Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.

La Banca d'Italia notifica all'autorità competente del paese ospitante il divieto per la SGR di effettuare la modifica.

Se una modifica è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o comunque in conseguenza di una modifica attuata il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l'autorità competente del paese ospitante.

La SGR che gestisce OICVM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante. La Banca d'Italia comunica



all'autorità competente del paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al paragrafo 1.1, primo capoverso, punto 6).

Nel caso in cui la SGR gestisca OICVM nel paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR.

1.2.2 SGR che gestiscono FIA

La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.

Se una modifica pianificata è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o se è stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l'autorità competente del paese ospitante.

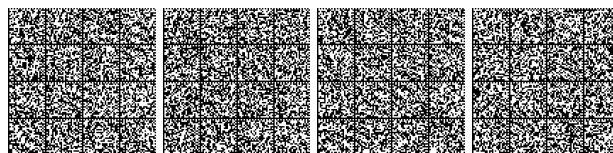
La SGR che gestisce FIA comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante.

La Banca d'Italia comunica all'autorità competente del paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al paragrafo 1.1, primo capoverso, punto 6).

1.3 Disposizioni nazionali applicabili

Le SGR che operano in un altro Stato UE rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso le succursali estere, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF (articolo 6), incluse le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob:

- articolo 6, comma 1, lettera a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;
- articolo 6, comma 1, lettera c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel paese ospitante;
- articolo 6, comma 1, lettera c-bis), relativo all'organizzazione e ai controlli delle SGR;
- articolo 6, comma 2, lettera b-bis), relativo alla prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, ove applicabile.



La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un fondo nel paese ospitante controlla l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del fondo previste nel paese ospitante.

2. Libera prestazione di servizi in Stati UE

2.1 Comunicazione preventiva

La SGR che intende gestire per la prima volta OICR in un altro Stato UE senza stabilimento di succursali invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato UE in cui la SGR intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati le attività e i servizi che la SGR intende prestare nel paese ospitante, nonché, in caso intenda gestire OICVM, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l'adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle Autorità competenti dei paesi ospitanti;
- 3) le modalità con le quali la SGR intende operare;
- 4) se intende gestire OICVM o FIA nel paese ospitante. La SGR richiede alla Banca d'Italia un attestato in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la SGR può gestire; qualora intenda gestire FIA, la SGR richiede alla Banca d'Italia un attestato in cui risulti il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di FIA in Italia.

La predetta comunicazione è inviata alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante, fornendo indicazioni anche sull'eventuale adesione della SGR a sistemi di indennizzo per la tutela degli investitori. Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata. Ricevuta la suddetta comunicazione, la SGR può avviare l'operatività nel paese ospitante.

2.2 Modifica delle informazioni comunicate

2.2.1 SGR che gestiscono OICVM

La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2) e 3), prima di procedere alle modifiche.

La Banca d'Italia comunica all'autorità competente del paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al paragrafo 2.1, primo capoverso, punto 4).

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante.

Nel caso in cui la SGR gestisca fondi nel paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR.



2.2.2 SGR che gestiscono FIA

La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2), 3), 4) almeno 30 giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.

Se una modifica pianificata è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o se è stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l'autorità competente del paese ospitante. La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante.

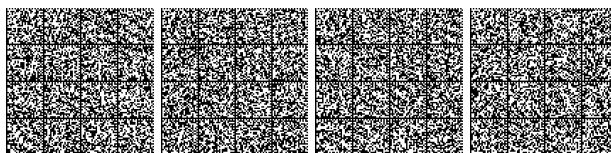
Nel caso in cui la SGR gestisca fondi nel paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR.

2.3 Disposizioni nazionali applicabili

Le SGR che operano in un altro paese comunitario rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva in regime di libera prestazione di servizi, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF, incluse le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob:

- articolo 6, comma 1, lettera a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;
- articolo 6, comma 1, lettera c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel paese ospitante;
- articolo 6, comma 1, lettera c-bis), relativo all'organizzazione e ai controlli delle SGR;
- articolo 6, comma 2, lettere a) e b), e articolo 35-*decies*, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti;
- articolo 6, comma 2, lettera b-bis), in materia di prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, ove applicabile.

La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un fondo nel paese ospitante controlla l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del fondo previste nel paese ospitante.



3. Stabilimento di succursali in Stati non UE

3.1 Richiesta di autorizzazione

La SGR può stabilire succursali in Stati non UE previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

La SGR presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato non UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
- 3) l'attività che la SGR intende effettuare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) nonché l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR;
- 4) il recapito della succursale nello Stato non UE, ovvero la sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;
- 5) i nominativi e i *curriculum* dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC).

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e/o la Consob e le competenti autorità dello Stato estero conformemente a quanto previsto dagli articoli 113, 114 e 115 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- 3) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;
- 4) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR ⁽⁶⁾. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SGR possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

Le SGR comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

⁶ Ove la SGR appartenga a un gruppo sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.



La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

3.2 Modifica delle informazioni comunicate

La SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 3.1, secondo capoverso, punti 3), 4) e 5).

La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE ⁽⁷⁾

4.1 Richiesta di autorizzazione

La SGR può operare in uno Stato non UE senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La SGR presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato non UE nel cui territorio la SGR intende operare;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
- 3) un programma nel quale sono indicate le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante;
- 4) le modalità con cui la SGR intende operare.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC).

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

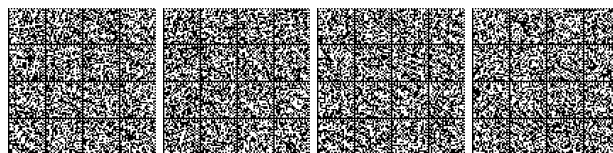
- 1) esistenza, nel paese in cui la SGR intende operare, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche con riferimento alla prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero conformemente a quanto previsto dagli articoli 113, 114 e 115 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando non ricorrano le condizioni indicate e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

⁷ Non rientra nella disciplina del presente paragrafo l'offerta in Stati non UE di parti di OICR italiani prevista nel Capitolo III, paragrafo 2.



4.2 Modifica delle informazioni comunicate

La SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 4.1, secondo capoverso, punti 3) e 4).

La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

5. Svolgimento in uno Stato UE di attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD

5.1 Comunicazione

La SGR può svolgere in uno Stato UE attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD, con o senza stabilimento di succursali. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni di cui ai paragrafi 1.1 e 2.1 – a seconda che le attività in questione siano svolte con o senza stabilimento di una succursale – nonché le date di avvio e di cessazione delle attività. Sono altresì trasmesse le modifiche delle informazioni comunicate, secondo le modalità previste nei paragrafi 1.2 e 2.2.

6. Uffici di rappresentanza all'estero

La SGR può aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di rappresentanza.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dell'attività dell'ufficio di rappresentanza.



CAPITOLO III

OFFERTA ALL'ESTERO DI OICR ITALIANI ⁽⁰¹⁾ ^(01 bis)

1. Offerta di OICVM in Stati UE

1.1 Notifica

Le SGR e le SICAV che siano OICVM possono offrire rispettivamente quote e comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE.

L'offerta è subordinata all'invio alla Banca d'Italia di una lettera di notifica ⁽¹⁾, contenente:

- a) il regolamento del fondo o l'atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale successiva. Tali documenti sono anche tradotti, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorità del paese ospitante oppure in inglese;
- b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è anche tradotto, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua approvata dall'autorità del paese ospitante;
- c) le informazioni relative agli accordi di commercializzazione nel paese ospitante delle quote e delle azioni (incluse le relative classi), precisando se è lo stesso gestore che cura la commercializzazione ⁽²⁾;
- d) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di spese e oneri regolamentari eventualmente applicabili da parte dell'autorità competente del paese ospitante;
- e) le informazioni sulle strutture per gli investitori (*facilities*) che gli OICVM mettono a disposizione nel paese in cui l'offerta delle quote e comparti di OICVM e azioni è effettuata per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 92 della direttiva UCITS e nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste.

La Banca d'Italia, se la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi necessari, trasmette la lettera di notifica e la relativa documentazione all'autorità competente del paese ospitante entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione, allegando un'attestazione in cui si certifica che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla normativa europea vigente.

La Banca d'Italia dà tempestivamente comunicazione della trasmissione alla SGR o alla SICAV, che può iniziare a operare a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione.

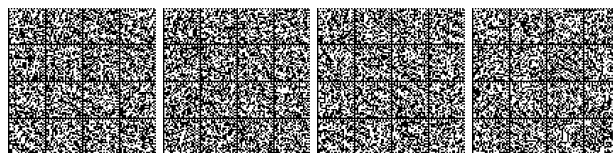
La procedura di notifica all'autorità competente del paese ospitante della lettera di notifica e della relativa documentazione è disciplinata dal

⁰¹ Per l'offerta in Stati UE di FIA italiani e FIA UE gestiti da GEFIA italiani si veda il Regolamento Emittenti della Consob. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dall'articolo 43 TUF.

^{01 bis} Il contenuto e la forma delle notifiche sono disciplinati: i) per gli OICVM, dal Regolamento delegato (UE) 2024/911 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910; ii) per i GEFIA, dal Regolamento delegato (UE) 2024/912 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/913.

¹ La lettera di notifica è redatta in italiano e in inglese, secondo quanto previsto nel Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, Allegato I.

² Detti documenti sono resi facilmente accessibili all'autorità competente del paese ospitante. I documenti di cui ai punti a) e b) devono essere tenuti aggiornati e pubblicati secondo quanto previsto dalla disciplina Consob in materia di offerta.



Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

1.2 Modifica delle informazioni comunicate

La SGR e la SICAV comunicano all'autorità competente del paese ospitante le modifiche alla documentazione indicata nel paragrafo 1.1, lettere a) e b).

Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, la SGR o la SICAV che sia un OICVM comunica alla Banca d'Italia e all'autorità competente del paese ospitante le altre modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui al paragrafo 1.1, incluse quelle relative alle classi di quote o azioni offerte indicate nella lettera di notifica, almeno 30 giorni prima di dare corso alle modifiche.

Nel caso in cui dalla modifica derivi il mancato rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.

La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante dell'OICVM il divieto per il gestore di effettuare la modifica.

Se una modifica è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o comunque in conseguenza di una modifica attuata il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF, e ne informa prontamente l'autorità competente del paese ospitante.

1.3 Ritiro della notifica

La SGR o la SICAV possono cessare l'offerta di quote di OICVM e di comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE notificata ai sensi del paragrafo 1.1, previa comunicazione alla Banca d'Italia. La lettera con la quale è comunicato il ritiro della notifica attesta il rispetto delle seguenti condizioni:

- i. la SGR o la SICAV effettua un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza costi né spese, delle quote o azioni dell'OICVM, o delle classi di esse, detenute dagli investitori nel paese in cui intende ritirare la notifica. L'offerta è pubblicamente disponibile per almeno 30 giorni lavorativi. Essa è rivolta, direttamente dalla SGR o SICAV o indirettamente per il tramite di intermediari finanziari, individualmente agli investitori di cui l'identità è nota. Nelle informazioni rese sono chiaramente descritte le conseguenze per gli investitori qualora essi non accettino l'offerta di riacquisto o di riscatto. Le informazioni sono anche tradotte, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorità del paese ospitante;
- ii. la SGR o la SICAV rende pubblica l'intenzione di ritirare la notifica nello Stato membro ospitante tramite un supporto pubblicamente disponibile, anche tramite mezzi elettronici, di uso comune per l'offerta di quote o azioni dell'OICVM e appropriato al profilo tipico dell'investitore in OICVM. In ogni caso, le informazioni descrivono chiaramente le conseguenze per gli investitori qualora essi non accettino l'offerta di riacquisto o di riscatto. Le informazioni pubblicate sono anche tradotte,



con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorità del paese ospitante;

- iii. gli accordi di commercializzazione conclusi dalla SGR o dalla SICAV con intermediari finanziari o altri soggetti delegati sono modificati o, comunque, cessano di avere efficacia dalla data di trasmissione alla Banca d'Italia della lettera di ritiro della notifica, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore attività di offerta o di collocamento nello Stato membro ospitante delle quote o azioni dell'OICVM per cui è effettuato il ritiro della notifica.

A decorrere dalla data di trasmissione alla Banca d'Italia della lettera di ritiro della notifica, la SGR o la SICAV non effettua nuove o ulteriori attività di offerta o collocamento delle quote o azioni dell'OICVM, o di loro classi, per le quali è comunicato il ritiro della notifica.

Se la documentazione prodotta è completa, la Banca d'Italia trasmette la lettera di ritiro della notifica all'autorità competente del paese ospitante interessato e, per il tramite della Consob, all'ESMA, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa.

Dell'avvenuta trasmissione della lettera di ritiro della notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR o SICAV interessata.

La SGR o la SICAV continua a fornire agli investitori che abbiano mantenuto l'investimento a seguito dell'offerta di cui alla lettera i) e alla Banca d'Italia:

- a) il regolamento del fondo o l'atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale successiva;
- b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori;
- c) il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle quote o azioni degli OICVM.

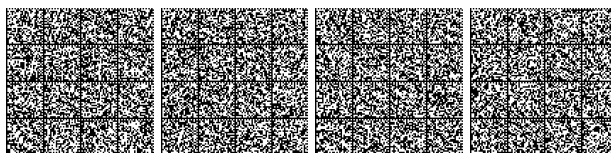
Le informazioni indicate ai punti a) b) e c) sono rese disponibili attraverso mezzi elettronici o altri mezzi di comunicazione a distanza ⁽³⁾ e nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante per il quale è stata effettuato il ritiro della notifica o nella lingua consentita dall'autorità competente di tale paese, secondo quanto specificato al paragrafo 1.1.

La Banca d'Italia informa delle modifiche alla documentazione indicata nel paragrafo 1.1, lettere a) e b), l'autorità competente del paese ospitante per il quale è stato effettuato il ritiro della notifica.

2. Offerta di parti di OICR in Stati non UE

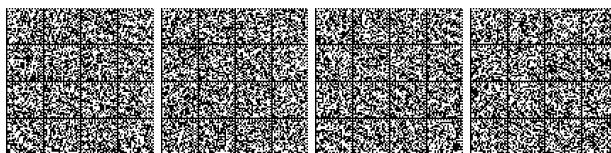
Le SGR, le SICAV e le SICAF possono offrire quote di fondi o proprie azioni in Stati non UE previa comunicazione alla Banca d'Italia e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

³ La comunicazione è effettuata anche nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o nella lingua consentita dall'autorità del paese ospitante, in linea con quanto previsto all'articolo 93-bis, paragrafo 7, della direttiva UCITS.



La comunicazione è inviata alla Banca d'Italia e contiene le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui si intende effettuare l'offerta delle quote o azioni;
- 2) il fondo, la SICAV o la SICAF ovvero i relativi comparti oggetto di offerta;
- 3) le modalità che si intende utilizzare nell'offerta delle quote o azioni.



CAPITOLO IV
OPERATIVITÀ IN ITALIA
DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE UE E DEI GEFIA UE ⁽⁰¹⁾ (^{01 bis})

1. Stabilimento di succursali

1.1 Primo insediamento

La società di gestione UE e il GEFIA UE che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata dall'autorità competente del paese d'origine della società di gestione UE e del GEFIA UE.

La succursale della società di gestione UE può stabilirsi e iniziare l'operatività in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione completa di tutti gli elementi necessari dall'autorità del paese d'origine della società di gestione UE.

La società segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale ⁽¹⁾.

La Banca d'Italia iscrive le società di gestione UE e il GEFIA UE in un apposito elenco allegato all'albo delle SGR.

1.2 Modifica delle informazioni comunicate

La società di gestione UE e il GEFIA UE informa la Banca d'Italia delle modifiche apportate alle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal paragrafo 1.1.

Nel caso in cui l'autorità competente del paese d'origine esprima parere sfavorevole sulle modifiche in questione, la società ne dà prontamente notizia alla Banca d'Italia.

1.3 Attività esercitabili e disposizioni applicabili

La succursale, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, può esercitare le attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD per le quali la società di gestione UE e il GEFIA UE sono autorizzate nel paese d'origine.

Le succursali di società di gestione UE rispettano gli articoli 6, comma 2, lettera b), e 35-*decies* del TUF, in materia di correttezza dei comportamenti, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob. Le succursali di GEFIA UE rispettano gli articoli 6, comma 2, lettera b), e 35-*decies* del TUF, in materia di correttezza dei comportamenti, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, nonché le

⁰¹ Per l'offerta in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e di FIA italiani o FIA UE da parte di società di gestione UE e di GEFIA UE si veda il Regolamento Emittenti della Consob. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dagli articoli 42, 43 e 44 TUF.

^{01 bis} Il contenuto e la forma delle notifiche e delle attestazioni sono disciplinati: i) per gli OICVM, dal Regolamento delegato (UE) 2024/911 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910; ii) per i GEFIA, dal Regolamento delegato (UE) 2024/912 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/913.

¹ La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza – Roma, o per posta elettronica certificata (PEC) alla casella: riv@pec.bancaditalia.it. La società presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata a intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.



norme in materia di gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b-bis, numero 6), del TUF, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob.

1.4 Controlli della Banca d'Italia

La Banca d'Italia esercita i controlli di competenza sulle succursali in Italia delle società di gestione UE e dei GEFIA UE, con facoltà di effettuare ispezioni e chiedere le medesime informazioni che possono essere richieste alle SGR.

2. Prestazione di servizi senza stabilimento ⁽²⁾

2.1 Comunicazione preventiva

La società di gestione UE e il GEFIA UE che intende esercitare in Italia per la prima volta le attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD in regime di libera prestazione di servizi può iniziare l'attività dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la notifica da parte dell'autorità competente del paese d'origine ⁽³⁾.

2.2 Modifica delle informazioni comunicate

La società di gestione UE e il GEFIA UE informano la Banca d'Italia delle modifiche apportate alle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal paragrafo 2.1.

3. Gestione in Italia di OICVM

3.1 Istanza

La società di gestione UE che intende gestire - con o senza stabilimento di succursali - un OICVM in Italia ne fa richiesta alla Banca d'Italia fornendo, oltre a quanto previsto nel Titolo V, Capitolo II, in materia di approvazione dei regolamenti dei fondi:

- 1) l'accordo stipulato con il depositario, previsto nel paragrafo 3.2;
- 2) informazioni sulle eventuali deleghe in materia di gestione;
- 3) un attestato della propria autorità competente in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la società di gestione UE può gestire

Se questi elementi sono già stati trasmessi con riferimento alla gestione di un altro fondo, la società può farvi rinvio dandone comunicazione alla Banca d'Italia. In ogni caso la società comunica alla Banca d'Italia le eventuali modifiche alla documentazione prodotta.

La Banca d'Italia può chiedere all'autorità competente del paese di origine chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta dalla società di gestione UE.

² Per quanto concerne la commercializzazione in Italia di FIA UE da parte di GEFIA UE, si veda il Regolamento "Emittenti" della Consob.

³ La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza – Roma.



La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa di tutti gli elementi necessari, salvo le cause di interruzione e di sospensione del termine. Il regolamento del fondo è redatto nel rispetto del Titolo V, Capitolo I, Sezioni I e II. Le modifiche del regolamento del fondo sono approvate entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa; si applica la fattispecie dell'approvazione in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del presente regolamento.

La Banca d'Italia rigetta la richiesta, previa consultazione con l'autorità competente del paese ospitante, se la società:

- non rispetta le norme di cui al presente paragrafo e al paragrafo 3.3;
- non è autorizzata nel proprio paese di origine a gestire la medesima tipologia di fondi;
- la documentazione dell'istanza è incompleta.

La presente disciplina si applica anche in caso di SICAV autorizzata, ai sensi dell'articolo 38, a designare per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione UE.

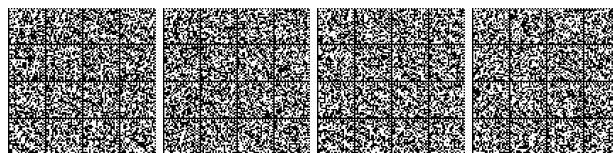
I regolamenti dei fondi successivi al primo sono approvati in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II. Le società di gestione UE, successivamente alla delibera di approvazione del regolamento del fondo, inviano, oltre a quanto previsto nel citato Titolo V, Capitolo II, Sezione II, la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo.

3.2 Accordo con il depositario

La società di gestione UE stipula con il depositario dell'OICR che intende gestire in Italia un accordo che assicuri a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/438, l'accordo regola e contiene una descrizione almeno dei seguenti aspetti:

- a) le procedure, ivi comprese quelle di custodia, che saranno adottate per ciascun tipo di bene per il quale il depositario svolge l'incarico;
- b) le procedure da seguire nel caso in cui la società di gestione UE intenda modificare il regolamento del fondo o il relativo prospetto, precisando quando il depositario deve essere informato o se la modifica richiede un accordo preliminare con quest'ultimo;
- c) i mezzi e le procedure utilizzati dal depositario per la trasmissione delle informazioni di cui la società di gestione UE abbia bisogno per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari e le procedure adottate per consentire alla società stessa e all'OICR di accedere in tempo utile alle informazioni contabili relative all'OICR;
- d) i mezzi e le procedure attraverso cui il depositario ha accesso a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;
- e) le procedure attraverso cui il depositario può informarsi sull'attività della società e valutare la qualità delle informazioni ottenute, anche con accessi diretti;



- f) le procedure di valutazione da parte della società delle prestazioni del depositario per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
- g) le informazioni che devono essere scambiate tra l'OICR, la società di gestione UE e il depositario in relazione all'emissione e al rimborso delle quote dell'OICR;
- h) gli obblighi di riservatezza applicabili alle parti dell'accordo. Tali obblighi non possono pregiudicare l'esercizio dei compiti delle autorità di vigilanza;
- i) se applicabile, i compiti e le responsabilità delle parti dell'accordo in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo;
- j) gli obblighi reciproci sugli incarichi affidati a terzi da parte della società o del depositario;
- k) i soggetti a cui sono stati affidati compiti della società di gestione UE o del depositario nonché l'impegno a fornire, su richiesta della controparte contrattuale, le informazioni sui criteri utilizzati per la selezione dei terzi cui attribuire gli incarichi e le misure dirette alla valutazione della loro attività;
- l) una dichiarazione del depositario che stabilisca la permanenza della responsabilità dello stesso anche in caso di affidamento a terzi dell'incarico;
- m) il periodo di validità dell'accordo, le condizioni alle quali può essere modificato o risolto, nonché le procedure per facilitare l'eventuale cambiamento del depositario, incluse le modalità di scambio di informazioni tra i due depositari;
- n) *omissis*;
- o) la precisazione che la legge applicabile è quella italiana.

3.3 Disposizioni nazionali applicabili

Nella gestione di OICR italiani la società di gestione UE rispetta:

- l'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF, relativo alle regole applicabili agli OICR e le relative misure attuative;
- la Parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), Sezione II e III, del TUF, relativa all'offerta al pubblico di OICR aperti, e le relative misure attuative.

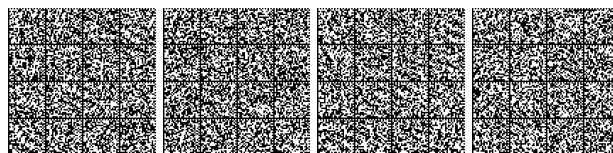
La Banca d'Italia e la Consob, nel rispetto delle relative competenze, vigilano sul rispetto di tali disposizioni. È rimessa all'autorità del paese di origine la verifica dell'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla società di gestione UE per rispettare dette norme.

4. Gestione in Italia di FIA

4.1 Comunicazione

Il GEFIA UE che intende gestire – con o senza stabilimento di succursali – un FIA in Italia lo comunica alla propria autorità competente, che, nell'ambito delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, invia alla Banca d'Italia:

- 1) copia dell'accordo stipulato con il depositario;



- 2) informazioni sulle eventuali deleghe in materia di gestione;
- 3) un attestato dell'autorità competente da cui risulti l'autorizzazione a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono gestire in Italia;
- 4) nel caso di FIA non riservati a investitori professionali, la documentazione prevista nel Titolo V, Capitolo II in materia di approvazione dei regolamenti dei fondi.

Sono comunicate alla Banca d'Italia le eventuali modifiche alla documentazione prodotta.

La Banca d'Italia può chiedere all'autorità competente del paese di origine del GEFIA UE chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta.

La Banca d'Italia approva il regolamento del FIA non riservato entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa di tutti gli elementi necessari, salvo le cause di interruzione e di sospensione del termine. Il regolamento del FIA è redatto nel rispetto del Titolo V, Capitolo I, Sezioni I e II. Le modifiche del regolamento del FIA sono approvate entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa; si applica la fattispecie dell'approvazione in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III.

La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorità competente del paese ospitante del GEFIA UE, verifica che la società:

- rispetti le norme di cui al presente paragrafo e al paragrafo 4.3;
- sia autorizzata nel proprio paese di origine a gestire la medesima tipologia di fondi.

La presente disciplina si applica anche in caso di SICAV e di SICAF autorizzate, ai sensi dell'articolo 38 TUF, a designare per la gestione del proprio patrimonio un GEFIA UE.

I regolamenti dei FIA non riservati successivi al primo sono approvati in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II. I GEFIA UE, successivamente alla delibera di approvazione del regolamento del FIA, inviano, oltre a quanto previsto nel citato Titolo V, Capitolo II, Sezione II, la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo.

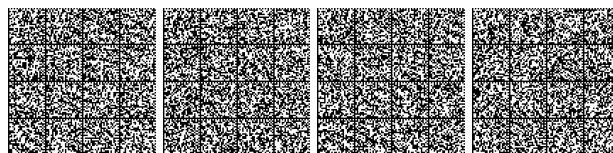
4.2 *Accordo con il depositario*

Il GEFIA UE stipula con il depositario del FIA che intende gestire in Italia un accordo con il contenuto previsto dall'articolo 83 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

4.3 *Disposizioni nazionali applicabili*

Nella gestione di FIA italiani il GEFIA UE rispetta:

- l'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF, relativo alle regole applicabili agli OICR e le relative misure attuative;
- la Parte II (Disciplina degli intermediari), Titolo III (Gestione collettiva del risparmio), Capo II (OICR italiani), del TUF, relativo alla disciplina dei fondi comuni di investimento e le relative misure attuative;
- la Parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), Capo I, Sezioni I, II e III, del TUF, relativa all'offerta al pubblico di FIA UE e le relative misure attuative.



La Banca d'Italia e la Consob, nel rispetto delle relative competenze, vigilano sul rispetto di tali disposizioni. È rimessa all'autorità del paese di origine la verifica dell'adeguatezza delle misure organizzative adottate dal GEFIA UE.

5. Uffici di rappresentanza

Le società di gestione UE e i GEFIA UE possono stabilire uffici di rappresentanza in Italia.

Le stesse comunicano alla Banca d'Italia l'inizio dell'operatività degli uffici di rappresentanza, l'indirizzo degli stessi e i nominativi dei responsabili dell'ufficio (⁴).

⁴ La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Finanziari - Roma.



CAPITOLO V

OICR DI CREDITO: FIA UE IN ITALIA

1. Disposizioni generali

1.1 Premessa

Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia. Nel Paragrafo 2 sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione del servizio. Nel Paragrafo 3 sono descritte le disposizioni applicabili e le comunicazioni successive.

Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente capitolo. Inoltre, ai crediti erogati in Italia da parte FIA UE si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

2. Condizioni per operare in Italia

2.1 Condizioni

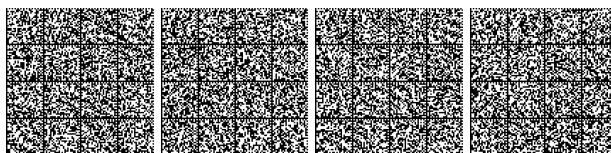
I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
- b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
- c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti (cfr. Titolo V, Capitolo 3, Sezione V, paragrafo 5, e Sezione VI rispettivamente per i fondi *retail* e per quelli riservati). L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

2.2 Procedura

I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti in Italia inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva per ciascun FIA contenente le seguenti informazioni:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale del gestore;
- la denominazione del FIA o del comparto che intende operare in Italia;
- le complete generalità e la veste legale della persona che sottoscrive la comunicazione;
- l'elenco dei documenti allegati.



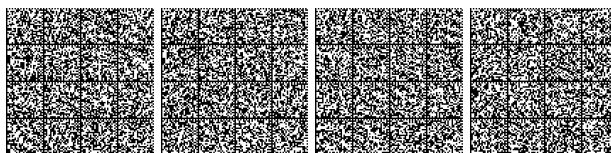
La comunicazione è corredata dai documenti di seguito elencati:

- 1) attestazione dell'autorità di vigilanza che il gestore è autorizzato dall'autorità competente dello Stato UE d'origine e può gestire il fondo oggetto della comunicazione; in alternativa, copia del provvedimento di autorizzazione del gestore accompagnata dall'attestazione del legale rappresentante sull'attuale iscrizione nel registro, o albo, o elenco dei gestori;
- 2) attestazione dell'autorità di vigilanza o, in alternativa, un parere legale, circa la possibilità del fondo di erogare crediti;
- 3) copia del regolamento di gestione o dello statuto del FIA, nonché copia dello statuto del gestore o altri documenti equivalenti, muniti dell'attestazione di vigenza rilasciata dall'autorità competente del paese di origine del FIA e del gestore; in alternativa, l'attestazione dell'autorità competente può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante del FIA e del gestore che attesti la vigenza dei suddetti documenti;
- 4) una dichiarazione a cura del legale rappresentante del gestore che indichi le norme del paese di origine del FIA ritenute equivalenti a quelle italiane (copia di tali norme deve essere inclusa nella documentazione), nonché un parere legale concernente tale equivalenza;
- 5) in alternativa al punto 4, un attestato dell'autorità di vigilanza del paese di origine che garantisca che la stessa vigili sul rispetto da parte del gestore del FIA di quanto previsto nel regolamento o nello statuto in materia di contenimento e frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria;
- 6) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicata;
- 7) una nota illustrativa dello schema di funzionamento del FIA, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote e azioni del FIA nonché all'oggetto e alla politica di investimento. La nota precisa se il gestore ha o ha intenzione di concordare *side letter* con investitori nel FIA e, in tal caso, ne precisa il contenuto.

Tutti i documenti sopra indicati possono essere trasmessi in lingua italiana o inglese. Ove redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, essi dovranno essere corredata della traduzione in lingua italiana oppure in inglese munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante del gestore del FIA.

Qualora un FIA UE già abilitato ad investire in crediti in Italia effettui la comunicazione preventiva di avvio dell'operatività in Italia di un comparto, non trasmette le informazioni riguardanti il gestore del FIA UE che sono già state inviate alla Banca d'Italia in occasione dell'avvio dell'operatività del FIA UE in Italia.

La comunicazione preventiva è inviata alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività. Ricevuta tale comunicazione, la Banca d'Italia ne verifica la completezza e, qualora essa risulti incompleta, chiede al soggetto interessato di provvedere alle necessarie integrazioni. Qualora abbia verificato la completezza dei documenti forniti o dopo che siano state fornite tutte le integrazioni necessarie, provvede a comunicarlo al soggetto interessato ("comunicazione di ricezione").



Entro 60 giorni dalla comunicazione di ricezione, la Banca d'Italia può vietare al fondo di investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia qualora non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.1. In caso di mancato divieto da parte di Banca d'Italia, il gestore può avviare l'operatività del fondo in Italia.

3. Disposizioni applicabili e modifica delle informazioni comunicate

3.1 Vigilanza informativa

Il gestore invia il rendiconto del fondo alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla sua approvazione.

3.2 Modifica delle informazioni comunicate

Il gestore del FIA UE di credito comunica tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.2.

La Banca d'Italia comunica al FIA UE l'avvenuta ricezione della comunicazione corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto delle condizioni indicate nel presente Capitolo ("comunicazione di ricezione").

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ricezione, o comunque dalla conoscenza del venir meno delle citate condizioni, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto per il FIA UE all'investimento in crediti in Italia che si conclude entro 60 giorni.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio *Titolo VII – Gestori di specifiche categorie di OICR armonizzati*

TITOLO VII GESTORI DI SPECIFICHE CATEGORIE DI OICR ARMONIZZATI

CAPITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

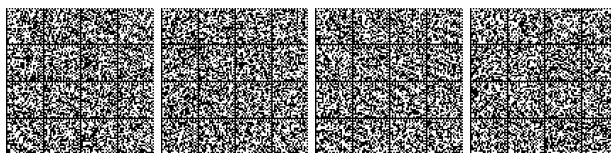
I gestori di alcune categorie di OICR sono oggetto di una disciplina di massima armonizzazione che trova fonte nei regolamenti europei di seguito elencati:

- Regolamento (UE) n. 345 del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (Regolamento EuVECA), e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 346 del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Regolamento EuSEF), e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 760 del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (Regolamento ELTIF), e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1131 del 14 giugno 2017, in tema di fondi comuni monetari (Regolamento FCM) e successive modifiche e integrazioni.

I citati regolamenti dettano regole uniformi applicabili ai fondi europei per il venture capital qualificati (EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (EuSEF), ai fondi europei a lungo termine (ELTIF) e ai fondi comuni monetari (FCM) e istituiscono un passaporto europeo per i gestori che intendono commercializzare in via transfrontaliera queste tipologie di fondi nell'UE.

Gli articoli 4-*quiquies*, 4-*quiquies*.1 e 4-*quiquies*.2 del TUF individuano nella Banca d'Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 del TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi dei citati regolamenti europei, prevedendo altresì che esse dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile, rispettivamente, ai gestori di EuVECA, EuSEF, ELTIF e FCM e agli OICR da essi gestiti.

In coerenza con la cornice normativa europea, il presente Titolo detta le disposizioni necessarie ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti europei con riferimento ai gestori di EuVECA ed EuSEF (Capitolo II), ELTIF (Capitolo III) e FCM (Capitolo IV) e le disposizioni del presente Regolamento.



CAPITOLO II

GESTORI DI EUVECA ED EUSEF

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

I gestori di fondi EuVECA ed EuSEF sono oggetto di una disciplina europea di massima armonizzazione che trova fonte, rispettivamente, nel Regolamento EuVECA e nel Regolamento EuSEF. Le disposizioni europee, di natura regolamentare, hanno diretta efficacia negli Stati membri e non richiedono, pertanto, il recepimento da parte delle Autorità nazionali.

I citati Regolamenti si applicano:

- ai GEFIA sotto soglia che gestiscono fondi EuVECA e fondi EuSEF, le cui attività non superano in totale la soglia di 500 mln di euro, a condizione che i fondi non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA;
- ai GEFIA diversi dai gestori sotto soglia che gestiscono EuVECA ed EuSEF ⁽⁰¹⁾.

Il citato *framework* normativo, al fine di creare un mercato integrato nell'UE, detta regole uniformi applicabili ai fondi europei per il venture capital qualificati e per l'imprenditoria sociale che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione con la denominazione «EuVECA» ed «EuSEF», con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi.

I Regolamenti EuVECA ed EuSEF istituiscono un “passaporto europeo” per i gestori che intendano commercializzare in via transfrontaliera tali OICR nell'UE utilizzando la denominazione «EuVECA» ed «EuSEF», imponendo a tal fine l'obbligo di registrazione del gestore e/o del fondo presso le competenti Autorità nazionali (cfr. articoli 14 e 14-bis del Regolamento EuVECA e articoli 15 e 15-bis del Regolamento EuSEF).

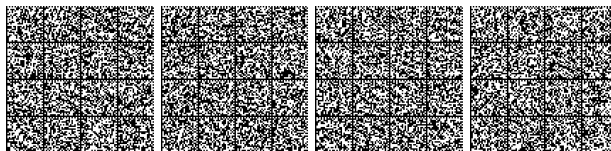
I fondi EuVECA ed EuSEF commercializzati a investitori diversi da quelli professionali in conformità con l'articolo 6 dei Regolamenti EuVECA ed EuSEF, non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente Regolamento per i FIA non riservati.

Gli OICR EuVECA ed EuSEF non partecipano a strutture master-feeder.

Per i gestori di EuVECA ed EuSEF i Regolamenti europei dispongono, inoltre, l'adozione di misure di carattere organizzativo e gestionale, doveri di trasparenza nei confronti degli investitori, nonché il rispetto di specifici requisiti di adeguatezza patrimoniale.

Su questi gestori i Regolamenti EuVECA ed EuSEF prevedono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte delle Autorità nazionali competenti. L'articolo 4-*quinqüies* TUF individua nella Banca d'Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 del TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi dei citati regolamenti europei, prevedendo altresì che esse dispongano dei poteri loro attribuiti dal

⁰¹ I gestori di OICVM autorizzati ai sensi dell'articolo 35 TUF che intendano gestire per la prima volta EuVECA ed EuSEF trasmettono le informazioni previste dal Titolo II, Capitolo I, Sezione VIII, paragrafo 2, unitamente alla domanda di registrazione prevista dall'articolo 14-bis del Regolamento EuVECA e dell'articolo 15-bis del Regolamento EuSEF. La modifica dell'operatività si intende approvata con la registrazione del fondo. La Banca d'Italia iscrive il gestore nel relativo albo.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VII – Gestori di specifiche categorie di OICR armonizzati

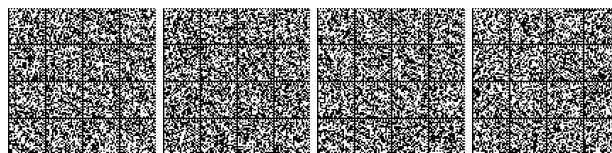
TUF al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile ai gestori di EuVECA ed EuSEF.

Il presente Capitolo, in coerenza con la cornice normativa europea, detta le disposizioni necessarie ad assicurarne un'effettiva ed efficace applicazione a livello nazionale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal Regolamento (UE) n. 345 del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei di venture capital (Regolamento EuVECA);
- dal Regolamento (UE) n. 346 del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei di imprenditoria sociale (Regolamento EuSEF);
- dal Regolamento (UE) n. 1991 del 25 ottobre 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale;
- dalla direttiva AIFMD;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD;
- dall'articolo 4-*quinqüies*, comma 1, TUF che individua nella Banca d'Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 del TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi dei Regolamenti EuVECA ed EuSEF;
- dall'articolo 4-*quinqüies*, comma 2, TUF che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-*ter*, il potere di registrare e cancellare i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14, 14-*bis* e 21, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento EuVECA e degli articoli 15, 15-*bis* e 22, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento EuSEF, prevedendo l'istituzione di una sezione distinta dell'albo delle SGR. Inoltre, è prevista l'applicazione:
 - i) ai gestori italiani sotto soglia, dell'articolo 35-*undecies*, comma 1, TUF, in materia di deroghe per i gestori sotto soglia, e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con i Regolamenti EuVECA ed EuSEF;
 - ii) ai gestori italiani sopra la soglia, degli articoli 34, 35, commi 2 e 3, 35-*bis*, 35-*ter*, 35-*quinqüies*, da 35-*septies* a 35-*decies* e 35-*duodecies*, TUF, in materia di autorizzazione, iscrizione all'albo, costituzione, capitale e azioni, modifiche dello statuto, scioglimento e liquidazione volontaria, trasformazione, regole di comportamento e diritto di voto, valutazione del merito di credito, e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con i Regolamenti EuVECA ed EuSEF;
- dall'articolo 4-*quinqüies*, comma 2-*bis*, TUF che individua nella Banca d'Italia l'Autorità nazionale competente a:
 - a) effettuare la notifica nei confronti delle Autorità competenti degli Stati membri ospitanti prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento EuVECA e dall'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento EuSEF con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro dei gestori italiani di fondi EuVECA ed EuSEF;



- b) effettuare la notifica, corredata di motivazioni, prevista dall'articolo 14-ter del Regolamento EuVECA e dall'articolo 15-ter del Regolamento EuSEF in caso di rifiuto di registrare i gestori italiani di EuVECA ed EuSEF;
- dall'articolo 4-quinquies, comma 2-ter, TUF che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure previste:
 - a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento EuVECA nei casi in cui il gestore italiano di EuVECA non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio dell'EuVECA, utilizzi la denominazione EuVECA senza essere registrato come gestore di EuVECA o senza che il fondo gestito sia registrato come tale, abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con altro mezzo irregolare o ometta ripetutamente di adempiere alle disposizioni relative alla relazione annuale dell'EuVECA, rispettivamente indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) ed h) del medesimo articolo 21, ai fini del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis del Regolamento EuVECA;
 - b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento EuSEF nei casi in cui il gestore non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio dell'EuSEF, utilizzi la denominazione EuSEF senza essere registrato come gestore di EuSEF o senza che il fondo gestito sia registrato come tale, abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con altro mezzo irregolare o ometta ripetutamente di adempiere alle disposizioni relative alla relazione annuale dell'EuSEF, rispettivamente indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) ed h) del medesimo articolo 22, ai fini del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis del Regolamento EuSEF;
- dall'articolo 4-quinquies, comma 2-quinquies, TUF che individua nella Banca d'Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 TUF, le Autorità nazionali competenti ad adottare le misure previste:
 - a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento EuVECA nei casi in cui il gestore di EuVECA non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, cura e diligenza dovute nell'esercizio delle sue attività oppure non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, rispettivamente indicati al paragrafo 1, lettere f) e g), del medesimo articolo 21 ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del Regolamento EuVECA;
 - b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento EuSEF nei casi in cui il gestore di EuSEF non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, cura e diligenza dovute nell'esercizio delle sue attività oppure non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, rispettivamente indicati al paragrafo 1, lettere f) e g), del medesimo articolo 22 ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del Regolamento EuSEF;
- dall'articolo 4-quinquies, comma 3, TUF che individua nella Banca d'Italia l'Autorità nazionale competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione relativa alla commercializzazione di EuVECA o EuSEF nuovi o già esistenti in altri Stati membri prevista dall'articolo 15 del Regolamento EuVECA e dall'articolo 16 del Regolamento EuSEF, nonché la notifica relativa alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine di questi gestori prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del



Regolamento EuVECA e dall'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento EuSEF;

- dall'articolo 4-*quinqüies*, comma 4-*ter*, lettera a), TUF che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di effettuare l'informativa relativa alla cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni della disciplina di riferimento alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui il fondo è commercializzato, prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, del Regolamento EuVECA e dall'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento EuSEF;
- dall'articolo 4-*quinqüies*, comma 6, TUF che prevede, nel caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva AIFM ⁽¹⁾, l'applicazione delle disposizioni previste per i gestori dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF può essere mantenuta soltanto ove previsto dai regolamenti europei;
- dall'articolo 4-*quinqüies*, comma 7, TUF che stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile ai gestori di EuVECA ed EuSEF;
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

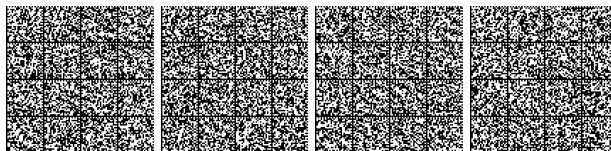
3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

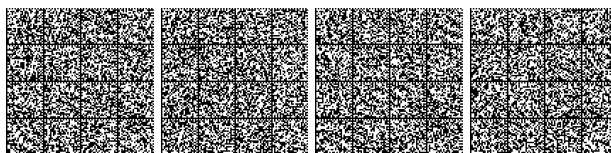
- *registrazione del gestore sotto soglia che gestisce esclusivamente EuVECA o EuSEF, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento EuVECA o dell'articolo 15 del Regolamento EuSEF, nella sezione distinta dell'albo di cui all'articolo 35 o all'articolo 35-ter TUF (termine: 60 giorni); (A24)*
- *divieto o imposizione di limitazioni alla modifica sostanziale delle condizioni per la registrazione del gestore sotto soglia di EuVECA o EuSEF, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, del Regolamento EuVECA e dell'articolo 15, paragrafo 6, del Regolamento EuSEF (termine: 30 giorni) ⁽²⁾; (A61)*
- *divieto di modifica dell'operatività del gestore sotto soglia relativa alla gestione di FIA riservati diversi da EuVECA o EuSEF (termine: 60 giorni); (C16)*
- *nulla osta a gestori sotto soglia di fondi EuVECA o EuSEF a operare come gestori sopra soglia (termine: 60 giorni); (C56)*
- *adozione di provvedimenti specifici in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del Regolamento EuVECA o dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento EuSEF (termine: 90 giorni); (E38)*

¹ Si tratta della soglia per i gestori sotto soglia prevista all'articolo 35-*undecies*, comma 1, lettera b), del TUF. Al riguardo, cfr. anche Regolamento delegato (UE) 231/2013, articoli 2 e seguenti.

² In coerenza con quanto previsto all'articolo 14, paragrafo 6, secondo capoverso, del Regolamento EuVECA e all'articolo 15, paragrafo 6, secondo capoverso, del Regolamento EuSEF, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte del gestore, ovvero entro 60 giorni qualora la Banca d'Italia lo ritenga necessario in ragione delle circostanze specifiche del caso, previa notifica al gestore di EuVECA o EuSEF. Cfr. Sezione II, paragrafo 2, *infra*.



- *deroga dell'applicazione dei requisiti di adeguatezza patrimoniale aggiuntivi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4, del Regolamento EuVECA e 11, paragrafo 4, del Regolamento EuSEF, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del Regolamento EuVECA o dell'articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento EuSEF (termine: 60 giorni); (E39)*
- *registrazione di OICR EuVECA o EuSEF istituiti da gestori di FIA, diversi dai gestori sotto soglia, ai sensi dell'articolo 14 bis del Regolamento EuVECA o dell'articolo 15 bis del Regolamento EuSEF; (60 giorni) (C36)*
- *adozione di provvedimenti specifici ai sensi degli articoli 4-quinquies e 7 TUF e 21, paragrafo 2, del Regolamento EuVECA e 22, paragrafo 2, del Regolamento EuSEF, (termine: 90 giorni) (E40).*



SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER I GESTORI SOTTO SOGLIA
CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE EUVECA ED EUSEF

1. Procedura di registrazione del gestore sotto soglia

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai gestori sotto soglia che gestiscono esclusivamente EuVECA e EuSEF, le cui attività non superano in totale la soglia di 500 mln di euro, a condizione che gli OICR non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA ⁽³⁾.

Il calcolo e il monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto della soglia prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento EuVECA e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento EuSEF, nonché gli obblighi in caso di superamento occasionale di tale soglia, sono disciplinati dagli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

I gestori sotto soglia che gestiscono esclusivamente EuVECA o EuSEF possono svolgere anche le attività di amministrazione e commercializzazione, nonché le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Capitolo III, paragrafi 4 e 5, e Titolo III, Capitolo II, paragrafo 2.

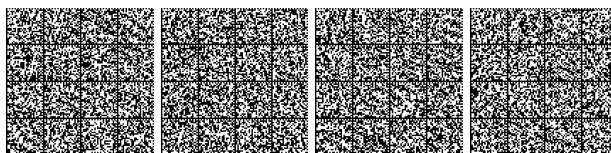
Con la registrazione la Banca d'Italia iscrive il gestore nell'apposita sezione dell'albo delle SGR previsto dall'articolo 35, comma 1, TUF o dell'albo delle SICAF ai sensi dell'articolo 35-ter TUF, dandone notizia al gestore. Il gestore comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività di gestione entro 30 giorni dall'avvio della stessa.

1.1 Procedura di registrazione della SGR sotto soglia

Ai fini della registrazione dei gestori sotto soglia, diversi dalle SICAF, che gestiscono esclusivamente EuVECA ed EuSEF ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento EuVECA e dell'articolo 15 del Regolamento EuSEF, la Banca d'Italia applica le disposizioni di cui al Titolo II, Capitolo I, in quanto compatibili con il Regolamento EuVECA e il Regolamento EuSEF, con le seguenti modifiche e integrazioni:

- non si applica la Sezione II (Capitale iniziale); i requisiti di capitale minimo iniziale e di adeguatezza patrimoniale sono disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento EuVECA e dall'articolo 11 del Regolamento EuSEF;
- le informazioni previste dalla Sezione III, paragrafo 1, punto A), sono sostituite dalle informazioni che il gestore è tenuto a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- la Sezione IV (Requisiti degli esponenti aziendali) si applica esclusivamente con riferimento ai requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento EuVECA e dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento EuSEF;
- la domanda di registrazione, cui si applica la disciplina della Sezione VI, paragrafo 1, non contiene l'allegato indicato al punto k) relativo alla documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 59 TUF; essa invece

³ I Regolamenti EuVECA ed EuSEF fanno riferimento alla soglia prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva AIFM, in base a cui il gestore sotto soglia, "direttamente o indirettamente, tramite una società alla quale il GEFIA è legato da gestione o controllo comuni, ovvero da una partecipazione importante diretta o indiretta, gestisce portafogli di FIA le cui attività gestite non superano in totale la soglia di 500 mln di euro, quando i portafogli di FIA consistono in FIA che non ricorrono alla leva finanziaria e non prevedono il diritto di rimborso esercitabile per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA".



è integrata con le informazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento EuVECA, e all'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento EuSEF.

1.2 Procedura di registrazione della SICAF in gestione interna sotto soglia

Ai fini della registrazione di SICAF in gestione interna come gestori sotto soglia che gestiscono EuVECA ed EuSEF ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento EuVECA e dell'articolo 15 del Regolamento EuSEF, la Banca d'Italia applica le disposizioni di cui al Titolo III, Capitolo I, in quanto compatibili con il Regolamento EuVECA e il Regolamento EuSEF, con le seguenti modifiche e integrazioni:

- non si applica la Sezione II, paragrafo 1 (Capitale sociale minimo iniziale); i requisiti di capitale minimo iniziale e di adeguatezza patrimoniale sono disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento EuVECA e dall'articolo 11 del Regolamento EuSEF;
- le informazioni previste dalla Sezione II, paragrafo 4, punto A), sono sostituite dalle informazioni che la società è tenuta a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- la Sezione II, paragrafo 5 (Requisiti degli esponenti aziendali), si applica esclusivamente con riferimento ai requisiti previsti all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento EuVECA e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento EuSEF; la domanda di registrazione, a cui si applica la disciplina della Sezione II, paragrafo 7, è integrata con le informazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento EuVECA, e all'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento EuSEF.

2. Modifiche delle informazioni per la registrazione

La modifica sostanziale delle condizioni per la registrazione iniziale del gestore sotto soglia che gestisce esclusivamente EuVECA o EuSEF è disciplinata, rispettivamente, all'articolo 14, paragrafo 6, del Regolamento EuVECA e all'articolo 15, paragrafo 6, del Regolamento EuSEF.

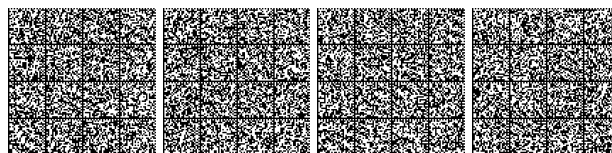
Qualora intenda imporre limitazioni o vietare le modifiche, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio che si conclude entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del gestore completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di circostanze specifiche che causino la sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data, dandone preventiva comunicazione al gestore.

Salvo quanto previsto al paragrafo 3, nel caso in cui intenda gestire FIA riservati diversi da EuVECA o EuSEF, il gestore applica la procedura di cui al Titolo II, Capitolo 1, Sezione VIII, paragrafo 2.

3. Superamento non temporaneo della soglia e *opt in*

Alla SGR sotto soglia e alla SICAF sotto soglia in gestione interna che gestiscono esclusivamente EuVECA ed EuSEF si applica rispettivamente quanto previsto nel Titolo II, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2, se è una SGR, oppure quanto previsto nel Titolo III, Capitolo I, Sezione III, paragrafo 2, se è una SICAF in gestione interna, nei seguenti casi:

- in caso di superamento non temporaneo della soglia indicata, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento



EuVECA o all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento EuSEF⁽⁴⁾;

- in caso intendano assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo alla registrazione come gestore sotto soglia di EuVECA ed EuSEF, al regime dei gestori ordinari sopra soglia (c.d. *opt in*).

La società adegua il capitale sociale minimo a quanto previsto nel Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, per i gestori diversi dalle SICAF, e a quanto previsto nel Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, per i gestori che siano SICAF, entro il termine di 6 mesi dalla citata comunicazione. Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del capitale, il gestore trasmette alla Banca d'Italia la documentazione contenente:

- i) l'attestazione del versamento per l'adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore e le altre informazioni di cui al precedente paragrafo non inviate precedentemente alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, se valuta positivamente il nuovo programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, iscrive il gestore, a seconda dei casi, nell'albo delle SGR o delle SICAF entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Adeguatezza patrimoniale

Il capitale minimo iniziale e i requisiti di adeguatezza patrimoniale dei gestori sotto soglia che gestiscono esclusivamente EuVECA o EuSEF sono disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 10 del Regolamento EuVECA e dall'articolo 11 del Regolamento EuSEF.

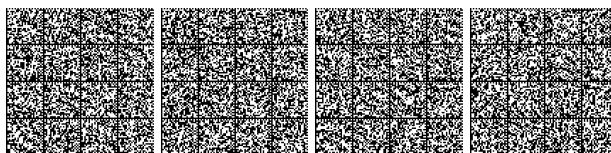
Nel caso in cui il gestore sotto soglia sia autorizzato a gestire anche FIA riservati diversi da EuVECA ed EuSEF, ai fini del requisito di fondi propri si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capitolo V, se il gestore è una SGR sotto soglia, oppure le disposizioni di cui al Titolo III, Capitolo II, paragrafo 3, se il gestore è una SICAF sotto soglia.

5. Altre disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio applicabili

Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, i gestori sotto soglia di EuVECA ed EuSEF rispettano le seguenti disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, in quanto compatibili con i Regolamenti EuVECA ed EuSEF:

- Titolo I ("Definizioni e riserva di attività");
- Titolo II ("Società di gestione del risparmio"):
 - Capitolo I ("Autorizzazione delle SGR"), secondo quanto specificato nel paragrafo 1;
 - Capitolo II ("Partecipazioni detenibili dalle SGR");
 - Capitolo III ("Altre attività esercitabili dalle SGR"), a eccezione dei paragrafi 6 ("Servizi accessori") e 7 ("Altre attività esercitabili dalle SGR");

⁴ Cfr. nota 3.



- Capitolo IV (“Operazioni di fusione e scissione di SGR”);
- Capitolo V (“Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio”), secondo quanto specificato al paragrafo 4;
- Capitolo VI (“Bilancio di esercizio”);
- Titolo III (“Società di investimento a capitale variabile e fisso”):
 - Capitolo I (“Autorizzazione delle SICAV e delle SICAF”), secondo quanto specificato nel paragrafo 1;
 - Capitolo II (“Attività esercitabili e requisiti prudenziali delle SICAV e delle SICAF”), secondo cui le SICAV e le SICAF possono svolgere, oltre al servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività di amministrazione e commercializzazione in relazione al patrimonio raccolto, le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Capitolo III, paragrafi 4 e 5;
- Titolo IV (“Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF), a eccezione del Capitolo V (“Prospetti contabili degli OICR”), paragrafo 1, lettera b), relativo alle relazioni semestrali;
- Titolo V (“Organismi di investimento collettivo del risparmio”):
 - Capitolo I (“Criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni”, a eccezione della Sezione II, paragrafo 4.2.2, primo alinea);
 - Capitolo IV (“Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota”);
 - Capitolo VII (“Caratteristiche dei certificati di partecipazione ai fondi comuni”);
- Titolo VII, (“Disposizioni per specifiche categorie di fondi”), Capitoli I e II, Sezioni I e II;
- Titolo VIII (“Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP”);
- Titolo IX (“Sanzioni amministrative”).

Resta ferma l'applicazione delle regole stabilite nel TUF e nel presente Regolamento per i FIA riservati in quanto compatibili con i Regolamenti EuVECA ed EuSEF.



SEZIONE III

DISPOSIZIONI PER I GESTORI DIVERSI DAI SOTTO SOGLIA
CHE GESTISCONO EUVECA ED EUSEF**1. Registrazione di EuVECA o EuSEF gestiti da GEFIA italiani**

Il GEFIA italiano che intende gestire EuVECA o EuSEF ne chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 14 *bis* del Regolamento EuVECA e dell'articolo 15 *bis* del Regolamento EuSEF.

Per gli OICR istituiti in Italia, valutato positivamente il rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti EuVECA e EuSEF ⁽¹⁾, la Banca d'Italia registra l'OICR come EuVECA o EuSEF e ne dà informazione al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui la registrazione abbia ad oggetto il primo EuVECA o EuSEF gestito, la Banca d'Italia iscrive altresì il GEFIA nella sezione distinta dell'albo ai sensi dell'articolo 4-*quiquies*, comma 2, del TUF. Il GEFIA comunica alla Banca d'Italia la data di inizio dell'operatività dell'EuVECA o dell'EuSEF entro 10 giorni dall'avvio della stessa.

Nel caso di gestori italiani per i quali inizialmente non sia stata prevista la gestione di FIA, alla domanda di registrazione sono accluse altresì le informazioni previste dal Titolo II, Capitolo 1, Sezione VIII, paragrafo 2.

2. Gestione di EuVECA ed EuSEF italiani da parte di GEFIA UE

Il GEFIA UE che intende gestire EuVECA o EuSEF in Italia ne chiede la registrazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 14-bis del Regolamento EuVECA o dell'articolo 15-bis del Regolamento EuSEF.

Ai fini della registrazione, la Banca d'Italia tiene conto delle informazioni fornite dall'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA UE ai sensi dell'articolo 14-bis, par 3, del Regolamento EuVECA e 15-bis, paragrafo 3, del Regolamento EuSEF.

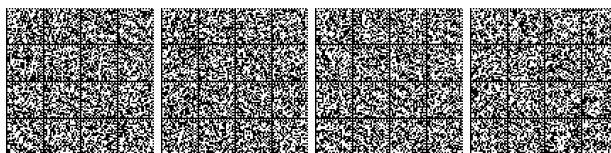
La Banca d'Italia registra l'OICR come EuVECA o EuSEF e ne dà informazione al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il GEFIA UE comunica alla Banca d'Italia la data di inizio dell'operatività dell'EuVECA o dell'EuSEF entro 10 giorni dall'avvio della stessa.

3. Altre disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio applicabili

Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, i GEFIA che gestiscono EuVECA ed EuSEF rispettano le disposizioni europee direttamente applicabili e le seguenti disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, in quanto compatibili con i Regolamenti EuVECA e EuSEF:

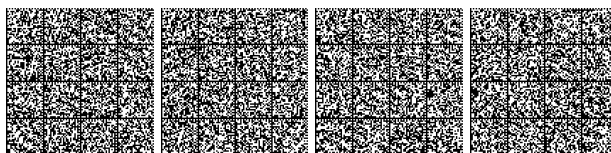
- Titolo I (“Definizioni e riserva di attività”);
- Titolo II (“Società di gestione del risparmio”), a esclusione del Capitolo I, Sezione VII (SGR sotto soglia);

¹ Nel caso la procedura di registrazione abbia ad oggetto il primo EuVECA o EuSEF gestito, la Banca d'Italia valuta altresì il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento EuVECA e all'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento EuSEF.



- Titolo III (“Società di investimento a capitale variabile e fisso”), a esclusione del Capitolo I, Sezione III (SICAV e SICAF sotto soglia) e Sezione III-bis (SiS);
- Titolo IV (“Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF), a eccezione del Capitolo V (Prospetti contabili degli OICR), paragrafo 1, lettera b), relativo alle relazioni semestrali;
- Titolo V (“Organismi di investimento collettivo del risparmio”):
 - Capitolo I (“Criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni”), a eccezione della Sezione II, paragrafo 4.2.2, primo alinea;
 - Capitolo III (“Attività di investimento: divieti e norme prudenziali e di contenimento e frazionamento del rischio”), limitatamente alla Sezione I, paragrafi 4 e 5;
 - Capitolo IV (“Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota”);
 - Capitolo V (“Fusione e scissione di OICR”), se l’EuVECA o l’EuSEF è un FIA non riservato;
 - Capitolo VII (“Caratteristiche dei certificati di partecipazione ai fondi comuni”);
- Titolo VI (“Operatività transfrontaliera”) a eccezione del Capitolo III, paragrafo 1, e del Capitolo V;
- Titolo VII, (“Disposizioni per specifiche categorie di fondi”), Capitoli I e II, Sezioni I e III;
- Titolo VIII (“Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP”);
- Titolo IX (“Sanzioni amministrative”).

Resta ferma l’applicazione delle regole stabilite nel TUF e nel presente Regolamento per i FIA riservati in quanto compatibili con i Regolamenti EuVECA ed EuSEF.



CAPITOLO III GESTORI DI ELTIF

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

I gestori di “ELTIF” sono oggetto di una disciplina europea di massima armonizzazione che trova fonte nel Regolamento ELTIF, direttamente applicabile negli Stati membri.

Il Regolamento ELTIF mira a promuovere gli investimenti a lungo termine nell’economia reale e a realizzare un mercato integrato europeo in linea con gli obiettivi dell’UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In particolare, il Regolamento prevede che possono assumere la denominazione di ELTIF esclusivamente i fondi autorizzati ai sensi del medesimo Regolamento; inoltre:

- detta regole uniformi in materia di autorizzazione, politiche di investimento e condizioni per l’operatività nell’Unione europea degli «ELTIF», disciplinandone tra l’altro la composizione e diversificazione del portafoglio, gli investimenti ammissibili, i limiti prudenziali applicabili, le condizioni per i rimborsi delle quote o azioni e la commercializzazione a investitori non professionali;
- istituisce un passaporto europeo per la commercializzazione dei fondi autorizzati come ELTIF ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento ELTIF.

Il Regolamento ELTIF si applica ai gestori di FIA UE, diversi dai gestori sotto soglia, che intendono gestire ELTIF (cfr. articolo 5, paragrafo 2) ⁽¹⁾.

L’articolo 4-*quinquies*.1 TUF individua nella Banca d’Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5 TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento ELTIF, prevedendo altresì che esse dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF per assicurare il rispetto della disciplina applicabile agli ELTIF e ai relativi gestori.

Il presente Capitolo, in coerenza con la cornice normativa europea, detta le disposizioni necessarie ad assicurarne il coordinamento tra le disposizioni del Regolamento ELTIF e le presenti disposizioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal Regolamento (UE) n. 760 del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (Regolamento ELTIF);
- dal Regolamento (UE) n. 2023/606 del 15 marzo 2023, che modifica il Regolamento ELTIF per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine e il novero delle attività di investimento ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio e l’assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 2024/2759 della Commissione del 19 luglio 2024 che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento

¹ Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento ELTIF, soltanto i GEFIA UE autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE possono presentare all’autorità competente dell’ELTIF una domanda per la gestione di un ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF.



europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i casi in cui i derivati saranno utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), i requisiti per la politica di rimborso e gli strumenti di gestione della liquidità dell'ELTIF, le circostanze per l'abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni dell'ELTIF, taluni criteri per la liquidazione delle attività dell'ELTIF e taluni elementi dell'informativa sui costi;

- dalla direttiva AIFMD;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD;
- dall'articolo 4-*quiquies.1*, comma 1, del TUF, che individua nella Banca d'Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento ELTIF;
- dall'articolo 4-*quiquies.1*, comma 2, del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformità all'articolo 5 del Regolamento ELTIF. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento ELTIF. La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi delle SGR o delle SICAF;
- dall'articolo 4-*quiquies.1*, comma 3, del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare la proroga prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2015/760;
- dall'articolo 4-*quiquies.1*, comma 7, del TUF, che stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF e dal Regolamento ELTIF al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile ai gestori di ELTIF;
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione della SGR a gestire per la prima volta ELTIF e approvazione del regolamento o dello statuto del primo ELTIF istituito ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ELTIF (termine: 60 giorni); (C37)*
- *autorizzazione dell'ELTIF riservato e non riservato a investitori professionali ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento ELTIF (termine: 60 giorni); (C52)*
- *autorizzazione alla costituzione di ELTIF sotto forma di SICAV o SICAF in gestione interna ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento ELTIF (termine: 90 giorni); (C38)*



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo VII – Gestori di specifiche categorie di OICR armonizzati

- approvazione delle modifiche statutarie di una SICAV o SICAF in gestione interna per la gestione di ELTIF ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento ELTIF (termine: 90 giorni); (P7)
- proroga ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento ELTIF del termine per l'applicazione dei limiti previsti all'articolo 13 del citato Regolamento (termine: 60 giorni); (C53)
- adozione di provvedimenti specifici ai sensi degli articoli 4-quinquies.1 e 7 TUF e dell'articolo 33 del Regolamento ELTIF (termine: 90 giorni). (E36)



SEZIONE II

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Domanda di autorizzazione

Il GEFIA italiano che intende gestire fondi ELTIF presenta domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento ELTIF ⁽¹⁾; in caso di ELTIF non riservati istituiti in Italia, alla domanda è acclusa altresì la documentazione prevista dal Titolo V, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1, per i fondi di nuova costituzione e dal Titolo V, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 2, per i fondi già costituiti, al fine di consentire alla Banca d'Italia di valutare, unitamente ai presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento ELTIF, i presupposti per l'approvazione del regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati ai sensi dell'articolo 37, comma 4, TUF, in quanto compatibili con il Regolamento ELTIF.

Nel caso di gestori italiani per i quali inizialmente non sia stata prevista la gestione di FIA, la domanda di autorizzazione alla gestione di ELTIF è presentata contestualmente alle informazioni previste dal Titolo II, Capitolo 1, Sezione VII, paragrafo 2. La Banca d'Italia iscrive la SGR nel relativo albo.

Nel caso di SICAF o SICAV in gestione interna di nuova costituzione, la domanda di autorizzazione presentata ai sensi del Regolamento ELTIF è altresì corredata, delle informazioni previste dal Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 7, ai fini del rilascio, sentita la Consob, dell'autorizzazione alla costituzione della SICAF o SICAV in gestione interna, ai sensi della medesima Sezione II. L'autorizzazione ai sensi del Regolamento ELTIF è rilasciata contestualmente all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35-bis TUF.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento ELTIF. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte del gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d, del Regolamento ELTIF relativi alla commercializzazione dell'ELTIF a investitori non professionali, ove applicabili.

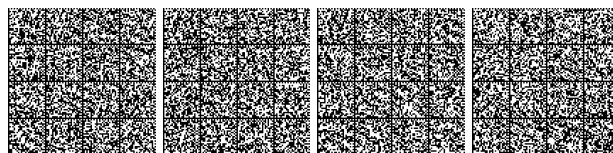
Il regolamento del fondo e lo statuto della SICAF o SICAV in gestione esterna si intendono approvati con il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento ELTIF. L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione completa di tutti gli elementi necessari. Nel caso di SICAF o SICAV in gestione interna di nuova costituzione, l'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni congiuntamente all'autorizzazione alla costituzione della SICAF o SICAV in gestione interna.

Il GEFIA comunica alla Banca d'Italia la data di inizio dell'operatività dell'ELTIF entro 10 giorni dall'avvio della stessa.

2. Gestione di ELTIF da parte di GEFIA UE

Il GEFIA UE che intende gestire ELTIF in Italia, ne chiede l'autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ELTIF. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA UE chiarimenti e informazioni relativi alla documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento ELTIF o una dichiarazione che attesti che gli ELTIF rientrano nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del GEFIA UE a gestire FIA. Nel caso di ELTIF non riservati alla domanda di autorizzazione sono altresì allegate le informazioni previste dal Titolo V, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1. Il regolamento del fondo si intende approvato con il rilascio dell'autorizzazione.

¹ Nel caso di OICR costituiti in forma societaria, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento ELTIF si intendono riferite allo statuto della SICAF o SICAF gestita.



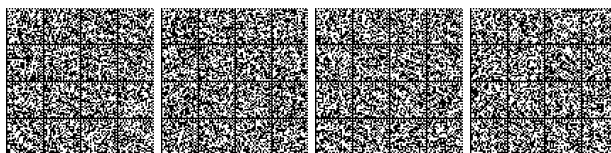
SEZIONE III

DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO APPLICABILI

Fermo restando quanto previsto nelle Sezioni I e II, ai GEFIA che gestiscono ELTIF italiani si applicano le seguenti disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, in quanto compatibili con il Regolamento ELTIF:

- Titolo I (“Definizioni e riserva di attività”);
- Titolo II (“Società di gestione del risparmio”), se il gestore è una SGR, secondo quanto specificato ai precedenti paragrafi;
- Titolo III (“Società di investimento a capitale variabile e fisso”), se il gestore è una SICAV o SICAF, secondo quanto specificato ai precedenti paragrafi;
- Titolo IV (“Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF”), a eccezione del Capitolo V (“Prospetti contabili degli OICR”), paragrafo 1, lettera b), relativo alle relazioni semestrali;
- Titolo V (“Organismi di investimento collettivo del risparmio”):
 - Capitolo I (“Criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni”) se l’ELTIF è un FIA non riservato a investitori professionali;
 - Capitolo II (“Procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni”), secondo quanto specificato ai precedenti paragrafi;
 - Capitolo III (“Attività di investimento: divieti e norme prudenziali e di contenimento e frazionamento del rischio”), limitatamente alla Sezione I, paragrafi 4 e 5;
 - Capitolo IV (“Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota”);
 - Capitolo V (“Fusione e scissione di OICR”) se l’ELTIF è un FIA non riservato a investitori professionali;
 - Capitolo VII (“Caratteristiche dei certificati di partecipazione ai fondi comuni”);
- Titolo VI (“Operatività transfrontaliera”) a eccezione del Capitolo III;
- Titolo VII (“Disposizioni per specifiche categorie di fondi”), Capitoli I e III;
- Titolo VIII (“Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP”), fatte salve le disposizioni specifiche previsti all’articolo 29 del Regolamento ELTIF concernenti il depositario di un ELTIF commercializzato presso gli investitori non professionali (“al dettaglio”);
- Titolo IX (“Sanzioni amministrative”).

Ferma restando l’applicazione delle regole stabilite nel TUF e nel presente Regolamento per i FIA non riservati in quanto compatibili con il Regolamento ELTIF, i regolamenti di gestione di fondi ELTIF non riservati diversi dal primo, nonché le successive modifiche a tali regolamenti, che soddisfino i requisiti di cui al Regolamento ELTIF si considerano approvati in via generale ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo V, Capitolo II (“Procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni”), Sezioni II e III.



CAPITOLO IV FONDI COMUNI MONETARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

I fondi comuni monetari (FCM) sono oggetto di una disciplina europea di massima armonizzazione che trova fonte nel Regolamento FCM, direttamente applicabile negli Stati membri.

Il Regolamento FCM prevede che possono assumere la qualifica di FCM esclusivamente i fondi autorizzati ai sensi del medesimo Regolamento; disciplina, inoltre, le procedure di autorizzazione degli FCM, i requisiti di composizione e diversificazione del portafoglio, le attività ammissibili in cui gli FCM possono investire, i limiti di investimento applicabili e gli obblighi in materia di prove di stress.

Il Regolamento FCM istituisce inoltre un passaporto europeo per gli OICR autorizzati come fondi comuni monetari.

Per gli aspetti non disciplinati direttamente dal Regolamento FCM, tra cui la gestione e commercializzazione degli FCM, l'operatività transfrontaliera e la libertà di stabilimento, si applicano le direttive UCITS e AIFM, le relative misure di attuazione ed esecuzione e la disciplina nazionale di recepimento.

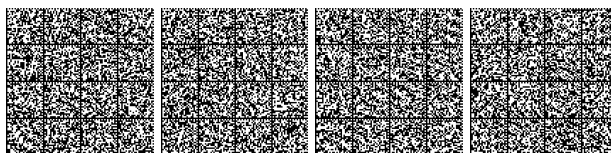
L'articolo 4-*quinqüies*.2 TUF individua nella Banca d'Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento FCM, prevedendo altresì che esse dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF per assicurare il rispetto della disciplina applicabile ai fondi comuni monetari e ai relativi gestori.

Il presente Capitolo, in coerenza con la cornice normativa europea, detta le disposizioni necessarie ad assicurarne il coordinamento tra le disposizioni del Regolamento FCM e le presenti disposizioni.

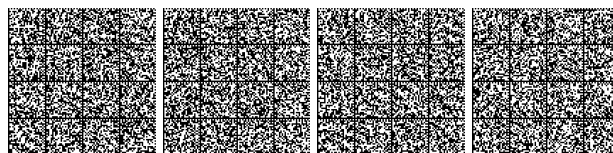
2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (Regolamento FCM);
- dal Regolamento delegato (UE) 2018/990 che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le *commercial paper* garantite da attività semplici, trasparenti e standardizzate, i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti;
- dalla direttiva AIFMD;
- dal regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD;
- dalla direttiva UCITS;



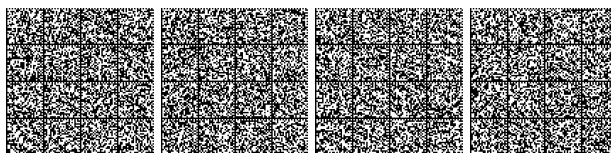
- dalle direttive 2007/16/CE e 2010/43/UE contenenti misure di attuazione della direttiva UCITS;
- dal regolamento delegato (UE) 2016/438 del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva UCITS per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;
- dall'articolo 4-*quinquies*.2, comma 1, del TUF, che individua nella Banca d'Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento FCM;
- dall'articolo 4-*quinquies*.2, comma 2, del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare un FCM ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del Regolamento FCM;
- dall'articolo 4-*quinquies*.2, comma 3, del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di:
 - a) autorizzare la deroga prevista dall'articolo 17, paragrafo 7, del Regolamento FCM;
 - b) ricevere il riesame delle metodologie di valutazione della qualità creditizia ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera e), del Regolamento FCM;
 - c) ricevere le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 29, paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7, del Regolamento FCM, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo 29 del Regolamento FCM;
 - d) ricevere i dettagli delle decisioni relative alle procedure di gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, del Regolamento FCM;
 - e) ricevere la relazione dettagliata contenente i risultati delle prove di stress e il piano d'azione e svolgere il riesame ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento FCM;
 - f) adottare le misure specifiche previste dal Regolamento FCM nell'articolo 41, paragrafo 2, con riferimento alle violazioni previste al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) con riferimento alla violazione degli articoli 21, 23, 26, 27 e 28, e g), del medesimo articolo 41 del Regolamento FCM. Nei casi previsti dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), con riferimento alla violazione dell'articolo 36 del Regolamento FCM, la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-*quinquies*.2 TUF è adottata su proposta della Consob;
- dall'articolo 4-*quinquies*.2, comma 5, del TUF, che stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF e dall'articolo 39 del Regolamento FCM al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile ai fondi comuni monetari;
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).



3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione come FCM di OICVM in forma contrattuale o in forma di SICAV in gestione esterna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento FCM (termine: 60 giorni); (A62)*
- *autorizzazione come FCM di OICVM in forma di SICAV in gestione interna di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo capoverso, del Regolamento FCM (termine: 90 giorni); (A63)*
- *autorizzazione come FCM di un FIA in forma contrattuale o in forma di SICAV in gestione esterna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento FCM (termine: 60 giorni); (A64)*
- *autorizzazione come FCM di FIA in forma di SICAV in gestione interna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento FCM (termine: 60 giorni); (A65)*
- *autorizzazione a derogare agli obblighi di diversificazione del portafoglio di un FCM ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del Regolamento FCM (termine: 30 giorni); (C54)*
- *adozione di provvedimenti specifici ai sensi degli articoli 4-quinquies.2 e 7 TUF e dell'articolo 41, paragrafo 2 del Regolamento FCM (termine: 90 giorni); (E37)*



SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE DI OICR COME FCM

1. Autorizzazione di OICVM come FCM

L'autorizzazione di un OICVM come FCM è disciplinata dall'articolo 4 del Regolamento FCM.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia per gli OICVM istituiti in Italia e include le informazioni previste dall'articolo 4 del Regolamento FCM. Il gestore che chiede per la prima volta l'autorizzazione a gestire un FCM presenta una nuova relazione sulla struttura organizzativa ai sensi del Titolo II, Sezione VIII, paragrafo 2. La modifica dell'operatività si intende approvata con il rilascio dell'autorizzazione dell'FCM.

La domanda di autorizzazione è altresì corredata della documentazione prevista dal Titolo V, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1, per i fondi di nuova costituzione e dal Titolo V, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 2, per i fondi già costituiti, al fine di consentire alla Banca d'Italia di valutare, unitamente ai presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento FCM, i presupposti per l'approvazione del regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37, comma 4, TUF. La valutazione sul regolamento del fondo è effettuata rispettivamente ai sensi del Titolo V, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 2, primo capoverso, per i fondi di nuova costituzione, e ai sensi del Titolo V, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 3, primo e secondo capoverso, negli altri casi.

Nel caso di OICVM costituiti in forma societaria, la domanda di autorizzazione presentata ai sensi del Regolamento FCM è altresì corredata:

- a) nel caso di SICAV in gestione esterna di nuova costituzione, delle informazioni richieste ai sensi del Titolo III, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2, per consentire alla Banca d'Italia di effettuare la valutazione dei presupposti per l'approvazione dello statuto della SICAV in gestione esterna ai sensi del paragrafo 3 della medesima Sezione;
- b) nel caso di SICAV in gestione interna di nuova costituzione, delle informazioni previste dal Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, ai fini del rilascio, sentita la Consob, dell'autorizzazione alla costituzione della SICAV in gestione interna, ai sensi della medesima Sezione II.
- c) nel caso di SICAV già costituite, la domanda di autorizzazione è corredata altresì delle informazioni previste dal Titolo III, Capitolo 3, paragrafi 3 e 6, rispettivamente per le SICAV in gestione interna e le SICAV in gestione esterna.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione completa di tutti gli elementi necessari. Nel caso di SICAV in gestione interna l'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni. Il regolamento del fondo o lo statuto della SICAV in gestione esterna si intende approvato con il rilascio dell'autorizzazione prevista dal Regolamento FCM.

Il gestore di un FCM italiano informa tempestivamente la Banca d'Italia di ogni modifica delle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione di cui al presente paragrafo.

In caso di modifiche al regolamento del fondo o allo statuto della SICAV che siano già stati autorizzati come FCM si applica quanto previsto dal Titolo V, Capitolo 2, Sezione III, paragrafi 1, 2, e 3, primo e secondo capoverso, e dal Titolo III, Capitolo 3.



2. Autorizzazione di un FIA come FCM

L'autorizzazione di un FIA come FCM è disciplinata dagli articoli 4, paragrafo 3, e 5 del Regolamento FCM.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia per i FIA istituiti in Italia e include le informazioni previste dall'articolo 5 del Regolamento FCM. Il gestore che chiede per la prima volta l'autorizzazione a gestire un FCM presenta una nuova relazione sulla struttura organizzativa ai sensi del Titolo II, Sezione VIII, paragrafo 2. La modifica dell'operatività si intende approvata con il rilascio dell'autorizzazione dell'FCM.

Nel caso di FIA non riservati, SICAV in gestione esterna non riservate e SICAV in gestione interna non riservate, la domanda di autorizzazione è altresì corredata della documentazione necessaria a consentire alla Banca d'Italia di valutare, unitamente ai presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento FCM, i presupposti per il rilascio delle altre autorizzazioni e approvazioni a norma del TUF e del presente regolamento. Si applica *mutatis mutandis* quanto previsto al paragrafo 1.

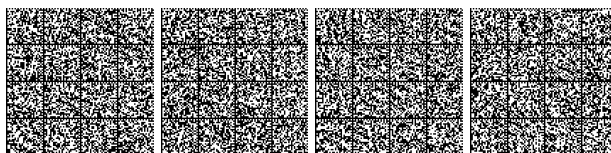
3. Gestione di FCM italiani da parte di società di gestione UE e di GEFIA UE

Qualora la domanda di autorizzazione di un FCM di diritto italiano sia presentata da una società di gestione UE o da un GEFIA UE, la Banca d'Italia può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine del gestore chiarimenti e informazioni relativi alla documentazione a corredo della domanda di autorizzazione ai sensi delle presenti disposizioni e del regolamento FCM ovvero, nel caso di GEFIA UE, una dichiarazione che attesti che gli FCM rientrano nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del gestore a gestire OICR.

In caso di diniego, la Banca d'Italia consulta preventivamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine del gestore.

La Banca d'Italia comunica al gestore interessato il rilascio dell'autorizzazione – o, se del caso, i motivi del mancato rilascio della stessa – entro i termini previsti dal Regolamento FCM o dal presente regolamento se diversi ⁽¹⁾.

¹ Cfr. Sezione I, paragrafo 3, e Sezione II, paragrafi 1 e 2.

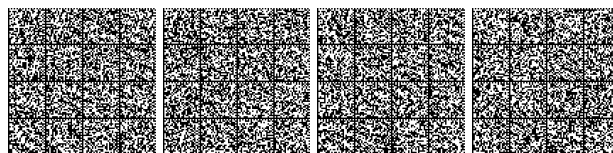


*SEZIONE III**DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO APPLICABILI*

Fermo restando quanto previsto alle Sezioni I e II e dalle disposizioni europee direttamente applicabili, i gestori di FCM italiani applicano le disposizioni del presente Regolamento di seguito specificate, in quanto compatibili con il Regolamento FCM:

- Titolo I (“Definizioni e riserva di attività”);
- Titolo II (“Società di gestione del risparmio”);
- Titolo III (“Società di investimento a capitale variabile e fisso”), salvo quanto specificato alla Sezione II;
- Titolo IV (“Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF”);
- Titolo V (“Organismi di investimento collettivo del risparmio”)
 - Capitolo I (“Criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni”), a eccezione del caso in cui l’FCM sia un FIA riservato;
 - Capitolo II (“Procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni”), secondo quanto specificato nella Sezione II;
 - Capitolo III (“Attività di investimento: divieti e norme prudenziali e di contenimento e frazionamento del rischio”), limitatamente alla Sezione I, paragrafi 4 e 5;
 - Capitolo V (“Fusione e scissione di OICR”);
 - Capitolo VII (“Caratteristiche dei certificati di partecipazione ai fondi comuni”);
- Titolo VI (“Operatività transfrontaliera”);
- Titolo VII (“Disposizioni per specifiche categorie di fondi”), Capitoli I e IV;
- Titolo VIII (“Depositari di Oicr, di fondi pensione e di PEPP”);
- Titolo IX (“Sanzioni amministrative”).

Ferma restando l’applicazione delle regole stabilite nel TUF e nel presente Regolamento per i FIA non riservati in quanto compatibili con il Regolamento FCM, i regolamenti di gestione di fondi comuni monetari di tipo OICVM oppure di tipo FIA non riservato, rispettivamente diversi dal primo, nonché le successive modifiche a tali regolamenti, che soddisfino i requisiti di cui al Regolamento FCM si considerano approvati in via generale ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo V, Capitolo II (“Procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni”), Sezioni II e III.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

TITOLO VIII

DEPOSITARIO DI OICR, DI FONDI PENSIONE E DI PEPP

CAPITOLO I

AUTORIZZAZIONE DEL DEPOSITARIO DI OICR, DI FONDI PENSIONE E DI PEPP

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF (articoli 47, 48 e 49) detta una disciplina unitaria del depositario di OICVM e di FIA, affidando a tale soggetto compiti di primaria importanza per la tutela dei partecipanti degli OICR.

In particolare, il depositario provvede: all'adempimento degli obblighi di custodia degli strumenti finanziari affidati; alla verifica della proprietà e alla tenuta delle registrazioni degli altri beni; se non affidate a soggetti diversi, alla detenzione delle disponibilità liquide degli OICR, o, altrimenti, al monitoraggio dei flussi di liquidità dell'OICR; all'accertamento della legittimità della vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle parti dell'organismo; all'accertamento della correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR; alla verifica che la destinazione dei redditi dell'OICR sia conforme alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza; all'accertamento che nelle operazioni del fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; all'esecuzione delle istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza.

La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario al ricorrere delle condizioni stabilite dalla presente disciplina, emanata sentita la Consob.

La medesima disciplina prevista per il depositario di OICR diversi dagli OICVM si applica anche ai depositari dei fondi pensione, ai sensi della relativa normativa di settore ⁽¹⁾.

Le presenti disposizioni di vigilanza disciplinano: le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR (Sezione II); la valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario (Sezione IV). La Sezione III disciplina l'assunzione delle funzioni di depositario di fondi pensione e di PEPP.

¹ In particolare, l'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 252/05 prevede che si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli OICR diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e relativa normativa di attuazione.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio - Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP**2. Destinatari della disciplina**

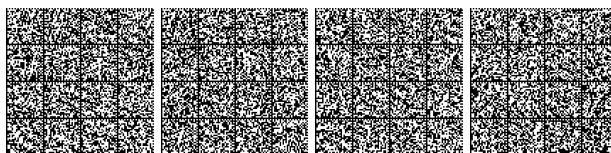
Le presenti disposizioni si applicano:

- alle banche autorizzate in Italia, a livello individuale, incluse le succursali di banche paesi terzi;
- alle succursali in Italia di banche UE;
- alle SIM;
- alle succursali in Italia di imprese di investimento.

3. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 37, commi 1 e 4, che prevedono, rispettivamente, l'indicazione del depositario nel regolamento del fondo e l'approvazione di quest'ultimo, ove non riservato a investitori professionali, da parte della Banca d'Italia;
 - 47, comma 1, ai sensi del quale per ciascun OICR il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'OICR secondo quanto previsto dal TUF;
 - 47, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare l'esercizio delle funzioni di depositario e di disciplinare, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico;
 - 48, comma 1, ai sensi del quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all'OICR, e adotta tutte le misure idonee a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte;
 - 48, comma 3-bis, ai sensi del quale il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore in regime di esternalizzazione;
- dall'articolo 17 TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche UE;
- dall'articolo 7, comma 3, d.lgs. n. 252/05, che prevede che si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli OICR diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 TUF e relativa normativa di attuazione;
- dalla direttiva UCITS e dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/438 del 17 dicembre 2015 che detta misure di esecuzione (Regolamento UCITS);
- dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione (Regolamento AIFMD);
- dal regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
- D.lgs. 3 agosto 2022, n. 114, di attuazione del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
- dal Regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Viene altresì in rilievo:

- la *Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law* (SSM/2017/0140) del 31 marzo 2017, in particolare Annex 2, Fiche VII.

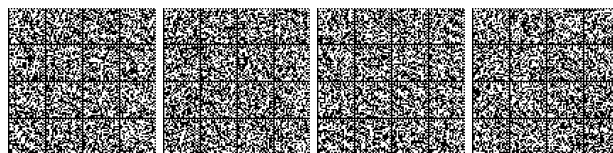
4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione di banche di diritto italiano all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR, di fondi pensione o di PEPP (Sezioni II e III) (termine: 180 giorni)* (^{1 bis}); (Elenco procedure comuni, 7)
- *revoca dell'autorizzazione di banche di diritto italiano allo svolgimento dell'attività di depositario (termine: 120 giorni)* (²); (Elenco procedure comuni, 9)
- *autorizzazione di SIM e succursali di banche UE e di paesi terzi all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR, di fondi pensione o di PEPP (Sezioni II e III) (termine: 120 giorni)*; (C18)
- *revoca dell'autorizzazione di SIM e succursali di banche UE e di paesi terzi allo svolgimento dell'attività di depositario (termine: 90 giorni)*; (C55)
- *divieto di estendere le funzioni di depositari a nuove categorie di OICR (termine: 60 giorni)*. (C19)

^{1 bis} Il procedimento rientra tra le procedure comuni di competenza della BCE. Cfr. *Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted* (SSM/2017/0140) del 31 marzo 2017, Fiche VII; si veda anche "Elenco 1b", procedura comune n. 7, allegato al Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (<https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/procedimenti-amministrativi/Elenco-1a-Elenco-dei-procedimenti-relativi-alle-funzioni-di-vigilanza-bancaria-e-finanziaria.pdf>).

² Il procedimento rientra tra le procedure comuni di competenza della BCE. Cfr. *Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted* (SSM/2017/0140) del 31 marzo 2017, Fiche VII; si veda anche "Elenco 1b", procedura comune n. 7, allegato al Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (<https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/procedimenti-amministrativi/Elenco-1a-Elenco-dei-procedimenti-relativi-alle-funzioni-di-vigilanza-bancaria-e-finanziaria.pdf>).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio - Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI OICR

1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario

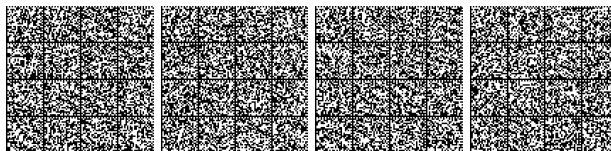
Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica del soggetto che intende svolgere la funzione di depositario, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza competente per l'esercizio delle funzioni di depositario è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

Il depositario:

1. è una banca autorizzata in Italia, a livello individuale, incluse le succursali di banche di paesi terzi;
2. è una succursale in Italia di banca UE. In tale caso, ferma restando la facoltà per il depositario di avvalersi di delegati, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di depositario sono esercitate direttamente dalla succursale italiana ⁽³⁾;
3. è una SIM;
4. è una succursale italiana di imprese di investimento. In tale caso, ferma restando la facoltà per il depositario di avvalersi di delegati, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di depositario sono esercitate direttamente dalla succursale italiana;
5. ha un patrimonio di vigilanza non inferiore a 100 milioni di euro;
6. dispone di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere ⁽⁴⁾;
7. ha politiche e procedure aziendali, nonché un assetto organizzativo idonei a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti a esso affidati, avute anche presenti le caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali intende svolgere la funzione di depositario. In particolare:
 - i. la funzione di depositario è svolta da una struttura dedicata, dotata di risorse (umane, tecnologiche e organizzative) adeguate in termini quali-quantitativi;
 - ii. i potenziali conflitti di interesse sono opportunamente individuati, gestiti e monitorati;
 - iii. il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, inclusa l'attività di *prime broker* per i fondi da esso gestiti, a condizione che separi, sotto il profilo funzionale e gerarchico, le funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano

³ Si considerano pertanto esternalizzate le attività operative e di controllo svolte dalla casa madre europea in favore della succursale e strumentali all'esercizio delle funzioni di depositario.

⁴ Nel caso di banche e SIM italiane che accedono all'attività di depositario, l'adeguatezza dell'esperienza è valutata in relazione alle altre attività svolte dalla banca o dalla SIM. Per le succursali di banche o di imprese di investimento UE si fa riferimento all'operatività della casa madre.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

- adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICR;
- iv. i sistemi informativo-contabili sono adeguati allo svolgimento della funzione. In particolare, il sistema informativo consente lo scambio di flussi informativi con la SGR, con la SICAV o la SICAF, con elevato grado di automazione e in via continuativa; in quest'ambito, rilevano tra l'altro: i) l'adeguatezza delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla verifica del calcolo della quota, ivi compresi quelli forniti da *provider* esterni; ii) il livello d'integrazione che verrà assicurato tra archivi e sistemi del depositario e quelli della SGR o della SICAV o SICAF, al fine di garantire l'allineamento e il raccordo tra le basi dati (in particolare, tra le anagrafiche titoli); iii) una compiuta definizione – in termini di contenuto, modalità di scambio e tempistica – dei flussi informativi da e verso la SGR, la SICAV o la SICAF.
 - v. per lo svolgimento dei controlli in merito alla correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR da parte della SGR, della SICAV o SICAF, il depositario si avvale di strutture e procedure adeguate per la valutazione della valorizzazione del *pricing* di strumenti finanziari non quotati ovvero caratterizzati da elevata complessità nonché dei beni immobili⁽⁵⁾;
 - vi. sono fissati elevati standard di sicurezza, volti a tutelare l'integrità, la segregazione e la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
 - vii. la continuità operativa del servizio di depositario è esplicitamente considerata nell'ambito del piano aziendale di continuità operativa;
 - viii. gli schemi organizzativi e i sistemi di controllo adottati assicurano l'indipendenza della funzione di depositario, tenuto conto dell'obbligo del depositario di agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti agli OICR (articolo 48, comma 1, TUF).

2. Autorizzazione**2.1 Decisione dell'intermediario di svolgere le funzioni di depositario**

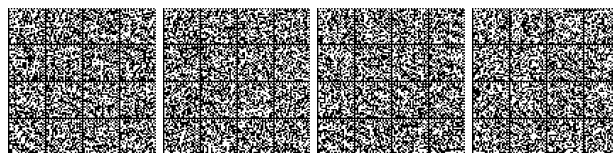
Gli intermediari valutano attentamente la decisione di svolgere le funzioni di depositario, tenuto conto della complessità e della delicatezza dei compiti a esso affidati.

La decisione di esercitare le funzioni è deliberata dall'organo con funzione di supervisione strategica sulla base di una valutazione accurata, che comprende, almeno:

- una valutazione analitica ("autovalutazione") dell'adeguatezza della struttura dedicata ai compiti di depositario e dei profili organizzativi rilevanti per lo svolgimento delle funzioni, tenuto anche conto delle caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali si intende svolgerle (cfr. paragrafo 1)⁽⁶⁾. L'autovalutazione si basa sui contributi di tutte le

⁵ Per i beni immobili il depositario verifica almeno la correttezza del processo di valutazione, anche ove il gestore faccia ricorso ad un esperto indipendente (cfr. Titolo V, Capitolo IV, paragrafo 4, e Comunicazione congiunta della Banca d'Italia e della Consob del 29 luglio 2010 in materia di processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento).

⁶ Per i depositari di FIA viene altresì in considerazione quanto previsto dall'articolo 92, paragrafo 1, del Regolamento AIFMD; per i depositari di OICVM viene in considerazione quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento UCITS.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio – Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

funzioni aziendali interessate allo svolgimento dell'incarico - ivi incluse le funzioni di controllo di conformità alle norme e di controllo dei rischi - secondo le rispettive competenze. La funzione di revisione interna verifica l'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e dei controlli delle funzioni di depositario ⁽⁷⁾;

- un “piano di sviluppo”, su un orizzonte temporale triennale, delle funzioni di depositario, che illustri: i) le prospettive dell'attività in termini di volumi, ritorni economici, numero e tipologia di organismi per i quali si intende svolgere la funzione; ii) gli investimenti deliberati e quelli programmati, anche per quanto attiene all'adeguamento degli organici dedicati, in relazione alle variazioni dell'operatività; iii) gli eventuali ulteriori servizi forniti alla SGR, alla SICAV o alla SICAF (ad es., tenuta della contabilità, finanziamenti agli OICR, calcolo del valore complessivo netto degli OICR in *outsourcing*); iv) gli impatti, anche in chiave prospettica, dello svolgimento delle funzioni di depositario sulla situazione patrimoniale dell'intermediario.

L'organo di controllo fornisce il proprio parere all'organo con funzione di supervisione strategica in ordine all'“autovalutazione” e al “piano di sviluppo” della stessa.

2.2 Domanda di autorizzazione

L'intermediario che intende svolgere le funzioni di depositario presenta alla Banca d'Italia domanda di autorizzazione ⁽⁸⁾.

La domanda indica le categorie di OICR – OICVM e FIA aperti; FIA chiusi mobiliari; FIA immobiliari; FIA riservati che fanno ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale – per i quali il soggetto intende svolgere le funzioni di depositario nonché ogni elemento utile per valutare l'idoneità del soggetto medesimo a svolgere tale incarico e la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente.

Alla domanda sono allegati:

- la delibera dell'organo di supervisione strategica relativa alla decisione di svolgere le funzioni di depositario, da cui risultano, tra l'altro, le categorie di OICR per i quali si intende svolgere le funzioni di depositario;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità all'assunzione dell'incarico;
- la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1;
- la autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. paragrafo 2.1);
- il piano di sviluppo (cfr. paragrafo 2.1).

⁶ Per lo svolgimento di tale attività, le succursali di banche o di imprese di investimento UE sono tenute a nominare un referente locale per l'attività di Internal Audit.

⁷ Nel caso di succursali in Italia di banche UE o di imprese di investimento, la domanda è presentata dalla direzione generale dell'intermediario. L'intermediario, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.2 della presente Sezione, allega alla domanda un'attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte dello stesso intermediario, delle condizioni indicate nel paragrafo 1 della presente Sezione, relative all'ammontare del patrimonio di vigilanza, all'esperienza nel settore e agli assetti organizzativi. Alla domanda si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.2 della presente Sezione.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

L'autorità di vigilanza competente rilascia o nega l'autorizzazione entro i termini procedurali indicati nella Sezione I, paragrafo 4.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 2.3, l'intermediario può assumere incarichi di depositario con riferimento agli OICR appartenenti alle categorie per le quali è stato autorizzato.

2.3 Variazione o estensione delle categorie di OICR

L'intermediario che intende svolgere i compiti di depositario con riguardo a categorie di OICR per le quali non ha ricevuto l'autorizzazione (cfr. paragrafo 2.2), lo comunica alla Banca d'Italia almeno 120 giorni prima dell'assunzione dei nuovi compiti ⁽⁹⁾.

Alla comunicazione sono allegati:

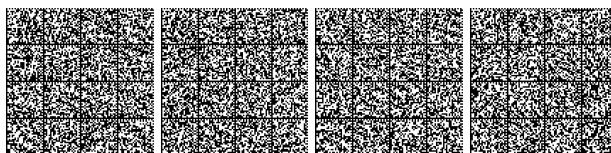
- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l'altro, le nuove categorie di OICR per i quali si intende svolgere le funzioni di depositario;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità a variare o estendere la propria operatività;
- un aggiornamento della autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. paragrafo 2.1), nella quale sono descritte le modifiche organizzative necessarie in relazione all'estensione dell'operatività delle funzioni di depositario;
- un aggiornamento del piano di sviluppo, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell'operatività (cfr. paragrafo 2.1).

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni di depositario a nuove categorie di OICR. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio.

2.4 Elenco dei soggetti autorizzati

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet un elenco dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di depositario indicando, per ciascun soggetto, le categorie di OICR per le quali sono stati autorizzati a svolgere tali funzioni.

⁸ Nel caso di succursali in Italia di banche UE e di imprese di investimento, la comunicazione è presentata dalla direzione generale dell'intermediario. L'intermediario, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.3 della presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa l'estensione dell'operatività. Si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.3 della presente Sezione.

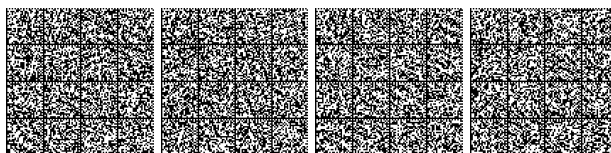


Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

SEZIONE III

FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI FONDI PENSIONE E DI PEPP

Agli intermediari che intendono svolgere le funzioni di depositario di fondi pensione o di PEPP si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II e IV, in quanto compatibili. I riferimenti agli OICR, alle categorie di OICR e alle SGR vanno intesi come riferiti ai fondi pensione o ai PEPP e alle società che istituiscono tali fondi o PEPP.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

SEZIONE IV

PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEL DEPOSITARIO E REVOCA

Il depositario deve assicurare costantemente che l'incarico di depositario sia svolto secondo modalità adeguate. A tal fine, adotta tutte le misure necessarie affinché la propria struttura sia in grado nel continuo di svolgere correttamente i compiti a esso affidati, tenuto conto anche della diversa complessità degli OICR per i quali svolge l'incarico.

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla disciplina di vigilanza, i depositari conducono, almeno una volta l'anno - e comunque in occasione di variazioni di rilievo dell'operatività - un'autovalutazione circa la propria idoneità (cfr. paragrafo 2.1 della Sezione II), i cui esiti sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono presi in considerazione nell'ambito del processo per determinare il capitale complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP).

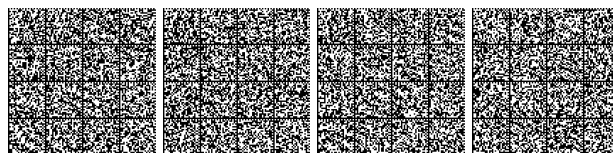
Gli esiti dell'autovalutazione sono comunicati alla Banca d'Italia, attraverso l'invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una specifica relazione, che indica almeno:

- le attività poste in essere nell'anno in esecuzione dell'incarico di depositario;
- le criticità emerse nello svolgimento delle attività precisando le iniziative intraprese per il loro superamento;
- le eventuali modifiche ai sistemi informativi e all'assetto organizzativo adottate in relazione alle predette attività;
- gli eventuali reclami proposti e i contenziosi, anche di natura giudiziaria, che riguardino lo svolgimento degli incarichi in esame;
- i possibili sviluppi prospettici delle attività di depositario;
- gli OICR e i fondi pensione per i quali viene svolta attività di depositario, con l'indicazione delle masse gestite.

Resta fermo in ogni caso il potere dell'autorità di vigilanza competente di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di depositario.

Qualora vengano meno i suddetti requisiti o l'autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni, l'autorità di vigilanza competente avvia un procedimento d'ufficio per revocare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di depositario. Il procedimento si conclude entro i termini indicati alla Sezione I, paragrafo 4.

Qualora l'intermediario intenda rinunciare all'autorizzazione come depositario, ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza competente e procede alla dismissione di tutte le attività ad esso affidate in ragione del suo ruolo di depositario. Subordinatamente a tale condizione, entro i termini indicati nella Sezione I, paragrafo 4, dalla data di ricevimento della comunicazione l'autorità di vigilanza competente revoca l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di depositario e aggiorna il relativo albo.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

CAPITOLO II

RELAZIONE TRA SGR, SICAV O SICAF E DEPOSITARIO

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- articoli 47 e 48 TUF, relativi all'affidamento dell'incarico di depositario e ai compiti del medesimo;
- direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento AIFMD;
- dal Regolamento UCITS.

2. Rapporti con il depositario

La rilevanza dell'attività svolta dal depositario richiede al gestore un'attenta valutazione nella scelta dello stesso, anche in funzione della dimensione e complessità degli OICR per i quali conferisce l'incarico.

Il gestore, inoltre, definisce procedure di controllo per monitorare la costante adeguatezza del depositario rispetto ai compiti assegnatigli dall'ordinamento e dal contratto di affidamento dell'incarico.

Le procedure per la scelta del depositario di OICVM, le condizioni per assicurare l'indipendenza di quest'ultimo, nonché le modalità per evitare i conflitti di interessi tra gestore e depositario sono disciplinati al Capo 4 del Regolamento UCITS. Tale disciplina si applica anche al depositario di FIA.

La nomina del depositario per ciascun OICR risulta da contratto scritto. I criteri per la scelta del depositario sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica.

Il contenuto del contratto è disciplinato, per i FIA, dall'articolo 83 del Regolamento AIFMD e, per gli OICVM, dall'articolo 2 del Regolamento UCITS.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

CAPITOLO III

OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni contengono la disciplina di attuazione dell'articolo 48 TUF relativo ai compiti del depositario di OICR, con particolare riferimento al monitoraggio dei flussi di cassa, all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'OICR da parte del depositario.

Tale disciplina tiene altresì conto delle disposizioni contenute nel Regolamento AIFMD, che prevede misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai depositari di FIA nonché delle disposizioni di cui al Regolamento UCITS, che prevede misure di esecuzione della direttiva UCITS, anch'esse direttamente applicabili ai depositari di OICVM.

Agli intermediari che intendono svolgere le funzioni di depositario di fondi pensione o di PEPP si applicano le disposizioni previste nel presente Capitolo, in quanto compatibili.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'articolo 48 TUF, commi 2, 3 e 4, che definisce i compiti e le responsabilità del depositario e attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il potere di determinare le disposizioni di attuazione;
- dalle direttive UCITS e AIFMD rispettivamente per i depositari di OICVM e di FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD (Regolamento AIFMD), e in particolare dal Capo IV, Sezione 3, relativo alle funzioni del depositario, ai doveri di diligenza e agli obblighi di separazione in caso di delega di funzioni;
- dal Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva UCITS per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (Regolamento UCITS), e in particolare dal Capo 2, relativo ai medesimi profili di cui al punto precedente;
- dagli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA del 16 luglio 2020 (ESMA 34-39-897).



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

SEZIONE II
CONTI IN CONTANTIE
MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA

Il depositario dell'OICR detiene le disponibilità liquide dell'OICR ⁽¹⁾ o assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICR.

Ove la liquidità degli OICR non sia affidata al depositario, questi deve assicurare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori, o per conto di questi, all'atto della sottoscrizione delle quote o azioni di un OICR siano stati ricevuti e la liquidità dell'OICR sia registrata in conti aperti: i) a nome dell'OICR; ii) a nome del gestore che opera per conto dell'OICR; iii) a nome del depositario ⁽²⁾ che opera per conto dell'OICR, presso banche centrali o banche italiane, UE o estere sottoposte a un regime di vigilanza equivalente ⁽³⁾.

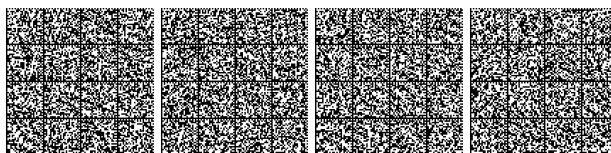
Il soggetto presso il quale sono detenute le disponibilità liquide deve istituire e conservare apposite evidenze della liquidità degli OICR. Tali evidenze devono essere relative a ciascun OICR (o ciascun comparto) e devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun OICR (o comparto).

Gli obblighi di monitoraggio della liquidità sono disciplinati dagli articoli 85 e 86 del Regolamento AIFMD per i depositari di FIA e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UCITS per i depositari di OICVM.

¹ Le SIM e le succursali di imprese di investimento applicano quanto previsto in materia di deposito delle disponibilità liquide nel Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.

² Il depositario detiene la propria liquidità in conti distinti da quelli in cui è detenuta la liquidità degli OICR per cui opera.

³ Si considerano sottoposte a un regime di vigilanza equivalente le banche aventi sede nei Paesi indicati nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche"), Ambito di applicazione, Disposizioni introduttive, Sezione V, Allegato A.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

SEZIONE III

OBBLIGHI DI CUSTODIA ⁽⁴⁾ E DI VERIFICA DELLA PROPRIETÀ

Il depositario tiene in custodia:

- gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati ⁽⁵⁾;
- gli strumenti finanziari per i quali è possibile la registrazione in appositi conti nei libri contabili del depositario stesso; a tal fine, il depositario registra gli strumenti nei propri libri contabili in conti separati aperti a nome di ciascun OICR, in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un OICR da quelle detenute per conto di altri soggetti e dalle attività di pertinenza del depositario stesso ⁽⁶⁾.

Le funzioni di custodia relative a tali strumenti sono disciplinate con riguardo ai FIA dall'articolo 89 del Regolamento AIFMD e, con riguardo agli OICVM, dall'articolo 13 del Regolamento UCITS.

Per i beni diversi da quelli che possono essere detenuti in custodia secondo le precedenti disposizioni, il depositario verifica la proprietà da parte dell'OICR di tali attività, sulla base delle informazioni e dei documenti forniti dal gestore e, se disponibili, sulla base di evidenze e riscontri esterni, e conserva un registro aggiornato di tali beni. Le funzioni di verifica della proprietà da parte dei depositari su tali beni sono disciplinate, per i FIA, dall'articolo 90 del Regolamento AIFMD e, per gli OICVM, dall'articolo 14 del Regolamento UCITS ⁽⁷⁾.

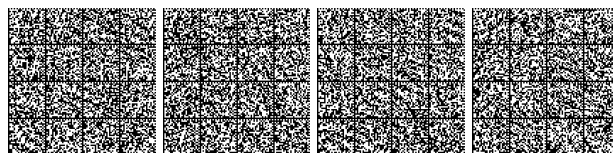
Inoltre, il depositario di OICVM fornisce al gestore, almeno ogni 6 mesi, un inventario degli strumenti finanziari di cui ha la custodia e degli altri beni per i quali ha verificato la proprietà.

⁴ Per attività di custodia si intendono le attività di custodia e amministrazione titoli.

⁵ Gli strumenti finanziari che non possono essere fisicamente consegnati rientrano comunque negli obblighi di custodia del depositario se rispettano le condizioni previste dall'articolo 88, paragrafo 1, del Regolamento AIFMD per i FIA e dall'articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento UCITS per gli OICVM.

⁶ Si applica quanto previsto in materia di evidenza dei beni della clientela nel Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, Parte 3, Titolo II, in particolare articolo 23.

⁷ Il depositario può richiedere la stipula di un accordo tra il gestore, il depositario e l'emittente o l'agente dell'emittente finalizzato a definire le informazioni pertinenti di cui il depositario necessita per assolvere i suoi obblighi, nonché tempi e modalità con cui fornire al depositario tali informazioni. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo del gestore di assicurare che il depositario riceva tutte le istruzioni concernenti le attività e le operazioni dei FIA secondo quanto previsto dall'articolo 92, paragrafo 2, del Regolamento AIFMD o le attività e le operazioni dell'OICVM secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UCITS.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

SEZIONE IV
ALTRI OBBLIGHI

Nello svolgimento degli obblighi di sorveglianza nonché delle funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi, alla valutazione delle parti di OICR, all'esecuzione delle istruzioni del gestore, al regolamento delle operazioni e alla distribuzione dei redditi dell'OICR, i depositari di FIA si attengono a quanto previsto dall'articolo 87 e dagli articoli 92-97 del Regolamento AIFMD, mentre i depositari di OICVM si attengono a quanto previsto dall'articolo 11 e dagli articoli 3-8 del Regolamento UCITS ⁽⁸⁾.

Nell'ambito delle proprie funzioni di sorveglianza, con riferimento alle attività di verifica sul programma delle prove di *stress* di liquidità attuato dai gestori, i depositari applicano la Sezione V.2 degli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di *stress* di liquidità negli OICVM e nei FIA ^(8 bis). In particolare, i depositari stabiliscono opportune procedure di verifica per accertare che i gestori dispongano di procedure documentate per il proprio programma di prove di *stress* di liquidità.

⁸ Con particolare riferimento alle funzioni relative alla valutazione delle quote e azioni di OICR, il depositario definisce le procedure di sorveglianza nei confronti del gestore, eventualmente differenziate per tipologia di OICR e sulla base della specifica suddivisione dei compiti tra gestore e depositario, tenendo in considerazione i compiti assegnati in regime di esternalizzazione, ove pertinente.

^{8 bis} <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-liquidity-stress-testing-in-ucits-and-aifs>.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

SEZIONE V

DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETA' DEI BENI DELL'OICR

1. Requisiti per la delega

Il depositario, se sussiste un motivo oggettivo, può delegare a terzi esclusivamente le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni dell'OICR previste nella Sezione III ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

Si applica, in quanto compatibile, oltre alle previsioni contenute nella presente Sezione, la disciplina in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali prevista per le banche e per le SIM, a seconda della natura del depositario.

La delega delle funzioni di custodia può essere conferita unicamente a:

- a) organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e sottoposti a forme di vigilanza che assicurino la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori ⁽¹¹⁾;
- b) banche italiane o estere;
- c) SIM e imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela;
- d) organismi, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere, abilitati a prestare servizi di custodia di strumenti finanziari, qualora assoggettati a forme di vigilanza prudenziale su base individuale o consolidata, analoghe a quelle cui sono sottoposti i soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), siano soggetti a verifica contabile periodica esterna per garantire che gli strumenti finanziari siano nella loro effettiva disponibilità ⁽¹²⁾.

Il depositario può procedere alla delega previo consenso della SGR, della SICAV o della SICAF interessata. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra depositario e SGR, SICAV o SICAF sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come delegati ⁽¹³⁾.

In caso di delega, il depositario indica nei conti intestati all'OICR, o al comparto per il quale è effettuato la delega, i beni oggetto di delega e il nome del delegato.

⁹ Rientra nella delega il c.d. sub-deposito, ossia la delega delle funzioni di custodia senza trasferimento degli obblighi di registrazione adeguata degli strumenti finanziari.

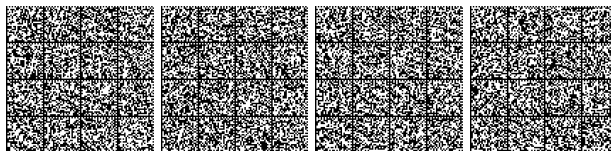
¹⁰ Ai fini della presente Sezione, la prestazione di servizi di cui al d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210 da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini di detto d.lgs. o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata delega delle funzioni di custodia.

¹¹ Non rientra nella delega l'attività di custodia svolta dagli organismi italiani o esteri abilitati alla gestione accentrata di strumenti finanziari limitatamente agli strumenti per i quali tali organismi accentrano l'attività di emissione (cc.dd. *issuer Central Securities Depositaries*).

¹² Ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti citati, il depositario può delegare le sue funzioni a tale soggetto solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, a condizione che:

- a) gli investitori dell'OICR interessato siano stati debitamente informati prima del loro investimento del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano nonché dei rischi che comporta; e
- b) il gestore abbia fornito istruzioni al depositario circa le modalità di delega a tale soggetto locale della custodia degli strumenti finanziari.

¹³ Le previsioni di tale capoverso non si applicano al sub-deposito come definito nella nota 9.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

La delega può essere rilasciata a condizione che:

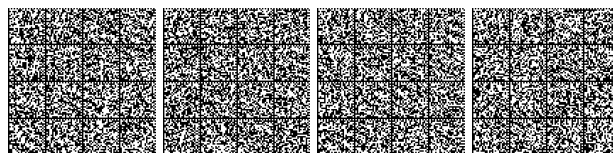
- le funzioni non siano delegate nell'intento di aggirare le prescrizioni di legge e regolamentari applicabili;
- il depositario agisca con diligenza nella selezione e nella nomina del terzo a cui intenda delegare le citate funzioni, e continui secondo diligenza ad effettuare il riesame periodico e il costante monitoraggio del delegato e delle misure organizzative da questo adottate in relazione ai compiti delegati;
- il terzo abbia le competenze ed un assetto organizzativo idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti a esso delegati, avute anche presenti le caratteristiche delle attività degli OICR per i quali intende svolgere le funzioni di custodia;
- il terzo tenga separate le attività degli OICVM e dei FIA per i quali agisce il depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti rispettivamente a detti OICVM e FIA;
- al terzo si applica quanto previsto in materia di riuso dei beni dell'OICR da parte del depositario (cfr. Sezione VI); in ogni caso, il terzo non può fare uso delle attività dell'OICR senza il previo consenso del gestore e senza previa notifica al depositario;
- il terzo ottemperi agli obblighi di custodia, di verifica della proprietà e di registrazione di cui alla Sezione III nonché ai doveri di diligenza professionale e di gestione dei conflitti di interesse previsti per il depositario.

Il delegato può a sua volta subdelegare i compiti di cui alla Sezione III, purché siano soddisfatti i requisiti e le condizioni per la delega previste nella presente Sezione.

Gli obblighi di diligenza nello svolgimento delle funzioni e di separazione delle attività custodite per i soggetti cui siano state delegate le funzioni di custodia sono disciplinati dagli articoli 98 e 99 del Regolamento AIFMD per le attività pertinenti a FIA e dagli articoli 15 e 16 per le attività pertinenti a OICVM.

Il depositario deve inoltre adottare tutte le misure necessarie per assicurare che, in caso di insolvenza del terzo delegato (che sia situato nell'Unione europea o in un paese terzo al di fuori dell'Unione europea), le attività dell'OICVM non siano destinate al soddisfacimento dei creditori del terzo delegato. Le misure necessarie che il depositario deve assumere sono disciplinate dall'articolo 17 del Regolamento UCITS.

La medesima disciplina si applica anche ai depositari di FIA.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio – Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP**2. Nomina del *prime broker***

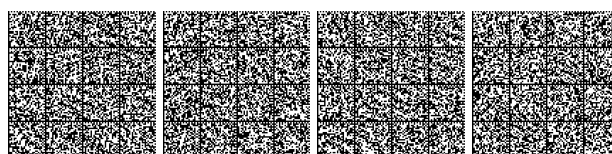
Le funzioni attribuite al depositario e le relative responsabilità non mutano anche nel caso di ricorso, nell'ambito della gestione di FIA, a soggetti specializzati (c.d. *prime broker*) per un complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi di custodia, supporto informatico, calcolo del valore delle parti dell'OICR, monitoraggio del rischio assunto, *clearing* delle operazioni, ecc.) ⁽¹⁴⁾.

Il depositario deve pertanto essere in grado di monitorare costantemente la consistenza del patrimonio del FIA e di verificare i vincoli gravanti sui beni del fondo stesso, in particolare nei casi in cui i beni di pertinenza del fondo siano concessi in garanzia al *prime broker* a fronte di operazioni di finanziamento, adempiendo agli obblighi previsti dall'articolo 91 del Regolamento AIFMD.

Nel caso in cui il depositario intenda delegare le proprie funzioni di custodia al *prime broker* si applica quanto previsto nel paragrafo 1.

¹⁴ La nomina del *prime broker* e le condizioni di svolgimento dei servizi integrati devono risultare da contratto scritto. In particolare, ogni possibilità di trasferimento e di riutilizzo delle attività del FIA è esplicitata nel contratto ed è conforme a quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA. Il contratto prevede che il depositario sia informato del contratto stesso.

Nel selezionare e nel designare i *prime broker* con cui concludere il contratto, i gestori agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

SEZIONE VI

RIUSO DEI BENI DELL'OICR ⁽¹⁵⁾

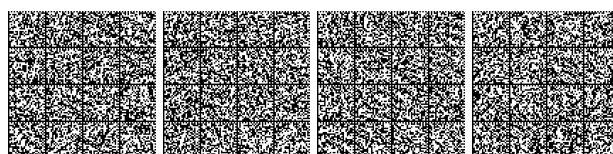
I depositari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi attività custodite di pertinenza dei FIA, salvo consenso espresso in forma scritta dal gestore. Il consenso del gestore deve indicare le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Il depositario deve attenersi alle istruzioni impartite dal gestore. Le evidenze contabili devono inoltre essere tali da consentire l'individuazione in qualsiasi momento del tipo e dell'ammontare degli strumenti finanziari utilizzati.

Le attività di pertinenza degli OICVM non possono mai essere oggetto di riuso da parte dei depositari salvo che ricorrano le seguenti condizioni:

- i. il consenso espresso in forma scritta dal gestore;
- ii. il riuso sia effettuato per conto dell'OICVM;
- iii. il depositario esegua le istruzioni della SGR o della SICAV che agisce a nome dell'OICVM;
- iv. il riuso sia a vantaggio dell'OICVM e nell'interesse dei titolari delle quote;
- v. l'operazione sia garantita da *collateral* costituito da attività altamente liquide e di elevata qualità contrattualmente trasferite in proprietà all'OICVM. Il valore del *collateral* deve essere in ogni momento pari al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

¹⁵ Per riuso si intende qualsiasi operazione sui beni dell'OICR, tra cui la cessione, la costituzione in pegno, la vendita, il prestito.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

CAPITOLO IV

RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF (articolo 49) disciplina la responsabilità del depositario, prevedendone la responsabilità nei confronti del gestore e dei partecipanti all'OICR per ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

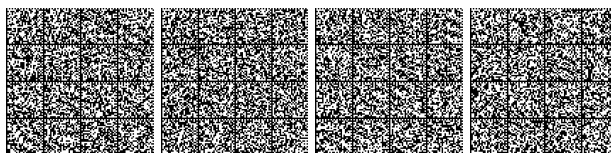
In caso di delega di funzioni, la perdita di strumenti finanziari da parte del soggetto delegato lascia impregiudicata la responsabilità del depositario. Al riguardo, il TUF fa salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e terzo delegato, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del delegato.

Le presenti disposizioni dettano la disciplina di attuazione della responsabilità del depositario, distinguendo, ove necessario, tra FIA e OICVM.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'articolo 49 TUF che disciplina la responsabilità del depositario e al comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di disciplinare gli eventuali accordi scritti tra il gestore, il depositario e il soggetto delegato volti a determinare l'assunzione, in via esclusiva, della responsabilità da parte del delegato;
- dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento AIFMD;
- dalla direttiva UCITS e dal Regolamento UCITS.



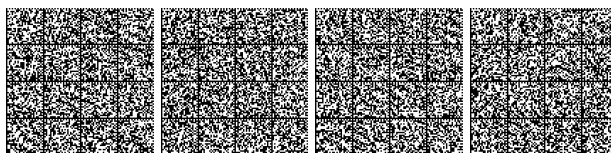
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio — Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

SEZIONE II

*RESPONSABILITA' DEL DEPOSITARIO IN CASO DI PERDITA DI UNO
STRUMENTO FINANZIARIO CUSTODITO*

La fattispecie di perdita di uno strumento finanziario custodito e le condizioni per l'esonero di responsabilità del depositario di FIA sono disciplinate dagli articoli 100 e 101 del Regolamento AIFMD.

La fattispecie di perdita di uno strumento finanziario custodito e le condizioni per l'esonero di responsabilità del depositario di OICVM sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del Regolamento UCITS.



Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR, di fondi pensione e di PEPP

SEZIONE III

ESONERO DALLA RESPONSABILITA' DEL DEPOSITARIO IN CASO DI DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA

L'eventuale delega di funzioni di cui al Capitolo III, Sezione V, non altera la responsabilità del depositario.

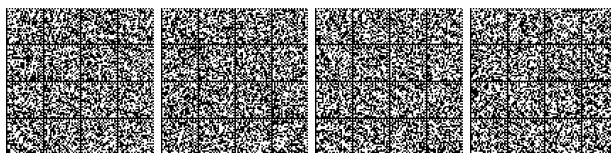
In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia da terzi, il depositario di FIA è esonerato da responsabilità se:

- a) sono soddisfatti i requisiti per la delega delle funzioni di custodia;
- b) è stato stipulato per iscritto un contratto tra il gestore, il depositario e il terzo delegato con cui si trasferisce espressamente a quest'ultimo la responsabilità del depositario in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti dal delegato;
- c) il contratto di cui alla lettera b) indica la ragione oggettiva per l'esonero dalla responsabilità del depositario in conformità all'articolo 102 del Regolamento AIFMD.

Inoltre, ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e qualora non vi siano soggetti locali che soddisfino i requisiti di delega di cui al Capitolo III, Sezione V, il depositario di FIA può essere esonerato da responsabilità in caso di perdita degli strumenti da parte del soggetto locale purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regolamento o i documenti costitutivi del FIA consentono espressamente tale esonero alle condizioni previste nel presente paragrafo;
- b) gli investitori del FIA sono stati debitamente informati di tale esonero e delle circostanze che lo giustificano prima di aver effettuato l'investimento;
- c) il gestore abbia incaricato il depositario di delegare a un soggetto locale la custodia degli strumenti finanziari, nonché fornito indicazioni circa le modalità della delega;
- d) esiste un contratto scritto tra il gestore, il depositario e il soggetto locale che preveda espressamente il trasferimento della responsabilità in capo a quest'ultimo.

In caso di OICVM, la responsabilità del depositario non può essere esclusa o limitata ed eventuali contratti stipulati a tal fine sono nulli.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1**PATRIMONIO DI VIGILANZA**

ALLEGATO II.5.1**PATRIMONIO DI VIGILANZA****SEZIONE I****DEFINIZIONI**

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*società di assicurazione*”, l’impresa di assicurazione, l’impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa;
- “*partecipazione*”: il possesso da parte della SGR di azioni o quote:
 - a. nel capitale di società controllate (1) o sottoposte a influenza notevole o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre società, è destinato a sviluppare l’attività del partecipante;
 - b. o che comunque attribuisce la titolarità di diritti di voto nell’assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento;
- “*plusvalenza (minusvalenza) implicita*”, differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono;
- “*incentivi al rimborso anticipato*”, clausole contrattuali suscettibili di ingenerare nei detentori l’aspettativa che lo strumento verrà rimborsato dall’emittente alla data di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato dello strumento stesso (c.d. call date). Sono considerati incentivi al rimborso anticipato le clausole che, in caso di mancato esercizio dell’opzione call, alternativamente:
 - a. determinino la revisione automatica del tasso di remunerazione di tipo “*step up*”. L’ammontare dello *step-up* non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l’aumento di tasso;
 - b. comportino il rimborso del capitale attraverso la consegna di azioni della banca (c.d. *principal stock settlement*). I meccanismi di *principal stock settlement* devono prevedere un limite al rapporto di conversione in azioni al momento del rimborso non superiore al 150% del valore delle azioni al momento dell’emissione (*cap*) (2);
 - c. possano esercitare sull’emittente una pressione, economica o reputazionale, ad esercitare l’opzione di rimborso anticipato dello strumento di capitale;
- “*strumenti innovativi di capitale*”, gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 3, Sez. II e presentino incentivi al rimborso anticipato da parte dell’emittente;
- “*strumenti non innovativi di capitale*”, gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 3, Sez. II e siano privi di incentivi al rimborso anticipato da parte dell’emittente.

¹ A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi.

² Ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza, il numero massimo di azioni (M) in cui può essere convertito uno strumento è quindi calcolato in base alla seguente formula: $M = \text{valore nominale dello strumento} \times 150\% / \text{valore di mercato delle azioni al momento dell'emissione}$.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

SEZIONE II**STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA****1. Struttura del patrimonio di vigilanza**

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

1.1 Patrimonio di base (Tier 1)

Gli elementi patrimoniali di qualità primaria sono i seguenti:

- a1) il capitale versato (cfr. par. 2);
- a2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
- a3) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (cfr. par. 3);
- a4) l'utile del periodo (1);
- a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base (cfr. par. 7).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

- b1) le azioni proprie;
- b2) l'avviamento (2)(3);
- b3) le immobilizzazioni immateriali (4)(5);
- b4) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
- b5) gli altri elementi negativi;
- b6) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a5) e la somma di quelli da b1) a b6) costituisce il "patrimonio di base".

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

1.2 Patrimonio supplementare (Tier 2)

Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilità di cui al par. 1.4:

¹ Per utile del periodo si intende anche quello semestrale o di fine anno non ancora approvato purché sia valutato al netto degli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo e ci sia un'attestazione da parte del responsabile del controllo dei conti.

² La deduzione dell'avviamento è effettuata al lordo della "riserva da differenze di cambio" negativa e al netto di quella positiva (in sostanza la quantificazione va effettuata al cambio storico).

³ Al netto della fiscalità differita passiva.

⁴ Se valutate al *fair value*, al netto delle relative riserve.

⁵ Al netto della fiscalità differita passiva.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

- a1) le riserve da valutazione (6);
- a2) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;
- a3) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate (cfr. par. 4);
- a4) gli altri elementi positivi (7);
- a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 7).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

- b1) gli altri elementi negativi;
- b2) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a5) e la somma di quelli da b1) a b2) costituisce il “patrimonio supplementare”.

1.3 Deduzioni

Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti gli elementi elencati al par. 10 secondo le modalità ivi indicate.

1.4 Limiti di computabilità

Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza.

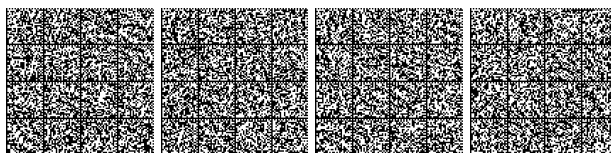
Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sono computabili entro i seguenti limiti:

- a. strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza contrattuale: 15 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza contrattuale);
- b. fermo restando il limite di cui alla lettera a), la somma degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non può eccedere il 35 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi);
- c. fermi restando i limiti sub a) e b), sono computabili fino al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi) gli strumenti non innovativi di capitale per i quali sia contrattualmente prevista la conversione in azioni aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2:
 - o in via automatica qualora, per effetto di perdite, il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia;
 - o su richiesta della Banca d'Italia, motivata in base alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente.

Per gli strumenti di cui alla lettera c) il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell'emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato.

⁶ Le riserve da valutazione sono composte da: a) attività materiali: i) riserve per le leggi speciali da rivalutazione; ii) attività materiali ad uso funzionale; b) riserve positive su titoli disponibili per la vendita: i) titoli di debito; ii) titoli di capitale e quote di OICR.

⁷ Si fa riferimento alle “differenze di cambio” rilevate in bilancio quando presentano segno positivo.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione, nel rispetto della condizione di cui al successivo capoverso.

Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3.

Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3.

In situazioni di emergenza, la Banca d'Italia può autorizzare le SGR a eccedere i limiti di cui al presente paragrafo per un periodo di tempo limitato. A tal fine, la SGR presenta un'istanza motivata, accompagnata da un piano di rientro volto ad assicurare il ripristino tempestivo del rispetto dei limiti. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a eccedere i limiti a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SGR. Ai predetti fini la realizzazione di operazioni di fusione o acquisizione non costituisce una situazione di emergenza.

* * *

Di seguito viene illustrata in dettaglio la composizione di alcuni elementi che compongono il patrimonio di vigilanza.

2. Capitale

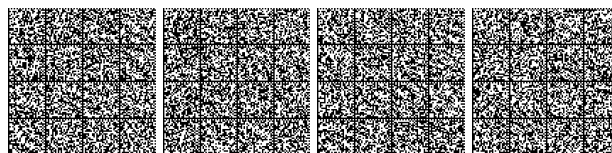
Il capitale rappresenta la componente primaria del patrimonio di base ed è computato senza limiti.

Ai fini della presente disciplina, rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche:

- a. sono emessi direttamente dalla SGR;
- b. sono chiaramente e separatamente individuabili nel bilancio;
- c. sono privi di scadenza (8);
- d. sono interamente liberati;
- e. sono classificati quali strumenti di patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- f. non possono essere rimborsati al di fuori delle ipotesi di liquidazione della SGR o di riduzione del capitale sociale (9);
- g. non attribuiscono al portatore diritti a una remunerazione minima né sussistono clausole che prevedono il pagamento obbligatorio di dividendi. Non possono essere attribuiti privilegi nel pagamento dei dividendi a eccezione del caso in cui essi siano calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni prive di questo vantaggio; tali dividendi devono essere

⁸ Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza delle azioni coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

⁹ Restano salvi i casi in cui il rimborso è previsto da norme inderogabili del codice civile.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO**ALLEGATO II.5.1****PATRIMONIO DI VIGILANZA**

corrisposti “*pari passu*” con i dividendi sulle altre azioni e non possono essere cumulativi (10);

- h. i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o riserve di utili distribuibili (11);
- i. non prevedono limitazioni nella determinazione dell’ammontare del dividendo (*cap*);
- j. non sono privilegiati nella copertura delle perdite;
- k. in caso di liquidazione, attribuiscono un diritto sul residuo attivo del bilancio di liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale alla quota di capitale che rappresentano (12);
- l. il regime legale o negoziale è privo di disposizioni o clausole che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione (13).

I versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale solo se sono rispettati i requisiti di cui al presente paragrafo e sia espressamente previsto che ne è ammessa la restituzione esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale di cui al presente paragrafo.

3. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale delle SGR. Devono essere rispettate tutte le seguenti caratteristiche:

- a. i titoli devono essere irredimibili (14) o avere una scadenza non inferiore a 30 anni (15). L’eventuale facoltà di rimborso da parte dell’emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 5 anni dall’emissione e previa autorizzazione della Banca d’Italia;
- b. eventuali incentivi al rimborso anticipato – ammissibili per i soli titoli irredimibili – non possono essere previsti prima di 10 anni di vita del prestito;
- c. il contratto:

¹⁰ Non è ammissibile un privilegio determinato in relazione al valore nominale dell’azione (ad es. 2% del valore nominale).

¹¹ Cfr. d.lgs del 28 febbraio 2005, n. 38.

¹² Non sono ammessi *cap* o clausole che prevedano l’attribuzione di una quota fissa.

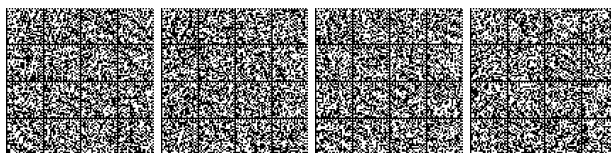
¹³ Non devono inoltre sussistere comportamenti della SGR che generino tali aspettative.

¹⁴ Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza dei titoli coincidente con la durata della società prevista nell’atto costitutivo e/o nello statuto.

¹⁵ Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della SGR non coincidano, si considera la durata effettiva. L’ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una SGR che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento: 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito: 24 febbraio 2039.

In tal caso la “durata effettiva” del prestito è inferiore ai 30 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

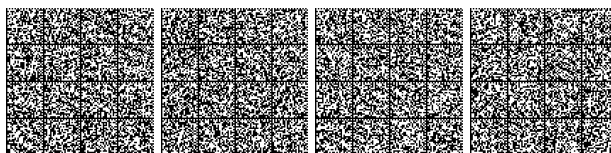
- i. deve prevedere la possibilità per l'emittente di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se necessario in relazione alla propria situazione finanziaria e di solvibilità (ad esempio nel caso in cui, nell'esercizio precedente, la SGR non abbia avuto utili distribuibili o non abbia pagato dividendi agli azionisti);
- ii. deve prevedere il divieto di corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli qualora, per effetto di tale pagamento o di perdite, il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia;
- iii. non deve contenere clausole che impediscano alla Banca d'Italia di vietare la corresponsione di interessi ai detentori dei titoli in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente.

Sono ammissibili clausole contrattuali che prevedano:

- il divieto di pagare dividendi sugli strumenti di capitale previsti nel par. 2 per il periodo in cui l'emittente non corrisponde gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo (*dividend stopper*);
- l'obbligo per l'emittente di pagare gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo se, nei tre mesi precedenti alla data di pagamento di tali interessi (*look-back period*), ha corrisposto interessi o dividendi su altri strumenti computabili nel patrimonio di base e aventi il medesimo grado di subordinazione (*"pari passu"*) o un grado di subordinazione maggiore (*dividend pusher*).

Le clausole di *dividend pusher* non sono efficaci qualora:

- per effetto di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia o possa scendere al di sotto di tali soglie per effetto del pagamento degli interessi sui titoli;
 - la Banca d'Italia vieti la corresponsione degli interessi in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
 - i dividendi siano stati pagati attraverso le attribuzioni di strumenti di capitale;
- d. gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente;
- e. con riferimento agli strumenti di cui al par. 1.4, lett. a) e b), il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della SGR medesima, attraverso meccanismi di assorbimento delle perdite quali, ad esempio:
- la conversione degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale in titoli computabili nel capitale ai sensi del paragrafo 2;
 - la svalutazione del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale. La loro successiva rivalutazione, se contrattualmente prevista, va realizzata destinando alla rivalutazione una quota degli utili distribuibili dell'emittente, maturati successivamente alla svalutazione, non superiore al peso percentuale del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi oggetto di svalutazione rispetto all'aggregato formato dalla somma del capitale, delle riserve e del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computati nel Tier 1 (c.d.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

rivalutazione “pro rata” e “pari passu”) (16). Finché non è ripristinato il valore nominale degli strumenti non possono essere pagati interessi sugli stessi, non è ammissibile il loro rimborso ed eventuali dividend stopper non producono effetti.

Il contratto deve prevedere la possibilità per l'emittente o la Banca d'Italia di attivare i predetti meccanismi di assorbimento delle perdite laddove ciò si renda necessario; in ogni caso il contratto ne prevede l'attivazione automatica qualora il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del 75% del requisito patrimoniale per effetto di perdite di esercizio;

- f. il contratto non deve contenere alcuna clausola che possa impedire alla Banca d'Italia di disporre l'attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui alla lettera e) in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
- g. in caso di liquidazione della SGR, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori.

4. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla SGR emittente – i seguenti elementi:

- gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili (17) e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
- le passività subordinate.

Qualora i predetti strumenti siano valutati in bilancio al *fair value* oppure siano designati come “operazioni coperte” nell'ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze, il cui saldo deve essere rilevato nell'ambito dei filtri prudenziali (cfr. par. 7).

I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono.

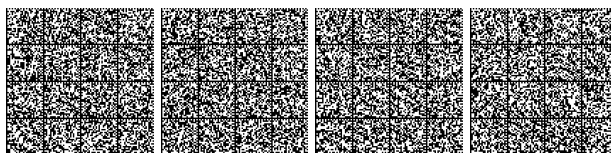
4.1 Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che:

- a. in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività di gestione collettiva del risparmio, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
- b. in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

¹⁶ L'aggregato è formato dalla somma degli elementi patrimoniali del patrimonio di base indicati ai punti a1), a2) e a3) del par. 1.1 (Patrimonio di base) della presente Sezione.

¹⁷ Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

- c. in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a. nonché la condizione che il rimborso è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

4.2 Passività subordinate di 2° livello

Le passività subordinate emesse dalle SGR concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni (18);
- il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda l'autorizzazione della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (c.d. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello *step-up* non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso.

Sui titoli rappresentativi delle passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso anticipato è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

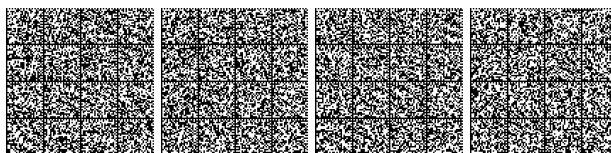
L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

¹⁸ Ove la durata contrattuale e il periodo per il quale le somme sono nella disponibilità della SGR non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una SGR che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento: 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito: 24 febbraio 2014.

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 5 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO**ALLEGATO II.5.1****PATRIMONIO DI VIGILANZA**

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della SGR.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

5. Riacquisto o rimborso da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni)

L'acquisto o il rimborso da parte della SGR di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) per un importo complessivo superiore al 5 per cento del capitale è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; a essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SGR, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

L'istanza può essere presentata in relazione a più operazioni di riacquisto o rimborso da effettuarsi entro un periodo di tempo e un ammontare del capitale sociale predeterminati quando ciò comporti il superamento del limite sopra indicato; in tal caso all'istanza è allegata la delibera con cui l'organo con funzione di supervisione strategica ha disposto il "piano di riacquisto/rimborso" dei titoli rappresentativi della partecipazione al capitale (azioni).

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto o di rimborso, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia autorizza il riacquisto o il rimborso dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SGR. Fermo restando l'obbligo di deduzione delle azioni proprie a qualunque titolo detenute (19), a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia i titoli oggetto dell'operazione non sono più computabili nel patrimonio di vigilanza.

Il riacquisto o il rimborso può essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

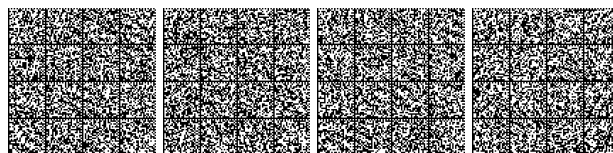
6. Rimborso o riacquisto da parte della SGR emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza

La Banca d'Italia autorizza:

- il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della SGR di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione;
- il rimborso/riacquisto anticipato da parte della SGR di passività subordinate di propria emissione.

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei

¹⁹ Cfr. par. 1.1, lett. b.1)



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SGR, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La SGR valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivare da operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, specie quando coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, comma 2-quinquies e 2-sexies, del TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti (art. 6, comma 2, del TUF) e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, comma 2, lett. b-bis, n. 6, del TUF).

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia pregiudicata la situazione economico-finanziaria e di adeguatezza patrimoniale della SGR. In tale ambito, la Banca d'Italia tiene conto di tutte le seguenti condizioni:

- per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza non scende al di sotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia;
- l'operazione non incide negativamente sulla redditività prospettica né pregiudica l'adeguatezza della posizione di liquidità.

In ogni caso la Banca d'Italia può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente o che l'eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento stabile della componente patrimoniale di qualità più elevata (capitale e riserve).

La SGR può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato – quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione (20). In caso di acquisto di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l'ammontare liberamente acquistabile non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione (21).

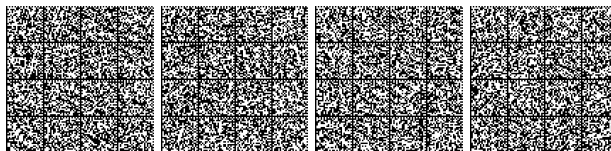
Le quote, a qualunque titolo detenute dalla SGR, non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota dello strumento (22).

²⁰ Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito. Ai fini del rispetto del limite gli impegni di acquisto a termine da parte della SGR di propri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti.

²¹ Il limite del 3% è calcolato sulla base del valore dagli strumenti effettivamente in circolazione; sono, pertanto, esclusi quelli a qualunque titolo detenuti dalla SGR emittente.

²² Per effetto della clausola *illegality clause* il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un *factum principis* al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla SGR per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della SGR con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

In ogni caso la SGR deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti e in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.

7. Filtri prudenziali

Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio delle SGR, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati.

7.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita (23)

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di OICR) detenuti nel portafoglio di "attività finanziarie disponibili per la vendita" si applicano le seguenti disposizioni:

- gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;
- gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Sono escluse dal computo di tali differenze le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate a conto economico.

Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite a titoli di capitale, agli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e alle passività subordinate di 2° livello emesse da banche, società finanziarie e imprese di assicurazione classificate nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita" e dedotte dal patrimonio di vigilanza della SGR.

7.2 Immobili

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

²³ Si applica quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di "Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali" del 18.5.2010 (Bollettino di Vigilanza n. 5 del 2010).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

7.3 Impegni di acquisto a termine di propri strumenti patrimoniali

Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che comportano per la SGR l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa (24) sono dedotte dal patrimonio (di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale o strumenti innovativi o non innovativi di capitale; supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate di 2° livello) (25), indipendentemente dalle modalità di regolamento degli impegni (su base netta o lorda) e dalle modalità di rappresentazione in bilancio.

Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che non comportano per la SGR l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa, in quanto tale rischio rimane in capo alla controparte per tutta la durata dell'operazione, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza in relazione alla tipologia di strumento sottostante e alla durata contrattuale dell'operazione. In particolare:

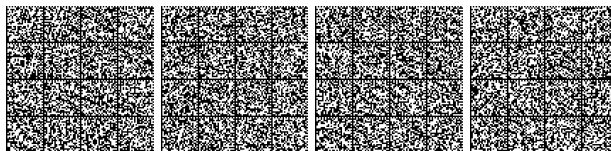
- a. qualora l'impegno abbia per oggetto titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della SGR o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla SGR:
 - se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni e il regolamento dell'operazione è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio di base;
 - se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni ma il regolamento dell'operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ovvero è inferiore a 10 anni, le risorse patrimoniali sono dedotte dal patrimonio di base (26);
 - se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni, ma il regolamento dell'operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ovvero è compresa tra 5 e 10 anni, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio supplementare;
- b. qualora l'impegno abbia per oggetto strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate di 2° livello emesse dalla banca, se la durata è inferiore a 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, o 5 anni, per le passività subordinate, l'impegno a termine deve essere dedotto dal patrimonio supplementare.

In ogni caso, se la durata è "a vista" (ad esempio, opzioni emesse di tipo americano), l'impegno a termine deve essere dedotto: dal patrimonio di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della SGR o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla SGR; dal patrimonio supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate di 2° livello.

²⁴ Ad esempio, l'acquisto a termine di un numero fisso di azioni a un prezzo unitario prestabilito, da regolare su base netta (differenza tra tale prezzo e il valore corrente delle azioni alla scadenza).

²⁵ In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* dell'impegno a termine.

²⁶ In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* dell'impegno a termine.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

7.4 Valutazione al fair value: variazioni del proprio merito creditizio

Gli effetti della valutazione delle “passività finanziarie valutate al *fair value*” emesse dalla SGR, diverse da quelle computabili nel patrimonio di vigilanza della stessa, non sono computati nel patrimonio di vigilanza per la componente dipendente dalle variazioni del merito creditizio della SGR. In particolare:

- la relativa minusvalenza cumulata netta è reintegrata nel patrimonio di base;
- la relativa plusvalenza cumulata netta è dedotta dal patrimonio di base.

7.5 Altri filtri prudenziali

I seguenti elementi sono computati nel patrimonio di base:

- saldo negativo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati emessi dalla SGR per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al *fair value*” ovvero siano oggetto di copertura.

I seguenti elementi sono dedotti dal patrimonio di base:

- saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati emessi dalla SGR per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al *fair value*” ovvero siano oggetto di copertura;

8. Altri elementi negativi

Gli altri elementi negativi del patrimonio di base comprendono qualunque incremento del patrimonio di base connesso con i proventi derivanti dalla cessione (“*gain on sale*”) di attività cartolarizzate a un prezzo superiore a quello nominale (27).

Fra gli elementi negativi del patrimonio supplementare rientrano le “differenze di cambio” rilevate in bilancio nelle “riserve da valutazione”, quando presentano segno negativo, nonché le rettifiche connesse con insussistenze dell’attivo, ammanchi, rapine, ecc., non ancora addebitate al conto economico.

9. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle partecipazioni detenute in società diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, quotate in un mercato regolamentato e non valutate al *fair value* in bilancio, si compensano.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento alla determinazione del patrimonio supplementare.

Le plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base.

²⁷ Ad esempio, i proventi collegati al differenziale di “reddito futuro atteso” (“*future margin income*”).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento.

10. Deduzioni

Gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare:

- a. le partecipazioni in banche, società finanziarie, IMEL, istituti di pagamento e società di assicurazione superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da tali enti, qualunque sia il portafoglio di allocazione;
- b. le azioni nominative di società di investimento a capitale variabile italiane ed estere se superiori a 20.000 azioni (28);
- c. le azioni o quote in banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento e società di assicurazione pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, diversi da quelli indicati al precedente punto a), verso banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento anche non partecipati, qualunque sia il portafoglio di allocazione. Tali elementi sono dedotti per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3;
- d. le quote di OICR emesse esclusivamente per compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, in presenza dei requisiti di cui al Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.2.1, nota 16, e non consegnate fino alla data di regolamento del trasferimento delle stesse all'acquirente.

Le partecipazioni, le azioni o quote, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attività classificate in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività.

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, indicati ai precedenti punti a. e c., sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

10.1 Attività non dedotte dal patrimonio di vigilanza

Le SGR non deducono da patrimonio:

- i. le partecipazioni in banche e società finanziarie consolidate (integralmente o proporzionalmente) nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza nonché gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione irredimibili o subordinati verso i medesimi soggetti, salvo quanto previsto in materia di limiti all'assunzione di partecipazioni (Titolo II, Capitolo II, Sezione II);

²⁸ Va dedotto il complesso delle azioni nominative; non vengono dedotte, invece, le azioni non nominative. Il calcolo è effettuato al lordo dell'effetto fiscale.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

- ii. le partecipazioni, le azioni o quote in società bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facoltà viene concessa purché, in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilità di indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo;
- iii. gli investimenti in azioni di società bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali le autorità di vigilanza bancaria di tali Paesi abbiano consentito esplicitamente tale facoltà.

11. Calcolo del patrimonio di vigilanza*11.1 Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno*

Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale.

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle SGR che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno, questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

11.2 Verifica del risultato annuale e semestrale per la determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno è verificato da revisori esterni.

L'ammontare deve essere determinato escludendo la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, alla beneficenza o, comunque, da non includere nel patrimonio di vigilanza. Per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre non sono richiesti ulteriori controlli oltre a quelli eseguiti per il controllo o la revisione contabile.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

11.3 Variazioni patrimoniali trimestrali

Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi positivi e negativi che costituiscono il patrimonio recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti, anche a termine, e vendite di azioni, quote, strumenti ibridi di patrimonializzazione o strumenti subordinati di propria emissione;
- aumenti delle perdite di rilevante entità;
- emissioni e ammortamenti di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati;
- assunzioni e dismissioni di partecipazioni in banche e società finanziarie, nonché di partecipazioni in società di assicurazione;
- assunzioni e dismissioni di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche, società finanziarie, società di assicurazione;
- processi di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.1.1

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998,
N. 469

ALLEGATO IV.1.1**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469**

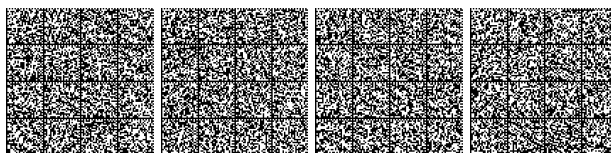
D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 469

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al
capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie
rilevanti.**

(In G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999 - Serie generale)

Omissis ⁽¹⁾

¹ Le disposizioni dell'allegato IV.1.1 sono abrogate dal sesto aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.2.1

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468

ALLEGATO IV.2.1

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468**

D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 468

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di
onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.**

(In G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999 - Serie generale)

omissis ⁽¹⁾

¹ Le disposizioni dell'allegato V.2.1 sono abrogate dal sesto aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.1

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ALLEGATO IV.4.1

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Oltre alle informazioni di seguito indicate, fornire un organigramma aziendale, specificando i compiti attribuiti alle singole unità aziendali e indicando i responsabili delle medesime. La SGR indica, inoltre, dove sono situate la sede legale, la direzione generale e, qualora disponga di sedi periferiche, ne indica il numero, la localizzazione e i compiti.

SCHEDA DI SINTESI

Denominazione			
Sede Amministrativa			
Recapiti	Tel.		Fax
	Pec		Sito internet
Attività autorizzate			
<u>Sistema dei controlli</u>	Struttura istituita (Si/No)	Responsabile Interno	Outsourcer (in alternativa)
Internal Audit			
Risk Management			
Compliance	=====		
	=		
Antiriciclaggio	=====		
	=		
<u>Sistemi informativi</u>	Front Office		Back Office
	Sistema Informativo utilizzato	Outsourcer	Sistema informativo utilizzato
			Outsourcer
Gestioni Collettive			
Gestioni Individuali			



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.1

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

A. GOVERNANCE

Sono indicati:

- i soggetti cui è ricondotto il controllo della società;
- l'eventuale ruolo della società all'interno del gruppo d'appartenenza;
- il ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica nella determinazione delle politiche aziendali, con riferimento specialmente alle strategie di gestione;
- il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di *management*, precisando l'esistenza di comitati esecutivi o consultivi;
- la presenza di amministratori indipendenti;
- frequenza e contenuto dell'informativa fornita all'organo con funzione di supervisione strategica, all'organo con funzione di gestione, al direttore generale e al *senior management* per l'attività di controllo dell'andamento della società;
- l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai servizi prestati;
- gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati;
- i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti;
- per i gestori diversi dai sotto soglia, le informazioni e la documentazione relative alle politiche e alle prassi di remunerazione.

B. STRATEGIE AZIENDALI

Fornire una breve descrizione dell'offerta di gestioni collettive proprie e in delega, degli altri servizi d'investimento, dei servizi delegati a terzi e dell'attività di commercializzazione di OICR di terzi.

Indicare se esiste un documento strategico pluriennale (da allegare alla Relazione sulla struttura organizzativa in caso di nuova approvazione, unitamente al budget aziendale per l'anno in corso).

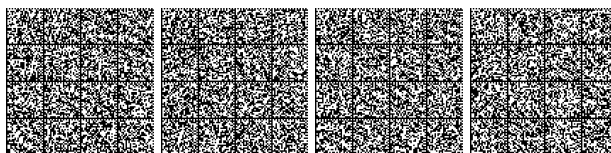
Descrivere l'articolazione del processo di pianificazione strategica, specificando le unità organizzative coinvolte e l'eventuale utilizzo di risorse esterne.

Illustrare gli eventuali programmi di ampliamento dell'offerta di prodotti nell'esercizio in corso, riportando in sintesi le analisi propedeutiche effettuate.

Indicare, con riferimento al processo di pianificazione strategica, le procedure di monitoraggio, l'analisi degli scostamenti e gli eventuali interventi correttivi.

Descrivere i principali elementi del sistema di retribuzione e di incentivazione del *management* e della rete distributiva.

Descrivere il processo di elaborazione delle politiche di prezzo.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.1

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

C. IL PROCESSO D'INVESTIMENTO

Descrivere in generale l'articolazione del processo di investimento per ciascuna tipologia di fondo gestito illustrando, anche mediante *flow chart*, le singole fasi del processo con indicazione, per ognuna di esse, delle unità organizzative coinvolte; in tale ambito, evidenziare gli obiettivi sottostanti al processo di investimento precisando, in particolare, le modalità di allineamento delle politiche di gestione con gli obiettivi perseguiti in termini di rischio/rendimento, nonché i criteri per la definizione del profilo di rischio/rendimento prescelto.

Illustrare l'articolazione organizzativa delle strutture operative, specificando:

- la ripartizione delle strutture di *front office* (es.: per tipologia di prodotto gestito o classe di strumento finanziario trattato) e le modalità di coordinamento tra le medesime;
- i responsabili di ciascuna struttura di *front office* e le loro esperienze professionali;
- il numero di addetti operanti nelle diverse strutture e le caratteristiche ed esperienze tecnico-professionali degli stessi;
- le procedure relative alle operazioni svolte;
- le informazioni di cui dispongono i *trader* circa la composizione e la rischiosità del portafoglio e la frequenza di aggiornamento delle stesse;
- i criteri e le procedure seguite per la determinazione dei poteri delegati e dei limiti d'investimento;
- i sistemi adottati per la misurazione delle performance e per il controllo dei rischi finanziari;
- la tipologia di sistemi informativi e gli *information provider* utilizzati per ciascuna unità di negoziazione;
- le modalità di ricostruzione delle caratteristiche principali delle operazioni eseguite (es.: condizioni praticate per le operazioni "fuori mercato").

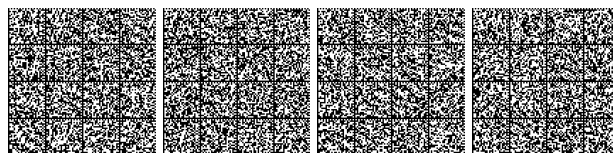
Nel caso di investimento in fondi *target* e in strumenti finanziari complessi, descrivere l'articolazione del processo di *due diligence*, le unità organizzative coinvolte, l'eventuale utilizzo di *advisor*, nonché il processo di monitoraggio dei fondi selezionati. Nel caso di fondi di fondi riservati, descrivere i presidi adottati in conformità con le indicazioni della Comunicazione Consob 9079688 del 4-9-2009.

Descrivere per i FIA chiusi mobiliari l'articolazione del *deal flow*, l'utilizzo di *originator* e la *policy* eventualmente adottata in materia. Specificare le risorse coinvolte nell'analisi dei possibili *deal*, anche con riferimento a quelli non perfezionati.

D. PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Descrivere le procedure e le unità coinvolte nel processo di valorizzazione della quota, specificando:

- le funzioni svolte dalle strutture di *back office* e/o *middle office* (anche di gruppo) e le modalità con cui queste strutture interagiscono con il *front office*;
- i responsabili delle strutture di *back office* e *middle office* e le loro esperienze professionali;



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.1

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- i sistemi informatici utilizzati dalle unità di *back office* e *middle office* e le aree di manualità che caratterizzano l'operato di queste strutture;
- i processi di controllo, validazione e contabilizzazione delle singole transazioni;
- le modalità di trasmissione e i responsabili delle strutture deputate a inviare i flussi informativi al depositario per la valorizzazione della quota;
- le modalità di controllo dell'allineamento dei dati anagrafici della SGR con quelli in possesso del depositario;
- le fasi e i tempi del processo di calcolo del valore della quota (specificando le caratteristiche dei sistemi informatici utilizzati);
- le procedure che la SGR avvia nel caso di errore nella valorizzazione della quota;
- i report inviati all'unità di revisione interna sulle attività svolte.

Inoltre, sono descritte le misure adottate per assicurare che: la funzione preposta alla valutazione dei beni sia funzionalmente e gerarchicamente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione; la politica retributiva del personale addetto alla funzione e le altre misure adottate assicurino la prevenzione dei conflitti d'interesse e dell'esercizio di influenze indebite sul personale stesso.

Descrivere i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del patrimonio dei FIA chiusi mobiliari e immobiliari nonché le unità organizzative coinvolte. [Illustrare l'eventuale applicazione di principi internazionali nella valutazione degli *asset*.]

Descrivere le modalità di riesame periodico delle politiche e procedure di valutazione.

In caso di delega a terzi dell'incarico di valutare i beni del fondo e di calcolare il valore delle quote, descrivere il processo per lo scambio di informazioni tra il gestore e il valutatore.

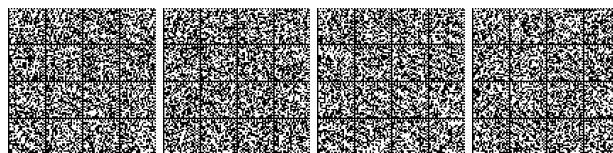
Descrivere i principali contenuti dell'accordo tra SGR e esperti indipendenti impegnati nella valutazione dei beni immobili (cfr. Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 29 luglio 2010).

Illustrare le eventuali variazioni intervenute in materia di processo di valutazione dei beni immobili rispetto all'informativa fornita a seguito dell'emanazione della Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 29 luglio 2010.

E. GESTIONE DEL RISCHIO, CONTROLLO DI CONFORMITÀ E REVISIONE INTERNA**E.1 FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT**

Indicare se la SGR dispone di una funzione di *risk management*, specificandone la collocazione organizzativa e i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile della funzione di *risk management* e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*. Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di *risk management* presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali. In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni/uomo richiesto al fornitore.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.1

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nel caso di mancata istituzione della funzione di gestione del rischio sulla base del principio di proporzionalità, descrivere i presidi posti in essere per garantire la costante efficacia del sistema di gestione del rischio.

Allegare la mappa delle diverse fattispecie di rischio cui la SGR è esposta in relazione alle attività svolte, indicando anche i punti di controllo.

Descrivere le caratteristiche in termini di rischio finanziario dei diversi prodotti gestiti (raggruppati per “famiglie”, in caso di numerosità dei prodotti stessi) e di strategie implementate (con riferimento ai fondi riservati). Illustrare i principali indicatori utilizzati dalla funzione di *risk management* per il controllo del profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti, indicandone anche la finalità dell'utilizzo e il contenuto dell'informativa per l'alta direzione e/o per le strutture operative.

Illustrare le procedure definite per controllare e valutare costantemente il rischio delle posizioni in derivati e, per i FIA, delle posizioni verso cartolarizzazioni e il contributo di tali posizioni al profilo di rischio generale del portafoglio nonché per controllare e valutare costantemente la rischiosità connessa con l'utilizzo della leva finanziaria. Le metodologie per la misura e il controllo dei rischi derivanti dall'operatività in prodotti derivati devono essere definite in relazione al grado di operatività in tali strumenti; le SGR forniscono informazioni circa il ricorso a strumenti derivati con l'indicazione delle finalità della gestione, della misura massima degli impegni e/o del rischio assumibile a fronte di dette operazioni.

Nell'ambito degli obblighi introdotti dal Regolamento (UE) n. 648/2012 (“EMIR”) e dai connessi regolamenti delegati, illustrare le procedure predisposte ai fini della compensazione presso CCP dei derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione centralizzata. Per i derivati non sottoposti a tale obbligo, illustrare le procedure di misurazione, monitoraggio e contenimento dei rischi, descrivendo, con riferimento a tale ultimo aspetto, le procedure adottate per lo scambio di garanzie su base bilaterale e ai fini della riconciliazione e compressione del portafoglio. Illustrare, infine, le procedure predisposte per l'invio ai repertori di dati dei contratti derivati conclusi e per le segnalazioni delle operazioni non confermate e delle controversie pendenti (cfr. artt. 12 e 15 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013).

Illustrare le caratteristiche del sistema di gestione del rischio di liquidità, tenuto conto della strategia di investimento, del profilo di liquidità e della politica di rimborso dei fondi.

Nel caso di utilizzo di un modello di *risk management* indicare le fonti di dati utilizzati (e i controlli svolti per verificarne l'attendibilità), le verifiche di *backtesting* e le prove di *stress* condotte, illustrando i risultati di tale attività e le eventuali conseguenti azioni.

Indicare le caratteristiche del sistema di gestione del rischio di credito con riferimento ai FIA chiusi (misurazione e diversificazione del rischio; istruttoria; erogazione; controllo andamentale; classificazione delle posizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia; valutazione e gestione delle posizioni deteriorate).

Indicare le caratteristiche del sistema di gestione di rischi operativi (modalità di raccolta e conservazione dei dati, sistema di reporting, unità coinvolte).

Illustrare il ruolo svolto dalla funzione di *risk management* nell'ambito del processo di valutazione delle attività illiquide del portafoglio, con riferimento sia agli OICVM e ai FIA aperti sia ai FIA chiusi.

Specificare gli strumenti informativi disponibili per simulare l'impatto delle operazioni disposte dai gestori sul rispetto dei limiti operativi (di natura regolamentare o interna) e sul profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.1**RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

E.2 FUNZIONE DI COMPLIANCE

Descrivere la collocazione della funzione di controllo di conformità e i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile della funzione di *compliance* e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di *compliance* presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni/uomo richiesto al fornitore.

Illustrare l'articolazione dei flussi informativi tra la funzione di *compliance* e la funzione di *internal audit*.

Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle disposizioni in materia, in particolare al Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive modificazioni) e alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011. Illustrare le metodologie utilizzate dalla funzione di *compliance* per gestire il rischio di non conformità alla normativa in relazione allo svolgimento dei servizi e delle attività prestate dall'intermediario.

E.3 REVISIONE INTERNA

Descrivere la collocazione della funzione di revisione interna e i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile dell'unità di revisione interna e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*.

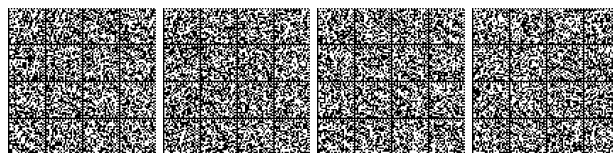
Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di revisione interna presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni-uomo richiesto al fornitore.

Nel caso di mancata istituzione della funzione di audit, sulla base del criterio di proporzionalità, descrivere le soluzioni organizzative adottate per assicurare l'efficacia dell'attività di revisione interna.

Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle verifiche:

- richieste dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare dal Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive modificazioni) e dalla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011;
- concernenti la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e dello scopo di ciascun prodotto o servizio offerto (fondi comuni e/o gestioni individuali in titoli, in fondi, ecc.);



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.1**RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

- attinenti alla valutazione e gestione dei rischi assunti dalla SGR (tempistica dei controlli svolti e contenuto dei *report* relativi agli indicatori di rischio e di *performance* dei prodotti).

Descrivere la ripartizione dei compiti in materia di verifiche *ex post* tra le funzioni di *compliance* e la revisione interna.

Descrivere le caratteristiche degli strumenti di cui la SGR si avvale per finalità di controllo. Ove la società collochi i propri prodotti fuori sede mediante promotori finanziari, specificare i controlli svolti sull'operato della rete.

Indicare l'eventuale istituzione dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, la composizione e brevi note sull'attività svolta nell'esercizio.

F. ANTIRICICLAGGIO

Indicare il responsabile della funzione antiriciclaggio prevista dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 e successive modificazioni, recante Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In caso di esternalizzazione, descrivere i principali contenuti dell'accordo e, nei casi in cui è consentita l'esternalizzazione dell'intera funzione ⁽¹⁾, indicare il referente interno individuato.

Indicare, se diverso, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette.

Illustrare l'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio riciclaggio (procedure per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, per la segnalazione delle operazioni sospette, per la conservazione della documentazione).

Descrivere gli strumenti informatici utilizzati per lo svolgimento degli adempimenti richiesti dalla normativa.

Descrivere l'attività di formazione svolta in materia.

G. SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati.

Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili per avere informazioni riferite a ciascun servizio esercitato (volume di attività sviluppato, costi e ricavi specifici di pertinenza).

Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con riferimento ai criteri di protezione degli accessi (principalmente nel caso di collocamento via Internet) e alle procedure di *back up* e di *recovery* previste.

¹ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 recante Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, Parte Terza, Sez. 1, par. 1.4.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.1**RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

H. RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO E DISTRIBUTIVO DEL RISPARMIO GESTITO

Descrivere:

- l'ampiezza delle deleghe eventualmente attribuite e i sistemi adottati dalla SGR per controllare l'operato del delegato;
- le procedure e i flussi informativi instaurati con il depositario al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento dei rispettivi compiti;
- le procedure di controllo per monitorare la costante adeguatezza del depositario rispetto ai compiti previsti dalla normativa e dal contratto di conferimento dell'incarico.
- l'organizzazione della struttura di contatto con la clientela, fornendo riferimenti sull'articolazione della rete di vendita;
- le procedure e gli accordi con gli enti collocatori e il depositario per il tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote degli OICR gestiti;
- gli accordi con *prime broker*;
- eventuali accordi che prevedano la ricezione da parte della SGR di utilità (es.: *soft commission*) a fronte di accordi con gestori o altri soggetti. Specificare, in particolare, la sussistenza di accordi aventi ad oggetto la ricezione di attività di ricerca fornita dai negozianti e i presidi adottati in conformità con la Comunicazione Consob n. 9003258 del 14 gennaio 2009.

I. ACCORDI DI OUTSOURCING

Descrivere:

- le eventuali funzioni aziendali affidate a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGR;
- indicare le finalità perseguite e le ragioni oggettive alla base della scelta di esternalizzare le funzioni aziendali;
- i criteri che in concreto hanno guidato alla selezione degli *outsourcer*;
- le risorse utilizzate dagli *outsourcer* e dalla SGR per il loro controllo;
- i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti;
- i presidi adottati al fine di assicurare le condizioni per l'esternalizzazione previste dal Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive modificazioni).

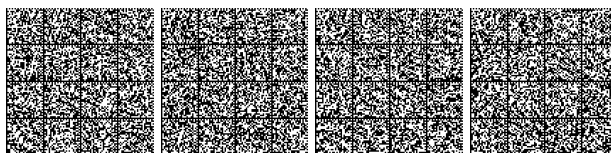


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.1

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Indicare le misure (*Service Level Agreement*, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità dell'*outsourcer* di fornire il servizio, ovvero in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio concordati. Con riferimento ai servizi informatici, indicare se vi sono previsioni specifiche atte ad assicurare la continuità del servizio, la conservazione, la sicurezza e l'integrità dei dati.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.2

SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO

ALLEGATO IV.4.2

**SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA
VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO**

In caso di violazione delle norme prudenziali dettate dalla Banca d'Italia oppure, nel caso di strutture *master-feeder*, di violazioni dei limiti alle attività di investimento stabiliti nel regolamento, le SGR/SICAV/SICAF e i relativi depositari trasmettono all'Unità/Filiale della Banca d'Italia competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla SGR che ha istituito l'OICR o sulla SICAV/SICAF una comunicazione cumulativa mensile, a firma congiunta, redatta secondo quanto indicato nella scheda di seguito riportata.

In proposito, si fa presente che il superamento dei limiti posti all'investimento dei fondi determinato esclusivamente da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento o dall'esercizio di diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio deve formare oggetto di comunicazione solo se esistente nell'ultimo giorno del mese di riferimento. Ciò al fine di raccordare le informazioni fornite dagli intermediari con i dati delle segnalazioni di vigilanza relative alla composizione del patrimonio dei fondi a fine mese.

Le segnalazioni sono trasmesse – contestualmente all'invio delle segnalazioni di vigilanza – entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità e sono sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto a ciò delegato della SGR che gestisce il fondo o della SICAV/SICAF e del depositario. A tal fine gli intermediari in questione predispongono idonee procedure di comunicazione e di coordinamento.

Nella lettera di trasmissione la SGR/SICAV/SICAF specifica il mese e l'anno di riferimento nonché il numero di schede segnaletiche allegate.

Le SGR/SICAV/SICAF forniscono una descrizione degli interventi necessari per rimuovere la causa delle irregolarità maggiormente rilevanti in relazione a entità e frequenza degli episodi (punto 8 della scheda segnaletica). Ove la definizione di tali interventi richieda tempi non compatibili con i termini di invio della segnalazione, le SGR/SICAV/SICAF forniscono successive comunicazioni in proposito. Le SGR/SICAV/SICAF comunicano inoltre periodicamente lo stato di attuazione degli interventi medesimi.

In caso di discordanze tra gli intermediari sulle informazioni da rendere all'Organo di vigilanza, tale circostanza deve essere adeguatamente evidenziata nella comunicazione.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.2

SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO

SCHEDA SEGNALETICA

MESE.....

ANNO.....

SCHEDA N.....

DENOM./CODICE SGR-GESTORE (DEL FONDO/DELLA SICAV/DELLA SICAF):.....

DENOM./CODICE DEL FONDO/SICAV/SICAF:.....

DENOM./CODICE DEL COMPARTO (EVENTUALE):.....

DENOM./CODICE DEPOSITARIO:.....

1. ENTE EMITTENTE/STRUMENTO FINANZIARIO:.....

2. LIMITE/DIVIETO VIOLATO:.....

3. DATA INIZIO VIOLAZIONE:.....

4. DATA FINE VIOLAZIONE:.....

5. AMMONTARE DELLA VIOLAZIONE:.....

6. CAUSA DELLA VIOLAZIONE:.....

7. MODALITÀ DI RIENTRO:.....

8. DESCRIZIONE DEI PRESIDI ESISTENTI O IN VIA DI PREDISPOSIZIONE PER
IMPEDIRE IL VERIFICARSI DELLA CAUSA CHE HA ORIGINATO L'IRREGOLARITÀ
SEGNALATA:.....9. EVENTUALI OSSERVAZIONI DELLA SGR/SICAV/SICAF O DEL
DEPOSITARIO:.....

10. VIOLAZIONE ESISTENTE ALLA DATA DI FINE MESE [SI] [NO]

Data .../.../.....

Firma

SGR/SICAV/SICAF

Firma

Depositario

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA D'ITALIA



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.4.2**SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO**

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SEGNALETICA

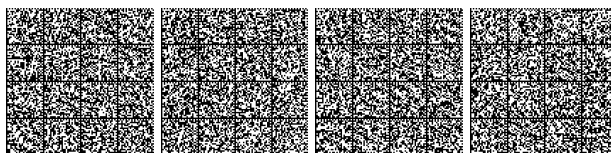
Deve essere predisposta una scheda per ciascuna violazione segnalata e per ciascun fondo o SICAV/SICAF (con l'indicazione dell'eventuale comparto). Vanno indicate le violazioni delle norme prudenziali e di contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia iniziate e terminate nel mese di riferimento nonché quelle:

- esistenti alla data di fine mese, indipendentemente da quando sono iniziate; in tal caso, la data di inizio da indicare al punto 3 della scheda è quella in cui l'irregolarità si è inizialmente verificata;
- iniziate nel mese precedente e terminate nel mese di riferimento con le stesse avvertenze di cui al precedente alinea.

Al punto 5. va indicato, per le violazioni di limiti “quantitativi”, l'ammontare complessivo dell'investimento, espresso nella stessa forma con cui è indicato il limite (es.: violazione del limite previsto per gli investimenti in strumenti finanziari non quotati per i fondi aperti. Se, ad esempio, il fondo ha attività per 200 milioni di euro e investimenti in strumenti finanziari non quotati pari a 22 milioni di euro, al punto 5. deve essere indicato 11%).

Se la violazione si è prolungata per più giorni, indicare l'ammontare massimo del supero.

Per le violazioni di divieti, sono fornite le indicazioni che consentono la valutazione dell'entità dell'irregolarità commessa.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

ALLEGATO IV.6.1

**PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI
(OICVM E FIA APERTI)****A1. Schema di prospetto del valore della quota dei fondi aperti****FONDO****PROSPETTO DEL VALORE DELLA QUOTA AL .../.../.....**

ATTIVITÀ	IMPORTO
A. Strumenti finanziari quotati	
B. Strumenti finanziari non quotati	
C. Strumenti finanziari derivati	
D. Depositi bancari	
E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F. Posizione netta di liquidità	
G. Altre attività	
Totale attività	
PASSIVITÀ E NETTO	
H. Finanziamenti ricevuti	
I. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
L. Strumenti finanziari derivati	
M. Debiti verso i partecipanti	
N. Altre passività (1)	
Totale passività	
Valore complessivo netto del fondo (2)	
Numero delle quote in circolazione (2)	
Valore unitario delle quote (2)	

Il prospetto del valore della quota dei fondi comuni aperti deve essere compilato secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse nella voce N. "Altre passività", riportando tale importo anche in calce al prospetto.
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di quote di un OICR o comparto**

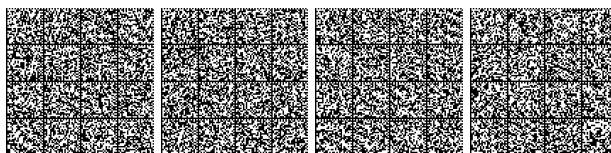


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

siano riferibili anche ad altre classi di quote del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

A2. Schema di relazione semestrale dei fondi aperti**RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AL .../.../.....****SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Ratei attivi				
G2. Risparmio di imposta				
G3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITÀ (1) N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

Movimenti delle quote nel semestre (2)	
Quote emesse	
Quote rimborsate	

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre (2)	(Classe...)
Importo delle commissioni di performance addebitate	
Commissioni di performance (in percentuale del NAV)	

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce N. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di quote di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di quote del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.**



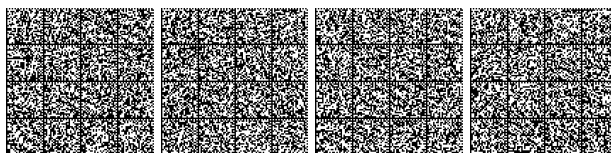
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

A3. Schema di relazione di gestione dei fondi aperti**RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AL .../.../.....
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Ratei attivi				
G2. Risparmio di imposta				
G3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

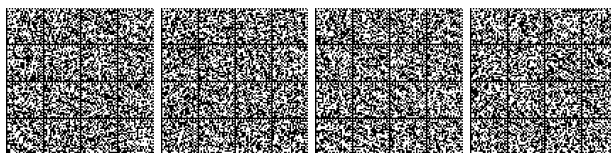
ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITÀ (1) N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

Movimenti delle quote nell'esercizio (2)	
Quote emesse	
Quote rimborsate	

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce N. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di quote di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di quote del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.**



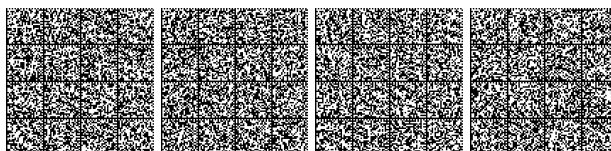
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al.....		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
A1.3 Proventi su parti di OICR				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1 Titoli di debito				
A2.2 Titoli di capitale				
A2.3 Parti di OICR				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1 Titoli di debito				
A3.2 Titoli di capitale				
A3.3 Parti di OICR				
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari quotati				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
B1.3 proventi su parti di OICR				
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
B2.1 Titoli di debito				
B2.2 Titoli di capitale				
B2.3 Parti di OICR				
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
B3.1 Titoli di debito				
B3.2 Titoli di capitale				
B3.3 Parti di OICR				
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati				
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA				
C1. RISULTATI REALIZZATI				
C1.1 Su strumenti quotati				
C1.2 Su strumenti non quotati				
C2. RISULTATI NON REALIZZATI				
C2.1 Su strumenti quotati				
C2.2 Su strumenti non quotati				



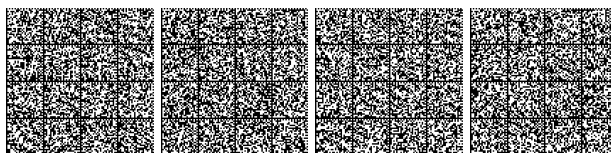
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

	Relazione al		Relazione esercizio precedente	
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
E1.1 Risultati realizzati				
E1.2 Risultati non realizzati				
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
E2.1 Risultati realizzati				
E2.2 Risultati non realizzati				
E3. LIQUIDITÀ				
E3.1 Risultati realizzati				
E3.2 Risultati non realizzati				
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio				
G. ONERI FINANZIARI				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione di portafoglio				
H. ONERI DI GESTIONE				
H1. PROVVISORIE DI GESTIONE SGR (1)				
H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA				
H3. COMMISSIONI DEPOSITARIO				
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO				
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)				
I. ALTRI RICAVI ED ONERI				
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
I2. ALTRI RICAVI				
I3. ALTRI ONERI				
Risultato della gestione prima delle imposte				
L. IMPOSTE (1)				
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO				
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA				
L3. ALTRE IMPOSTE				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di quote di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di quote del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.**



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

**ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI GESTIONE
DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI***Situazione patrimoniale*

Ai fini della compilazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Gli strumenti finanziari sono ripartiti tra quotati e non quotati sulla base dei medesimi criteri adottati ai fini della disciplina in materia di regole prudenziali. Fanno eccezione le parti di OICR aperti armonizzati che vanno convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti finanziari quotati.
2. La sottovoce A1.1 Titoli di Stato include i titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da altri Stati aderenti all'OCSE.
3. I titoli di debito che prevedono una cedola di interessi periodica sono indicati al "corso secco"; i ratei di interesse maturati su tali titoli devono essere riportati nella sottovoce G1. Ratei attivi.
4. Le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini influenzano il valore netto del fondo attraverso la corresponsione o l'incasso dei margini di variazione; negli altri casi, il valore corrente degli strumenti finanziari derivati – determinato ai sensi della disciplina sui criteri di valutazione – confluisce tra le attività o tra le passività del fondo nelle voci C. dell'attivo e L. del passivo. In particolare, vanno indicati:
 - nella sottovoce C1 i margini depositati in contanti presso organismi di compensazione e garanzia. Il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio acquistati nonché la posizione creditoria a fronte di contratti derivati di altra natura vanno indicati nelle sottovoci C2 o C3, a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC;
 - nelle sottovoci L1 o L2 (a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC) vanno indicati il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio emessi o venduti nonché la posizione debitoria a fronte di contratti derivati di altra natura.
5. La voce F. "Posizione netta di liquidità" riporta la somma algebrica delle relative sottovoci F1, F2 e F3 concernenti, rispettivamente, il saldo creditorio liquido delle disponibilità depositate presso il depositario, la liquidità da ricevere per vendite da regolare (con segno positivo) e la liquidità impegnata per acquisti da regolare (con segno negativo).
6. Gli importi netti relativi alle nuove sottoscrizioni non devono confluire nella "liquidità disponibile", se non dal giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse. Inoltre, a partire dal giorno di regolamento, vanno riportati nella sottovoce G1. "Ratei attivi" gli interessi maturati su tali importi dal giorno in cui il mezzo di pagamento si è reso liquido per valuta presso il depositario.
7. Ove la SGR utilizzi gli importi relativi a sottoscrizioni di quote prima del giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse, il relativo controvalore deve essere rilevato nella voce H. "Finanziamenti ricevuti" del passivo.
8. Il controvalore dei rimborsi richiesti e non ancora regolati nonché dei proventi da distribuire e non ancora incassati dagli aventi diritto deve figurare tra le passività del fondo nelle relative sottovoci della voce M. "Debiti verso i partecipanti".
9. Nelle voci E. "Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate" e I. "Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate" sono indicati rispettivamente i crediti e i debiti relativi alle operazioni della specie, per un ammontare pari all'importo regolato o da regolare a pronti. Ad esempio, ove l'operazione a pronti non sia ancora stata regolata, la relativa posizione



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

creditoria (ovvero debitoria) andrà rilevata nella sottovoce F2. “Liquidità da ricevere per vendite da regolare” (ovvero F3. “Liquidità impegnata per acquisti da regolare”). La contropartita patrimoniale delle componenti reddituali maturate è rilevata nelle sottovoci G1. “Ratei attivi” o N3. “Altre passività”.

10. Nella sottovoce D1 relativa ai depositi bancari “a vista” vanno inclusi anche quelli rimborsabili con preavviso inferiore a 15 giorni.
11. Gli eventuali depositi in valuta nazionale presso il mutuante e il corrispondente debito in valuta estera, nell’ambito dell’assunzione di prestiti c.d. “back to back”, devono confluire nelle “altre” attività e passività alle sottovoci rispettivamente G3 e N3.

Sezione reddituale

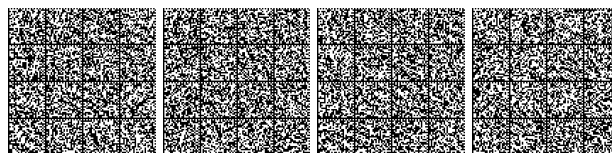
Con riguardo alla sezione reddituale della relazione di gestione dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Le voci relative a componenti negative di reddito devono essere precedute dal segno negativo.
2. Nelle sottovoci A4 e B4 va indicato il risultato netto (saldo tra proventi e oneri complessivi) delle operazioni a termine o in strumenti finanziari derivati poste in essere con finalità di copertura dei rischi, diversi dal rischio di cambio, relative rispettivamente agli strumenti finanziari quotati e non quotati.

Le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute aventi finalità di copertura confluiscono nelle sottovoci E1.1 ed E1.2 “Risultato della gestione cambi”.

Sono considerate “di copertura” le operazioni – effettuate con lo scopo di proteggere il patrimonio del fondo dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato – per le quali:

- a. vi sia l’intento del gestore di porre in essere tale “copertura”;
 - b. l’idoneità a conseguire tale finalità sia comprovata sulla base delle caratteristiche tecnico-finanziarie (valuta, scadenza, tasso di interesse, ecc.) del contratto “di copertura” in relazione a quelle delle attività/passività coperte;
 - c. le condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b) risultino documentate dalle evidenze interne del gestore.
3. I risultati delle operazioni non di copertura su strumenti finanziari derivati e su valute vanno indicati rispettivamente nelle sottovoci C1, C2, E2.1 ed E2.2, distinguendo i risultati realizzati entro la chiusura dell’esercizio da quelli rivenienti dalle valutazioni effettuate alla conclusione dell’esercizio stesso. In particolare:
 - nelle sottovoci C1 e C2, relative al “Risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura”, va indicato il saldo tra i profitti e le perdite riveniente dalle operazioni in strumenti derivati non aventi finalità di copertura, ivi compreso lo sbilancio dei differenziali positivi e negativi rilevati a fronte della valutazione delle operazioni non ancora scadute o per le quali non sia ancora decorso il termine di esercizio alla data di riferimento della relazione di gestione;
 - nelle sottovoci E2.1 ed E2.2 “Risultato della gestione cambi per operazioni non di copertura” confluiscono le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute non aventi finalità di copertura.
 4. I proventi e gli oneri relativi ai contratti derivati corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

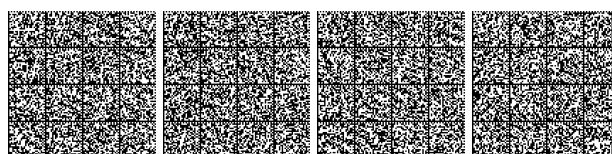
PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell'esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.

Ove i diritti connessi con i contratti di opzione siano stati esercitati nel corso dell'esercizio, i premi incassati o pagati vanno ad aumentare o a ridurre i ricavi per vendite e i costi per acquisti dei titoli cui si riferiscono.

Per le operazioni che prevedono il regolamento giornaliero di margini, va riportato il risultato della somma algebrica dei margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dai medesimi.

5. Nella sottovoce D1 "Interessi attivi e proventi assimilati" su depositi bancari vanno indicati i proventi conseguiti sugli investimenti della specie, con esclusione degli interessi relativi alla liquidità disponibile detenuta per esigenze di tesoreria e depositata presso la banca depositaria (da indicare nell'apposita sottovoce I1).
6. Nella sottovoce E3 confluiscono le differenze di cambio derivanti dalla gestione della liquidità in valuta del fondo.
7. Nella sottovoce F1 (G2) vanno indicati i proventi (gli oneri) relativi alle operazioni pronti contro termine attive e assimilate, calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (es.: interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle attività oggetto del contratto.
8. La sottovoce F2 si riferisce ai proventi conseguiti in qualunque forma (commissioni, interessi, ecc.) sulle operazioni di prestito titoli.
9. Nella sottovoce G1 "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti" vanno ricompresi anche gli eventuali interessi passivi su importi ricevuti in garanzia.
10. Nella sottovoce G2 vanno indicati, tra l'altro, anche gli oneri relativi alle operazioni di prestito titoli.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

**RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa forma parte integrante della relazione di gestione del fondo; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA**Parte A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA****Parte B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO**

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Sezione V – Altri dati patrimoniali

Parte C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV – Oneri di gestione

Sezione V – Altri ricavi ed oneri

Sezione VI – Imposte

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

NOTA INTEGRATIVAPARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA ⁽¹⁾

In tale parte occorre almeno:

1. evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark* (ove applicabile), nel corso dell'ultimo anno;
2. illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti per i fondi armonizzati. Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore e dal 1° luglio 2011 la tassazione a carico dell'investitore;
3. fornire riferimenti sull'andamento del valore della quota durante l'esercizio (con l'indicazione di valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore della quota;
4. fornire riferimenti in ordine ai fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi di quote;
5. fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione della quota;
6. fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al *benchmark* di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno il valore della "*Tracking Error Volatility*" (TEV) ⁽²⁾ ⁽³⁾;
7. ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;
8. se il fondo distribuisce proventi, indicare l'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
9. fornire informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
 - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, di liquidità, ecc.);
 - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR; nel caso di utilizzo, per il calcolo dell'esposizione complessiva, di metodologie basate sul VaR (cfr. Allegato V.3.3), la SGR fornisce: i) la misura di VaR massima, minima e media registrata nell'esercizio; ii) informazioni sul portafoglio di riferimento nel caso di utilizzo del VaR relativo; iii) l'indice di leva massimo e medio dell'esercizio calcolato come somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati in portafoglio.
 - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

¹ Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di quote di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di quote del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.

² Andrà precisato se la *Tracking Error Volatility* è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella del *benchmark*.

³ Per i fondi indice, è indicata altresì l'entità del *tracking error* al termine del periodo rilevante. Le eventuali divergenze tra il *tracking error* atteso e quello effettivo sono opportunamente motivate. Inoltre, sono riportate e spiegate le differenze tra il rendimento del fondo e quello dell'indice replicato.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

SEZIONE I – CRITERI DI VALUTAZIONE

In tale sezione occorre indicare almeno:

1. i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
2. i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

SEZIONE II – LE ATTIVITÀ

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a. alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b. ai settori economici di impiego delle risorse del fondo;
- c. ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti del fondo.

È inoltre fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dal fondo, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività del fondo. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere.

I FIA riservati, ove siano fondi di fondi, forniscono indicazioni circa la composizione del portafoglio dei fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del *look through*).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.1. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di OICR (*): – OICVM – FIA aperti <i>retail</i> – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito – titoli di Stato – altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.2. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

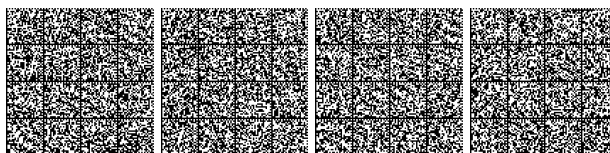
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di OICR (*): – FIA aperti <i>retail</i> – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito - titoli di Stato - altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli strutturati detenuti nel portafoglio del fondo.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (*duration*) modificata ⁽⁴⁾, prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per il fondo.

TITOLI DI DEBITO: *DURATION* MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE

Valuta	<i>Duration</i> in anni		
	minore o pari a 1	Compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

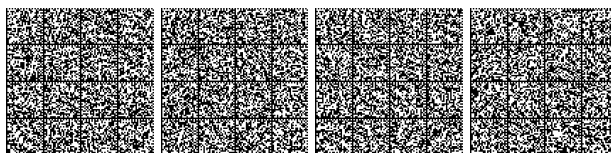
⁴ La *duration* modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$\text{duration modificata} = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove:} \quad D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C_t = capitale o flusso di cassa dovuto al momento *t*

m = scadenza finale



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

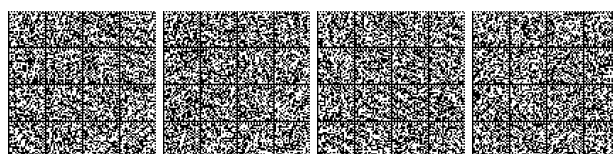
ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (voci C1, C2 e C3 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			

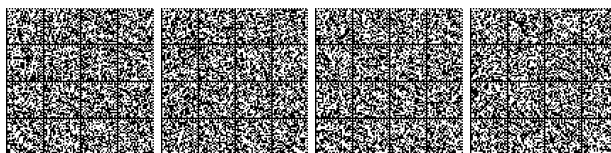


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

Tipologia dei contratti	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

Tipologia dei contratti	Attività ricevute in garanzia				
	Cash (eccetto margin)	Titoli di Stato	Altri titoli di debito	Titoli di capitale	Altri
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili: - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.5 DEPOSITI BANCARI

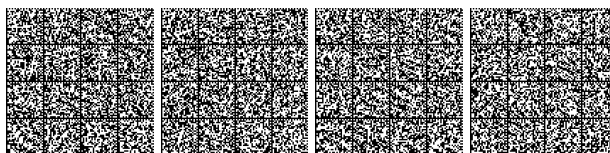
Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: — valore corrente delle attività acquistate a pronti: ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): — attività acquistate a pronti (*): ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI DATI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività ricevute in garanzia: ▪ titoli ▪ liquidità – valore corrente dei titoli prestati: ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli prestati (*): ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2 e G3 della situazione patrimoniale. In ogni caso, devono essere fornite informazioni sulle compensazioni del "Risparmio di imposta" effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 71, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE III – LE PASSIVITÀ**III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI**

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio:					
– valore corrente delle attività cedute a pronti:					
. titoli di Stato					
. altri titoli di debito					
. titoli di capitale					
. altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):					
– attività cedute a pronti (*):					
. titoli di Stato					
. altri titoli di debito					
. titoli di capitale					
. altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

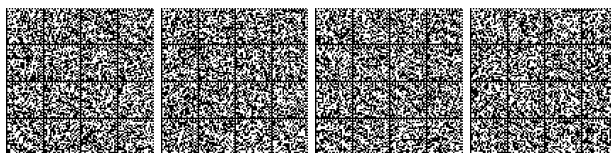
PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – Valore corrente delle attività date in garanzia: . titoli . liquidità – valore corrente dei titoli ricevuti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli ricevuti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico del fondo (voci L1 e L2 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>		



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

Tipologia dei contratti	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni: - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

III.6 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci N1, N2, e N3 della situazione patrimoniale e, ove poste in essere, devono essere illustrate le operazioni di vendita allo scoperto indicate nell'apposita sottovoce.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE IV – IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

Variazioni del patrimonio netto				
		Anno (ultimo esercizio)	Anno (penultimo esercizio)	Anno (terzultimo esercizio)
Patrimonio netto a inizio periodo				
Incrementi:	a) sottoscrizioni: - sottoscrizioni singole - piani di accumulo - <i>switch</i> in entrata b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:	a) rimborsi: - riscatti - piani di rimborso - <i>switch</i> in uscita b) proventi distribuiti c) risultato negativo della gestione			
Patrimonio netto a fine periodo				



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine, secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR ripartite tra:
- strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
 - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
 - depositi bancari;
 - altre attività;
 - finanziamenti ricevuti;
 - altre passività;
 - garanzie e impegni;



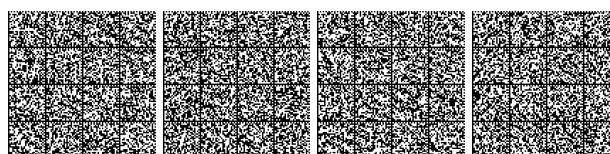
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

- 3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

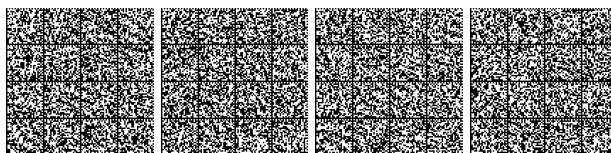
PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

SEZIONE I – STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOTATI E RELATIVE OPERAZIONI DI COPERTURA**I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI**

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale della relazione di gestione relativo agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
1. Parti di OICR				
- OICVM				
- FIA				
B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale della relazione di gestione va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)		Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>				

SEZIONE II – DEPOSITI BANCARI

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE III – ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI

In tale sezione occorre fornire almeno:

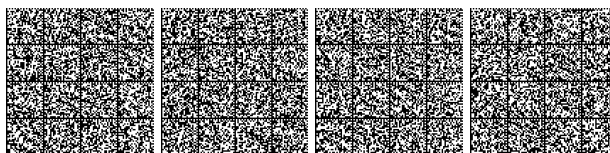
- 1) l'illustrazione dei proventi, degli oneri e delle commissioni, diretti e indiretti, relativi alle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri	Commissioni
Pronti contro termine e operazioni assimilate: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività			
Prestito di titoli: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività			

- 2) l'illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 3) la composizione della voce “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti”, indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce “Altri oneri finanziari”.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE IV – ONERI DI GESTIONE**IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO**

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositario								
5) Spese di revisione del fondo								
6) Spese legali e giudiziarie								
7) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
8) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
9) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 9)								
10) Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo)								
11) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 13)	(*****)							

(*) Calcolato come media del periodo.

(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.

(***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.

(****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

(*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori.

(*****) I fondi *feeder* indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIÀ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)

In tale Sezione, nel caso in cui il gestore applichi commissioni di *performance* ^(4bis), per ciascuna classe di quote occorre fornire:

- l'ammontare delle commissioni di performance addebitate nel periodo a cui la relazione si riferisce;
- la percentuale delle commissioni di performance basata sul valore complessivo netto (*net asset value*, NAV) del fondo.

Commissioni di performance nell'esercizio	(Classe...)
Importo delle commissioni di performance addebitate	
Commissioni di performance (in percentuale del NAV)	

Ove la "Commissione di performance" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

IV.3 REMUNERAZIONI

In tale Sezione, la relazione di gestione dei gestori di OICR comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di performance corrisposta dall'OICVM o dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività dell'OICVM o del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di "personale più rilevante", come individuate ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive integrazioni), allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile all'OICVM o al FIA, con indicazione del numero di beneficiari ⁽⁵⁾;
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell'articolo 42 del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive integrazioni), nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

^{4bis} Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sez. II, par. 3.3.1.1 del presente Regolamento e il paragrafo 49 degli Orientamenti dell'ESMA sulle commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5 novembre 2020 (<https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-types-aifs>).

⁵ Tale obbligo informativo può essere omesso per il personale diverso dal "personale più rilevante" (come individuato ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF, allegato 2, par. 3), qualora non sia possibile effettuare un'oggettiva ripartizione dei costi del personale attribuibile all'OICVM o al FIA.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE V – ALTRI RICAVI ED ONERI

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “interessi attivi su disponibilità liquide”, “altri ricavi” ed “altri oneri”.

SEZIONE VI – IMPOSTE

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Risparmio di imposta” e “Altre imposte”.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Andranno indicate le seguenti informazioni:

1. l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio e i connessi impegni a carico del fondo);
2. informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell'esercizio a intermediari negozianti, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti;
3. le utilità ricevute dalla SGR in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell'OICR (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
4. le motivazioni che hanno indotto il fondo ad avvalersi della facoltà – ove previsto dal regolamento di gestione – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente adottate;
5. il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) nell'esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel periodo;
6. con riferimento alle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC) e all'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio: (i) l'identità degli emittenti le cui attività ricevute in garanzia dall'OICR pesano per più del 20% del valore complessivo netto del fondo; (ii) i casi in cui le attività ricevute in garanzia dall'OICR siano interamente emesse o garantite da un singolo Stato membro;
7. per i FIA, qualsiasi cambiamento rilevante ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, avvenuto nel corso dell'esercizio in esame, concernente le informazioni da fornire agli investitori.

I FIA che investono in operazioni di cartolarizzazione, forniscono, in relazione agli investimenti della specie:

- informazioni di natura qualitativa (Descrizione delle operazioni e dell'andamento delle stesse – Indicazione dei soggetti coinvolti – Caratteristiche delle emissioni – Operazioni finanziarie accessorie – Facoltà operative della società cessionaria);
- informazioni di natura quantitativa (Dati di flusso relativi ai crediti – Evoluzione dei crediti scaduti – Flussi di cassa – Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità – Ripartizione per vita residua – Ripartizione per localizzazione territoriale – Concentrazione del rischio).

I FIA riservati, dovranno inoltre fornire indicazioni circa:

- l'utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- percentuale degli *asset* del FIA oggetto di meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, nonché qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA (es. *side pocket*);



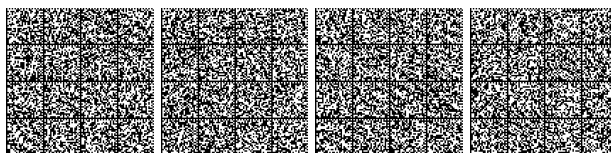
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra questi ultimi e il totale delle attività;
- il livello di leva finanziaria utilizzata dal FIA, secondo quanto previsto dall'art. 109 (3) del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc.) di cui la SGR si è avvalsa per l'attività di investimento.

I fondi *feeder* indicano le modalità per ottenere copie della relazione di gestione e della relazione semestrale dell'OICR *master*.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

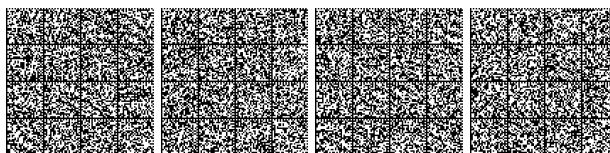
PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI**B1. Schema di relazione semestrale dei fondi chiusi**

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO..... AL .../.../.....
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (da specificare) I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ (1) M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce M. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di quote/azioni di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di quote/azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.**

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle quote da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi effettuati e il valore unitario delle quote rimborsate;
- per i fondi che effettuano più emissioni in tempi successivi, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevute e il valore unitario delle quote sottoscritte.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

B2. Schema di relazione di gestione dei FIA chiusi**RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AL .../.../.....****SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al XX/XX/XXXX	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (da specificare) I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ (1) M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		
Rimborsi o proventi distribuiti per quota (2)		

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce M. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di quote di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di quote del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.**

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle quote da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi effettuati e il valore unitario delle quote rimborsate;
- per i fondi che effettuano più emissioni in tempi successivi, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevute e il valore unitario delle quote sottoscritte.

Ai fini del calcolo del valore delle quote dei fondi chiusi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati, potrà essere utilizzato lo schema della situazione patrimoniale della relazione di gestione. Possono non essere indicati i dati relativi alla fine dell'esercizio precedente.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AL .../.../.....
SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al.....		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI				
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI				
B5. AMMORTAMENTI				
Risultato gestione beni immobili				
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti				



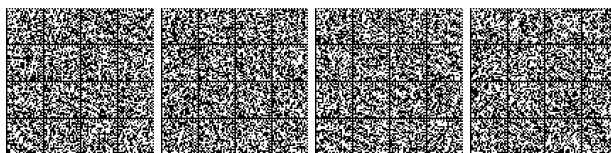
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITÀ				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica				
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti (da specificare)				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica				
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR (1)				
I2. Costo per il calcolo del valore della quota				
I3. Commissioni depositario				
I4. Oneri per esperti indipendenti				
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico				
I6. Altri oneri di gestione				
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi				
L3. Altri oneri				
Risultato della gestione prima delle imposte				
M. IMPOSTE (1)				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

- (1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di quote di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di quote del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.**



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

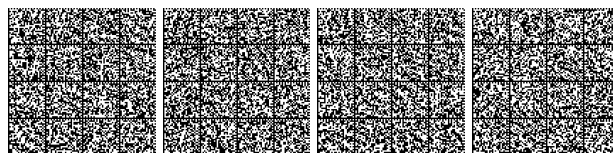
Ai fini della compilazione dei prospetti della relazione di gestione e della relazione semestrale dei fondi comuni chiusi, si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione della relazione di gestione dei fondi aperti, con le seguenti integrazioni.

Situazione patrimoniale

1. Ai fini della compilazione delle voci A1 e A2 per “partecipazioni” si intende la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un FIA chiuso, di titoli di capitale con diritti di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. Per la nozione di controllo si fa riferimento al rapporto indicato nell’art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).
2. I beni immobili e i diritti reali immobiliari sono indicati al loro valore corrente nelle pertinenti sottovoci della voce B. (quindi al lordo degli importi degli eventuali finanziamenti ipotecari ricevuti). Il debito residuo in linea capitale relativo ai finanziamenti ipotecari ricevuti è rilevato nella voce H1. ed il valore dell’ipoteca iscritta sui beni immobili è indicato nella nota integrativa.
3. Nella sottovoce B1. “Immobili dati in locazione” vanno indicati gli immobili concessi in locazione sulla base di un contratto diverso dalla locazione finanziaria; questi ultimi vanno indicati nell’apposita sottovoce B2.
4. Nella sottovoce B3. “Altri immobili” vanno fatti confluire anche gli importi versati a titolo di acconto.
5. I crediti per canoni di locazione scaduti confluiscono nella sottovoce G4. “Altre attività”.
6. Le imposte del periodo non ancora liquidate sono iscritte nella sottovoce M2.
7. Sono iscritti in apposite sottovoci (da specificare) della voce M. “Altre passività”:
 - gli accantonamenti effettuati a fronte dei futuri oneri fiscali per plusvalenze patrimoniali per le quali vige il regime di sospensione dall’imposta ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 86 del 1994;
 - i debiti per cauzioni ricevute, in danaro o altri beni fungibili.

Sezione reddituale

1. Sono rilevate nella sottovoce “B4. Oneri per la gestione di beni immobili”:
 - le spese relative ad immobili dati in locazione per le quali vi sia un diritto di rivalsa nei confronti dei conduttori. Il recupero delle spese sostenute per conto dei conduttori dei cespiti è rilevato nella sottovoce B1;
 - le spese non incrementative del valore degli immobili, che sono costi a carico del fondo dell’esercizio in cui sono sostenute.
2. Le imposte di pertinenza specifica degli immobili di proprietà del fondo ovvero che gravano sul fondo in quanto titolare di un diritto reale immobiliare (es.: imposta comunale sugli immobili e altre similari) vanno indicate in un’apposita sottovoce (da specificare) della voce B.
3. Le imposte sospese di cui all’art. 15, comma 2 della L. 86/1994 sulle plusvalenze non realizzate o distribuite sono indicate in un’apposita sottovoce (da specificare) della voce “M. Imposte”.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

**RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa forma parte integrante della relazione di gestione; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

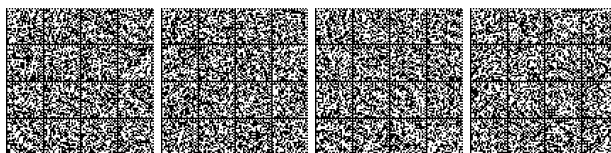
È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA**Parte A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA****Parte B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO**

- Sezione I – Criteri di valutazione
- Sezione II – Le attività
- Sezione III – Le passività
- Sezione IV – Il valore complessivo netto
- Sezione V – Altri dati patrimoniali

Parte C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

- Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari
- Sezione II – Beni immobili
- Sezione III – Crediti
- Sezione IV – Depositi bancari
- Sezione V – Altri beni
- Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
- Sezione VII – Oneri di gestione
- Sezione VIII – Altri ricavi e oneri
- Sezione IX – Imposte

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

NOTA INTEGRATIVA**PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA ⁽¹⁾**

In tale parte occorre fornire almeno:

1. il valore della quota alla fine di ciascun esercizio a partire dalla data di istituzione del fondo;
2. riferimenti sui principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'arco dell'esercizio;
3. indicazioni circa i fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi;
4. il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento dell'eventuale parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso dell'esercizio;
5. ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio e il volume medio degli scambi registrato nel corso dell'esercizio medesimo;
6. se il fondo distribuisce proventi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
7. nel caso in cui la SGR abbia esercitato nel corso dell'esercizio la facoltà – ove prevista dal regolamento del fondo – di procedere a emissioni o rimborsi di quote, l'indicazione dell'ammontare, complessivo e unitario, delle emissioni o rimborsi effettuati;
8. informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
 - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, di liquidità, ecc.);
 - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR;
 - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

¹ Nel caso di suddivisioni in classi di quote (o azioni), le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quota. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di quote/azioni di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di quote/azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.**



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

SEZIONE I – CRITERI DI VALUTAZIONE

In tale sezione occorre indicare almeno:

1. i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività, illustrando con particolare accuratezza quelli relativi alla valutazione degli “altri beni”. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell’ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
2. riferimenti in ordine ai criteri di valutazione adottati dagli esperti indipendenti nella valutazione dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle società immobiliari controllate dal fondo;
3. i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi;
4. i criteri di valutazione utilizzati, ove il fondo abbia effettuato nuove emissioni di quote o rimborsi nel periodo.

SEZIONE II – LE ATTIVITÀ

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a. alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b. ai settori economici di impiego delle risorse del fondo, indicando gli investimenti effettuati sia in via diretta sia indiretta, attraverso l’acquisizione di partecipazioni (con particolare riferimento al settore immobiliare);
- c. ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti del fondo.

È inoltre fornito l’elenco analitico nonché il relativo ammontare (in valore assoluto e in percentuale del totale delle attività del fondo) degli strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni, che determinano il superamento delle seguenti soglie:

- 5 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di unostesso emittente;
- 10 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di piùemittenti appartenenti al medesimo gruppo.

I fondi riservati che adottano strategie di tipo *hedge* indicano l’elenco analitico almeno dei primi cinquanta strumenti finanziari detenuti, e comunque di tutti quelli che rappresentano più dello 0,5 per cento delle attività del fondo con riferimento sia alle posizioni lunghe sia alle posizioni corte connesse con operazioni di vendita allo scoperto di titoli. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Ove siano fondi di fondi forniscono inoltre indicazioni circa la composizione del portafoglio dei



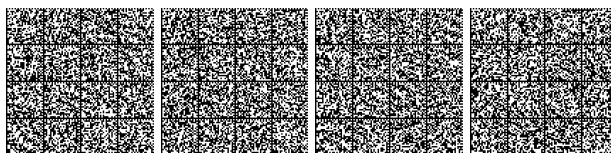
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del *look through*).

Laddove il fondo abbia costituito delle società veicolo (cc.dd. “*NewCo*”) al fine di acquisire in via indiretta partecipazioni in società target, le informazioni dovranno riguardare sia la *NewCo* sia la società target.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

II.1 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Con riferimento alle partecipazioni in società non quotate occorre fornire:

- una scheda per ciascuna partecipazione detenuta, redatta secondo lo schema riportato sub Tavola A;
- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola B.

Con riferimento agli altri strumenti finanziari non quotati occorre fornirne la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente, secondo la tabella seguente:

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di capitale (diversi dalle partecipazioni)				
Titoli di debito: — di Stato — di altri enti pubblici — di banche — di altri				
Parti di OICR (*): — FIA aperti non riservati — FIA riservati 1) di cui: FIA immobiliari — altri (da specificare)				
Totali: — in valore assoluto — in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Partecipazioni di controllo		
Partecipazioni non di controllo		
Altri titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
Totale		



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

TAVOLA A**SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA A CIASCUNA PARTECIPAZIONE IN
SOCIETÀ NON QUOTATE**

Denominazione e sede della società:

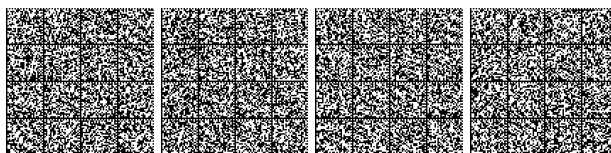
Attività esercitata dalla società:

A) Titoli nel portafoglio del fondo

Titoli nel portafoglio del fondo	Quantità	% del totale titoli emessi	Costo di acquisto	Valore alla data della relazione	Valore alla data della relaz. prec.
1) titoli di capitale con diritto di voto					
2) titoli di capitale senza diritto di voto					
3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente					
4) obbligazioni <i>cum warrant</i> su azioni dello stesso emittente					
5) altri strumenti finanziari (da specificare)					

B) Dati di bilancio dell'emittente

Dati patrimoniali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) totale attività			
2) partecipazioni			
3) immobili			
4) indebitamento a breve termine			
5) indebitamento a medio/lungo termine			
6) patrimonio netto			
Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari:			
– capitale circolante lordo			
– capitale circolante netto			
– capitale fisso netto			
– posizione finanziaria netta			
Dati reddituali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) fatturato			
2) margine operativo lordo			
3) risultato operativo			
4) saldo proventi/oneri finanziari			
5) saldo proventi/oneri straordinari			
6) risultato prima delle imposte			
7) utile (perdita) netto			
8) ammortamenti dell'esercizio			



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

- C) Criteri e parametri utilizzati per la valutazione
- 1) criteri di valutazione utilizzati
 - 2) elementi di calcolo
- D) Elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dalle società immobiliari controllate
- E) Descrizione delle operazioni
 Illustrare sinteticamente la natura e le finalità di intervento nella società target (es.: *leverage buy-out*, *management buy-in*, *start up*, ecc.) e fornire indicazioni circa la composizione della struttura finanziaria adottata (capitale di rischio e di debito).
- F) Altre informazioni

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA A

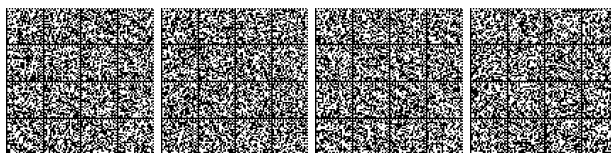
Con riferimento alla Sezione B “Dati di bilancio dell’emittente” si precisa che:

- per “capitale fisso netto” si intendono le immobilizzazioni materiali e immateriali funzionali all’attività dell’impresa;
- nelle voci relative all’indebitamento vanno indicati i debiti esigibili entro l’esercizio successivo come “indebitamento a breve termine” e i rimanenti come “indebitamento a medio/lungo termine”;
- per “posizione finanziaria netta” si intende la differenza tra tutte le posizioni creditorie e debitorie a breve termine (vita residua entro 12 mesi);
- la voce “fatturato” comprende, per le società immobiliari, anche i lavori in corso di esecuzione;
- per “margine operativo lordo” si intende la differenza tra il fatturato e il costo del venduto;
- il risultato operativo è pari al margine operativo lordo al netto dei costi del personale e degli altri costi di gestione.

Nell’ambito della Sezione C vanno illustrati i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del valore delle partecipazioni, fornendo in particolare informazioni dettagliate circa i parametri cui si è fatto riferimento per il calcolo (es.: grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, ipotesi formulate sulla redditività dell’impresa valutata, rapporto di P/E utilizzato, ecc.) nonché il raccordo tra il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata con il valore corrente attribuito alla partecipazione. Se la valutazione alla data della relazione dei titoli indicati nella scheda differisce da quella effettuata in sede di relazione di gestione precedente ovvero di successiva relazione semestrale, occorre indicare l’ammontare della rivalutazione/svalutazione effettuata nonché le relative motivazioni.

Nell’ambito della Sezione F “Altre informazioni”:

- sono indicati gli investimenti effettuati dal fondo in strumenti finanziari di società appartenenti al medesimo gruppo della partecipata;



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

- è indicato il periodo di conversione e di esercizio dell'opzione, rispettivamente, per le obbligazioni convertibili e *cum warrant*;
- la SGR può fornire, ove ritenuti utili:
 1. riferimenti circa il valore dei titoli calcolati sulla base di altre metodologie di valutazione da specificare;
 2. ogni altra informazione di interesse per il partecipante, ivi comprese quelle relative alle prospettive dell'impresa emittente (es.: il posizionamento dell'impresa sul mercato, l'andamento del settore, operazioni societarie in corso, ecc.).

TAVOLA B
**PROSPETTO DEI CESPITI ⁽¹⁾ DISINVESTITI DAL FONDO
(DALL'AVVIO OPERATIVO ALLA DATA DELLA RELAZIONE)**

Cespiti disinvestiti (2)	Quantità	Acquisto		Ultima valutazione	Realizzo		Proventi generati	Oneri sostenuti	Risultato dell'investimento
		Data	Costo acquisto		Data	Ricavo di vendita			

(1) Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate.

(2) I beni immobili riscattati dal locatario a fine contratto mediante esercizio della facoltà di acquisto, nelle locazioni che la prevedono, sono contrassegnati con un asterisco.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA B

Per la compilazione del prospetto, nel quale sono riportate tutte le operazioni di disinvestimento, anche parziale, di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate, si precisa che:

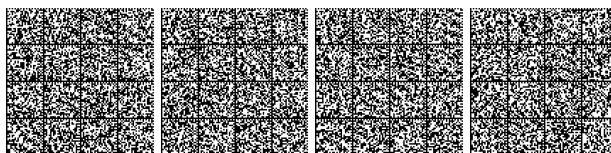
- a) la colonna "quantità" riporta:
 - per le partecipazioni, il numero delle azioni o quote alienate e la relativa percentuale sul capitale delle società;
 - per gli immobili, l'ammontare alienato espresso sulla base dell'unità di misura appropriata (da specificare; es.: metri quadrati, metri cubi, ecc.);
- b) il costo di acquisto comprende anche eventuali oneri e spese incrementative patrimonializzati;



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2**PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI**

- c) nella colonna “ultima valutazione” è indicato l’ultimo valore corrente attribuito al cespite in sede di relazione semestrale;
- d) nella colonna “proventi generati” sono inclusi tutti i proventi netti generati dalle attività disinvestite nel corso del periodo di detenzione del fondo;
- e) tra gli oneri di gestione dei cespiti alienati sono ricompresi le imposte, le spese di manutenzione ordinaria, i premi assicurativi e le altre spese di pertinenza diretta dei cespiti (con esclusione delle spese patrimonializzate incrementative del valore degli immobili);
- f) il risultato dell’investimento è determinato come somma algebrica del ricavo di vendita, del costo di acquisto, dei proventi generati e degli oneri attribuibili all’attività disinvestita. In caso di disinvestimenti relativi a partecipazioni acquistate in momenti diversi deve essere indicato il criterio seguito per la determinazione del costo dei titoli alienati.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

II.2 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Con riferimento agli strumenti finanziari quotati occorre fornire la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente e al mercato di quotazione, secondo le tabelle seguenti:

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente

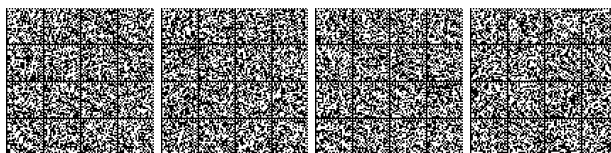
	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di OICR (*): – OICVM – FIA aperti <i>retail</i> – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
Totale		



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

II.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (sottovoci A9, A10 e A11 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

II.4 BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Con riferimento ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari detenuti dal fondo occorre fornire:

- l'elenco dei beni e dei diritti in questione, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola C;
- l'importo degli acconti versati, fatto confluire nella sottovoce B3. "Altri immobili", e il numero dei beni immobili cui tali acconti si riferiscono;
- informazioni sulla redditività dei beni, secondo lo schema seguente:

		Importo dei canoni			
Fasce di scadenza dei contratti di locazione o data di revisione dei canoni	Valore dei beni immobili	Locazione non finanziaria a	Locazione finanziaria b	Importo totale c=a+b	% (1)
Fino a 1 anno					
Da oltre 1 a 3 anni					
Da oltre 3 a 5 anni					
Da oltre 5 a 7 anni					
Da oltre 7 a 9 anni					
Oltre 9 anni					
A) Totale beni immobili locati					100
B) Totale beni immobili non locati					

(1) Percentuale sull'importo totale dei canoni.

- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo il medesimo schema relativo alle partecipazioni in società non quotate (riportato nel par. II.1sub Tavola B).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

TAVOLA C**ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI
DETENUTI DAL FONDO**

N.	Descrizione e ubicazione	Destinazione d'uso prevalente	Anno di costruzione	Superficie lorda	Redditività dei beni locati				Costo storico	Ipoteche	Ulteriori informazioni (es.: prescrizioni urbanistiche dell'area)
					Canone per m ² /m ³	Tipo contratto	Scadenza contratto	Locatario			
Totali											

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA C

Per la compilazione del prospetto relativo all'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo si precisa che:

- nella colonna “descrizione e ubicazione” vanno riportati tutti i dati utili per la descrizione e per la conoscenza della ubicazione e dello stato dei beni immobili nonché la descrizione dei diritti reali immobiliari acquisiti. I beni immobili situati in Italia vanno raggruppati per regioni e, nell'ambito di ciascun gruppo regionale, occorre indicare in distinti sottogruppi i beni situati nelle diverse province. I beni immobili situati all'estero vanno raggruppati per paese;
- nella colonna “destinazione d'uso prevalente” va indicato l'utilizzo corrente prevalente dei beni immobili nonché le altre eventuali possibili destinazioni alternative;
- nella colonna “canone per m²/m³” è riportato l'importo per metro quadrato o metro cubo del canone annuo dei beni immobili dati in affitto ovvero in locazione con facoltà di acquisto;

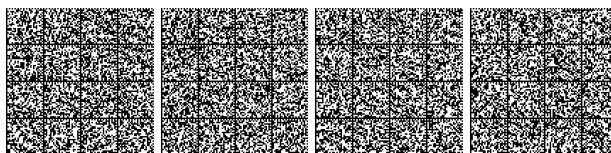


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

- nella colonna “tipo contratto” vanno indicate le caratteristiche economico-giuridiche del contratto di locazione (es.: affitto, locazione con facoltà di acquisto, ecc.);
- la colonna “scadenza contratto” deve essere compilata solo nel caso di contratti di affitto e riporta la scadenza dei contratti medesimi;
- nella colonna “locatario” è indicato se trattasi di famiglie, imprese industriali, commerciali o finanziarie;
- nel caso di beni immobili gravati da ipoteca, nella relativa colonna deve essere indicato l’importo del debito residuo in linea capitale sul finanziamento contratto;
- nella colonna “ulteriori informazioni” possono essere riportate altre notizie riguardanti le clausole di revisione dei canoni di affitto o le prescrizioni urbanistiche dell’area, secondo le disposizioni vigenti, che possono influire sulla destinazione attuale e futura del bene.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

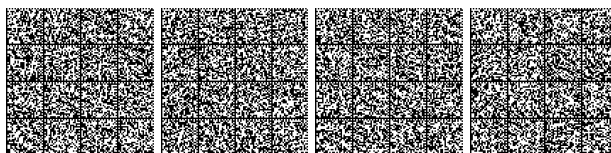
PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

II.5 CREDITI

Per i crediti devono essere fornite informazioni in ordine alla tipologia di crediti acquisiti (natura del cedente, garanzie ricevute, debitore finale, ecc.), indicando se rivenienti da operazioni di cartolarizzazione.

Per tutti i crediti in essere deve essere compilato il seguente schema:

	Durata residua			
	Fino a 12 mesi	12-24 mesi	24-36 mesi	Oltre 36 mesi o indeterminata
Crediti acquistati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione				
Altri crediti (da specificare)				



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

II.6 DEPOSITI BANCARI

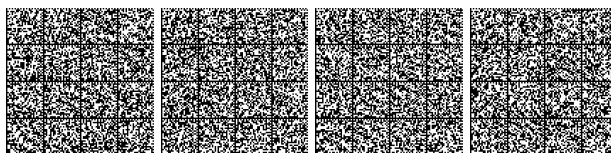
Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2**PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI**

II.7 ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce “Altri beni”, specificando almeno la tipologia dei beni, le quantità detenute e i mercati sui quali sono stati rilevati i relativi prezzi.

Ove gli investimenti in “altri beni” siano significativi rispetto al totale delle attività del fondo, occorre fornire in questa sezione i riferimenti normalmente utilizzati nel settore per la negoziazione di tali beni e per la valutazione della rischiosità degli stessi.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Indicare, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2, G3 e G4 della situazione patrimoniale. In ogni caso, devono essere fornite informazioni sulle compensazioni del “Risparmio di imposta” effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 71, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

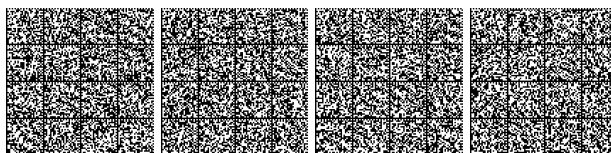
SEZIONE III – LE PASSIVITÀ

Nella presente sezione occorre fornire informazioni riguardanti almeno:

- 1) i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata (sottovoci H1 e H3);
- 2) le operazioni di pronti contro termine e assimilate e quelle di prestito titoli (sottovoce H2);
- 3) le passività connesse con operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (voce I), con riferimento alle quali andrà predisposto lo schema di cui alla tabella seguente:

	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e contratti simili - opzioni su tassi di cambio e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 4) i debiti nei confronti dei partecipanti, con l'indicazione dei termini di scadenza degli stessi;
- 5) la composizione delle sottovoci della voce M. "altre passività".



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

SEZIONE IV – IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

In tale sezione occorre:

- indicare le quote del fondo detenute da investitori professionali. Tale informazione non deve essere fornita nel caso in cui le quote siano negoziate in un mercato regolamentato ovvero il fondo sia riservato esclusivamente a investitori qualificati;
- indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti, ove non siano negoziate in un mercato regolamentato;
- illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del valore complessivo netto tra l'avvio dell'operatività e la data della relazione, secondo lo schema della tabella seguente:



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

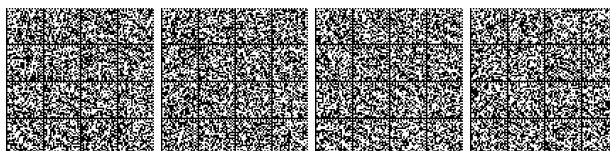
PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DEL FONDO
DALL'AVVIO DELL'OPERATIVITÀ .././.... (data di avvio)
FINO AL .././.... (data della relazione)**

	Importo	In percentuale dei versamenti effettuati
IMPORTO INIZIALE DEL FONDO (quote emesse x prezzo di emissione) (1)		
TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI		
A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni		
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari		
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili		
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti		
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari		
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni		
F. Risultato complessivo della gestione cambi		
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione		
H. Oneri finanziari complessivi		
I. Oneri di gestione complessivi		
L. Altri ricavi e oneri complessivi		
M. Imposte complessive		
RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI		
PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI		
VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE		
VALORE COMPLESSIVO NETTO AL .././..		
TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE		
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DELLA RELAZIONE (2)		

(1) Deve essere indicato il controvalore delle quote al valore nominale.

(2) Calcolato in base al valore del fondo alla data della relazione, a quello iniziale e ai flussi (versamenti, proventi distribuiti, rimborsi) intervenuti fino alla data della relazione.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

SEZIONE V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: - <i>Future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - Opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>Future</i> su valute e altri contratti simili - Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>Future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>Future</i> e contratti simili - Opzioni e contratti simili - <i>Swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR ripartite tra:
- strumenti finanziari in portafoglio, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale del portafoglio;
 - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
 - depositi bancari;
 - crediti;



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

- e) altre attività;
 f) finanziamenti ricevuti;
 g) altre passività;
 h) garanzie e impegni;
- 3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro o beni immobili situati in paesi diversi da quelli dell'U.E.M., un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	 (1)	 (1)	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

(1) Indicare le categorie di attività maggiormente significative per il fondo

- 4) l'importo complessivo delle plusvalenze in regime di sospensione di imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. 86/1994;
 5) l'ammontare e la specifica delle garanzie ricevute;
 6) le ipoteche che gravano sui beni immobili.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

SEZIONE I – RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU PARTECIPAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale della relazione di gestione relative agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci da A1.2/A1.3, A2.2/A2.3 e A3.2/A3.3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Partecipazioni in società non quotate				
1. di controllo				
2. non di controllo				
B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Altri titoli di capitale				
2. Titoli di debito				
3. Parti di OICR				
C. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

Il risultato delle sottovoci A4.1 e A4.2 della sezione reddituale della relazione di gestione va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

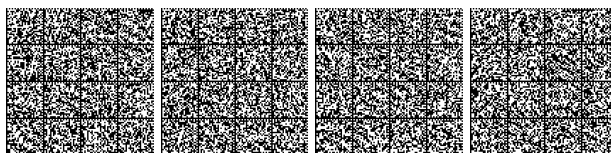


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoce A4.1)		Senza finalità di copertura (sottovoce A4.2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>				



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

SEZIONE II – BENI IMMOBILI

In tale sezione occorre fornire la composizione delle sottovoci relative al risultato economico delle operazioni su beni immobili.

Inoltre, tale risultato va scomposto in funzione della tipologia dei beni stessi (sulla base della prevalenza nella destinazione d'uso), secondo la seguente tabella.

Risultato economico dell'esercizio su beni immobili					
	Immobili residenziali	Immobili commerciali	Immobili industriali	Terreni	Altri
1. PROVENTI					
1.1 canoni di locazione non finanziaria					
1.2 canoni di locazione finanziaria					
1.3 altri proventi					
2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI					
2.1 beni immobili					
2.2 diritti reali immobiliari					
3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE					
3.1 beni immobili					
3.2 diritti reali immobiliari					
4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI					
5. AMMORTAMENTI					

SEZIONE III – CREDITI

Occorre indicare la composizione delle sottovoci C1 e C2, distinguendo almeno i risultati relativi a operazioni di cartolarizzazione e ad altri crediti.

SEZIONE IV – DEPOSITI BANCARI

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

SEZIONE V – ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce E. “Altri beni”. Nel caso in cui l'importo della voce sia significativo andranno forniti ulteriori dettagli in funzione della tipologia dei beni e degli indicatori di rendimento degli stessi in uso nei mercati di riferimento.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

SEZIONE VI – ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce F, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 2) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine, di prestito titoli e assimilate, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e assimilate:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		
Prestito di titoli:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		

- 3) la composizione della voce “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti”, indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce “Altri oneri finanziari”, se di importo apprezzabile.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

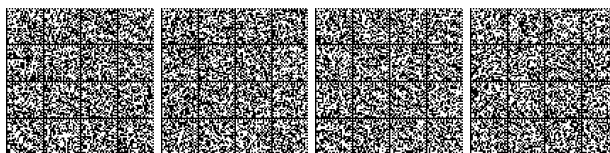
ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

SEZIONE VII – ONERI DI GESTIONE**VII.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO ⁽²⁾**

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositario								
5) Spese di revisione del fondo								
6) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti parte del fondo								
7) Compenso spettante agli esperti indipendenti								
8) Oneri di gestione degli immobili								
9) Spese legali e giudiziarie								
10) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
11) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 11)								
12) Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo)								
13) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
14) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
15) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 15)	(*****)							

² I FIA chiusi destinati esclusivamente a investitori professionali possono, in luogo della presente tavola, fornire indicazioni in merito alle singole voci di costo ricomprese nella tavola medesima.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

- (*) Calcolato come media del periodo.
- (**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
- (***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato extracontabile.
- (****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
- (*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di negoziazione corrisposti ai negoziatori.
- (*****) I fondi *feeder* indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

VII.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIÀ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)

Ove la “commissione di *performance*” sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest’ultimo.

VII.3 REMUNERAZIONI

In tale Sezione, la relazione di gestione dei gestori di FIA comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell’esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, il *carried interest* corrisposto dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive integrazioni), allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al FIA, con indicazione del numero di beneficiari;
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall’organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell’articolo 42 del Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive integrazioni), nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

SEZIONE VIII – ALTRI RICAVI ED ONERI

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “altri ricavi” e “altri oneri”.

SEZIONE IX – IMPOSTE

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio”, “Risparmio d’imposta” e “Altre imposte”.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio e i connessi impegni a carico del fondo);
- le utilità ricevute dalla SGR in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell'OICR (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
- i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;
- per i FIA, qualsiasi cambiamento rilevante ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, avvenuto nel corso dell'esercizio in esame, concernente le informazioni da fornire agli investitori.

I FIA immobiliari dovranno inoltre:

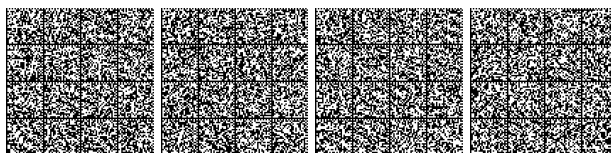
- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della SGR;
- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- fornire una completa informativa (soggetto incaricato, contenuto delle convenzioni, condizioni economiche pattuite, durata dell'esclusiva, ecc.) degli accordi di esclusiva per lo svolgimento dell'attività di *property* e di *facility management* stipulati con soggetti che abbiano conferito o venduto beni al fondo.

I FIA che investono in operazioni di cartolarizzazione, dovranno, fornire, in relazione agli investimenti della specie:

- Informazioni di natura qualitativa (Descrizione delle operazioni e dell'andamento delle stesse - Indicazione dei soggetti coinvolti - Caratteristiche delle emissioni - Operazioni finanziarie accessorie - Facoltà operative della società cessionaria);
- Informazioni di natura quantitativa (Dati di flusso relativi ai crediti - Evoluzione dei crediti scaduti - Flussi di cassa - Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità - Ripartizione per vita residua - Ripartizione per localizzazione territoriale - Concentrazione del rischio).

I fondi riservati, dovranno inoltre fornire indicazioni circa:

- l'utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra queste ultime e il totale delle attività;



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

- la percentuale degli *asset* del FIA oggetto di meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, nonché qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA (es. *side pocket*) ⁽³⁾;
- il livello di leva finanziaria utilizzata dal fondo, secondo quanto previsto nell'art. 109, par. 3, del Regolamento delegato (UE) 231/2013;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SGR si è avvalsa per l'attività di investimento;

I fondi *feeder* indicano le modalità per ottenere copie della relazione di gestione e della relazione semestrale dell'OICR master.

³ Le informazioni sono fornite tenuto conto di quanto previsto in tale ambito dal Regolamento delegato (UE) 231/2013, all'art. 108, paragrafi 2 e 3.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

ALLEGATO IV.6.3

**PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
A CAPITALE VARIABILE (SICAV)****C1. SCHEMA DI PROSPETTO DEL VALORE DELL'AZIONE DI SICAV****DENOMINAZIONE DELLA SICAV:****PROSPETTO DEL VALORE DELL'AZIONE AL .../.../.....**

ATTIVITÀ	IMPORTO
A. Strumenti finanziari quotati	
B. Strumenti finanziari non quotati	
C. Strumenti finanziari derivati	
D. Depositi bancari	
E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F. Posizione netta di liquidità	
G. Immobili	
H. Altre immobilizzazioni materiali	
I. Immobilizzazioni immateriali	
L. Altre attività	
Totale attività	
PASSIVITÀ	
M. Finanziamenti ricevuti	
N. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
O. Strumenti finanziari derivati	
P. Debiti verso i partecipanti	
Q. Trattamento di fine rapporto	
R. Altre passività	
Totale passività	
Capitale sociale (1)	
Numero delle azioni in circolazione (1)	
Valore unitario delle azioni (1)	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di azioni di**



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.

C2. SCHEMA DI RELAZIONE SEMESTRALE DELLE SICAV

RELAZIONE SEMESTRALE DELLA SICAV..... AL .../.../.....
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. IMMOBILI				
H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
L. ALTRE ATTIVITÀ				
L1. Ratei attivi				
L2. Risparmio di imposta				
L3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

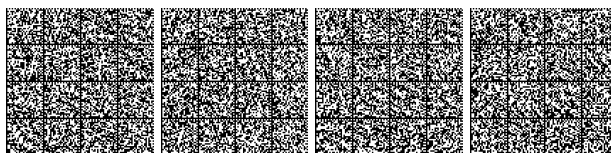
PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

PASSIVITÀ E CAPITALE	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
M. FINANZIAMENTI RICEVUTI N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati O2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI P1. Rimborsi richiesti e non regolati P2. Proventi da distribuire P3. Altri Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R. ALTRE PASSIVITÀ R1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati R2. Debiti di imposta R3. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
CAPITALE SOCIALE (1)		
Numero delle azioni in circolazione (1)		
Valore unitario delle azioni (1)		

Movimenti delle azioni nel semestre (1)	
Azioni emesse	
Azioni rimborsate	

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre (1)	(Classe...)
Importo delle commissioni di performance addebitate	
Commissioni di performance (in percentuale del NAV)	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni. Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di azioni di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.



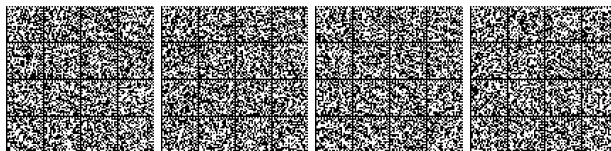
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

C3. Schema di bilancio della SICAV**BILANCIO DELLA SICAV..... AL .../.../.....****STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. IMMOBILI				
H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
L. ALTRE ATTIVITÀ				
L1. Ratei attivi				
L2. Risparmio di imposta				
L3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

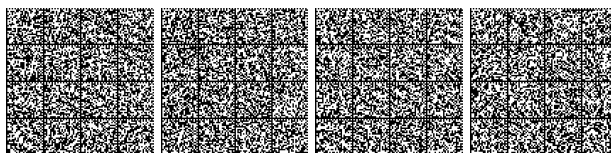
ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

PASSIVITÀ E CAPITALE	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
M. FINANZIAMENTI RICEVUTI N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati O2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI P1. Rimborsi richiesti e non regolati P2. Proventi da distribuire P3. Altri Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R. ALTRE PASSIVITÀ R1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati R2. Debiti di imposta R3. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
CAPITALE SOCIALE (1)		
Numero delle azioni in circolazione (1)		
Valore unitario delle azioni (1)		

Movimenti delle azioni nell'esercizio (1)	
Azioni emesse	
Azioni rimborsate	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni. Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di azioni di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.



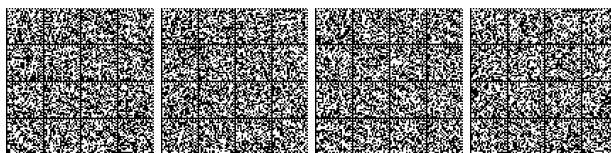
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

**BILANCIO DELLA SICAV AL
CONTO ECONOMICO**

	Conto economico al.....		Conto economico esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
A1.3 Proventi su parti di OICR				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1 Titoli di debito				
A2.2 Titoli di capitale				
A2.3 Parti di OICR				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1 Titoli di debito				
A3.2 Titoli di capitale				
A3.3 Parti di OICR				
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari quotati				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
B1.1 interessi e altri proventi su titoli di debito				
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
B1.3 proventi su parti di OICR				
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
B2.1 Titoli di debito				
B2.2 Titoli di capitale				
B2.3 Parti di OICR				
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
B3.1 Titoli di debito				
B3.2 Titoli di capitale				
B3.3 Parti di OICR				
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati				
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA				
C1. RISULTATI REALIZZATI				
C1.1 Su strumenti quotati				
C1.2 Su strumenti non quotati				
C2. RISULTATI NON REALIZZATI				
C2.1 Su strumenti quotati				
C2.2 Su strumenti non quotati				

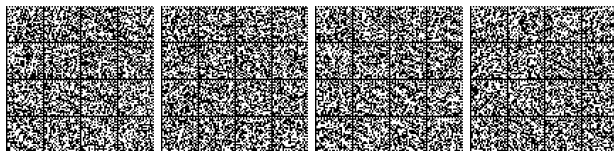


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

	Conto economico al		Conto economico esercizio precedente	
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
E1.1 Risultati realizzati				
E1.2 Risultati non realizzati				
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
E2.1 Risultati realizzati				
E2.2 Risultati non realizzati				
E3. LIQUIDITÀ				
E3.1 Risultati realizzati				
E3.2 Risultati non realizzati				
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio				
G. ONERI FINANZIARI				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione di portafoglio				
H. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO				
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. COMMISSIONI DEPOSITARIO				
I2. PROVVISORE DI GESTIONE SGR				
I3. COSTO PER IL CALCOLO DEL VALORE DELL'AZIONE				
I4. PROVVISORI PASSIVE A SOGGETTI COLLOCATORI				
I5. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO				
I6. SPESE PER CONSULENZA E PUBBLICITÀ				
I7. SPESE PER IL PERSONALE				
I7.1 salari e stipendi				
I7.2 oneri sociali				
I7.3 trattamento di fine rapporto				
I8. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI				
I9. COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI				
I10. CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI				
I11. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTO DI IMMOBILI				
I12. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
I13. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)				
Risultato operativo				



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

L.	RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI				
M.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI				
N.	ALTRI RICAVI ED ONERI				
N1.	Interessi attivi su disponibilità liquide				
N2.	Altri ricavi				
N3.	Altri oneri				
	Risultato della gestione prima delle imposte				
O.	IMPOSTE (1)				
O1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
O2.	Risparmio di imposta				
O3.	Altre imposte				
	Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di azioni di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.**

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti contabili delle SICAV (prospetto del valore dell'azione, relazione semestrale e bilancio di esercizio), si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione della relazione di gestione dei fondi comuni di investimento aperti.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante del bilancio di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dalla SICAV; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà della SICAV ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL'AZIONE

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL CAPITALE SOCIALE

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il capitale sociale

Sezione V – Altri dati patrimoniali

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

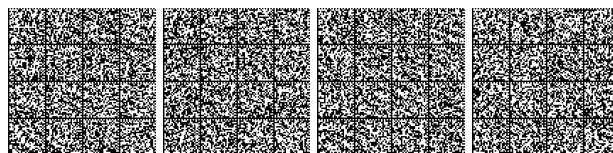
Sezione IV – Commissioni di sottoscrizione/rimborso

Sezione V – Oneri di gestione

Sezione VI – Rettifiche, accantonamenti e altri ricavi ed oneri

Sezione VII – Imposte

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

NOTA INTEGRATIVA**PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL’AZIONE ⁽¹⁾**

In tale parte occorre almeno:

- 1) evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore dell'azione e del *benchmark* (ove applicabile), nel corso dell'ultimo anno;
- 2) illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti per gli OICR armonizzati. Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e dal 1° luglio 2011 la tassazione a carico dell'investitore;
- 3) fornire riferimenti sull'andamento del valore dell'azione durante l'esercizio (con l'indicazione dei valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore dell'azione;
- 4) fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione dell'azione;
- 5) fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento della SICAV rispetto al *benchmark* di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno il valore della “*Tracking Error Volatility*” (TEV) ⁽²⁾ ⁽³⁾;
- 6) ove le azioni della SICAV siano trattate in un mercato regolamentato, l'illustrazione dell'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;
- 7) se la SICAV distribuisce dividendi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
- 8) informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
 - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, di liquidità, ecc.);
 - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SICAV; nel caso di utilizzo, per il calcolo dell'esposizione complessiva, di metodologie basate sul VaR (cfr. Allegato V.3.3), la SICAV fornisce: i) la misura di VaR massima, minima e media registrata nell'esercizio; ii) informazioni sul portafoglio di riferimento nel caso di utilizzo del VaR relativo; iii) l'indice di leva massimo e medio dell'esercizio calcolato come somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati in portafoglio;
 - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

¹ Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni. **Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di azioni di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.**

² Andrà precisato se la *Tracking Error Volatility* è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la performance della SICAV e quella del benchmark.

³ Per le SICAV indice, è indicata altresì l'entità del *tracking error* al termine del periodo rilevante. Le eventuali divergenze tra il *tracking error* atteso e quello effettivo sono opportunamente motivate. Inoltre, sono riportate e spiegate le differenze tra il rendimento della SICAV e quello dell'indice replicato.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL CAPITALE SOCIALE

SEZIONE I – CRITERI DI VALUTAZIONE

In tale sezione occorre indicare almeno:

- 1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
- 2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti per ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

SEZIONE II – LE ATTIVITÀ

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti della SICAV, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b) ai settori economici di impiego delle risorse della società;
- c) ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti della SICAV.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dalla SICAV, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività della SICAV. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività.

È infine necessario illustrare le altre componenti del patrimonio della SICAV, diverse dal portafoglio, con particolare riferimento ai beni immobili e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente

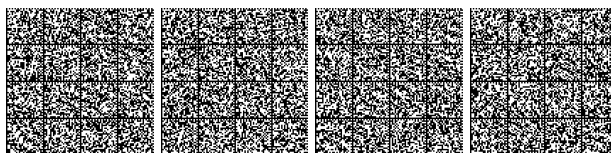
	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– OICVM				
– FIA aperti retail				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione

	Mercato di quotazione			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
– titoli di Stato		
– altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

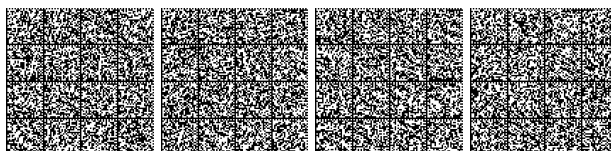
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– FIA aperti retail				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
– titoli di Stato		
– altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e devono essere descritte le caratteristiche dei titoli "strutturati" detenuti nel portafoglio della SICAV.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (*duration*) modificata ⁽⁴⁾, prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per la SICAV.

**TITOLI DI DEBITO: *DURATION* MODIFICATA
PER VALUTA DI DENOMINAZIONE**

Valuta	<i>Duration</i> in anni		
	minore o pari a 1	compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

⁴ La *duration* modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove:} \quad D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C_t = capitale o flusso di cassa dovuto al momento *t*

m = scadenza finale



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

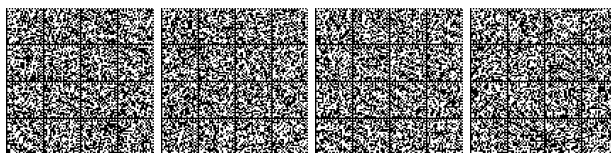
ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore della SICAV (voci C1, C2 e C3 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			

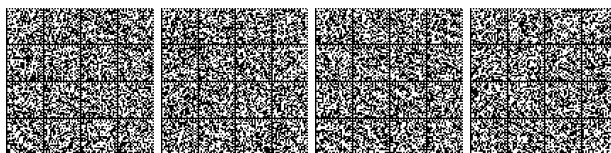


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Tipologia dei contratti	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni: - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Tipologia dei contratti	Attività ricevute in garanzia				
	Cash (eccetto margin)	Titoli di Stato	Altri titoli di debito	Titoli di capitale	Altri
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio della SICAV alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

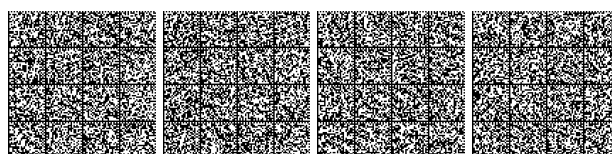
PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: — valore corrente delle attività acquistate a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): — attività acquistate a pronti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI DATI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività ricevute in garanzia: . titoli . liquidità – valore corrente dei titoli prestati: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli prestati (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

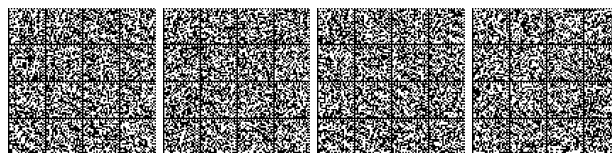
(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 dello stato patrimoniale.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci L1, L2, e L3 dello stato patrimoniale. In ogni caso, devono essere fornite informazioni sulle compensazioni del "Risparmio di imposta" effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 71, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

SEZIONE III – LE PASSIVITÀ**III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI**

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività della SICAV a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: — valore corrente delle attività cedute a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): — attività cedute a pronti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

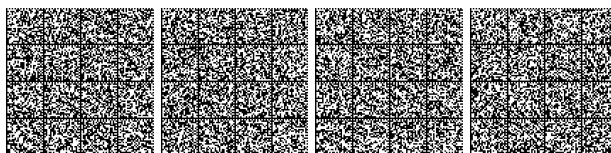
ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: — valore corrente delle attività date in garanzia: . titoli . liquidità — valore dei titoli ricevuti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): — valore dei titoli ricevuti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

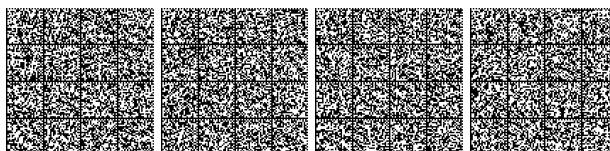
ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico della SICAV (voci O1 e O2 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>		

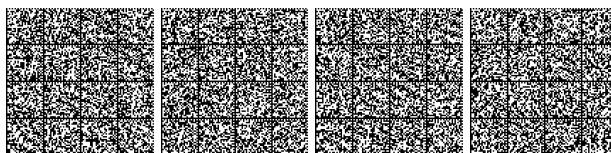


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Tipologia dei contratti	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

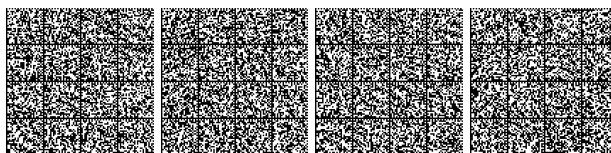
Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

III.6 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Vanno indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza della voce "trattamento di fine rapporto", indicando separatamente accantonamenti e utilizzi, ove apprezzabili.

III.7 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci R1, R2 e R3 dello stato patrimoniale.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

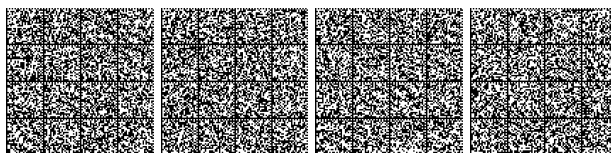
PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

SEZIONE IV – CAPITALE SOCIALE

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le azioni della SICAV detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare le azioni della SICAV detenute da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del capitale sociale tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

Variazioni del capitale sociale				
		Anno (ultimo esercizio)	Anno (penultimo esercizio)	Anno (terzultimo esercizio)
Capitale sociale a inizio periodo				
Incrementi:	a) sottoscrizioni: - sottoscrizioni singole - piani di accumulo - <i>switch</i> in entrata b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:	a) rimborsi: - riscatti - piani di rimborso - <i>switch</i> in uscita b) dividendi distribuiti c) risultato negativo della gestione			
Capitale sociale a fine periodo				



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

SEZIONE V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dalla SICAV a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Capitale
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo della SICAV (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore, nel caso di SICAV eterogestita) ripartite tra:
- strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
 - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
 - depositi bancari;
 - altre attività;
 - finanziamenti ricevuti;
 - altre passività;
 - garanzie e impegni;



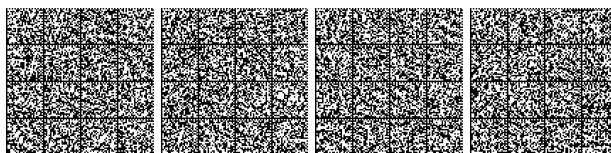
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

- 3) nel caso la SICAV detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali della SICAV, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

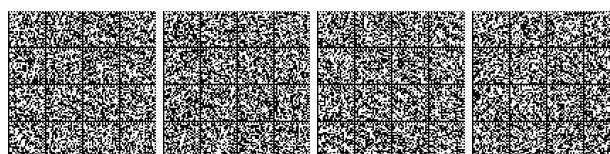
PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

*SEZIONE I – STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOTATI E RELATIVE OPERAZIONI DI COPERTURA***I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI**

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del bilancio relativo agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				
- OICVM				
- FIA				
B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale del bilancio va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)		Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>				

SEZIONE II – DEPOSITI BANCARI

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1. “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

SEZIONE III – ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione dei proventi, degli oneri e delle commissioni, diretti e indiretti, relativi alle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri	Commissioni
Pronti contro termine e operazioni assimilate: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività			
Prestito di titoli: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività			

- 2) l'illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 3) la composizione della voce “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti”, indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce “Altri oneri finanziari”.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

SEZIONE IV – COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

In tale sezione deve essere descritta almeno la composizione della voce “Commissioni di sottoscrizione e rimborso”.

SEZIONE V – ONERI DI GESTIONE**V.I COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO**

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SICAV			
	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore dell'azione (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui la SICAV investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositario								
5) Provvigioni passive a soggetti collocatori								
6) Spese di revisione della SICAV								
7) Spese legali e giudiziarie								
8) Spese di pubblicazione del valore delle azioni ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
9) Altri oneri gravanti sulla SICAV (specificare)								
10) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 10)								
11) Commissioni di performance (già Provvigioni di incentivo)								
12) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
13) Oneri finanziari per i debiti assunti dalla SICAV								
14) Oneri fiscali di pertinenza della SICAV								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 14)	(*****)							



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

- (*) Calcolato come media del periodo.
- (**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dal gestore, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
- (***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui la SICAV investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato extracontabile.
- (****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
- (*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori.
- (*****) Le SICAV *feeder* indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.

V.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIÀ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)

In tale Sezione, nel caso in cui siano applicate commissioni di performance ^(4.1), per ciascuna classe di azioni occorre fornire:

- l'ammontare effettivo delle commissioni di performance addebitate nel periodo a cui la relazione si riferisce;
- la percentuale delle commissioni di performance basata sul valore complessivo netto (*net asset value*, NAV) dell'OICR.

Commissioni di performance nell'esercizio	(Classe...)
Importo delle commissioni di performance addebitate	
Commissioni di performance (in percentuale del NAV)	

Ove la "Commissione di performance" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

V.3 REMUNERAZIONI

In tale Sezione, la relazione di gestione della SICAV comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di performance corrisposta dall'OICVM o dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività dell'OICVM o del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di "personale più rilevante", come individuate ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive integrazioni), allegato 2, par. 3;

^{4.1} Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sez. II, par. 3.3.1.1 del presente Regolamento e il paragrafo 49 degli Orientamenti dell'ESMA sulle commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5 novembre 2020 (<https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-types-aifs>).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile all'OICVM o FIA, con indicazione del numero di beneficiari (^{4bis});
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell'articolo 42 del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive integrazioni), nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

SEZIONE VI – RETTIFICHE, ACCANTONAMENTI ED ALTRI RICAVI ED ONERI

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci, se di importo apprezzabile, “rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali”, “accantonamenti per rischi e oneri”, “interessi attivi su disponibilità liquide”, “altri ricavi” ed “altri oneri”.

SEZIONE VII – IMPOSTE

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Risparmio di imposta” e “Altre imposte”.

^{4bis} Tale obbligo informativo può essere omissivo per il personale diverso dal “personale più rilevante” (come individuato ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive integrazioni), allegato 2, par. 3, qualora non sia possibile effettuare un'oggettiva ripartizione dei costi del personale attribuibile all'OICVM o al FIA.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- 1) l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio e i connessi impegni a carico della SICAV);
- 2) informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell'esercizio a intermediari negozianti, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti;
- 3) le utilità ricevute dalla SICAV in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti appartenenti al gruppo;
- 4) le motivazioni che hanno indotto la SICAV ad avvalersi della facoltà – ove previsto dallo statuto – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente effettuate;
- 5) il tasso di movimentazione del portafoglio della SICAV (c.d. *turnover*) nell'esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, e il patrimonio netto medio su base giornaliera;
- 6) per i FIA, qualsiasi cambiamento rilevante ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, avvenuto nel corso dell'esercizio in esame, concernente le informazioni da fornire agli investitori.

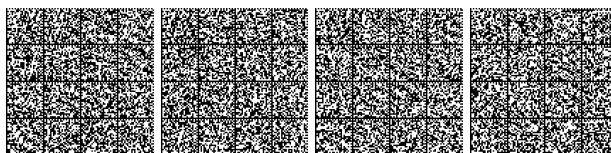
I FIA che investono in operazioni di cartolarizzazione, dovranno fornire, in relazione agli investimenti della specie:

- Informazioni di natura qualitativa (Descrizione delle operazioni e dell'andamento delle stesse - Indicazione dei soggetti coinvolti - Caratteristiche delle emissioni - Operazioni finanziarie accessorie - Facoltà operative della società cessionaria);
- Informazioni di natura quantitativa (Dati di flusso relativi ai crediti - Evoluzione dei crediti scaduti - Flussi di cassa - Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità - Ripartizione per vita residua - Ripartizione per localizzazione territoriale - Concentrazione del rischio).

Qualora si tratti di FIA riservato, la SICAV dovrà, inoltre, fornire indicazioni circa:

- l'utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- la percentuale degli *asset* del FIA oggetto di meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, nonché qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA (es. *side pocket*)⁵;
- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra questi ultimi e il totale delle attività;

⁵ Le informazioni sono fornite tenuto conto di quanto previsto in tale ambito dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, all'art. 108, paragrafi 2 e 3.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

- il livello di leva finanziaria utilizzata dal FIA, secondo quanto previsto nell'art. 109, par. 3, del Regolamento delegato (UE) 231/2013.

Le SICAV *feeder* indicano le modalità per ottenere copie della relazione di gestione e della relazione semestrale dell'OICR *master*.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

ALLEGATO IV.6.3-bis

**PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A
CAPITALE FISSO (SICAF) ⁽¹⁾****D1. Schema di relazione semestrale della SICAF**

RELAZIONE SEMESTRALE DELLA SICAF..... AL .../.../.....
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
H. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
I. ALTRE ATTIVITÀ				
I1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
I2. Ratei e risconti attivi				
I3. Risparmio di imposta				
I4. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

¹ Nel presente Allegato, per "rimborsi" si intendono le liquidazioni delle azioni a seguito di operazioni di riduzione del capitale, riacquisto di azioni proprie da parte della SICAF, recesso del socio.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

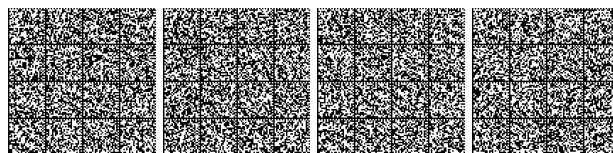
ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
L. FINANZIAMENTI RICEVUTI L1. Finanziamenti ipotecari L2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate L3. Altri (da specificare) M. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI M1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati M2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati N. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI N1. Proventi da distribuire O. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P. ALTRE PASSIVITÀ (1) P1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati P2. Debiti di imposta P3. Ratei e risconti passivi P4. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
Capitale sociale (2)		
Sovrapprezzi di emissione		
Riserve: a) Utile b) Altre		
Strumenti finanziari partecipativi		
Azioni Proprie (-)		
Utile (perdita) d'esercizio		
TOTALE PATRIMONIO NETTO		
Numero delle azioni in circolazione (2)		
Numero degli strumenti finanziari partecipativi		
Valore unitario delle azioni (2)		
Valore degli strumenti finanziari partecipativi		

La situazione patrimoniale della relazione semestrale della SICAF deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del bilancio, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) Le SICAF che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce P. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni. Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di azioni di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.



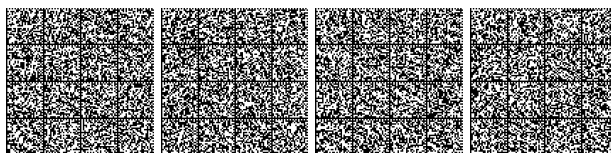
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle azioni da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del patrimonio netto;
- l'ammontare dei rimborsi e dei dividendi (ordinari e straordinari) corrisposti.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

D2. Schema di bilancio delle SICAF**BILANCIO DELLA SICAF..... AL .../.../.....****STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di OICR Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di OICR Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI (da specificare) F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI H. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI I. ALTRE ATTIVITÀ I1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate I2. Ratei e risconti attivi I3. Risparmio di imposta I4. Altre TOTALE ATTIVITÀ				
		100		100



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
L. FINANZIAMENTI RICEVUTI L1. Finanziamenti ipotecari L2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate L3. Altri (da specificare) M. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI M1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati M2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati N. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI N1. Proventi da distribuire O. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P. ALTRE PASSIVITÀ (1) P1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati P2. Debiti di imposta P3. Ratei e risconti passivi P4. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
Capitale sociale (2)		
Sovrapprezzi di emissione		
Riserve: a) di utili b) altre		
Strumenti finanziari partecipativi		
Azioni Proprie (-)		
Utile (perdita) d'esercizio		
TOTALE PATRIMONIO NETTO		
Numero delle azioni in circolazione (2)		
Numero degli strumenti finanziari partecipativi		
Valore unitario delle azioni (2)		
Valore degli strumenti finanziari partecipativi		
Rimborsi o dividendi distribuiti (2)		

- (1) Le SICAF che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce P. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni. Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di azioni di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

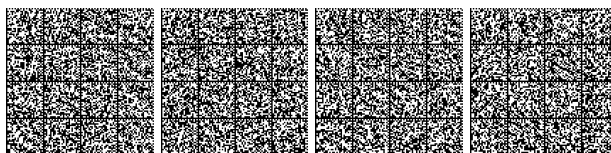
ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle azioni da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi e dei dividendi (ordinari e straordinari) corrisposti.

Ai fini del calcolo del valore delle azioni, in occasione di aumenti di capitale, rimborsi o di distribuzioni straordinarie di dividendi, potrà essere utilizzato lo schema di stato patrimoniale del bilancio. Possono non essere indicati i dati relativi alla fine dell'esercizio precedente.



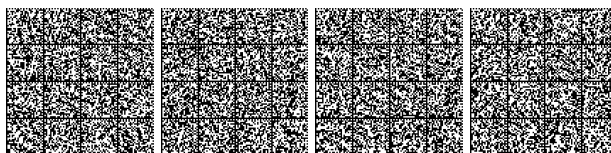
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

BILANCIO DELLA SICAF AL .../.../.....
CONTO ECONOMICO

	Relazione al.....		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI				
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI				
B5. AMMORTAMENTI				
Risultato gestione beni immobili				
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti				

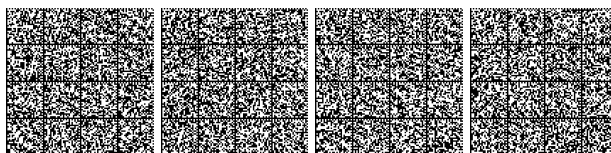


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITÀ				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica				
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti (da specificare)				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica				
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione (1)				
I2. Costo per il calcolo del valore dell'azione				
I3. Commissioni depositario				
I4. Oneri per esperti indipendenti				
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico				
I6. Spese per consulenza e pubblicità				
I7. Spese per il personale				
I7.1 Salari e stipendi				
I7.2 Oneri sociali				
I7.3 Trattamento di fine rapporto				
I8. Compensi ad amministratori e sindaci				
I9. Costi per servizi ed elaborazioni dati				
I10. Canoni di locazione immobili				
I11. Interessi passivi su debiti per acquisto immobili				
I12. Altri oneri di gestione				



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Risultato operativo				
L.	RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI			
M.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI			
N.	ALTRI RICAVI ED ONERI			
N1.	Interessi attivi su disponibilità liquide			
N2.	Altri ricavi			
N3.	Altri oneri			
Risultato della gestione prima delle imposte				
O.	IMPOSTE (1)			
O1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio			
O2.	Risparmio di imposta			
O3.	Altre imposte			
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azione. Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di azioni di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

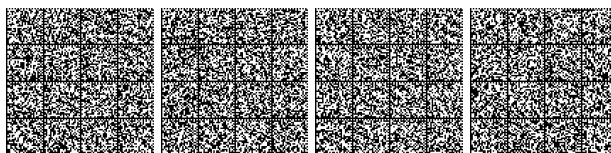
PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

BILANCIO DELLA SICAF..... AL .../.../.....
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

	Esistenze al 31/12/.... (To)	Modifica saldi di apertura	Allocazione risultato esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio						Reddittività complessiva esercizio T ₁	Patrimonio al 31/12/.... (T ₁)
					Variazioni di riserve	Operazioni sul patrimonio netto						
			Riserve	Dividendi e altre destinazioni		Emissione nuove azioni	Acquisto azioni proprie	Distribuzione straordinaria dividendi	Variazioni strumenti finanziari partecipativi	Altre variazioni		
Capitale												
Sovrapprezzo emissioni												
Riserve: a) di utili b) altre												
Strumenti finanziari partecipativi												
Azioni proprie												
Utile (perdita) d'esercizio												
Patrimonio netto												

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti contabili della SICAF (prospetto del valore dell'azione, relazione semestrale e bilancio d'esercizio), si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione della relazione di gestione dei fondi chiusi.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante del bilancio di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dalla SICAF; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà della SICAF ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

Parte A — ANDAMENTO DEL VALORE DELL'AZIONE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Parte B — LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL PATRIMONIO NETTO

Sezione I — Criteri di valutazione

Sezione II — Le attività

Sezione III — Le passività

Sezione IV — Il patrimonio netto

Sezione V — Altri dati patrimoniali

Parte C — IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I — Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari

Sezione II — Beni immobili

Sezione III — Crediti

Sezione IV — Depositi bancari

Sezione V — Altri beni

Sezione VI — Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione VII — Oneri di gestione

Sezione VIII — Rettifiche, accantonamenti e altri ricavi ed oneri

Sezione IX — Imposte

Parte D — ALTRE INFORMAZIONI



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

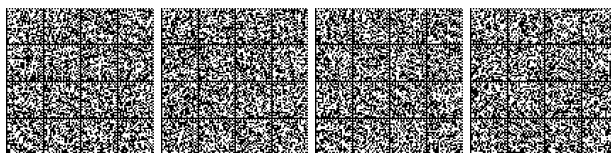
PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

NOTA INTEGRATIVA**PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL’AZIONE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI ⁽²⁾**

In tale parte occorre fornire almeno:

1. il valore dell’azione e degli strumenti finanziari partecipativi alla fine di ciascun esercizio a partire dalla data di istituzione della SICAF;
2. riferimenti sui principali eventi che hanno influito sul valore dell’azione e degli strumenti finanziari partecipativi nell’arco dell’esercizio;
3. indicazioni circa i fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di azioni, nel caso di SICAF suddivise in classi, nonché informazioni relative agli strumenti finanziari partecipativi;
4. il raffronto delle variazioni del valore dell’azione e degli strumenti finanziari partecipativi con l’andamento dell’eventuale parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso dell’esercizio;
5. ove le azioni della SICAF siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l’andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell’esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell’esercizio e il volume medio degli scambi registrato nel corso dell’esercizio medesimo;
6. se la SICAF distribuisce dividendi, l’indicazione dell’ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
7. nel caso in cui la SICAF, o il GEFIA nel caso di SICAF eterogestita, abbia esercitato nel corso dell’esercizio la facoltà – ove prevista dallo statuto – di procedere a emissioni di azioni o di strumenti finanziari partecipativi o rimborsi ovvero a distribuzione di dividendi straordinari, informazioni su tali operazioni;
8. informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
 - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, di liquidità, ecc.);
 - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dal gestore;
 - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

² Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azione. Qualora alcune informazioni già fornite per una classe di azioni di un OICR o comparto siano riferibili anche ad altre classi di azioni del medesimo OICR o comparto, per tali classi si può fare esplicito rinvio alle informazioni già fornite.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

SEZIONE I – CRITERI DI VALUTAZIONE

In tale sezione occorre fornire:

1. i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività, illustrando con particolare accuratezza quelli relativi alla valutazione degli “altri beni”. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell’ultima valutazione devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
2. riferimenti in ordine ai criteri di valutazione adottati dagli esperti indipendenti nella valutazione dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle società immobiliari controllate dalla SICAF;
3. i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi;
4. i criteri di valutazione utilizzati, ove la SICAF abbia effettuato nuove emissioni di azioni o di strumenti finanziari partecipativi o rimborsi nel periodo.

SEZIONE II – LE ATTIVITÀ

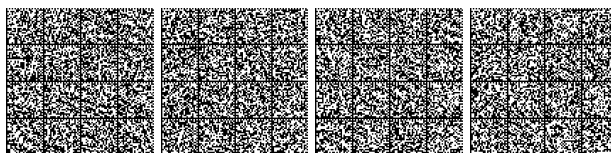
In tale sezione occorre fornire indicazioni sulla ripartizione degli investimenti della SICAF, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a. alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b. ai settori economici di impiego delle risorse della SICAF, indicando gli investimenti effettuati sia in via diretta sia indiretta, attraverso l’acquisizione di partecipazioni (con particolare riferimento al settore immobiliare);
- c. a ogni altro elemento rilevante per illustrare la composizione delle attività della SICAF.

Deve inoltre essere fornito l’elenco analitico nonché il relativo ammontare (in valore assoluto e in percentuale del totale delle attività della SICAF) degli strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni, che determinano il superamento delle seguenti soglie:

- 5 per cento del totale delle attività della SICAF, nel caso degli strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 10 per cento del totale delle attività della SICAF, nel caso degli strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo.

Le SICAF che adottano strategie di tipo *hedge* indicano l’elenco analitico almeno dei primi cinquanta strumenti finanziari detenuti, e comunque di tutti quelli che rappresentano più dello 0,5 per cento delle attività della SICAF con riferimento sia alle posizioni lunghe sia alle posizioni corte connesse con operazioni di vendita allo scoperto di titoli. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Ove siano FIA di FIA, forniscono inoltre indicazioni circa la composizione del portafoglio dei FIA



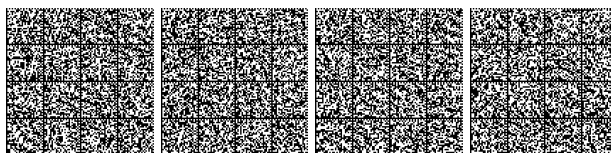
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri FIA (principio del *look through*).

Laddove la SICAF abbia costituito delle società veicolo (cc.dd. “*NewCo*”) al fine di acquisire in via indiretta partecipazioni in società target, le informazioni dovranno riguardare sia la *NewCo* sia la società target.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

II.1 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Con riferimento alle partecipazioni in società non quotate occorre fornire:

- una scheda per ciascuna partecipazione detenuta, redatta secondo lo schema riportato sub Tavola A;
- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita della SICAF, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola B.

Con riferimento agli altri strumenti finanziari non quotati occorre fornire la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente, secondo la tabella seguente:

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di capitale (diversi dalle partecipazioni)				
Titoli di debito: — di Stato — di altri enti pubblici — di banche — di altri				
Parti di OICR (*): — FIA aperti non riservati — FIA riservati 1) di cui: FIA immobiliari — altri (da specificare)				
Totali: — in valore assoluto — in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Partecipazioni di controllo		
Partecipazioni non di controllo		
Altri titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
Totale		



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

TAVOLA A**SCHEMA INFORMATIVA RELATIVA A CIASCUNA PARTECIPAZIONE IN
SOCIETÀ NON QUOTATE**

Denominazione e sede della società:

Attività esercitata dalla società:

A) Titoli nel portafoglio della SICAF

Titoli nel portafoglio della SICAF	Quantità	% del totale titoli emessi	Costo di acquisto	Valore alla data della relazione	Valore alla data della relaz. prec.
1) titoli di capitale con diritto di voto					
2) titoli di capitale senza diritto di voto					
3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente					
4) obbligazioni <i>cum warrant</i> su azioni dello stesso emittente					
5) altri strumenti finanziari (da specificare)					

B) Dati di bilancio dell'emittente

Dati patrimoniali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) totale attività			
2) partecipazioni			
3) immobili			
4) indebitamento a breve termine			
5) indebitamento a medio/lungo termine			
6) patrimonio netto			
Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari:			
– capitale circolante lordo			
– capitale circolante netto			
– capitale fisso netto			
– posizione finanziaria netta			



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Dati reddituali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) fatturato			
2) margine operativo lordo			
3) risultato operativo			
4) saldo proventi / oneri finanziari			
5) saldo proventi / oneri straordinari			
6) risultato prima delle imposte			
7) utile (perdita) netto			
8) ammortamenti dell'esercizio			

C) Criteri e parametri utilizzati per la valutazione

- 1) criteri di valutazione utilizzati
- 2) elementi di calcolo

D) Elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dalle società immobiliari controllate**E) Descrizione delle operazioni**

Illustrare sinteticamente la natura e le finalità di intervento nella società target (es.: *leverage buy-out*, *management buy-in*, *start up*, ecc.) e fornire indicazioni circa la composizione della struttura finanziaria adottata (capitale di rischio e di debito).

F) Altre informazioni**ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA A**

Con riferimento alla Sezione B “Dati di bilancio dell'emittente” si precisa che:

- per “capitale fisso netto” si intendono le immobilizzazioni materiali e immateriali funzionali all'attività dell'impresa;
- nelle voci relative all'indebitamento vanno indicati i debiti esigibili entro l'esercizio successivo come “indebitamento a breve termine” e i rimanenti come “indebitamento a medio/lungo termine”;
- per “posizione finanziaria netta” si intende la differenza tra tutte le posizioni creditorie e debitorie a breve termine (vita residua entro 12 mesi);
- la voce “fatturato” comprende, per le società immobiliari, anche i lavori in corso di esecuzione;
- per “margine operativo lordo” si intende la differenza tra il fatturato e il costo del venduto;
- il risultato operativo è pari al margine operativo lordo al netto dei costi del personale e degli altri costi di gestione.

Nell'ambito della Sezione C vanno illustrati i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del valore delle partecipazioni, fornendo in particolare informazioni dettagliate



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

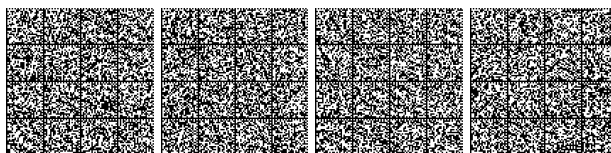
ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

circa i parametri cui si è fatto riferimento per il calcolo (es.: grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto di P/E utilizzato, ecc.) nonché il raccordo tra il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata con il valore corrente attribuito alla partecipazione. Se la valutazione alla data della relazione dei titoli indicati nella scheda differisce da quella effettuata in sede di bilancio precedente ovvero di successiva relazione semestrale, occorre indicare l'ammontare della rivalutazione/svalutazione effettuata nonché le relative motivazioni.

Nell'ambito della Sezione F "Altre informazioni":

- sono indicati gli investimenti effettuati dal fondo in strumenti finanziari di società appartenenti al medesimo gruppo della partecipata;
- è indicato il periodo di conversione e di esercizio dell'opzione, rispettivamente, per le obbligazioni convertibili e *cum warrant*;
- la SGR può fornire, ove ritenuti utili:
 - 1) riferimenti circa il valore dei titoli calcolati sulla base di altre metodologie di valutazione da specificare;
 - 2) ogni altra informazione di interesse per il partecipante, ivi comprese quelle relative alle prospettive dell'impresa emittente (es.: il posizionamento dell'impresa sul mercato, l'andamento del settore, operazioni societarie in corso, ecc.), nonché a eventuali eventi di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

TAVOLA B**PROSPETTO DEI CESPITI (1) DISINVESTITI DALLA SICAF
(dall'avvio operativo alla data del bilancio)**

Cespiti disinvestiti (2)	Quantità	Acquisto		Ultima valuta- zione	Realizzo		Proventi generati	Oneri sostenuti	Risultato dell'investimento
		Data	Costo acquisto		Data	Ricavo di vendita			

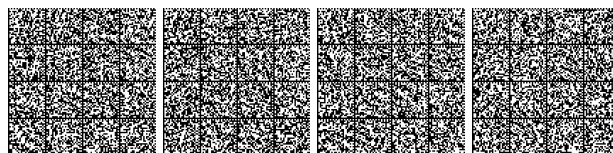
(1) Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate.

(2) I beni immobili riscattati dal locatario a fine contratto mediante esercizio della facoltà di acquisto, nelle locazioni che la prevedono, sono contrassegnati con un asterisco.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA B

Per la compilazione del prospetto, nel quale sono riportate tutte le operazioni di disinvestimento, anche parziale, di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate, si precisa che:

- a. la colonna "quantità" riporta:
 - per le partecipazioni, il numero delle azioni o quote alienate e la relativa percentuale sul capitale delle società;
 - per gli immobili, l'ammontare alienato espresso sulla base dell'unità di misura appropriata (da specificare; es.: metri quadrati, metri cubi, ecc.);
- b. il costo di acquisto comprende anche eventuali oneri e spese incrementative patrimonializzati;
- c. nella colonna "ultima valutazione" è indicato l'ultimo valore corrente attribuito al cespite in sede di relazione semestrale;
- d. nella colonna "proventi generati" sono inclusi tutti i proventi netti generati dalle attività disinvestite nel corso del periodo di detenzione della SICAF;
- e. tra gli oneri di gestione dei cespiti alienati sono ricompresi le imposte, le spese di manutenzione ordinaria, i premi assicurativi e le altre spese di pertinenza diretta dei cespiti (con esclusione delle spese patrimonializzate incrementative del valore degli immobili);
- f. il risultato dell'investimento è determinato come somma algebrica del ricavo di vendita, del costo di acquisto, dei proventi generati e degli oneri attribuibili all'attività disinvestita. In caso di disinvestimenti relativi a partecipazioni acquistate in momenti diversi deve essere indicato il criterio seguito per la determinazione del costo dei titoli alienati.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

II.2 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Con riferimento agli strumenti finanziari quotati occorre fornire la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente e al mercato di quotazione, secondo le tabelle seguenti:

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– OICVM				
– FIA aperti non riservati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dalla SICAF.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di capitale		
Titoli di debito		

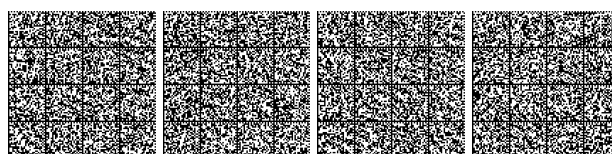


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Parti di OICR		
Totale		



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

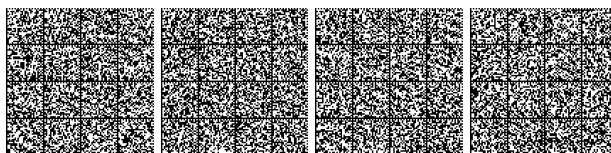
ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

II.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore della SICAF (sottovoci A9, A10 e A11 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

II.4 BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

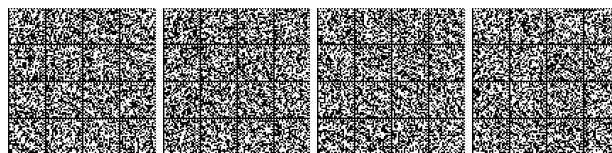
Con riferimento ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari detenuti dalla SICAF occorre fornire:

- l'elenco dei beni e dei diritti in questione, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola C;
- l'importo degli acconti versati, fatto confluire nella sottovoce B3. "Altri immobili", e il numero dei beni immobili cui tali acconti si riferiscono;
- informazioni sulla redditività dei beni, secondo lo schema seguente:

		Importo dei canoni			
Fasce di scadenza dei contratti di locazione o data di revisione dei canoni	Valore dei beni immobili	Locazione non finanziaria a	Locazione finanziaria b	Importo totale c=a+b	% (1)
Fino a 1 anno					
Da oltre 1 a 3 anni					
Da oltre 3 a 5 anni					
Da oltre 5 a 7 anni					
Da oltre 7 a 9 anni					
Oltre 9 anni					
A) Totale beni immobili locati					100
B) Totale beni immobili non locati					

(1) Percentuale sull'importo totale dei canoni.

- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita della SICAF, redatto secondo il medesimo schema relativo alle partecipazioni in società non quotate (riportato nel paragrafo II.1 sub Tavola B).

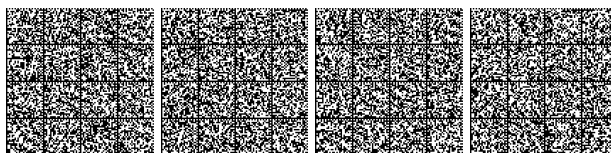


PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DE TENUTI DALLA SICAF

N.	Descrizione e ubicazione	Destinazione d'uso prevalente	Anno di costruzione	Superficie lorda	Redditività dei beni locati				Costo storico	Ipoteche	Ulteriori informazioni
					Canone per m ² /m ³	Tipo contratto	Scadenza contratto	Locatario			(es.: prescrizioni urbanistiche dell'area)
Totali											

- nella colonna “descrizione e ubicazione” vanno riportati tutti i dati utili per la descrizione e per la conoscenza della ubicazione e dello stato dei beni immobili nonché la descrizione dei diritti reali immobiliari acquisiti. I beni immobili situati in Italia vanno raggruppati per regioni e, nell’ambito di ciascun gruppo regionale, occorre indicare in distinti sottogruppi i beni situati nelle diverse province. I beni immobili situati all’estero vanno raggruppati per paese;
- nella colonna “destinazione d’uso prevalente” va indicato l’utilizzo corrente prevalente dei beni immobili nonché le altre eventuali possibili destinazioni alternative;



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

- nella colonna “canone per m²/m³” è riportato l’importo per metro quadrato o metro cubo del canone annuo dei beni immobili dati in affitto ovvero in locazione con facoltà di acquisto;
- nella colonna “tipo contratto” vanno indicate le caratteristiche economico-giuridiche del contratto di locazione (es.: affitto, locazione con facoltà di acquisto, ecc.);
- la colonna “scadenza contratto” deve essere compilata solo nel caso di contratti di affitto e riporta la scadenza dei contratti medesimi;
- nella colonna “locatario” è indicato se trattasi di famiglie, imprese industriali, commerciali o finanziarie;
- nel caso di beni immobili gravati da ipoteca, nella relativa colonna deve essere indicato l’importo del debito residuo in linea capitale sul finanziamento contratto;
- nella colonna “ulteriori informazioni” possono essere riportate altre notizie riguardanti le clausole di revisione dei canoni di affitto o le prescrizioni urbanistiche dell’area, secondo le disposizioni vigenti, che possono influire sulla destinazione attuale e futura del bene.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

II.5 CREDITI

Per i crediti devono essere fornite informazioni in ordine alla tipologia di crediti acquisiti (natura del cedente, garanzie ricevute, debitore finale, ecc.), indicando se rivenienti da operazioni di cartolarizzazione.

Per tutti i crediti in essere deve essere compilato il seguente schema:

	Durata residua			
	Fino a 12 mesi	12-24 mesi	24-36 mesi	Oltre 36 mesi o indeterminata
Crediti acquistati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione				
Altri crediti (da specificare)				



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

II.6 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio della SICAF alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis**PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)**

II.7 ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce “Altri beni”, specificando almeno la tipologia dei beni, le quantità detenute e i mercati sui quali sono stati rilevati i relativi prezzi.

Ove gli investimenti in “altri beni” siano significativi rispetto al totale delle attività della SICAF, occorre fornire in questa sezione i riferimenti normalmente utilizzati nel settore per la negoziazione di tali beni e per la valutazione della rischiosità degli stessi.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

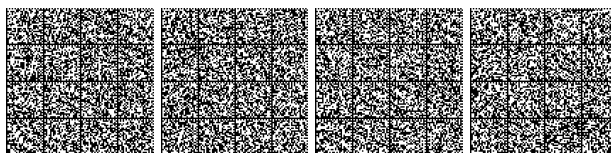
Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 dello stato patrimoniale.

II.9 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono fornite le informazioni relative alla composizione delle voci G. ed H. dello stato patrimoniale.

II.10 ALTRE ATTIVITÀ

Indicare, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci I1, I2, I3 e I4 dello stato patrimoniale. In ogni caso, devono essere fornite informazioni sulle compensazioni del “Risparmio di imposta” effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 71, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE III – LE PASSIVITÀ**III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI**

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività della SICAF a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata (sottovoci L1 e L3).

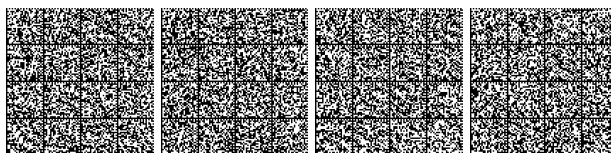
III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate e quelle di prestito titoli (sottovoce L2), vanno fornite le informazioni relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

III.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

In relazione alle passività connesse con operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (voce M), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

III. 4 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

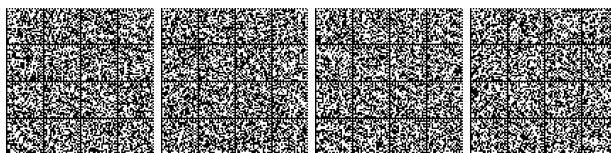
Sono dettagliati i debiti nei confronti dei partecipanti, con l'indicazione dei termini di scadenza degli stessi.

III.5 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Vanno indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza della voce "trattamento di fine rapporto", indicando separatamente accantonamenti e utilizzi, ove apprezzabili.

III.6 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci della voce P. "altre passività".



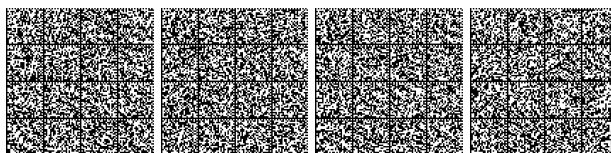
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis**PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)**

SEZIONE IV – IL PATRIMONIO NETTO

In tale sezione occorre:

- indicare le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi detenuti da investitori professionali. Tale informazione non deve essere fornita nel caso in cui le azioni o gli strumenti finanziari partecipativi siano negoziati in un mercato regolamentato ovvero si tratti di SICAF riservata;
- indicare le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi della SICAF detenuti da soggetti non residenti, ove non siano negoziate in un mercato regolamentato;
- illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'avvio dell'operatività e la data del bilancio d'esercizio, secondo lo schema della tabella seguente:



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

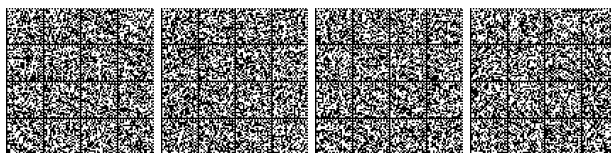
PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

**IV. 1 - PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
DALL'AVVIO DELL'OPERATIVITÀ .././.... (data di avvio)
FINO AL .././.... (data del bilancio)**

	Importo	In percentuale dei versamenti effettuati
PATRIMONIO INIZIALE DELLA SICAF (azioni e strumenti partecipativi emessi x prezzo di emissione) (1)		
TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI		
A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni		
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari		
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili		
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti		
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari		
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni		
F. Risultato complessivo della gestione cambi		
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione		
H. Oneri finanziari complessivi		
I. Oneri di gestione complessivi		
L. Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali.		
M. Accantonamenti per rischi ed oneri		
N. Altri ricavi e oneri complessivi		
O. Imposte complessive		
EMISSIONI SUCCESSIVE (azioni e strumenti partecipativi emessi x prezzo di emissione) (1)		
OPERAZIONI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE		
DIVIDENDI (ORDINARI E STRAORDINARI)		
VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE		
PATRIMONIO NETTO AL .././..		
TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE		
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DELLA RELAZIONE (2)		

(1) Deve essere indicato il controvalore delle azioni, incluso l'eventuale sovrapprezzo.

(2) Calcolato in base al valore della SICAF alla data della relazione, a quello iniziale e ai flussi (versamenti, proventi distribuiti, rimborsi) intervenuti fino alla data del bilancio d'esercizio.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis**PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)**

IV.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE CAPITALE

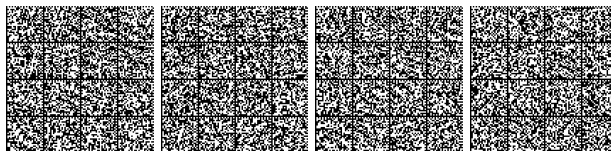
Nella presente voce figura l'importo delle azioni emesse, al netto dell'importo del capitale sottoscritto e non ancora versato alla data di riferimento del bilancio.

IV.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Sono dettagliati gli strumenti rappresentativi del patrimonio netto, diversi dal capitale e dalle riserve.

IV.4 COMPOSIZIONE DELLA VOCE RISERVE

Nella presente voce figurano le riserve di utili e le altre riserve ("legale", "statutaria", "utili e perdite portati a nuovo", ecc.).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dalla SICAF a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine, secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Patrimonio Netto
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SICAF ripartite tra:
- strumenti finanziari in portafoglio, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale del portafoglio;
 - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
 - depositi bancari;
 - crediti;
 - altre attività;
 - finanziamenti ricevuti;
 - altre passività;
 - garanzie e impegni



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

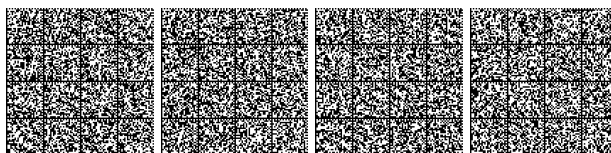
PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

- 3) nel caso la SICAF detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro o beni immobili situati in paesi diversi da quelli dell'UE, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali della SICAF, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	(1)	(1)	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

(1) Indicare le categorie di attività maggiormente significative per la SICAF.

- 4) l'importo complessivo delle plusvalenze in regime di sospensione di imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. 86/1994;
- 5) l'ammontare e la specifica delle garanzie ricevute;
- 6) le ipoteche che gravano sui beni immobili.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

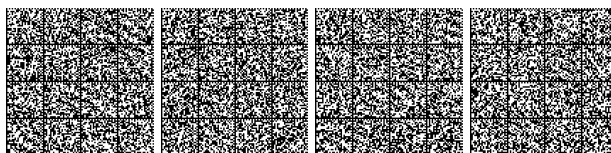
PARTE C – IL CONTO ECONOMICO

SEZIONE I – RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU PARTECIPAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci del conto economico relative agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci da A1.2/A1.3, A2.2/A2.3 e A3.2/A3.3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Partecipazioni in società non quotate				
1. di controllo				
2. non di controllo				
B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Altri titoli di capitale				
2. Titoli di debito				
3. Parti di OICR				
C. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

Il risultato delle sottovoci A4.1 e A4.2 del conto economico va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

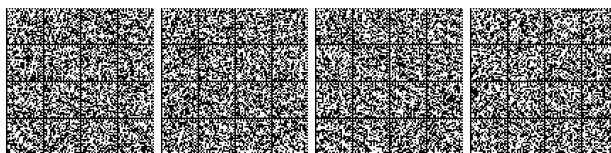


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoce A4.1)		Senza finalità di copertura (sottovoce A4.2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>				



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE II – BENI IMMOBILI

In tale sezione occorre fornire la composizione delle sottovoci relative al risultato economico delle operazioni su beni immobili.

Inoltre, tale risultato va scomposto in funzione della tipologia dei beni stessi (sulla base della prevalenza nella destinazione d'uso), secondo la seguente tabella.

Risultato economico dell'esercizio su beni immobili					
	Immobili residenziali	Immobili commerciali	Immobili industriali	Terreni	Altri
1. PROVENTI					
1.1 canoni di locazione non finanziaria					
1.2 canoni di locazione finanziaria					
1.3 altri proventi					
2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI					
2.1 beni immobili					
2.2 diritti reali immobiliari					
3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE					
3.1 beni immobili					
3.2 diritti reali immobiliari					
4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI					
5. AMMORTAMENTI					

SEZIONE III – CREDITI

Occorre indicare la composizione delle sottovoci C1 e C2, distinguendo almeno i risultati relativi a operazioni di cartolarizzazione e ad altri crediti.

SEZIONE IV – DEPOSITI BANCARI

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

SEZIONE V – ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce E. “Altri beni”. Nel caso in cui l'importo della voce sia significativo andranno forniti ulteriori dettagli in funzione della tipologia dei beni e degli indicatori di rendimento degli stessi in uso nei mercati di riferimento.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE VI – ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce F, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 2) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine, di prestito titoli e assimilate, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e assimilate:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		
Prestito di titoli:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		

- 3) la composizione della voce “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti”, indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce “Altri oneri finanziari”, se di importo apprezzabile.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE VII – ONERI DI GESTIONE**VII.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO ⁽³⁾**

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SICAF			
	Importo (migliaia di euro)	% sul patrimonio netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziam- ento	Importo (migliaia di euro)	% sul patrimonio netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanzia- mento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui la SICAF investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositario								
5) Spese di revisione della SICAF								
6) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti parte della SICAF								
7) Compenso spettante agli esperti indipendenti								
8) Oneri di gestione degli immobili								
9) Spese legali e giudiziarie								
10) Spese di pubblicazione del valore delle azioni ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
11) Altri oneri gravanti sulla SICAF (specificare)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 11)								
12) Commissioni di performance (già Provvigioni di incentivo)								
13) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
14) Oneri finanziari per i debiti assunti dalla SICAF								
15) Oneri fiscali di pertinenza della SICAF								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 15)	(*****)							

³⁾ I FIA riservati possono, in luogo della presente tavola, fornire indicazioni in merito alle singole voci di costo ricomprese nella tavola medesima



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

- (*) Calcolato come media del periodo.
- (**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dal gestore, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
- (***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui la SICAF investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato extracontabile.
- (****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
- (*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di negoziazione corrisposti ai negoziatori.
- (*****) I FIA *feeder* indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.

VII.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIÀ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)

Ove la "Commissione di performance" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

VII.3 REMUNERAZIONI

In tale Sezione, la relazione di gestione della SICAF comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, il *carried interest* corrisposto dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di "personale più rilevante", come individuate ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive integrazioni), allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al FIA, con indicazione del numero di beneficiari;
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell'articolo 42 del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (Provvedimento del 5 dicembre 2019 e successive integrazioni), nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

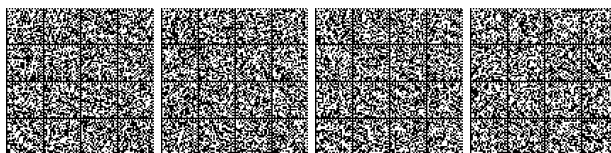
PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE VIII – RETTIFICHE, ACCANTONAMENTI E ALTRI RICAVI ED ONERI

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci, se di importo apprezzabile, “rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali”, “accantonamenti per rischi e oneri”, “altri ricavi” ed “altri oneri”.

SEZIONE IX – IMPOSTE

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Risparmio d’imposta” e “Altre imposte”.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Andranno indicate le seguenti informazioni:

1. l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio e i connessi impegni a carico della SICAF);
2. le utilità ricevute dalla SICAF in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell'OICR (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negoziatori), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
3. i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi.
4. qualsiasi cambiamento rilevante ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, avvenuto nel corso dell'esercizio in esame, concernente le informazioni da fornire agli investitori.

Le SICAF immobiliari dovranno inoltre:

- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti alla SICAF e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SICAF, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della SICAF;
- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- fornire una completa informativa (soggetto incaricato, contenuto delle convenzioni, condizioni economiche pattuite, durata dell'esclusiva, ecc.) degli accordi di esclusiva per lo svolgimento dell'attività di *property* e di *facility management* stipulati con soggetti che abbiano conferito o venduto beni alla SICAF.

Le SICAF che investono in operazioni di cartolarizzazione, dovranno fornire, in relazione agli investimenti della specie:

- Informazioni di natura qualitativa (Descrizione delle operazioni e dell'andamento delle stesse - Indicazione dei soggetti coinvolti - Caratteristiche delle emissioni - Operazioni finanziarie accessorie - Facoltà operative della società cessionaria);
- Informazioni di natura quantitativa (Dati di flusso relativi ai crediti - Evoluzione dei crediti scaduti - Flussi di cassa - Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità - Ripartizione per vita residua - Ripartizione per localizzazione territoriale - Concentrazione del rischio).

La SICAF riservata, inoltre, fornisce indicazioni circa:

- l'utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- la percentuale degli *asset* della SICAF oggetto di meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, nonché qualsiasi nuova misura di liquidità adottata per gestire la liquidità della SICAF (es. *side pocket*)⁴⁾;

⁴⁾ Le informazioni sono fornite tenuto conto di quanto previsto in tale ambito dal Regolamento delegato (UE) 231/2013, all'art. 108, paragrafi 2 e 3.



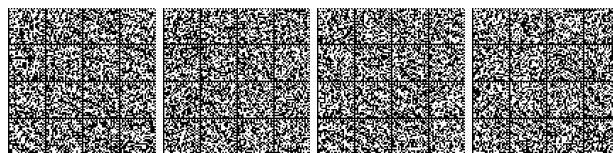
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra queste ultime e il totale delle attività;
- il livello di leva finanziaria utilizzata dalla SICAF, secondo quanto previsto nell'art. 109, par. 3, del Regolamento delegato (UE) 231/2013;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SICAF, ovvero il GEFIA nel caso di FIA eterogestita, si è avvalsa per l'attività di investimento.

Le SICAF *feeder* indicano le modalità per ottenere copie della relazione di gestione (o del bilancio) e della relazione semestrale dell'OICR master.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.4

NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ALLEGATO IV.6.4

**NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE
E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI****1. Nota illustrativa della relazione semestrale**

La nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale fornisce, anche attraverso il commento dei dati contenuti nei prospetti contabili, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio nel semestre, sia sulle prospettive di investimento, in relazione all'evoluzione dei mercati nei settori di interesse per l'OICR.

In particolare, dalla nota illustrativa devono risultare gli elementi significativi che hanno determinato la variazione verificatasi nel semestre del valore sia del patrimonio in gestione sia delle quote o azioni dell'OICR in cui è ripartito.

Gli OICVM, i FIA aperti e le SICAV forniscono l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere.

I FIA chiusi forniscono:

- l'elenco delle partecipazioni detenute;
- indicazioni circa i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

I FIA immobiliari dovranno inoltre:

- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi ovvero soggetti facenti parte del gruppo rilevante della SGR;
- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- fornire il prospetto dei cespiti disinvestiti (tav. B dell'Allegato IV.6.2 e IV.6.3-bis) e l'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo (tav. C dell'Allegato IV.6.2 e IV.6.3-bis).

2. Relazione degli amministratori alla relazione di gestione dei fondi e al bilancio delle SICAV/SICAF

La relazione di gestione dei fondi e il bilancio delle SICAV/SICAF sono accompagnati da una relazione degli amministratori, che illustra l'andamento della gestione dell'OICR nel suo complesso, nonché le direttrici seguite nell'attuazione delle politiche di investimento.

In particolare, la relazione contiene almeno le seguenti informazioni:



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.4

NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. l'illustrazione dell'attività di gestione e delle direttrici seguite nell'attuazione della politica di investimento;
2. la descrizione di eventi di particolare importanza per l'OICR verificatisi nell'esercizio (es.: modifiche del regolamento del fondo o dello statuto della SICAV/SICAF) ⁽¹⁾ e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico dell'esercizio;
3. le linee strategiche che si intendono adottare per il futuro;
4. l'illustrazione dei rapporti intrattenuti nell'arco dell'esercizio con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o della SICAV/SICAF nonché del gruppo dell'eventuale gestore in caso di SICAV/SICAF in gestione esterna, indicando in particolare l'eventuale adesione a operazioni di collocamento effettuate da soggetti del gruppo, con il relativo ammontare;
5. l'illustrazione dell'attività di collocamento delle quote o azioni, indicando i canali distributivi utilizzati;
6. in caso di performance negativa realizzata dal fondo o dalla SICAV/SICAF, i motivi che hanno determinato tale risultato;
7. eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possono avere effetti sulla gestione;
8. l'operatività posta in essere su strumenti finanziari derivati e le strategie seguite dal gestore in tale comparto.

¹ In relazione ai FIA, il GEFIA tiene, altresì, conto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 231/2013, art. 105, par. 1, lett. c) e art. 106.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1**SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO**

ALLEGATO V.1.1**SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO****Istruzioni per la compilazione**

Il regolamento semplificato si compone di tre parti:

Scheda identificativa;

Caratteristiche del prodotto;

Modalità di funzionamento.

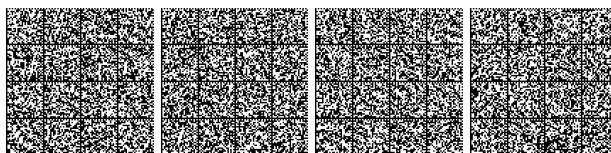
Gli aspetti disciplinati nella parte b) (“Caratteristiche del prodotto”) costituiscono normalmente elementi variabili da fondo a fondo e rappresentano i profili caratterizzanti il prodotto. Nella definizione di tali profili si esprimono la libertà contrattuale degli operatori e le scelte delle società di gestione. Lo schema proposto si limita a suggerire la denominazione, il numero e il contenuto minimo degli articoli.

La parte c) (“Modalità di funzionamento”) contiene previsioni che fanno parte integrante del contratto sottoscritto dall’investitore e che disciplinano aspetti del rapporto contrattuale che tendono ad assumere caratteristiche stabili per tutti i fondi, a prescindere dalle specifiche tipologie. Per le caratteristiche intrinseche di stabilità delle previsioni contenute in questa sezione del regolamento del fondo, le formulazioni suggerite costituiscono un tutto unico che andrà riprodotto integralmente.

È prevista poi la possibilità, in limitate, eccezionali ipotesi, di introdurre deroghe alle disposizioni contenute nella parte c) (“Modalità di funzionamento”), espungendo la previsione modificata e riportandola in apposito articolo nella parte b) (“Caratteristiche del prodotto”) ⁽¹⁾.

Per esigenze di chiarezza nei confronti degli investitori è necessario che ciascuna parte sia preceduta dalla seguente avvertenza: “Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento”.

¹ Ai fini istruttori, nel trasmettere il testo alla Banca d’Italia, dovrà essere fornita evidenza delle parti eventualmente espunte dalla parte c) e inserite nella parte b).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza, TUF), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione, tipologia e durata del/i fondo/i	OICVM/FIA aperto non riservato denominato/i ... <i>[inserire denominazione]</i> La durata del/i fondo/i è fissata al ... salvo proroga
Società di gestione del risparmio	<i>Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il gruppo di appartenenza, ove esistente, il numero di iscrizione all'albo e l'eventuale indirizzo Internet.</i>
Depositario	<i>Indicare la denominazione, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il numero di iscrizione all'albo e le eventuali dipendenze presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del/i fondo/i e sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati; indicare anche l'eventuale indirizzo Internet.</i>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<i>Indicare le fonti dove è possibile rilevare il valore della quota (es.: quotidiano, sito Internet della SGR, ecc.); indicare la periodicità con la quale viene calcolato il valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione.</i>
Eventuale soggetto garante	<i>Nel caso di fondi garantiti sono indicati la denominazione completa del soggetto garante, gli estremi della iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.</i>



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**Disposizioni necessarie***1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche ⁽²⁾*

“Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

(da inserire nel regolamento di gestione relativo a un singolo fondo nella parte riferita alla politica di investimento) Il fondo investe (indicare la misura; ad esempio: principalmente, prevalentemente, esclusivamente, fino al xx%) in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari a *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

(in alternativa, da inserire nel regolamento di gestione che disciplina più fondi nella parte riferita alla politica di investimento) Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating”.

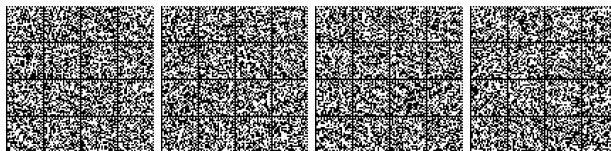
2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

I fondi a capitalizzazione dei proventi inseriscono la seguente locuzione: “Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.”

I fondi a distribuzione dei proventi inseriscono quanto segue:

“1. Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità:

² Rientrano tra le altre caratteristiche anche le disposizioni in materia di “Limiti alle operazioni con parti correlate”, nonché l'eventuale impegno a investire in attività che promuovono caratteristiche sociali e ambientali e/o in investimenti sostenibili. In tale ultimo caso, è possibile ricorrere alla seguente formulazione: “Data la sua denominazione, il fondo è conforme ai requisiti previsti negli Orientamenti dell'ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi (ESMA34-1592494965-657 del 21/08/2024, recepiti nel nostro ordinamento nella forma degli orientamenti di vigilanza: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-43-del-30-ottobre-2024.pdf>) per i fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi a una o più delle seguenti dimensioni: ambientale / sociale / della transizione / della governance / dell'impatto / della sostenibilità”.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

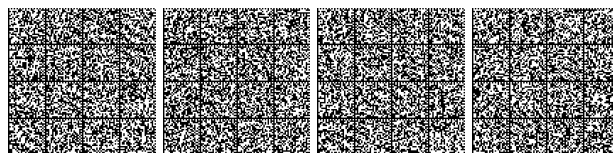
ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- 1.1 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da ... *[indicare le componenti della voce "proventi"]*.
La SGR distribuisce *[indicare la periodicità di distribuzione: anno, semestre, ecc.]* ai partecipanti almeno il *[indicare la percentuale]* dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del punto 1.2.
- 1.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 1.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
- 1.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il *[indicare il giorno preciso]* di ogni *[indicare il periodo, per es.: anno, semestre]* spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta entro *[inserire la formulazione opportuna in relazione alla periodicità di distribuzione]* dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso, la data stabilita non può essere posteriore al *[indicare il giorno]* successivo alla chiusura *[indicare il periodo coerente con la periodicità di distribuzione, per es.: anno, semestre]* *[oppure, in alternativa]* successivo alla data di approvazione *[della relazione di gestione o della relazione semestrale]*.
- 1.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del depositario *[in alternativa, nel caso in cui la SGR abbia affidato al terzo le disponibilità liquide]* della SGR medesima, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.
- I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.
- [Da inserire solo se rilevante]* Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.
- 1.5 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR."

3. Regime delle spese

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

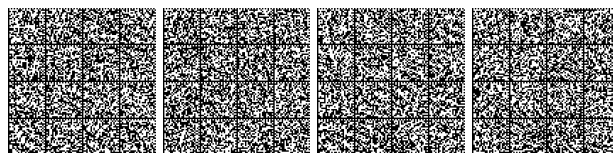
SCHEMA DI REGOLAMENTO

4. Altri profili caratterizzanti il fondo [da inserire solo se rilevante]

Per i fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a nove anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a 3 mesi), inserire le disposizioni concernenti il periodo di sottoscrizione delle quote del fondo, nonché le eventuali disposizioni concernenti il periodo successivo alla scadenza del ciclo di investimento del fondo.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**I. Partecipazione al Fondo****I.1 Previsioni generali**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire a ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro [indicare l’orario] notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. [In aggiunta, per i fondi le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato per cui ricorrono le condizioni di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 4.2.1, nota 16] Nel caso in cui il fondo emetta quote, dirette a compensare l’eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro [indicare l’orario], notizia certa della sottoscrizione.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo, la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede a inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento o, nel caso di fondi negoziati in un mercato regolamentato per i quali ricorrano le condizioni di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 4.2.1, nota 16, per le quote emesse per compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, è il [indicare il tipo di giorno, per es.: secondo giorno] successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14. (eventuale) La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- i. respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- ii. richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- iii. procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

(solo per i fondi già operativi che prevedono commissioni di rimborso) In relazione a eventuali quote già sottoscritte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, (gg/mm/aa), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante [indicare solo le modalità di sottoscrizione rilevanti]:



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- i. versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a *[indicare l'ammontare]* euro;
 - ii. partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
 - iii. abbinamento al Servizio *[indicare la denominazione]*, disciplinato nella successiva sezione I.4;
 - iv. adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.5.
2. La sottoscrizione può essere effettuata *[indicare solo le modalità rilevanti]*:
 - i. direttamente presso la SGR;
 - ii. per il tramite dei soggetti collocatori;
 - iii. mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. *[Da inserire solo se rilevante]* La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante *[indicare solo i mezzi di pagamento rilevanti ai fini della sottoscrizione]*:
 - i. assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - ii. bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- iii. carta di credito bancaria e carta di credito di società convenzionata;
 - iv. vaglia postale;
 - v. autorizzazione permanente di addebito (SDD ripetitivo) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o a uno dei cointestatari, in caso di adesione a un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo;
 - vi. *[per i soli fondi indice]* conferimento di strumenti finanziari quotati nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il Fondo investe.
6. *[Da inserire solo se rilevante]* La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Sezione II. "Quote e certificati di partecipazione".
 7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza *[indicare la cadenza, per es.: giornaliera, settimanale]*, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
 8. La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo.

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo *[indicare l'eventuale denominazione del Piano]* che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - i. il valore complessivo dell'investimento;
 - ii. il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - iii. l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - iv. l'importo corrispondente a n. *[indicare il numero]* versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di *[indicare il numero]* versamenti e un massimo di *[indicare il numero]* versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di *[indicare l'importo]* euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

permanente di addebito (SDD ripetitivo) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza *[indicare la periodicità, es. trimestrale/semestrale]* solo nei *[trimestri/semestri]* in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - i. della durata residua del Piano;
 - ii. dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - iii. della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote". Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. *[Ove rilevante, inserire]* La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

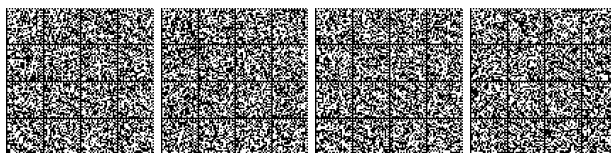
[La seguente sezione va inserita solo se rilevante]

I.4 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento al Servizio *[indicare denominazione]*.

1. La sottoscrizione delle quote del fondo può essere realizzata anche mediante abbinamento al Servizio *[indicare denominazione]*.
2. Con l'abbinamento al Servizio *[indicare denominazione]* si realizza un collegamento funzionale tra il fondo e un conto corrente bancario aperto dal sottoscrittore presso la Banca convenzionata.
3. Tale servizio prevede il conferimento da parte dell'investitore alla Banca convenzionata di un mandato con rappresentanza, in forza del quale la Banca stessa è tenuta a richiedere alla SGR, secondo le modalità di seguito specificate, l'assegnazione o il rimborso delle quote del Fondo contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente del mandante (o dei mandanti).

All'atto del conferimento del mandato, l'investitore indica la giacenza di conto corrente prescelta (c.d. giacenza media) e successivamente può richiederne alla Banca convenzionata la modifica nei limiti prefissati dalla stessa.

4. In esecuzione al mandato ricevuto la Banca convenzionata provvede a:
 - i. richiedere, con cadenza *[indicare la cadenza]* alla SGR l'investimento in quote del Fondo per un importo pari alla differenza tra il saldo di conto corrente e la giacenza media prescelta. L'ammontare da investire non può comunque essere inferiore a *[indicare l'importo]* euro. La sottoscrizione viene effettuata sulla base



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

del valore unitario della quota relativo al giorno di valuta riconosciuta dalla Banca convenzionata all'addebito del conto corrente intestato al sottoscrittore, coincidente con la valuta dell'accredito sul conto corrente rubricato al Fondo;

- ii. richiedere, con cadenza [*indicare la cadenza*], alla SGR il rimborso di quote di pertinenza del mandante per un importo che ripristini la giacenza media prescelta. Tale rimborso viene richiesto a condizione che, secondo le scritture contabili della Banca, la giacenza del conto risulti inferiore o pari al [*indicare la percentuale o l'importo in valore assoluto*] della giacenza media prescelta. Qualora il valore delle quote di pertinenza del mandante risulti inferiore all'importo necessario per ripristinare la giacenza prescelta, la SGR provvede ugualmente al rimborso nei limiti dell'importo corrispondente al predetto valore. L'importo minimo del rimborso non può essere comunque inferiore a [*indicare l'importo*] euro. Il controvalore del rimborso viene stabilito dalla SGR sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno in cui è pervenuta la richiesta di rimborso alla SGR stessa. Il rimborso totale delle quote non determina la cessazione del Servizio.

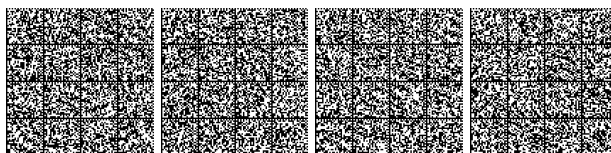
5. Il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto.
6. Le quote sottoscritte tramite il servizio di abbinamento al conto corrente sono immesse in apposita rubrica intestata alla Banca convenzionata nel certificato cumulativo di cui alla Sezione II. "Quote e certificati di partecipazione".
7. La SGR impegna contrattualmente la Banca Convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati.
8. Il sottoscrittore ha comunque la facoltà di chiedere in qualunque momento, secondo le modalità previste nella Sezione VI. "Rimborso delle quote", il rimborso totale o parziale delle proprie quote del fondo.
9. Il sottoscrittore può revocare in ogni momento il mandato alla Banca convenzionata dandone comunicazione nei modi d'uso senza che ciò comporti alcun effetto sul rapporto di partecipazione al Fondo.
10. L'adesione al conto corrente di liquidità costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e non comporta, relativamente alla partecipazione al Fondo, oneri o vincoli a carico del sottoscrittore né altri effetti sulla disciplina del fondo che restano integralmente assoggettati alle previsioni del presente Regolamento.

[La seguente sezione va inserita solo se rilevante]

I.5 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (*switch* ⁽³⁾).

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

³ Con il termine *switch* si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

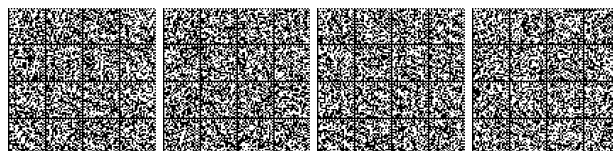
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta [*inserire la frase seguente solo se rilevante*] o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:
 - i. il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore [*indicare l'ora*];
 - ii. il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro [*indicare un giorno non oltre il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso*].

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati [*indicare se nominativi e/o al portatore*] possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore.
2. Il depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni, la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1**SCHEMA DI REGOLAMENTO**

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi *[inserire il numero di giorni]* giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a *[indicare l'importo]* euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. *[Da inserire solo se rilevante]* Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo *[inserire l'importo avendo presente che il limite massimo è pari allo 0,1 per cento]* per cento del valore corretto



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

(“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

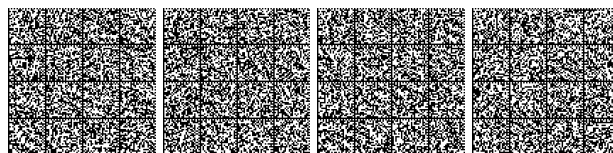
ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

VI. Rimborso delle quote**VI.1 Previsioni generali**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - i. la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - ii. le generalità del richiedente;
 - iii. il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - iv. il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - v. in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - vi. gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – a inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro *[indicare l'orario]*.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al [indicare la percentuale] del valore complessivo del Fondo e/o a [indicare l'importo] euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono [indicare il numero di giorni] giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi [indicare alternativamente una delle tre seguenti formulazioni]:

Formulazione n. 1): il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al [indicare un numero di giorni non superiore a 15] giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi, la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

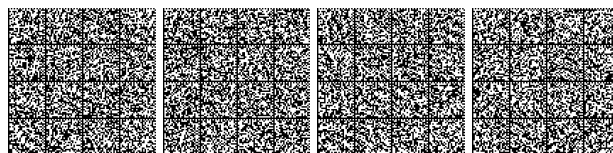
Formulazione n. 2): il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del [indicare un numero di giorni compatibile con l'obbligo di effettuare il rimborso entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso] giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi, la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Formulazione n. 3): il valore di rimborso è determinato sulla base di criteri oggettivi preventivamente individuati in via generale dall'organo amministrativo della SGR. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi, la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il depositario [in alternativa, nel caso in cui la SGR abbia affidato al terzo le disponibilità liquide] direttamente al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. [Indicare alternativamente una delle due seguenti formulazioni:] *Formulazione n. 1):* la SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore a un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

Formulazione n. 2): la SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di *switch* di importo cumulato superiore al [indicare una percentuale non inferiore al 5%] del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni ⁽⁴⁾.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - i. contante;
 - ii. bonifico;
 - iii. assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
 - iv. *[indicare eventuali altri mezzi di pagamento]*.
2. *[Da inserire solo se rilevante]* Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - i. la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - ii. le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
 - iii. l'ammontare da disinvestire pari a importi prestabiliti o corrispondenti a un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a *[indicare l'importo]* euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
 - iv. l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la relativa disposizione si

⁴ Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte [*in alternativa*] verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante, da far pervenire alla SGR entro il [*indicare il giorno*] giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine, il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato [*in alternativa*] eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

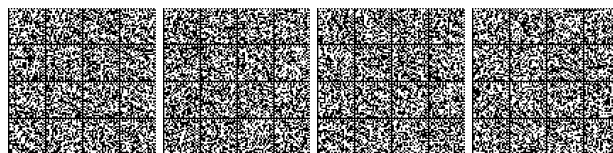
6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. [*da inserire solo se rilevante*] Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero anche prima di tale data nei seguenti casi:



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- i. in caso di scioglimento della SGR;
 - ii. in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi;
 - iii. *[nel caso di strutture master-feeder]* in caso di liquidazione dell'OICR *master*, se il fondo è un fondo *feeder*, e il gestore dell'OICR *feeder*: a) non sia autorizzato a investire il proprio patrimonio nelle parti di un altro OICR *master*; b) non modifichi il regolamento o l'atto costitutivo e lo statuto convertendosi in un OICR non *feeder*.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
 3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate e il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione e ottenerne copia a sue spese;
 - f) il depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro e annullamento dei certificati, se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

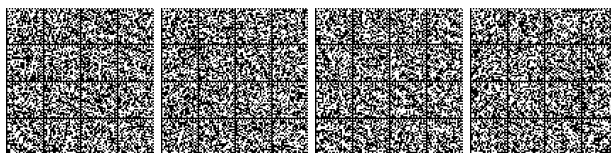


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non rimosse.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.1**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

ALLEGATO V.3.1**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA
GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI***SEZIONE I***PREMESSA ⁽¹⁾**

Per il calcolo dell'esposizione complessiva secondo il metodo degli impegni i fondi utilizzano le regole di cui alla sezione II.

I fondi strutturati che soddisfano i requisiti di cui alla Sezione III possono utilizzare il metodo di calcolo alternativo all'esposizione complessiva descritto in detta Sezione.

¹ Le presenti disposizioni danno attuazione alle CESR *Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS* (CESR/10-788), pubblicate dal CESR il 28 luglio 2010, e alle ESMA *Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS* (ESMA/11-112), pubblicate dall'ESMA il 14 aprile 2011.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

SEZIONE II

METODO DEGLI IMPEGNI

1. Metodo degli impegni assunti

In base al presente metodo l'impegno assunto con uno strumento derivato corrisponde al valore di mercato della posizione equivalente per cassa nell'attività sottostante al derivato stesso (cfr. par. 2 "Metodologie di conversione degli strumenti derivati in posizioni per cassa"). Tale valore di mercato può essere sostituito dal valore nominale del contratto derivato o dal prezzo del contratto *future* sul medesimo sottostante, a condizione che ciò dia luogo a un valore più conservativo.

Limitatamente agli strumenti derivati esotici, nel caso in cui non sia possibile considerare il valore di mercato oppure il valore nozionale della sottostante posizione equivalente per cassa, le SGR possono utilizzare un approccio alternativo alla "metodologia di conversione", a condizione che tale approccio misuri correttamente il rischio del derivato e che la complessiva esposizione di tali derivati non superi lo 0,5% del totale del valore di mercato delle attività dell'OICR ⁽²⁾; la SGR comunica l'utilizzo di tale facoltà alla Banca d'Italia, illustrando anche la tipologia di derivati interessati e l'approccio utilizzato.

Ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva connessa con gli strumenti finanziari derivati (di seguito, "esposizione complessiva") in base al metodo degli impegni assunti, la SGR:

- converte le posizioni nei singoli strumenti derivati in equivalenti posizioni per cassa negli strumenti finanziari sottostanti ai medesimi derivati (cfr. paragrafo 2);
- identifica se esistono situazioni in cui è possibile operare compensazioni (*netting*) oppure situazioni di copertura (*hedging*), come definite, rispettivamente, nei successivi paragrafi 4 e 5; in tali situazioni, la SGR considera l'esposizione netta tra strumenti derivati ovvero tra strumenti derivati e connesse posizioni per cassa;
- somma: i) il valore assoluto di ciascuna posizione per cassa sottostante ai singoli strumenti derivati non rientranti in situazioni di *netting* o di *hedging*; ii) il valore assoluto delle esposizioni nette relative a ciascuna situazione di *netting* o di *hedging*; iii) l'esposizione addizionale generata attraverso l'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 6.6).

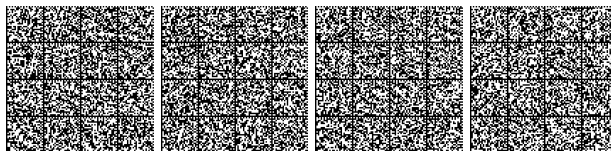
In alcuni casi particolari gli strumenti derivati possono essere esclusi dal calcolo dell'esposizione complessiva (cfr. par. 3).

Le esposizioni denominate in valuta estera vanno convertite in euro utilizzando il tasso di cambio corrente alla data di calcolo delle esposizioni stesse.

Con riferimento agli strumenti derivati che danno luogo a posizioni sia lunghe che corte denominate in valute estere ⁽³⁾, ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva occorre considerare entrambe le posizioni (lunghe e corte).

² A tali fini il numeratore del rapporto è pari al *fair value* dello strumento esotico calcolato in base a una metodologia di *pricing* coerente con le prassi di mercato e utilizzata anche ai fini della determinazione del valore della quota del fondo.

³ Ad esempio, un *currency swap* \$ USA contro Yen giapponese.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**2. Metodologie di conversione degli strumenti finanziari derivati in posizioni per cassa**

Di seguito, si riportano le metodologie da applicare per la conversione in posizioni equivalenti per cassa sul sottostante delle seguenti categorie di strumenti finanziari derivati: a) strumenti derivati standard; b) strumenti derivati incorporati in altri strumenti finanziari (“*embedded derivatives*”); c) strumenti derivati esotici ⁽⁴⁾.

a) Derivati standard**Futures**

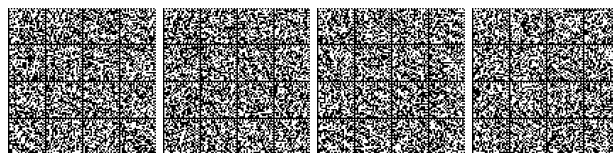
- *Future* su titoli di debito: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * prezzo di mercato del titolo *cheapest-to-deliver*;
- *Future* su tassi di interesse: numero di contratti * taglio unitario contrattuale;
- *Future* su valute: numero di contratti * taglio unitario contrattuale;
- *Future* su azioni: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * prezzo di mercato dell'azione sottostante;
- *Future* su indici: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * valore dell'indice.

Opzioni Plain Vanilla (put e call comprate/vendute)

- Opzioni su titoli di debito *plain vanilla*: valore nozionale del contratto * valore di mercato del titolo di debito sottostante * delta;
- Opzioni su azioni *plain vanilla*: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * prezzo di mercato dell'azione sottostante * delta;
- Opzioni su tassi di interesse *plain vanilla*: valore nozionale del contratto * delta;
- Opzioni su valute *plain vanilla*: valore nozionale contrattuale della sottostante posizione in valuta * delta;
- Opzioni su indici *plain vanilla*: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * valore dell'indice * delta;
- Opzioni su future *plain vanilla*: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * valore di mercato dell'attività sottostante il *future* * delta;
- *Plain Vanilla Swaption*: impegno connesso con il sottostante *swap* (cfr. infra per le regole di conversione degli *swap*) * delta;
- *Warrant* e diritti di opzione: numero di azioni/titoli di debito * valore di mercato del titolo sottostante * delta ⁽⁵⁾.

⁴ Si precisa che le liste di strumenti finanziari derivati per i quali sono indicate le metodologie di conversione non sono esaustive. Le SGR comunicano alla Banca d'Italia le metodologie di conversione che intendono impiegare per convertire strumenti finanziari derivati non inclusi nelle suddette liste.

⁵ Ai fini del presente paragrafo, i *warrant* e i diritti di opzione connessi a operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**Swap**

- *Swap* su tassi di interesse (tasso fisso/variabile) e sul tasso d'inflazione *plain vanilla*: nozionale o valore di mercato della gamba fissa;
- *Swap* su valuta: valore nozionale della sottostante posizione in valuta;
- *Cross currency Interest Rate Swap*: valore nozionale della posizione in valuta;
- *Total Return Swap (TRS) base* ⁽⁶⁾: valore di mercato dell'attività / delle attività sottostante/i;
- *Total Return Swap (TRS) non base* ⁽⁷⁾: valore di mercato cumulato di entrambe le gambe del TRS;
- *Credit Default Swap (CDS)* su singolo nome:
 1. max [valore di mercato dell'attività di riferimento sottostante; valore nozionale del CDS], per chi vende protezione (*protection seller*);
 2. valore di mercato dell'attività di riferimento sottostante, per chi acquista protezione (*protection buyer*);
- *Credit Default Swap (CDS)* su indice:
 1. max [valore di mercato dell'indice di riferimento sottostante; valore nozionale del CDS], per chi vende protezione (*protection seller*);
 2. valore di mercato dell'indice di riferimento sottostante, per chi acquista protezione (*protection buyer*);
- Contratto per differenza ⁽⁸⁾: numero di azioni/titoli di debito * valore di mercato dello strumento di riferimento sottostante.

Forward

- *Forward* su valute: valore nozionale della posizione in valuta;
- *Forward Rate Agreement (FRA)*: valore nozionale.

Derivati con effetto leva

Si applicano le precedenti metodologie di conversione standard tenendo conto dell'effetto leva. Il valore ottenuto applicando le regole di cui sopra viene quindi moltiplicato per l'indice di leva ⁽⁹⁾.

⁶ *Total Return Swap* in cui il tasso d'interesse scambiato, contro quello dello strumento sottostante, è un tasso indicizzato.

⁷ *Total Return Swap* in cui il tasso d'interesse scambiato, contro quello dello strumento sottostante, è un tasso fisso oppure il rendimento complessivo di un'altra attività.

⁸ Contratto nel quale una controparte paga (riceve) la differenza positiva tra il valore corrente di un'attività e il valore che quest'ultima aveva alla data di entrata in vigore del contratto stesso. Alla scadenza del contratto non è previsto lo scambio dell'attività sottostante.

⁹ Ad esempio, nel caso di un *interest rate swap* con capitale nozionale pari a 100, che preveda il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre considerare come capitale nozionale 1000.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**b) Derivati incorporati o equivalenti**

- Obbligazioni convertibili: numero di azioni di riferimento * valore di mercato delle azioni di riferimento * delta;
- *Credit Linked Note* (CLN): valore di mercato dell'attività di riferimento sottostante; nel caso di CLN su un basket di attività occorre considerare il valore di mercato complessivo di tutte le attività del paniere;
- Titoli pagati parzialmente: numero di azioni/obbligazioni * valore di mercato dello strumento di riferimento sottostante.

c) Derivati esotici**Variance Swap**

I *variance swap* sono contratti che consentono agli investitori di assumere posizioni sulla varianza (quadrato della volatilità) di un'attività sottostante. In particolare, consentono di scambiare la volatilità realizzata (osservata o stimata) con quella corrente implicita. Il prezzo di esercizio (*strike*) e il valore nozionale della varianza (*variance notional*) sono espressi in termini di volatilità.

Il *variance notional* è definito come: $\text{vega notional} / (2 * \text{prezzo di esercizio})$.

Il *vega notional* fornisce una misura teorica del profitto/perdita risultante da una variazione, pari all'1%, della volatilità dello strumento sottostante.

Dato che la volatilità realizzata non può essere negativa, una posizione lunga sul *variance swap* ha una perdita potenziale massima limitata. La posizione corta, invece, si caratterizza per una perdita illimitata che può essere contenuta tramite l'utilizzo di un *cap* sulla volatilità.

La metodologia di conversione, al tempo t , in posizioni equivalenti per cassa sul sottostante è:

1. $\text{Variance Notional} * \text{Varianza corrente al tempo } t$ (se non è previsto un *cap* sulla volatilità);
2. $\text{Variance Notional} * \min [\text{Varianza corrente al tempo } t; (\text{cap sulla volatilità})^2]$ (se è previsto un *cap* sulla volatilità).

La varianza corrente è funzione del quadrato sia della volatilità realizzata sia della volatilità implicita; più precisamente essa è pari a:

Varianza corrente al tempo $t = (t/T) * \text{volatilità realizzata } (0,t)^2 + [(T-t)/T] * \text{volatilità implicita } (t,T)^2$.

Volatility Swap

In analogia a quanto previsto per il *variance swap*, nel caso dei *volatility swap* la metodologia di conversione, al tempo t , in posizioni equivalenti per cassa sul sottostante è:

1. $\text{Vega Notional} * \text{Volatilità corrente al tempo } t$ (se non è previsto un *cap* sulla volatilità);
2. $\text{Vega Notional} * \min [\text{Volatilità corrente al tempo } t; \text{cap sulla volatilità}]$ (se è previsto un *cap* sulla volatilità).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La volatilità corrente è funzione della volatilità realizzata e della volatilità implicita; più precisamente essa è pari a:

Volatilità corrente al tempo $t = (t/T) * \text{volatilità realizzata } (0,t) + [(T-t)/T] * \text{volatilità implicita } (t,T)$.

Opzioni Barriera (knock-in knock-out) su azioni

La metodologia di conversione in posizioni equivalenti per cassa per questa tipologia di strumenti finanziari derivati è:

numero di contratti * taglio unitario contrattuale * valore di mercato dell'azione sottostante * delta massimo.

Il delta massimo è pari al più alto (se positivo) o al più basso (se negativo) valore che il delta può assumere considerando tutti i possibili scenari di mercato.

3. Strumenti derivati che possono essere esclusi dal calcolo dell'esposizione complessiva

Uno strumento finanziario derivato non è direttamente preso in considerazione ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva, qualora per esplicita scelta gestionale abbia tutte le seguenti caratteristiche:

- consenta di scambiare il rendimento di attività finanziarie detenute nel portafoglio dell'OICR con il rendimento di un'altra attività finanziaria di riferimento;
- compensi totalmente il rischio di mercato delle attività detenute nel portafoglio dell'OICR di cui al precedente punto a) in modo tale che la performance dell'OICR (ad esempio, il rendimento del *net asset value*) non dipenda da quello delle suddette attività;
- non includa né caratteristiche opzionali aggiuntive, né clausole che possano generare un effetto leva, né rischi aggiuntivi rispetto a quelli connessi con l'eventuale detenzione diretta dell'attività di riferimento di cui al precedente punto a) ⁽¹⁰⁾.

Inoltre, uno strumento finanziario derivato non è direttamente preso in considerazione ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva, qualora per esplicita scelta gestionale soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

- la detenzione dello strumento finanziario derivato, con sottostante una determinata attività finanziaria, combinata con la detenzione di una posizione per cassa in

¹⁰ Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la SGR X detenga una posizione lunga nel titolo di capitale A e si supponga altresì che la stessa SGR negozi un *equity swap* che prevede lo scambio della performance del titolo di capitale A con quella del titolo di capitale B e soddisfi tutte le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) di questo paragrafo. La combinazione dei due strumenti equivale alla detenzione di una posizione lunga nel titolo di capitale B, cosicché il *net asset value* dell'OICR non dipende dalla performance del titolo di capitale A. Poiché l'*equity swap* non prevede né ulteriori esposizioni né effetti leva, la SGR X non calcola alcuna esposizione su tale *swap*.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

un'attività priva di rischio (*risk free*) ⁽¹¹⁾, sia equivalente alla detenzione di una posizione per cassa sull'attività finanziaria sottostante allo strumento derivato;

- b. lo strumento derivato non generi alcuna ulteriore esposizione, effetto leva o rischio di mercato ⁽¹²⁾.

4. Compensazione (Netting)

Ai fini dell'applicazione del metodo degli impegni assunti, per operazioni di compensazione si intendono le combinazioni di posizioni assunte su strumenti finanziari derivati e/o titoli per cassa riferiti al medesimo sottostante, realizzate con la sola ed esplicita finalità di eliminare, in tutto o in parte, i rischi connessi con le posizioni assunte negli strumenti finanziari derivati e/o nei titoli per cassa oggetto dell'operazione di compensazione ⁽¹³⁾.

Ciò implica che le combinazioni di più operazioni con l'obiettivo di generare un rendimento, seppur minimo, attraverso la riduzione di alcuni rischi ma mantenendone altri non soddisfano i requisiti per essere oggetto di compensazione. Questo si verifica, ad esempio, con le strategie arbitraggiste finalizzate a generare un profitto sfruttando le differenze di prezzo esistenti tra strumenti derivati sul medesimo sottostante, ma con differenti scadenze.

Un OICR può compensare posizioni tra:

- i. strumenti finanziari derivati aventi il medesimo sottostante, anche se hanno una differente scadenza contrattuale ⁽¹⁴⁾, purché non comportino l'assunzione di alcun tipo di rischio e non rientrino in strategie arbitraggiste come sopra indicate;
- ii. strumenti finanziari derivati (aventi come sottostante un valore mobiliare, uno strumento del mercato monetario o una quota di OICR) e una posizione per cassa sulla stessa attività sottostante il derivato ⁽¹⁵⁾.

Gli OICR che detengono strumenti finanziari derivati aventi come sottostante il tasso di interesse (ad esempio, *interest rate swap*) in misura pari o superiore all'80% del valore

¹¹ A tali fini il rendimento privo di rischio è riferito esclusivamente alle seguenti aree valutarie: 1) Stati Uniti d'America, 2) Gran Bretagna, 3) Giappone, 4) Svizzera, 5) area euro. Per ciascuna area valutaria non euro, il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, avente durata originaria di 3 mesi, emesso direttamente dalla relativa Amministrazione Centrale. Con riferimento all'area euro, invece, il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, avente durata originaria di 3 mesi, emesso direttamente da una Amministrazione Centrale di un paese che risulti essere tra le prime 2 per merito di credito (a tal fine si effettua un ordinamento decrescente per ammontare di debito lordo emesso; le prime 6 Amministrazioni Centrali così identificate sono ordinate in modo crescente per *spread* creditizio assegnato dal mercato al fine di identificare le prime 2 che sono considerate prive di rischio). Tale procedura è aggiornata con frequenza trimestrale.

¹² Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la SGR X investa in contratti *future* sull'indice DAX e detenga una posizione in contanti su un titolo di debito *risk free* di importo pari al valore di mercato dei contratti *future*. La combinazione di queste posizioni (*future* e titolo *risk free*) equivale a detenere direttamente le azioni sottostanti all'indice DAX e, poiché i contratti *future* non prevedono né ulteriori esposizioni né effetti leva, la SGR X non calcola alcuna esposizione sui *future*.

¹³ Resta fermo che la quota di rischio non eliminata attraverso l'operazione di compensazione è ricompresa nel calcolo dell'esposizione complessiva.

¹⁴ Ad esempio, si può compensare un'opzione *call* acquistata sull'azione X, avente scadenza 3 mesi, con un'opzione *put* acquistata sulla medesima azione X, avente scadenza 6 mesi. Si intende che, una volta scaduta l'opzione *call* dopo 3 mesi, l'esposizione dell'opzione *put* viene rilevata per i restanti tre mesi.

¹⁵ Ad esempio, si può compensare una posizione per cassa sull'azione X con un'opzione *put* acquistata sulla medesima azione X.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO**ALLEGATO V.3.1****CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

nominale complessivo degli strumenti finanziari derivati in portafoglio, possono utilizzare la compensazione in base alla durata finanziaria (cfr. par. 4.1) al fine di tenere in considerazione la correlazione esistente tra i diversi segmenti di scadenza della curva dei tassi di interesse ⁽¹⁶⁾. Dal calcolo della soglia dell'80% sono esclusi gli strumenti finanziari derivati assunti con l'unica ed esplicita finalità di copertura del rischio di cambio.

Qualora l'OICR utilizzi stime diverse dal metodo degli impegni per la determinazione dell'esposizione complessiva sugli strumenti finanziari derivati, la compensazione non è ammessa su tali strumenti.

Si precisa che le strategie di investimento realizzate mediante la vendita di opzioni a fronte di posizioni per cassa e/o in strumenti finanziari derivati già detenute in portafoglio non costituiscono operazioni di compensazione.

4.1 Compensazione in base alla durata finanziaria (Duration netting)

Le SGR possono utilizzare la compensazione in base alla durata finanziaria a condizione che: i) non comporti una errata valutazione del profilo di rischio dell'OICR; ii) le SGR non utilizzino strategie di gestione dei tassi d'interesse che determinino l'inclusione di altre fonti di rischio (ad esempio, il rischio di volatilità); iii) non induca le SGR a generare un livello di leva ingiustificato rispetto alla strategia del fondo tramite l'eccessiva assunzione di posizioni a breve termine ⁽¹⁷⁾.

Tale approccio può essere utilizzato solo con riferimento a strumenti finanziari derivati su tassi di interesse che non rientrano nelle coperture descritte nel successivo par. 5.

Questa metodologia consente di convertire gli strumenti derivati su tassi d'interesse in posizioni equivalenti per cassa sulla base delle sette fasi di seguito descritte:

- 1) lo strumento finanziario derivato è attribuito a una delle fasce temporali riportate nella seguente tabella, in base alla sua scadenza:

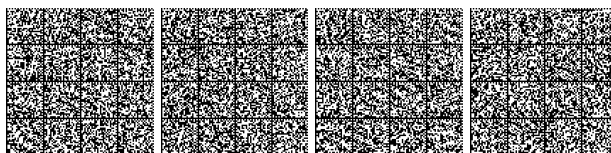
Fasce temporali	Intervallo di scadenza
1	fino a 2 anni
2	da oltre 2 fino a 7 anni
3	da oltre 7 fino a 15 anni
4	oltre 15 anni

- 2) per ciascuno strumento finanziario derivato si determina la posizione (lunga o corta) equivalente nell'attività sottostante, utilizzando le modalità di conversione indicate nel par. 2, e moltiplicando il risultato così ottenuto per il rapporto tra la durata finanziaria del derivato e la durata finanziaria *target* dell'OICR ⁽¹⁸⁾;

¹⁶ Gli strumenti derivati cui si può applicare la compensazione in base alla durata finanziaria non devono essere esposti a rischi diversi da quello di tasso d'interesse. Pertanto, i derivati su titoli di debito (ad esempio, le opzioni su titoli di debito), con sottostanti titoli diversi da quelli classificati come *risk free* (cfr. nota 11), essendo esposti anche al rischio di credito, sono esclusi dalla compensazione in base alla durata finanziaria.

¹⁷ A titolo esemplificativo, strumenti derivati finanziari aventi come sottostante il tasso di interesse a breve termine non possono rappresentare la principale fonte di rendimento di un OICR con una politica di investimento che prevede una *duration* a medio termine.

¹⁸ In generale la durata finanziaria *target* deve essere in linea con la strategia di investimento del fondo e con il livello di rischio atteso, come definiti nel regolamento di gestione.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO**ALLEGATO V.3.1****CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

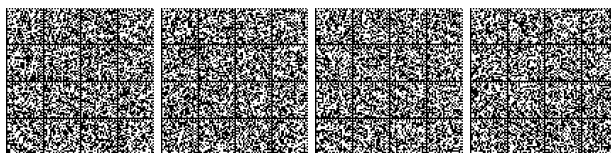
- 3) con riferimento a ciascuna fascia temporale si compensano le posizioni lunghe con quelle corte. L'importo minore tra la posizione lunga e quella corta rappresenta la "posizione compensata", mentre l'ammontare residuo costituisce la "posizione non compensata". Quest'ultima può essere lunga o corta a seconda della posizione oggetto di compensazione avente il maggiore valore assoluto;
- 4) si compensa quindi la "posizione non compensata" lunga (o corta) della fascia (i) con la "posizione non compensata" corta (o lunga) della fascia (i+1), determinando le posizioni compensate tra le fasce adiacenti (i) e (i+1);
- 5) si compensa la "posizione non compensata" lunga (o corta) della fascia (i) con la "posizione non compensata" corta (o lunga) della fascia (i+2), determinando le posizioni compensate tra le fasce (i) e (i+2);
- 6) si determina la "posizione compensata" tra le "posizioni non compensate" di segno opposto (lunga e corta) appartenenti alle fasce temporali 1 e 4, determinando la "posizione compensata" tra le due fasce più distanti.
- 7) La posizione equivalente per cassa degli strumenti derivati assoggettati alla compensazione in base alla durata finanziaria è pari alla somma dei seguenti importi:
 - a. 0% delle "posizioni compensate" di ciascuna fascia temporale (punto 3);
 - b. 40% delle "posizioni compensate" tra le fasce temporali adiacenti (i) e (i+1) (punto 4);
 - c. 75% delle "posizioni compensate" tra le fasce temporali (i) e (i+2) (punto 5);
 - d. 100% della "posizione compensata" tra le due fasce temporali più distanti (punto 6);
 - e. 100% delle eventuali posizioni non compensate residue.

5. Coperture (Hedging)

Ai fini dell'applicazione del metodo degli impegni assunti, per coperture si intendono le combinazioni di posizioni assunte su strumenti finanziari derivati e/o posizioni per cassa, non necessariamente riferiti allo stesso sottostante, realizzate con il solo scopo esplicito di ridurre i rischi connessi con gli strumenti finanziari derivati e/o i titoli rientranti nelle strategie di copertura ⁽¹⁹⁾.

Le coperture sono riconosciute ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva solo se riducono i rischi di alcuni strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell'OICR e se:

¹⁹ A titolo esemplificativo, si fa presente che tra le strategie non ammissibili per il riconoscimento della copertura sono incluse: strategie di copertura basate sulla correlazione tra due azioni; strategie finalizzate a ridurre il rischio "beta", mantenendo il rischio specifico, di un portafoglio non ben diversificato; strategie che riducono il rischio di una esposizione utilizzando esposizioni su sottostanti appartenenti a una classe di attività diversa da quella del sottostante oggetto di copertura. Tra le strategie ammissibili sono invece incluse: strategie che mirano a ridurre la *duration* combinando una posizione lunga in un titolo di debito a lungo termine con un IRS, ovvero a ridurre la *duration* di un portafoglio di titoli di debito, assumendo posizione corta in contratti *future* su titoli di debito riferiti al tasso di interesse cui il portafoglio è esposto (*duration hedging*); strategie finalizzate a eliminare, in tutto o in parte, il rischio "beta" di un portafoglio ben diversificato di titoli di capitale (in tal caso la diversificazione deve essere tale da eliminare il rischio specifico mantenuto); strategie finalizzate a ridurre i rischi connessi alla detenzione di titoli obbligazionari a tasso fisso mediante l'assunzione di posizioni in derivati: i) di credito (per la componente di rischio specifico); ii) su tasso di interesse (per la componente di rischio tasso) che consentono di scambiare il rendimento fisso del titolo obbligazionario in portafoglio con un tasso di interesse del mercato monetario (es: ESTR) aumentato di un opportuno *spread*.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

- non siano finalizzate a generare un rendimento;
- comportino una riduzione verificabile del rischio del portafoglio dell'OICR;
- eliminino, in tutto o in parte, i rischi, generici e specifici ⁽²⁰⁾, connessi con gli strumenti finanziari derivati rientranti nelle coperture; eventuali quote di rischio non eliminate sono considerate ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva;
- abbiano come sottostante uno strumento finanziario appartenente alla stessa classe di attività delle posizioni oggetto di copertura e non comportino l'assunzione di rischi aggiuntivi rispetto alle posizioni coperte;
- siano efficienti anche in condizioni di mercato particolarmente avverse (*stressed*).

Fermo restando quanto sopra, non generano esposizione complessiva gli strumenti finanziari derivati utilizzati per la copertura del rischio di cambio, a condizione che essi non comportino l'assunzione di alcuna ulteriore esposizione, effetto leva e/o rischi di mercato.

Qualora l'OICR utilizzi stime diverse dal metodo degli impegni per la determinazione dell'esposizione complessiva sugli strumenti finanziari derivati, la copertura non è ammessa su tali strumenti.

²⁰ Ai sensi della presente disciplina il rischio specifico ricomprende il rischio idiosincratico e il rischio evento (che include il rischio di migrazione, per i derivati su tassi d'interesse, il rischio di significativi cambiamenti o salti nei prezzi, per i derivati su *equity*, e il rischio di *default*).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.1

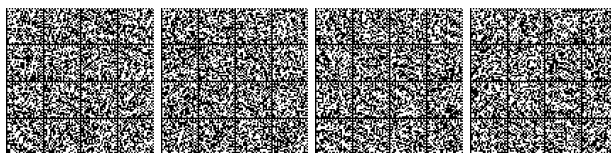
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN
RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**SEZIONE III****DETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA PER FONDI STRUTTURATI**

Nella presente Sezione è illustrato un metodo di calcolo dell'esposizione complessiva in derivati alternativo a quello disciplinato nella Sezione II, che può essere utilizzato dai fondi strutturati che, oltre a rispettare quanto previsto al Titolo V, Capitolo III, soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) presentano una gestione passiva del portafoglio e sono strutturati in modo tale da realizzare a scadenza uno solo dei *payoff* predefiniti, e detengono in ogni momento la attività necessarie ad assicurarne il raggiungimento;
- b) sono basati su un algoritmo che identifica un numero limitato di scenari distinti in relazione al valore dell'attività sottostante; a ogni scenario corrisponde un differente *payoff*;
- c) in ogni momento durante la vita del fondo, l'investitore è esposto ai rischi connessi al verificarsi di solo uno dei possibili scenari, cui è associato in modo univoco un solo *payoff*;
- d) hanno una scadenza, calcolata dalla chiusura del periodo di sottoscrizione, non superiore ai 9 anni;
- e) non ammettono nuovi sottoscrittori dopo il primo periodo di sottoscrizione;
- f) prevedono un algoritmo tale per cui la massima perdita conseguente al passaggio da uno scenario a un altro non sia superiore al 100% del valore complessivo netto iniziale del fondo;
- g) rispettano la disciplina sulla concentrazione dei rischi. In particolare, nei casi in cui il sottostante sia costituito da un paniere di attività, la disciplina sulla concentrazione è rispettata da ciascuna di esse in modo tale che il rendimento di una sola attività non implichi il passaggio a un diverso scenario con relativa variazione di *payoff* del fondo maggiore del limite di concentrazione rilevante per l'attività in esame. Tale verifica è effettuata con riferimento al valore complessivo netto iniziale del fondo.

Il metodo alternativo di determinazione dell'esposizione complessiva prevede che il fondo:

- identifichi tutti gli scenari e i relativi *payoff* possibili;
- applichi la metodologia degli impegni come descritta alla Sezione II a ogni scenario.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO**ALLEGATO V.3.2**

RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) E DALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

ALLEGATO V.3.2

RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) E DALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

1. Determinazione dell'esposizione al rischio di controparte

Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e nell'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, l'OICR può incorrere in un rischio creditizio connesso con l'eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni (rischio di controparte).

Per i derivati OTC, l'esposizione rilevante ai fini del calcolo dei limiti alla concentrazione dei rischi è pari al valore corrente, se positivo, dello strumento finanziario derivato. In assenza di un prezzo di mercato affidabile il valore corrente è stimato utilizzando i metodi previsti dall'Allegato V.3.1. L'esposizione può essere ridotta attraverso l'impiego della compensazione contrattuale e/o delle garanzie, secondo quanto previsto rispettivamente dai paragrafi 2 e 3.

Per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio, l'esposizione rilevante ai fini del calcolo dei limiti alla concentrazione dei rischi è pari al valore dell'attività corrisposta, calcolato secondo quanto previsto dal Titolo V, Capitolo 4, Sezione II, par. 2.8. L'esposizione può essere ridotta se l'attività ricevuta rispetta i requisiti di cui al par. 3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

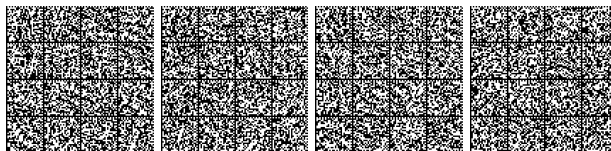
2. Compensazione contrattuale

L'esposizione al rischio di controparte a fronte di derivati OTC può essere ridotta in presenza di accordi di compensazione contrattuale.

In tale caso l'esposizione al rischio di controparte relativo all'insieme degli strumenti coperti dall'accordo di compensazione è calcolato come differenza tra i valori di mercato positivi e quelli negativi.

¹ Fermo restando che i limiti di concentrazione devono essere rispettati durante l'intero intervallo di tempo per cui i contratti sono posti in essere, per i PcT e le operazioni di prestito titoli, nel caso di coincidenza temporale tra la scadenza del primo contratto e l'avvio di quello successivo di rinnovo (c.d. "roll over"), le SGR nella verifica dei limiti di cui al Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafi 3.3 e 3.4 e di cui al par. 3, lett. e) del presente allegato possono non computare i titoli o le disponibilità rivenienti dal rinnovo – nel periodo intercorrente tra la stipula e il regolamento – ove sia accertata l'esistenza di tutte le seguenti condizioni: i contratti siano stipulati con la medesima controparte o siano regolati presso il medesimo organismo di compensazione; le procedure amministrative adottate dall'OICR o i termini contrattuali adottati consentano di verificare la corrispondenza tra il regolamento del nuovo contratto di PcT e la conclusione dell'operazione oggetto di rinnovo; le operazioni siano di pari ammontare (in caso contrario dovrà considerarsi solo l'esposizione di maggior importo).

² Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine attive, è ammesso il supero dei limiti di concentrazione di cui al Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafi 3.3 e 3.4 nei soli casi in cui il supero sia determinato da ragioni operative connesse con le modalità di selezione del titolo posto a garanzia (supero tecnico). In ogni caso, la SGR è tenuta al rientro dall'esposizione nei limiti consentiti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni lavorativi. In tal caso, il supero del limite non deve essere comunicato alla Banca d'Italia ai sensi di quanto previsto nel Titolo IV, Capitolo IV, par. 12.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.2

RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) E DALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

2.1 Tipi di compensazione ammissibili

Il rischio di credito e/o di controparte sui contratti derivati può essere ridotto dai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

- a) contratti bilaterali di novazione tra un fondo e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine a un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un fondo e la sua controparte.

2.2 Condizioni per il riconoscimento

L'effetto di riduzione del rischio connesso alle compensazioni contrattuali è riconosciuto a condizione che:

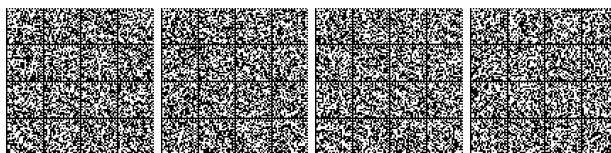
- 1) la SGR, per conto dell'OICR, abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, fallimento, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'OICR ha il diritto di porre termine alle operazioni contemplate nell'accordo e di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- 2) l'accordo sia efficace e opponibile in ogni giurisdizione rilevante, anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale della controparte;
- 3) la SGR abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

In ogni caso, la compensazione può ritenersi – in generale e fatte salve le specifiche valutazioni di volta in volta necessarie – efficace e vincolante, anche nei casi di procedure concorsuali, quando le operazioni rientranti nell'accordo di compensazione siano ricomprese: i) nel novero di quelle indicate nell'art. 203 del TUF; ii) nel novero dei contratti di garanzia finanziaria contemplati dal d.lgs. n. 170/2004 e siano sottoposte a una clausola di *close out netting* conforme alle prescrizioni di tale normativa; iii) in un contratto di *close out netting* che comprende almeno un contratto di garanzia finanziaria come definito nel punto ii).

3. Garanzie

Ai fini della determinazione dell'esposizione al rischio di controparte, l'OICR tiene conto delle attività ricevute in garanzia (*collateral*), purché rispettino tutti i seguenti requisiti:

- a) se diverse dal *cash collateral*, sono altamente liquide e negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con sistemi di *pricing* trasparenti, in modo tale che possano essere vendute rapidamente a un prezzo strettamente prossimo al loro valore prima della cessione (liquidità). Si applicano i limiti previsti nel Titolo V, Capitolo 3, Sez. II, paragrafi 6.1 e 6.2;



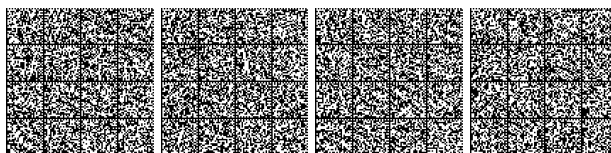
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.2

RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) E DALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

- b) sono oggetto di valutazione quotidiana; le attività che presentino un'elevata volatilità possono essere utilizzate solo previa applicazione di *haircut* sufficientemente conservativi (in ogni caso non inferiori all'8 per cento);
- c) sono di elevata qualità. Si considerano di elevata qualità i titoli di debito emessi da uno Stato membro dell'area dell'euro o uno Stato appartenente al Gruppo dei 10 (qualità creditizia dell'emittente);
- d) non presentano una significativa correlazione positiva con la controparte che ne infici l'efficacia. L'emittente la garanzia è indipendente dalla controparte (correlazione);
- e) sono sufficientemente diversificate e non generano un'eccessiva concentrazione nei confronti del loro emittente (rischio su singolo nome), né del settore (rischio settoriale) o del paese di appartenenza dello stesso (rischio paese). In ogni caso, con specifico riferimento al rischio su singolo nome, l'esposizione complessiva massima nei confronti di un singolo emittente ⁽³⁾ di attività ricevute in garanzia non può superare, in aggregato, il 20% del valore complessivo netto del fondo. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, il limite del 20% può essere superato se sussistono le seguenti condizioni: (i) le attività ricevute in garanzia sono emesse o garantite da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti territoriali, da un Paese terzo appartenente all'OCSE o da un organismo pubblico internazionale cui appartiene almeno uno Stato membro; (ii) le attività ricevute in garanzia provengono da almeno sei emissioni differenti; (iii) il valore delle attività ricevute in garanzia appartenenti a una singola emissione non supera il 30% del valore complessivo netto del fondo; (iv) l'OICR ha preventivamente identificato gli Stati membri, gli enti territoriali e gli organismi pubblici internazionali per i quali intende avvalersi della presente deroga. La gestione dei *collateral* non deve essere utilizzata al fine di eludere i divieti e le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio di cui al Titolo V, Capitolo III; a tal fine, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, le società di gestione predispongono idonee misure per monitorare l'esposizione complessiva dell'OICR al rischio di concentrazione, che tengano conto sia delle attività in cui è investito il patrimonio dell'OICR, sia delle attività ricevute in garanzia;
- f) devono essere nella piena disponibilità della SGR e da questa immediatamente esercitabili in ogni momento, senza dipendere dall'approvazione della controparte;
- g) se diverse dal *cash collateral*, non devono essere vendute, re-investite o date in garanzia;
- h) se costituite da *cash collateral* possono essere investite esclusivamente in:
 - i. depositi bancari aventi le caratteristiche di cui al Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 1, lett. m);
 - ii. titoli di debito emessi da uno Stato membro dell'area dell'euro o uno Stato del Gruppo dei 10;
 - iii. pronti contro termine attivi / *reverse repo*, a condizione che la controparte sia una banca soggetta a vigilanza prudenziale insediata in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato del Gruppo dei 10 e che l'OICR sia in

³ Sono computate anche le attività emesse da soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'emittente. Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.2

RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) E DALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

grado in ogni momento di richiamare il *cash* versato comprensivo della parte di compenso maturata. Si considerano richiamabili in ogni momento le operazioni con durata non superiore a 7 giorni;

iv. fondi di mercato monetario a breve termine ^(3-bis).

Ai fini della verifica del rispetto del limite di concentrazione del 20% per singolo emittente previsto dalla lettera e), le attività in cui è reinvestito il *cash collateral* si cumulano con le attività ricevute in garanzia;

- i) nei casi in cui l'accordo per la concessione della garanzia preveda il passaggio di proprietà a favore dell'OICR delle attività ricevute in garanzia, queste devono essere custodite dalla banca depositaria; per le restanti tipologie di accordi, le attività possono essere custodite presso una parte terza, soggetta a forme di vigilanza prudenziale e insediata in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato del Gruppo dei 10, non connessa ⁽⁴⁾ alla controparte fornitrice delle garanzie stesse.

Qualora il *collateral* corrisposto rispetti tutti i requisiti menzionati, l'esposizione rilevante ai fini del calcolo dei limiti alla concentrazione dei rischi per le posizioni in derivati OTC e in quelle assunte nell'ambito delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio è:

- nulla, se il valore del *collateral* è pari o maggiore al valore del derivato o delle posizioni assunte nell'ambito delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- pari alla differenza tra il valore del derivato o delle posizioni assunte nell'ambito delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio e il valore del *collateral*, se quest'ultimo è inferiore.

Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, è istituito un sistema di gestione delle attività ricevute in garanzia appropriato alla complessità di tale attività.

^{3-bis} Si fa riferimento ai fondi comuni monetari di cui all'articolo 2, n. 14, del Regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.

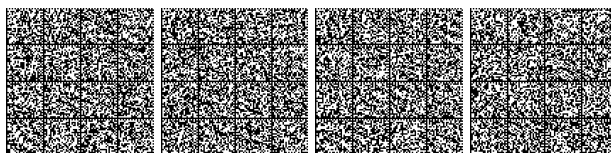
⁴ A tali fini si identificano due tipologie di connessioni tra uno o più soggetti:

- a) giuridica – se uno dei soggetti in esame ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri;
- b) economica – quando, indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà.

Con riferimento alla lettera a) il controllo sussiste – salvo che la SGR dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

- 1) uno dei soggetti in esame possiede – direttamente o indirettamente – più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un altro dei soggetti in esame;
- 2) uno dei soggetti in esame possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in un altro dei soggetti in esame ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di esso in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.

Nell'ipotesi di cui al punto 2, ovvero indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: i) indirizzare l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; ii) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; iii) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi; iv) disporre della maggioranza dei voti negli organi amministrativi o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; v) coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.2

RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) E DALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

In tale ambito, la SGR definisce e formalizza, per ciascuna classe di attività ricevuta in garanzia, una politica sugli *haircut* che tiene conto delle caratteristiche delle attività, quali il merito di credito, la volatilità e i risultati delle prove di stress. Ogni decisione di applicare o meno un *haircut* su una determinata attività deve essere giustificata nella politica sugli *haircut*.

Nei casi in cui un OICR riceva in garanzia attività per un valore superiore al 30% delle attività del fondo, la società di gestione predispone specifiche e appropriate linee di *policy* sulla gestione del rischio di liquidità connesso all'impiego di *collateral* che prevedano l'effettuazione, tra l'altro, di prove di stress al fine di garantire che tale rischio sia adeguatamente presidiato anche in circostanze eccezionali. Le politiche citate, debitamente documentate, includono almeno:

- analisi di scenario, adeguatamente calibrate, basate sia su forti perturbazioni dei mercati, sia sulla sensibilità a rischi di liquidità derivanti, ad esempio, da variazione nei parametri di volatilità;
- valutazioni retrospettive sulle ipotesi utilizzate per stimare il rischio di liquidità;
- frequenza del *reporting* e limiti all'assunzione del rischio di liquidità che tengano conto anche delle perdite massime realizzabili dall'OICR in relazione allo smobilizzo delle attività ricevute in garanzia;
- azioni per ridurre le perdite, incluse politiche particolarmente stringenti sugli *haircut* e la protezione dal *gap risk* (il rischio di improvvisi crolli del prezzo del *collateral*).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.3

METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI

ALLEGATO V.3.3

METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI*SEZIONE I*

REQUISITI QUALITATIVI

1. Aspetti generali

Prima di riconoscere a fini prudenziali la possibilità di calcolare l'“esposizione complessiva” attraverso modelli interni, la Banca d'Italia accerta che utilizzando tali modelli le SGR siano in grado – nell'ambito del sistema di gestione dei rischi – di misurare e gestire efficacemente i rischi di mercato dei portafogli gestiti.

A tal fine, è necessario che:

- il modello sia integrato nel processo quotidiano di gestione e sia in grado di fornire agli organi aziendali le informazioni sull'esposizione al rischio del fondo, riveniente dall'utilizzo degli strumenti finanziari derivati. Qualora il profilo di rischio o la strategia di investimento dell'OICR non siano adeguatamente riflessi nel modello VaR e negli stress test, la SGR deve integrarli con altre metodologie di misurazione del rischio;
- il modello interno e il suo utilizzo siano riesaminati dai competenti organi e funzioni aziendali, prendendo in considerazione:
 - l'adeguatezza e la funzionalità del modello;
 - l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione del portafoglio del fondo;
 - il processo di verifica che la SGR impiega per valutare i test retrospettivi;
 - il processo di convalida del modello di misurazione del rischio.

In ogni caso, le SGR che adottano i modelli interni devono regolarmente monitorare il loro livello di leva finanziaria.

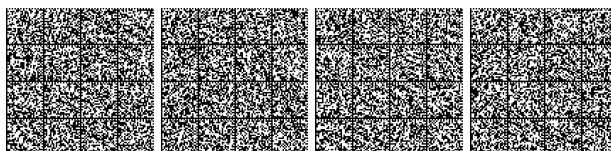
Resta ferma la possibilità della Banca d'Italia di richiedere misure più stringenti per gli OICR i cui modelli VaR si dimostrino non adeguati.

2. Aspetti organizzativi

Gli organi e le funzioni aziendali svolgono un ruolo fondamentale per la definizione di modelli interni di misurazione del rischio adeguati.

In particolare, la funzione di gestione del rischio dell'OICR deve:

- alimentare, testare, mantenere e utilizzare il modello VaR quotidianamente;
- monitorare il processo di determinazione del portafoglio di riferimento nel caso in cui l'OICR utilizzi il VaR relativo;
- assicurare nel continuo che il modello VaR sia idoneo con riferimento al portafoglio dell'OICR;



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.3

METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI

- effettuare nel continuo una convalida del modello volta ad assicurare che lo stesso sia progettato in maniera corretta e sia in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti assunti dall'OICR e, laddove opportuno, apportare i necessari correttivi;
- monitorare e controllare i limiti espressi in termini di VaR;
- monitorare costantemente il livello di leva assunto dall'OICR;
- produrre regolarmente *report* sul VaR per l'organo con funzione di gestione, includendo anche informazioni in merito ai test retrospettivi e alle prove di stress.

La SGR deve produrre una documentazione sui processi e le tecniche di implementazione del modello VaR per ogni OICR gestito, approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, che ricomprenda, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- i rischi coperti;
- la metodologia utilizzata;
- le ipotesi e i fondamenti matematici;
- i dati utilizzati;
- l'accuratezza e la completezza della valutazione del rischio;
- i metodi utilizzati per validare il modello;
- il processo di test retrospettivi;
- il processo per le prove di stress;
- l'ambito di applicazione del modello;
- l'implementazione operativa.

3. Convalida interna del modello

Il processo di convalida è costituito da una serie di attività e procedure, da svolgere in modo indipendente, volte ad assicurare che il modello sia progettato in maniera corretta e coerente e in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti. Esso prevede almeno:

- studi atti a dimostrare che le assunzioni adottate nel modello interno siano appropriate e non sottostimino il rischio;
- in aggiunta ai programmi di valutazione retrospettiva regolamentari, analisi condotte utilizzando prove addizionali ⁽¹⁾.

La convalida deve essere effettuata quando il modello viene inizialmente sviluppato, quando vengono apportate delle modifiche significative e comunque su base periodica.

¹ Tali prove possono includere, ad esempio:

- test condotti utilizzando variazioni ipotetiche del valore del portafoglio (che si realizzerebbero qualora le posizioni di fine giornata rimanessero immutate);
- test basati su periodi di osservazione più lunghi di quanto richiesto per il programma di validazione retrospettiva regolamentare (ad esempio 3 anni);
- test condotti con intervalli di confidenza diversi da quello, pari al 99 per cento, richiesto dagli standard quantitativi;
- test retrospettivi basati su portafogli definiti a un livello inferiore rispetto all'intero portafoglio del fondo.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.3

METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI

SEZIONE II

REQUISITI QUANTITATIVI

1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio

Il modello interno deve incorporare, a fini gestionali, tutti i fattori di rischio di tutte le attività in portafoglio connessi con l'operatività e il profilo di rischio degli OICR gestiti. Per la determinazione dell'esposizione complessiva, il modello VaR deve almeno tenere in considerazione il rischio generico ⁽²⁾ e, se applicabile, il rischio idiosincratico ⁽³⁾. Ai fini delle prove di stress deve essere tenuto anche in considerazione il rischio evento ⁽⁴⁾.

Laddove il portafoglio sia esposto a rischio di eventi a bassa probabilità ed elevato impatto (non rilevati nel calcolo del VaR), la SGR provvede affinché tali eventi siano valutati adeguatamente attraverso ulteriori misure, quali ad esempio le prove di stress.

Le SGR possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali e i criteri di aggregazione per il calcolo della rischiosità del portafoglio ⁽⁵⁾.

I modelli quantitativi utilizzati nel modello VaR (metodologie di valutazione, stime delle volatilità e delle correlazioni, ecc.) devono fornire un elevato livello di accuratezza e tutti i dati utilizzati devono essere coerenti, affidabili e tempestivi.

2. Criteri per il calcolo del VaR

Il calcolo del VaR deve essere effettuato su base giornaliera e deve prevedere un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 20 giorni lavorativi ⁽⁶⁾.

A tali fini, la SGR può calcolare il VaR su un periodo di detenzione più breve, estrapolando poi il VaR a 20 giorni ⁽⁷⁾. Le relative regole estrapolative devono essere sottoposte a convalida interna.

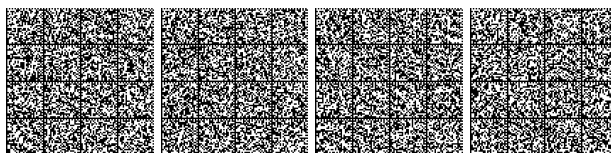
² Per rischio generico si intende il rischio di perdite derivanti da variazioni nel livello generale dei prezzi di mercato.

³ Per rischio idiosincratico si intende il rischio che il valore di uno strumento finanziario vari diversamente dalla variazione media generale del mercato per ragioni da ricondursi all'emittente e connesse alla quotidiana attività di negoziazione, escludendo cioè il rischio di evento (ci si riferisce quindi solamente a variazioni che non siano brusche o improvvise).

⁴ Per rischio evento si intende il rischio che il valore di uno strumento finanziario vari in modo brusco e improvviso rispetto alle generali condizioni del mercato con fluttuazioni di ammontare inusuale. Rientrano in tale ambito il rischio di migrazione per prodotti su tasso di interesse e il rischio di default.

⁵ A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi è l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo.

⁶ È ammesso anche un periodo di detenzione minore fino a un minimo di un giorno lavorativo. Qualora l'SGR applichi il metodo del VaR relativo, lo stesso periodo di detenzione è applicato al portafoglio di riferimento. Nel caso in cui la SGR utilizzi il metodo del VaR assoluto, il limite del 20% del valore complessivo netto del portafoglio di cui alla Sezione III, paragrafo 1, lettera b), è opportunamente ricalcolato (a titolo esemplificativo, nel caso di periodo di detenzione pari a 1 giorno il limite sarà pari al 20% del valore complessivo netto del portafoglio diviso per la radice quadrata di 20). L'utilizzo di un periodo di detenzione minore di 20 giorni richiede che siano anche opportunamente ricalcolati i limiti all'esposizione complessiva di cui alla Sezione III, paragrafo 2, Tabella 1 (Risultati dei test retrospettivi).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

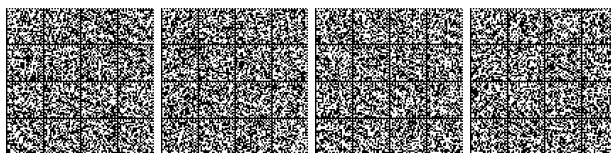
ALLEGATO V.3.3**METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI**

Il periodo storico di osservazione deve riferirsi ad almeno un anno precedente (250 giorni lavorativi), tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione più breve.

Le serie di dati utilizzate devono essere aggiornate con frequenza almeno trimestrale. Le SGR procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale.

Per il calcolo del VaR, le SGR possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

⁷ A titolo esemplificativo, il VaR con periodo di detenzione 1 giorno moltiplicato per la radice quadrata di 20 consente di ottenere il VaR con periodo di detenzione 20 giorni.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.3

METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI

SEZIONE III

DETERMINAZIONE DEI LIMITI PER L'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA

1. Limiti all'esposizione complessiva

Per calcolare il limite all'esposizione complessiva, la SGR sceglie, per ciascun fondo gestito, tra i due metodi di seguito indicati. Il metodo prescelto deve essere coerente con la politica di investimento del fondo, indicata nel regolamento di gestione.

a) Metodo del VaR relativo.

Secondo tale metodo, il VaR del portafoglio in cui il fondo è investito (inclusi anche gli strumenti finanziari derivati) non può essere più del doppio del VaR del portafoglio indicato come portafoglio di riferimento.

Il portafoglio di riferimento rispetta i seguenti criteri:

- non presenta caratteristiche che ne aumentino la leva finanziaria; in particolare non deve contenere alcuno strumento finanziario derivato o strumenti che incorporino strumenti finanziari derivati, a eccezione di:
 - a. quelli che il portafoglio di riferimento possiede per ottenere una esposizione a breve termine, se la SGR persegue una strategia di esposizione coerente;
 - b. quelli su indici assunti per coprire il rischio di cambio quando la SGR intende gestire il proprio portafoglio coprendolo da tale fonte di rischio;
- è coerente con la politica e i limiti di investimento del fondo;
- il processo di determinazione e manutenzione del portafoglio di riferimento deve essere parte integrante del processo di gestione del rischio e deve essere supportato da adeguate procedure documentate e ricostruibili, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. La composizione corrente del portafoglio di riferimento e ogni suo cambiamento devono essere documentati e approvati dall'organo con funzione di gestione. Il portafoglio di riferimento non può essere rappresentato dal portafoglio del fondo al netto degli strumenti finanziari derivati in esso contenuti.

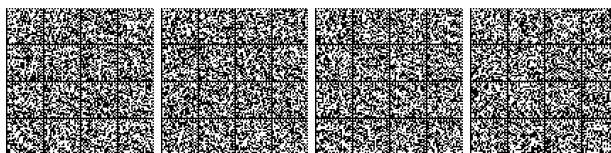
Se, in base a quanto previsto dal regolamento di gestione, il profilo di rischio/rendimento dell'OICR può variare frequentemente o non è possibile definire un portafoglio di riferimento, l'approccio del VaR relativo non deve essere utilizzato.

b) Metodo del VaR assoluto

Secondo tale metodo, il VaR del portafoglio in cui il fondo è investito, inclusi anche gli strumenti finanziari derivati, non può in alcun momento eccedere il 20% del valore complessivo netto del portafoglio stesso.

2. Risultati dei test retrospettivi

Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno e con orizzonte temporale giornaliero, con la variazione giornaliera del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla SGR al 99° percentile coprono effettivamente



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO**ALLEGATO V.3.3****METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI**

il 99% dei risultati. Il test si considera superato da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati effettivi netti non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto almeno settimanalmente.

Il calcolo della variazione di valore del portafoglio deve essere il più possibile significativo per il confronto con il VaR, pertanto la misura più indicata è data dalla variazione effettiva netta, cioè quella ottenuta escludendo dai risultati gestionali le commissioni e il contributo relativo ai ratei di interesse. La Banca d'Italia, sempre in relazione alla significatività del confronto con il VaR, ha facoltà di accettare, in relazione alle caratteristiche del modello, altri metodi di calcolo.

Inoltre, la SGR deve essere in grado, ove richiesto, di effettuare test retrospettivi sulla base di variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, calcolate mantenendo invariate le posizioni di fine giornata⁸).

Se la variazione del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti si applicano i limiti di esposizione complessiva riportati nella Tabella 1 della presente Sezione.

Tabella 1 Esposizione complessiva

Numero di scostamenti	Metodo del VaR relativo (rapporto dei VaR)	Metodo del VaR assoluto
meno di 5	VaR 200%	VaR massimo (Max 20%)
5	VaR 160%	VaR massimo -20% (16%)
6	VaR 150%	VaR massimo -25% (15%)
7	VaR 135%	VaR massimo -32,5% (14%)
8	VaR 125%	VaR massimo -37,5% (13%)
9	VaR 115%	VaR massimo -42,5% (12%)
10 o più	VaR 100%	VaR massimo -50% (10%)

La SGR notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi che hanno determinato l'applicazione dei limiti di cui alla Tabella 1 della presente Sezione. L'organo con funzione di supervisione strategica della SGR deve essere tempestivamente informato nel caso in cui gli scostamenti relativi agli ultimi 250 giorni lavorativi siano superiori a 4.

Inoltre, qualora il numero di scostamenti risulti eccessivo, la SGR verifica l'attendibilità del modello VaR utilizzato ed apporta eventualmente i necessari correttivi.

In tal caso, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può imporre alle SGR di determinare l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati attraverso il metodo degli impegni.

⁸ In particolare, per rivalutazione ipotetica del portafoglio al giorno t si intende il valore che si ottiene moltiplicando le quantità presenti in portafoglio alla data t-1 per i prezzi alla data t.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.3

METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI

SEZIONE IV

PROVE DI STRESS

1. Programma di prove di stress

Le SGR che utilizzano modelli interni dispongono di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla rischiosità del portafoglio dei fondi. L'adeguatezza del programma scelto deve essere motivata e documentata includendo anche i risultati delle prove di stress. Eventuali scostamenti dal programma prestabilito devono essere opportunamente giustificati e documentati.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. La definizione degli scenari deve in particolare tenere conto della illiquidità dei mercati in condizioni di stress, della concentrazione del portafoglio, delle situazioni di mercato con comportamenti fortemente omogenei, dei rischi di evento, della non-linearità dei prodotti, delle posizioni "*deep out-of-the-money*", delle posizioni soggette a discontinuità nei prezzi e di altri rischi che non siano adeguatamente colti dai modelli VaR. Gli *shock* applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi in condizioni di mercato estreme.

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui i portafogli dei fondi possono trovarsi esposti. I criteri qualitativi individuano le misure da intraprendere per ridurre il rischio e preservare il valore del patrimonio del fondo.

Le prove di stress devono essere effettuate regolarmente e con frequenza almeno mensile e in ogni caso qualora vi siano variazioni significative nella composizione del portafoglio gestito e/o nelle condizioni di mercato.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione.

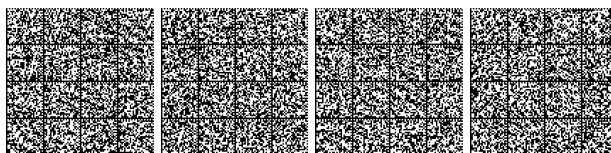
2. Tipologia di scenari

Le SGR sottopongono i portafogli dei fondi a vari scenari di stress simulati.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione, tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi.

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri di volatilità e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni dei portafogli a fronte di valori estremi di tale intervallo storico.

Al fine di cogliere le specificità dei portafogli, ciascuna SGR individua inoltre situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli.

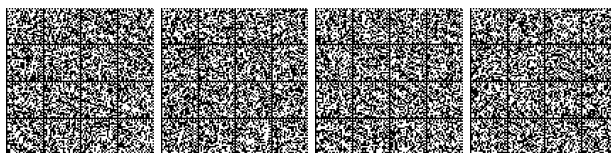


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.3**METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI**

I risultati dei test trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dai competenti organi aziendali e nelle decisioni di investimento del portafoglio gestito.

Le SGR forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.



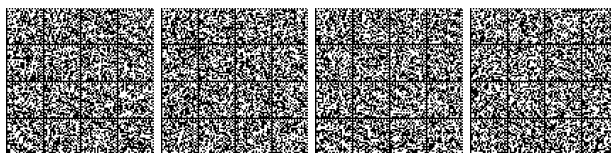
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.3.3**METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI**

SEZIONE V**VERIFICA DEL MODELLO INTERNO**

La Banca d'Italia verifica l'adeguatezza dei modelli interni a calcolare il limite prudenziale relativo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati. In tale ambito, accerta il rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti nel presente Allegato. Prima che la Banca d'Italia abbia verificato l'adeguatezza del modello interno, la SGR non può utilizzarlo ai fini del calcolo del limite prudenziale all'esposizione complessiva in derivati.

La Banca d'Italia si riserva, anche successivamente alla verifica dell'adeguatezza del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti ai requisiti minimi e di richiedere interventi correttivi.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.6

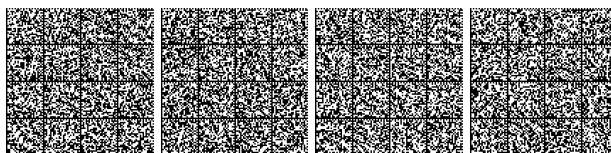
ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER FEEDER

ALLEGATO V.6

**ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE
MASTER FEEDER***SEZIONE I*

ACCORDO TRA IL GESTORE DELL'OICR MASTER E IL GESTORE DELL'OICR FEEDER

- I. Con riguardo alle informazioni sulle caratteristiche e il funzionamento dell'OICR master, l'accordo prevede che il gestore dell'OICR master fornisca al gestore dell'OICR feeder almeno le seguenti informazioni e documenti:
- i. copia del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto, del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell'OICR master e delle loro eventuali modifiche;
 - ii. l'eventuale affidamento a terzi di deleghe di gestione o di compiti relativi al sistema di gestione del rischio;
 - iii. le relazioni annuali dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
 - iv. le eventuali violazioni da parte dell'OICR master della legge, del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'accordo tra i gestori dell'OICR master e dell'OICR feeder. L'accordo specifica il livello di dettaglio dell'informativa fornita;
 - v. nel caso in cui il gestore dell'OICR feeder calcoli l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati secondo il metodo del *look through*, le informazioni relative all'esposizione effettiva dell'OICR master a fronte di strumenti finanziari derivati;
 - vi. eventuali altri accordi di scambio di informazioni conclusi dal gestore dell'OICR master con terzi.
- II. Con riguardo alle modalità di investimento e di disinvestimento dell'OICR feeder nell'OICR master, l'accordo contiene almeno le seguenti informazioni:
- i. le classi di quote o azioni dell'OICR master nelle quali l'OICR feeder può investire;
 - ii. le spese a carico dall'OICR feeder nonché gli eventuali rimborsi o retrocessioni riconosciute dall'OICR master all'OICR feeder;
 - iii. le condizioni alle quali è eventualmente possibile il trasferimento, iniziale o successivo, di attività in natura dall'OICR feeder all'OICR master.
- III. Con riguardo al coordinamento delle procedure di emissione e rimborso delle parti dell'OICR feeder e dell'OICR master, l'accordo definisce almeno:
- i. le modalità di coordinamento della frequenza e della tempistica del calcolo del valore complessivo netto degli OICR e della pubblicazione del valore delle quote o delle azioni. Tali modalità di coordinamento tengono conto dell'esigenza di evitare fenomeni di *market timing* al fine di prevenire

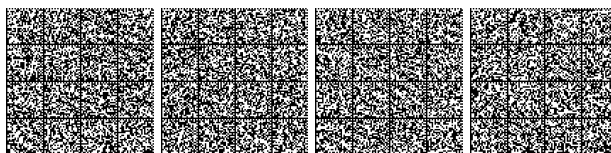


REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.6

ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER FEEDER

- opportunità di arbitraggio tra i valori delle parti dell'OICR feeder e dell'OICR master;
- ii. le modalità di trasmissione degli ordini di sottoscrizione e rimborso delle parti dell'OICR master da parte del gestore dell'OICR feeder, compreso, se rilevante, il ruolo dei soggetti incaricati dei pagamenti (*transfer agent*) o di altri soggetti;
 - iii. le eventuali disposizioni necessarie per tenere conto del fatto che le parti di uno o di entrambi gli OICR sono negoziate in un mercato regolamentato;
 - iv. se le parti degli OICR feeder e master sono denominate in valute diverse, i parametri di riferimento per la conversione degli ordini di sottoscrizione e rimborso;
 - v. le modalità di liquidazione, regolamento e pagamento degli ordini di sottoscrizione e rimborso delle parti dell'OICR master, comprese le condizioni alle quali l'OICR master può eventualmente regolare le richieste di rimborso tramite un trasferimento di attività in natura all'OICR feeder (ad esempio, nei casi di liquidazione o di fusione o scissione dell'OICR master);
 - vi. le procedure per garantire che le richieste di informazioni e i reclami dei partecipanti agli OICR siano trattati in modo appropriato;
 - vii. quando il regolamento o l'atto costitutivo e lo statuto e il prospetto attribuiscono diritti o poteri al gestore dell'OICR master nei confronti dei partecipanti all'OICR e il gestore dell'OICR master decide di limitare o rinunciare all'esercizio di tutti o di parte di tali diritti e poteri in relazione all'OICR feeder, una dichiarazione delle condizioni sulla cui base ciò avviene.
- IV. Con riguardo alle vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle parti dell'OICR master, l'accordo prevede almeno:
- i. le modalità con cui il gestore dell'OICR master o dell'OICR feeder comunica all'altro gestore la sospensione temporanea, e la relativa cessazione, della sottoscrizione e del rimborso delle parti dell'OICR;
 - ii. le modalità di comunicazione al gestore dell'OICR feeder degli errori di valorizzazione della quota dell'OICR master e la disciplina applicabile per la loro soluzione.
- V. Con riferimento al coordinamento delle relazioni di revisione dell'OICR feeder e master, l'accordo prevede almeno:
- i. se gli OICR feeder e master chiudono l'esercizio alla stessa data, il coordinamento della redazione delle loro relazioni periodiche;
 - ii. se gli OICR feeder e master chiudono l'esercizio in date diverse, la possibilità per il gestore dell'OICR feeder di ottenere tutte le informazioni necessarie per poter redigere in tempo la relazione di gestione e la relazione semestrale nonché le misure necessarie a garantire che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR master sia in grado di redigere il rapporto specifico previsto nel Titolo V, Capitolo VI, Sezione III, par. 4.1.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.6**ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER FEEDER**

- VI. Con riferimento alle modalità di revisione dell'assetto della struttura master feeder, lo stesso prevede almeno le modalità e la tempistica per la comunicazione:
- i. al gestore dell'OICR feeder delle modifiche al regolamento o all'atto costitutivo e allo statuto, al prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori dell'OICR master, se tali modalità e tempistiche sono differenti da quelle previste in tali documenti;
 - ii. delle decisioni in merito alla liquidazione o alla fusione o scissione dell'OICR master;
 - iii. al gestore dell'OICR master o dell'OICR feeder del venir meno della natura, rispettivamente, di OICR feeder o di OICR master;
 - iv. al gestore dell'OICR master o dell'OICR feeder della circostanza che, con riferimento, rispettivamente, all'OICR feeder o all'OICR master, saranno sostituiti la società di gestione, il depositario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o altri soggetti a cui sono delegate funzioni di gestione degli investimenti o di gestione del rischio;
 - v. di ogni altra modifica che attenga al funzionamento dell'OICR master.



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

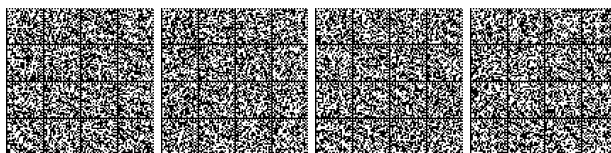
ALLEGATO V.6

ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER FEEDER

*SEZIONE II*ACCORDO TRA IL DEPOSITARIO DELL'OICR MASTER E IL DEPOSITARIO
DELL'OICR FEEDER

L'accordo tra i depositari indica, almeno:

- i documenti e le informazioni che devono essere regolarmente scambiati tra i due depositari e se tali informazioni o documenti debbano essere forniti da un depositario all'altro o messi a disposizione su richiesta;
- i modi e i tempi, compresi gli eventuali termini, della trasmissione di informazioni da parte del depositario dell'OICR master al depositario dell'OICR feeder;
- le modalità di coordinamento dell'attività dei depositari, con specifico riguardo al processo di valutazione dei beni degli OICR, ai presidi per mitigare il rischio di *market timing*, alle operazioni disposte dal gestore dell'OICR feeder di sottoscrizione e di rimborso delle parti dell'OICR master, incluse le modalità di trasferimento delle attività in natura;
- le modalità di coordinamento delle procedure contabili di fine esercizio;
- le modalità con cui il depositario dell'OICR master comunica al depositario dell'OICR feeder le eventuali violazioni da parte dell'OICR master della legge, del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto. L'accordo specifica il livello di dettaglio dell'informativa fornita;
- le procedure a cui un depositario può ricorrere per chiedere l'assistenza dell'altro depositario;
- l'indicazione di eventi specifici che, se si verificano, devono essere oggetto di notifica da un depositario all'altro, nonché le modalità e la tempistica della comunicazione.



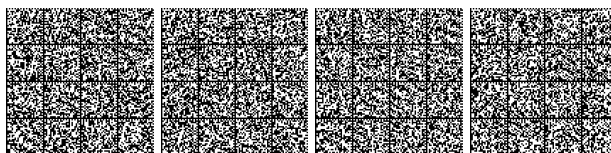
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO V.6**ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER FEEDER**

SEZIONE III**ACCORDO TRA IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELL'OICR MASTER E IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELL'OICR FEEDER**

L'accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti indica, almeno:

- i documenti e le informazioni che devono essere regolarmente scambiati, precisando se detti documenti o informazioni debbano essere forniti da un revisore all'altro o messi a disposizione su richiesta;
- le modalità e i tempi, compresi eventuali termini, della trasmissione di informazioni da parte del revisore dell'OICR master al revisore dell'OICR feeder;
- le modalità di coordinamento nelle attività di revisione di fine esercizio degli OICR;
- le tipologie di irregolarità da segnalare nella relazione di revisione del revisore dell'OICR master al fine di darne successiva evidenza anche nella relazione di revisione del revisore dell'OICR feeder;
- le procedure a cui un revisore può ricorrere per chiedere l'assistenza dell'altro revisore; sono incluse le richieste di informazioni sulle irregolarità segnalate nella relazione di revisione del revisore dell'OICR master;
- le modalità di preparazione delle relazioni di revisione degli OICR e le modalità e la tempistica per la trasmissione della relazione di revisione dell'OICR master e dei relativi progetti al revisore dell'OICR feeder;
- se gli OICR chiudono l'esercizio in date diverse, le modalità e la tempistica per la redazione e la trasmissione al gestore dell'OICR feeder della relazione di revisione specifica dell'OICR master (cfr. Titolo V, Capitolo VI, Sezione III, par. 4.1).



REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO VI.5.1

PROCEDURA DI NOTIFICA PREVISTA NEL REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE
DEL 1° LUGLIO 2010

ALLEGATO VI.5.1

**REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 2010**

recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

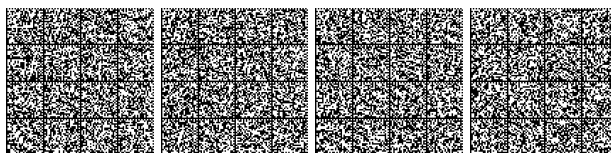
LA COMMISSIONE EUROPEA,

...omissis... ⁽¹⁾

¹ Le disposizioni dell'allegato VI.5.1 sono abrogate dal sesto aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.

26A01604

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-SON-011) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 32,00

